

Raccolta di leggi

dell'Unione europea in materia
di cooperazione giudiziaria
civile e commerciale

Edizione 2025



Il presente documento costituisce uno strumento informativo e di documentazione. La Commissione europea non può essere ritenuta responsabile del suo contenuto. Fanno fede unicamente i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le informazioni più recenti relative alle notifiche degli Stati membri, le schede informative e i moduli online ai sensi dei relativi atti giuridici sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica (<https://e-justice.europa.eu>).

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025

Print ISBN 978-92-68-23944-5 - doi:10.2838/7530034 - DS-01-25-008-IT-C
PDF ISBN 978-92-68-23945-2 - doi:10.2838/4136345 - DS-01-25-008-IT-N

© Unione europea, 2025

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Raccolta di leggi

**dell'Unione europea in materia
di cooperazione giudiziaria
civile e commerciale**

Edizione 2025

INDICE

PREFAZIONE

Potenziare e consolidare il settore della giustizia civile europea	6

PRESENTAZIONE

Portale europeo della giustizia elettronica – lo sportello unico dell'UE per la giustizia	7

1

MATERIA CIVILE E COMMERCIALE	9

1a	Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) («Bruxelles I (rifusione)» , «Bruxelles I bis»)	10
1b	Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)	50
1c	Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)	74
1d	Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza	86
1d i)	Articolo 23 del regolamento sulla digitalizzazione	146

2

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI	151

2a	Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) («Bruxelles II ter»)	152
2b	Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale («Roma III»)	206
2c	Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («Convenzione dell'Aja sulla sottrazione di minori del 1980, HCCH»)	216
2d	La convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori («Convenzione sulla protezione dei minori del 1996, HCCH»)	228
2e	Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari	244
2f	Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («Protocollo dell'Aja sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari»)	284
2g	Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi	294
2h	Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate	328
2i	Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo	362

3 PROCEDIMENTI EUROPEI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE 395

- 3a** Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il **titolo esecutivo europeo** per i crediti non contestati 396
- 3a i)** Articolo 18 del regolamento sulla digitalizzazione 416
- 3b** Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un **procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento** 420
- 3b i)** Articolo 19 del regolamento sulla digitalizzazione 444
- 3c** Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un **procedimento europeo per le controversie di modesta entità** 448
- 3c i)** Articolo 20 del regolamento sulla digitalizzazione 474
- 3d** Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'**ordinanza europea di sequestro conservativo** su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale 478
- 3d i)** Articolo 22 del regolamento sulla digitalizzazione 514

4 QUESTIONI PROCEDURALI ORIZZONTALI 519

- 4a** Direttiva 2003/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al **patrocinio a spese dello Stato** in tali controversie 520
- 4a i)** Articolo 1 della direttiva sulla digitalizzazione 534
- 4b** Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della **mediazione** in materia civile e commerciale 538
- 4c** Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni **documenti pubblici** nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 546
- 4d** Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri **nell'assunzione delle prove** in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) 568
- 4e** Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla **notificazione e alla comunicazione** negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione) 592
- 4e i)** Articolo 24 del regolamento sulla digitalizzazione 618
- 4f** Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 sulla **digitalizzazione** della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria 622
- 4g** Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (**«azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»**) 654

PREFAZIONE

Potenziare e consolidare il settore della giustizia civile europea

Venticinque anni dopo che il trattato di Amsterdam ha conferito all'Unione europea la competenza per legiferare in materia di diritto privato internazionale, la creazione di un settore della giustizia civile nell'UE basata sulla fiducia reciproca arriva alla maturità. Si tratta ora di un processo di consolidamento anziché di crescita, per gettare fondamenta robuste a sostegno delle priorità politiche della Commissione europea.

Dall'ultima edizione di questa raccolta i legislatori dell'UE hanno adottato nuovi strumenti, aggiornando inoltre molti strumenti esistenti, sia mediante modifiche e rettifiche, sia con l'adozione di rifusioni. Quest'ultima categoria include la rifusione del regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori nonché del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e del regolamento sull'assunzione di prove.

Il successo dei legislatori dell'UE nello stare al passo con i recenti sviluppi tecnici e sociali è dimostrato dal regolamento del 2023 sulla digitalizzazione e dalla direttiva anti-SLAPP del 2024. Grazie ai preziosi riscontri provenienti dagli utenti della presente raccolta, quest'edizione contiene inoltre diversi strumenti adottati dalla conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, per i loro importanti collegamenti con il settore della giustizia civile europea.

È essenziale costruire ponti fra i diversi sistemi giudiziari degli Stati membri al fine di garantire che i pertinenti strumenti legislativi siano attuati efficacemente. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita dal Consiglio nel 2001, consente ai punti di contatto nazionali, alle autorità giudiziarie e agli operatori del diritto di interagire direttamente. Essa funge quindi da strumento inestimabile per rafforzare la qualità e la gestione del tempo nelle cause transfrontaliere.

Oltre a fornire una raccolta completa e aggiornata del diritto dell'Unione vigente nel settore della giustizia civile, sia in versione a stampa, sia digitale, questa nuova edizione della raccolta presenta numerosi aggiornamenti tecnici e sostanziali. È concepita per aiutare il lettore a trovare rapidamente le informazioni di cui ha bisogno nonché altre fonti utili. Speriamo che funga da bussola fidata per gli operatori del diritto che navigano nel sistema della giustizia civile europea.

PRESENTAZIONE

Portale europeo della giustizia elettronica – lo sportello unico dell’UE per la giustizia

Il portale europeo della giustizia elettronica è **una piattaforma digitale che facilita il reperimento di informazioni relative ai sistemi giudiziari in tutta l’UE**. Il portale e-Justice fornisce **informazioni in 23 lingue** per aiutare i cittadini, le imprese, gli operatori del diritto e le autorità giudiziarie.

Il portale dispone di oltre 30 000 pagine di informazioni su oltre 150 tematiche giuridiche e presenta numerose funzionalità dinamiche, quali:

- imprese interconnesse e registri di insolvenza;
- formulari dinamici (in linea);
- ricerca di avvocati e notai;
- un motore di ricerca per la giurisprudenza;
- una banca dati degli organi giurisdizionali competenti;
- uno strumento interattivo sui diritti fondamentali;
- una piattaforma di formazione europea.

L’**atlante giudiziario europeo in materia civile** contiene informazioni pratiche sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, mentre la sezione dedicata ai **moduli in linea** consente di generare documenti in formato PDF compilati, pronti per essere inviati agli organi giurisdizionali. Si possono inoltre scaricare moduli editabili in PDF.

La sezione sulla **rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale** presenta numerosi documenti e guide utili sull’applicazione degli strumenti di giustizia civile nonché informazioni sulla normativa nazionale di altri paesi.

In futuro si prevede di inserire nel portale e-Justice il **punto di accesso elettronico europeo**, destinato a espandersi ulteriormente con l’aggiunta di nuove funzionalità.

Il portale europeo della giustizia elettronica è consultabile [qui](#).



1

MATERIA
CIVILE E COMMERCIALE



1a

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)
(«Bruxelles I (rifusione)», «Bruxelles I bis»)





[Regolamento con allegati](#)



[Regolamento \(CE\) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale \(«Bruxelles I»\)](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Accordo tra l'Unione europea e il Regno di **Danimarca** concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#)



[Accordo tra l'Unione europea e la **Danimarca** concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#)



[Guida pratica della RGE sulle controversie giuslavorative transfrontaliere](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento Bruxelles 1 bis](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – decisioni in materia civile e commerciale](#)



[Regolamento sulla digitalizzazione](#)

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (UE) n. 1215/2012 entro il **17 gennaio 2029 (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(rifusione)

(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► M1	Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014	L 163	1	29.5.2014
► M2	Regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione del 26 novembre 2014	L 54	1	25.2.2015

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 27 del 3.2.2015, pag. 46 (1215/2012)



**REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 12 dicembre 2012

**concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazio-
nali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾. La relazione giunge alla conclusione che il regolamento (CE) n. 44/2001 funziona, nel complesso, in modo soddisfacente ma che è auspicabile migliorare l'applicazione di determinate disposizioni, agevolare ulteriormente la libera circolazione delle decisioni e garantire un migliore accesso alla giustizia. Poiché esso deve essere modificato è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.
- (2) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale dal titolo «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» ⁽⁴⁾. Nel programma di Stoccolma, il Consiglio europeo ha considerato che il processo di abolizione di tutte le procedure intermedie (exequatur) dovrebbe proseguire durante il periodo contemplato da tale programma. Nel contempo la soppressione dell'exequatur dovrebbe essere accompagnata da una serie di salvaguardie.
- (3) L'Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine di una progressiva istituzione di tale

⁽¹⁾ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 78.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 dicembre 2012.

⁽³⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

▼B

spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

- (4) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.
- (5) Tali disposizioni rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile.
- (7) Il 27 settembre 1968, gli allora Stati membri delle Comunità europee hanno concluso, ai sensi dell'articolo 220, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, successivamente modificata dalle convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione (la «Convenzione di Bruxelles del 1968») ⁽¹⁾. Il 16 settembre 1988 gli allora Stati membri delle Comunità europee e alcuni Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽²⁾ (la «Convenzione di Lugano del 1988»), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. La convenzione di Lugano del 1988 è diventata applicabile alla Polonia il 1º febbraio 2000.
- (8) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 che sostituisce tra tutti gli Stati membri, a eccezione della Danimarca, la convenzione di Bruxelles del 1968 per quanto riguarda i territori degli Stati membri coperti dal TFUE. Con la decisione 2006/325/CE del Consiglio ⁽³⁾, la Comunità ha concluso un accordo con la Danimarca per garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in Danimarca. La convenzione di Lugano del 1988 è stata riveduta dalla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁴⁾ sottoscritta a Lugano il 30 ottobre 2007 dalla Comunità, dalla Danimarca, dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera (la «Convenzione di Lugano del 2007»).

⁽¹⁾ GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32; GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1; GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1; GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1; GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Per la versione consolidata cfr. GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5.

▼B

- (9) La convenzione di Bruxelles del 1968 continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo ambito di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE.
- (10) È opportuno includere nell'ambito d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, in particolare le obbligazioni alimentari, che dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ⁽¹⁾.
- (11) Ai fini del presente regolamento le autorità giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero comprendere le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, quale ad esempio la Corte di giustizia del Benelux, quando è competente per questioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. Pertanto le decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali dovrebbero essere riconosciute ed eseguite conformemente al presente regolamento.
- (12) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'arbitrato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un'azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, di rinviare le parti all'arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l'eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale.

La decisione dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l'autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale.

Dall'altro lato, la decisione adottata da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l'esecuzione, conformemente al presente regolamento, della decisione dell'autorità giurisdizionale nel merito della controversia. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958 (la «Convenzione di New York del 1958»), che prevale sul presente regolamento.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l'annullamento, il riesame, l'impugnazione, il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale.

⁽¹⁾ GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

▼B

- (13) Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale.
- (14) Il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro dovrebbe in generale essere soggetto alle norme nazionali in materia di competenza giurisdizionale applicabili nel territorio dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l'autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la competenza giurisdizionale nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto.

- (15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
- (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.
- (17) Il proprietario di un bene culturale di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro ⁽¹⁾ dovrebbe poter avviare a norma del presente regolamento un procedimento con riguardo a un'azione civile per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di tale bene culturale dinanzi alle autorità giurisdizionali del luogo in cui si trovava il bene al momento in cui l'autorità giurisdizionale è stata adita. Tali azioni dovrebbero svolgersi fatte salve le azioni avviate a norma della direttiva 93/7/CEE.
- (18) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
- (19) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

⁽¹⁾ GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

▼B

- (20) Quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell'autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell'accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi.
- (21) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.
- (22) Tuttavia, per migliorare l'efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un'autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l'autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal caso l'autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest'ultima dichiara la propria incompetenza in virtù dell'accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l'autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell'accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L'autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l'autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento.
- Tale deroga non dovrebbe applicarsi ai casi in cui le parti hanno stipulato accordi configgenti di scelta esclusiva del foro o in cui l'autorità giurisdizionale prescelta nell'accordo di scelta esclusiva del foro sia stata adita per prima. In tali casi dovrebbe applicarsi la regola generale in materia di litispendenza di cui al presente regolamento.
- (23) Il presente regolamento dovrebbe predisporre un meccanismo flessibile che permetta alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di tenere conto dei procedimenti pendenti davanti alle autorità giurisdizionali di Stati terzi, considerando, in particolare, se sia possibile o meno far riconoscere ed eseguire la decisione di uno Stato terzo nello Stato membro interessato in virtù del diritto di quest'ultimo nonché la corretta amministrazione della giustizia.
- (24) Nel considerare la corretta amministrazione della giustizia, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato dovrebbe valutare tutte le circostanze del caso sottoposto al suo esame. Tali circostanze possono includere i collegamenti tra i fatti della controversia e le parti e lo Stato terzo interessato, lo stadio raggiunto dal procedimento nello Stato terzo al momento dell'avvio di un procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato

▼B

membro e la possibilità o meno di attendersi una decisione dell'autorità giurisdizionale dello Stato terzo entro un termine ragionevole.

Nell'ambito di tale valutazione si può altresì esaminare la questione relativa alla competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale dello Stato terzo nel caso particolare in cui un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza esclusiva.

- (25) La nozione di provvedimenti provvisori e cautelari dovrebbe includere, ad esempio, ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conservare le prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ⁽¹⁾. Dovrebbero invece essere esclusi i provvedimenti che non hanno natura cautelare, come quelli che ordinano l'audizione di un teste. Dovrebbe essere fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ⁽²⁾.
- (26) La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l'esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato.
- (27) Ai fini della libera circolazione delle decisioni, una decisione adottata in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro anche se essa è emanata nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro.
- (28) Quando una decisione contiene un provvedimento ignoto al diritto dello Stato membro richiesto, tale provvedimento, compreso ogni eventuale diritto in esso indicato, dovrebbe essere adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento che in base al diritto di tale Stato membro abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi. Ogni singolo Stato membro dovrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento.
- (29) L'esecuzione diretta nello Stato membro richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l'esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento. Tra detti motivi dovrebbe figurare anche la mancata possibilità di presentare le proprie

⁽¹⁾ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

▼B

difese qualora la decisione sia stata resa in contumacia nell'ambito di un'azione civile collegata a un procedimento penale. Dovrebbero figurare altresì i motivi che possono essere invocati sulla base di un accordo tra lo Stato membro richiesto e uno Stato terzo a norma dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles del 1968.

- (30) La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e, conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento.
- (31) Nel contesto dell'opposizione all'esecuzione di una decisione dovrebbe essere possibile per le autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto, nel corso dell'intero procedimento di opposizione, anche in fase di impugnazione, consentire che si proceda all'esecuzione purché ne siano previsti limiti o siano costituite garanzie.
- (32) Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.
- (33) Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Ciò non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale. Quando invece i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato.
- (34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento (CE) n. 44/2001 e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (35) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche.

▼B

- (36) Fatti salvi gli obblighi derivanti agli Stati membri dai trattati, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento.
- (37) Al fine di assicurare che gli attestati da utilizzare in collegamento con il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie a norma del presente regolamento siano tenuti aggiornati, il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione riguardo alle modifiche degli allegati I e II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (38) Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali e si conforma ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall'articolo 47.
- (39) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (40) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al TUE e in precedenza al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno partecipato all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001. A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (41) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾,

(¹) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

▼B

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
- b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
- c) la sicurezza sociale;
- d) l'arbitrato;
- e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari *mortis causa*.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un'ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione;

- b) «transazione giudiziaria»: la transazione approvata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro o conclusa davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento;
- c) «atto pubblico»: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e

▼B

- ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;
- d) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato formalmente redatto o registrato l'atto pubblico;
- e) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento della decisione o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
- f) «autorità giurisdizionale d'origine»: l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l'esecuzione.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, la nozione di «autorità giurisdizionale» comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (fizetési meghagyásos eljárás), il notaio (közjegyző);
- b) in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning), l'autorità per l'esecuzione forzata (Kronofogdemyndigheten).

CAPO II

COMPETENZA*SEZIONE 1****Disposizioni generali****Articolo 4*

1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro.

Articolo 5

1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

▼B

2. In particolare, nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

1. Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25.

2. Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

*SEZIONE 2**Competenze speciali**Articolo 7*

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

- 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
- b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
 - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
 - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
- c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
- 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
- 3) qualora si tratti di un'azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell'azione civile;
- 4) qualora si tratti di un'azione per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto di recuperare il bene in questione, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l'autorità giurisdizionale;

▼B

- 5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;
- 6) qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, *trustee* o beneficiario di un *trust* costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il *trust* ha domicilio;
- 7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti all'autorità giurisdizionale nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo a esso relativo:
 - a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento; o
 - b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia,

purché la presente disposizione si applichi solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interesse sul carico o sul nolo o aveva un tale interesse al momento dell'assistenza o del salvataggio.

Articolo 8

Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

- 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;
- 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale;
- 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale;
- 4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Articolo 9

Qualora ai sensi del presente regolamento un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità derivanti dall'impiego o dall'esercizio di una nave, tale autorità, o qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

▼B

SEZIONE 3

*Competenza in materia di assicurazioni**Articolo 10*

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 7, punto 5.

Articolo 11

1. L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

- a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
- b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario; o
- c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

Articolo 12

L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 13

1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, la stessa autorità giurisdizionale è competente anche nei loro confronti.

Articolo 14

1. Salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

▼B

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

- 1) posteriore al sorgere della controversia;
- 2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione;
- 3) che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni;
- 4) stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa a un immobile situato in uno Stato membro; o
- 5) che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 16.

Articolo 16

I rischi di cui all'articolo 15, punto 5, sono i seguenti:

- 1) ogni danno o pregiudizio:
 - a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;
 - b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
- 2) ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli:
 - a) risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi;
 - b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
- 3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;

▼B

- 4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3;
- 5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i «grandi rischi» quali definiti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾.

SEZIONE 4

*Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori**Articolo 17*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

- a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
- b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o
- c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato membro.

3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

Articolo 18

1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

⁽¹⁾ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

▼B

Articolo 19

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

- 1) posteriore al sorgere della controversia;
- 2) che consenta al consumatore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o
- 3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

*SEZIONE 5**Competenza in materia di contratti individuali di lavoro**Articolo 20*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, dall'articolo 7, punto 5 e, se l'azione è proposta contro un datore di lavoro, dall'articolo 8, punto 1, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.

2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

Articolo 21

1. Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto:

- a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; o
- b) in un altro Stato membro:
 - i) davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente; o
 - ii) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.

2. Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

▼B

Articolo 22

1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 23

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo:

- 1) posteriore al sorgere della controversia; o
- 2) che consenta al lavoratore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione.

*SEZIONE 6**Competenze esclusive**Articolo 24*

Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

- 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro;

- 2) in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l'autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato;
- 3) in materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;
- 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale.

▼B

Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;

- 5) in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione.

*SEZIONE 7****Proroga di competenza****Articolo 25*

1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere:

- a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
- b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o
- c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza.

3. L'autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l'atto costitutivo di un *trust* ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un *trustee* o un beneficiario di un *trust*, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del *trust*.

4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di *trust* non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 24.

▼B

5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

Articolo 26

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 24.

2. Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5, se il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, l'autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza dell'autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione.

*SEZIONE 8**Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione**Articolo 27*

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 28

1. Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l'autorità giurisdizionale dichiara d'ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento.

2. L'autorità giurisdizionale sospende il processo fino a quando non sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che sono state adottate tutte le misure a tal fine necessarie.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono sostituite da quelle dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) ⁽¹⁾, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

▼B

4. Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

*SEZIONE 9**Litispendenza e connessione**Articolo 29*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

▼C1

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio alla prima la data in cui è stata adita a norma dell'articolo 32.

▼B

3. Se la competenza dell'autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 30

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2. Se la causa davanti all'autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l'autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione.

3. Ai fini del presente articolo si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata.

Articolo 31

1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, qualora sia adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all'articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo.

▼B

3. Se l'autorità giurisdizionale designata nell'accordo ha accertato la propria competenza in base all'accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 nei casi in cui l'azione è proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato, da un beneficiario del contratto di assicurazione, dalla parte lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l'accordo è invalido ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette sezioni.

Articolo 32

1. Ai fini della presente sezione un'autorità giurisdizionale è considerata adita:

- a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto; o
- b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.

L'autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui alla lettera b) è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.

2. L'autorità giurisdizionale o le autorità competenti per la notificazione o comunicazione di cui al paragrafo 1, annotano rispettivamente la data del deposito della domanda giudiziale o dell'atto equivalente o la data del ricevimento degli atti da notificare o comunicare.

Articolo 33

1. Quando la competenza si fonda sull'articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende un procedimento al momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento promosso davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:

- a) si preveda che l'autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro; e
- b) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

2. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se:

▼B

- a) il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto;
 - b) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o
 - c) è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.
3. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro dichiara l'estinzione del processo se il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro.
4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su istanza di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d'ufficio.

Articolo 34

1. Quando la competenza si fonda sull'articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende una causa al momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa connessa a quella promossa dinanzi all'autorità giurisdizionale nello Stato terzo, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:

- a) siano opportune una trattazione e una decisione uniche sulle cause connesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata;
- b) ci si attenda che l'autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro; e
- c) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

2. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se:

- a) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene che non sussista più il rischio di decisioni incompatibili;
- b) il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto;
- c) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o
- d) è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.

▼B

3. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro può dichiarare l'estinzione del processo se il procedimento davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro.

4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su domanda di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d'ufficio.

SEZIONE 10

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 35

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Riconoscimento

Articolo 36

1. La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.

2. Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 45.

3. Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 37

1. La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; e
- b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53.

2. L'autorità giurisdizionale o altra autorità davanti cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all'articolo 57, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell'attestato di cui al paragrafo 1, lettera b). L'autorità giurisdizionale o altra

▼B

autorità può richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione stessa anziché la traduzione del contenuto dell'attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione.

Articolo 38

L'autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

- a) la decisione è impugnata nello Stato membro d'origine; o
- b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 45 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

*SEZIONE 2****Esecuzione****Articolo 39*

La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Articolo 40

Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto.

Articolo 41

1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto.

2. In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all'articolo 45.

3. La parte che chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

▼B

Articolo 42

1. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell'esecuzione:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; e
- b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53, che certifica l'esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi.

2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell'esecuzione:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - b) l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che:
 - i) l'autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito;
 - ii) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine; e
 - c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.
3. L'autorità competente per l'esecuzione può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 57, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell'attestato.
4. L'autorità competente per l'esecuzione può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione.

Articolo 43

1. Quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa. L'attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona.

2. Se la persona contro cui è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, essa può richiedere una traduzione della decisione per contestare l'esecuzione della decisione, qualora quest'ultima non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una delle seguenti lingue:

- a) una lingua a essa comprensibile; o
- b) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui è domiciliata.

▼B

Quando si chiede una traduzione della decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, non può essere adottata alcuna misura di esecuzione, a eccezione delle misure cautelari, fino a che la persona contro cui è chiesta l'esecuzione abbia ricevuto detta traduzione.

Il presente paragrafo non si applica se la decisione è già stata notificata o comunicata alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione in una o più lingue tra quelle di cui al primo comma, o se sia corredata di una traduzione in una o più delle suddette lingue.

3. Il presente articolo non si applica all'esecuzione di un provvedimento cautelare contenuto in una decisione o laddove la persona che chiede l'esecuzione procede a provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 40.

Articolo 44

1. Quando si chiede il rigetto dell'esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione:

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari;
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso determinata; o
- c) sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione.

2. Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.

*SEZIONE 3**Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione**Sottosezione 1***Diniego del riconoscimento***Articolo 45*

1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (*ordre public*) nello Stato membro richiesto;
- b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;
- c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

▼B

- d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o
- e) se la decisione è in contrasto con:
 - i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o
 - ii) le disposizioni del capo II, sezione 6.

2. Nell'accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l'istanza è vincolata dall'accertamento dei fatti sul quale l'autorità giurisdizionale d'origine ha fondato la propria competenza.

3. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza.

4. La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, della sezione 4.

Sottosezione 2

Diniego dell'esecuzione*Articolo 46*

Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 45.

Articolo 47

1. La domanda di diniego dell'esecuzione è proposta all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale a cui deve essere presentata l'istanza, conformemente all'articolo 75, lettera a).

2. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego dell'esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.

3. Il richiedente fornisce all'autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa.

L'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al primo comma qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può chiedere all'altra parte di fornire tali documenti.

▼B

4. La parte che chiede il diniego dell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

Articolo 48

L'autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego dell'esecuzione.

Articolo 49

1. Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione.
2. L'impugnazione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale davanti alla quale deve essere proposta tale impugnazione, conformemente all'articolo 75, lettera b).

Articolo 50

La decisione emessa sull'impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente se l'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'ulteriore impugnazione è presentata, è stata indicata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell'articolo 75, lettera c).

Articolo 51

1. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell'esecuzione o è proposta un'impugnazione ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d'impugnazione ordinario nello Stato membro d'origine o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata.
2. Quando la decisione è stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1.

*SEZIONE 4****Disposizioni comuni****Articolo 52*

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

▼B

Articolo 53

L'autorità giurisdizionale d'origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l'attestato utilizzando il modulo di cui all'allegato I.

Articolo 54

1. Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi.

Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine.

2. Qualsiasi parte può impugnare l'adattamento del provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale.

3. Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca una decisione, o che ne chiede l'esecuzione, che fornisca una traduzione o una traslitterazione della decisione.

Articolo 55

Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l'ammontare di quest'ultima è stato definitivamente fissato dall'autorità giurisdizionale d'origine.

Articolo 56

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro richiesto.

Articolo 57

1. Le traduzioni o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.

2. Ai fini dei moduli di cui agli articoli 53 e 60, le traduzioni o le traslitterazioni possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare.

▼B

3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

CAPO IV**ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE***Articolo 58*

1. Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L'esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all'ordine pubblico (*ordre public*) nello Stato membro richiesto.

Le disposizioni della sezione 2, della sezione 3, sottosezione 2, e della sezione 4 del capo III si applicano, se del caso, agli atti pubblici.

2. L'atto pubblico deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine.

Articolo 59

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici.

Articolo 60

L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all'allegato II, contenente una sintesi dell'obbligazione esecutiva registrata nell'atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria.

CAPO V**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 61*

Per i documenti emessi in uno Stato membro nel contesto del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 62

1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.

2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l'autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.

▼B

Articolo 63

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

- a) la sua sede statutaria;
- b) la sua amministrazione centrale; oppure
- c) il suo centro d'attività principale.

2. Per quanto riguarda l'Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).

3. Al fine di definire se un *trust* ha domicilio nel territorio di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

Articolo 64

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali sia contestata una violazione non dolosa davanti alle autorità giurisdizionali penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere da persone a tal fine abilitate. Tuttavia, l'autorità giurisdizionale adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.

Articolo 65

▼C1

1. La competenza, contemplata all'articolo 8, punto 2, e all'articolo 13, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa di terzo può essere invocata negli Stati membri figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 76, paragrafo 2, solo se il diritto nazionale lo consente. Una persona domiciliata in un altro Stato membro può essere invitata a costituirsi in causa dinanzi alle autorità giurisdizionali di tali Stati membri conformemente alle disposizioni sulla *litis denuntiatio* di cui al predetto elenco.

▼B

2. Le decisioni emesse in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 8, punto 2, o dell'articolo 13 sono riconosciute ed eseguite conformemente al capo III in ogni altro Stato membro. Tutti gli effetti che le decisioni emesse negli Stati membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 possono produrre in base al diritto di tali Stati membri nei confronti di terzi, in applicazione del paragrafo 1, sono riconosciuti in tutti gli Stati membri.

3. Gli Stati membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio⁽¹⁾ (la «rete giudiziaria europea»), le informazioni sul modo in cui determinare, in base al loro diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui al secondo periodo del paragrafo 2.

(1) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

▼B

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 66

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

2. In deroga all'articolo 80, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

CAPO VII

RELAZIONE CON ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 67

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

Articolo 68

1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE.

2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

Articolo 69

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70 e 71, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 70

1. Le convenzioni di cui all'articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica il presente regolamento.

▼B

2. Esse continuano a produrre i loro effetti con riguardo alle decisioni emesse, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 71

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:

- a) il presente regolamento non osta a che l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza giurisdizionale su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato in uno Stato che non è parte della medesima convenzione. L'autorità giurisdizionale adita applica in ogni caso l'articolo 28 del presente regolamento;
- b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un'autorità giurisdizionale che abbia fondato la propria competenza giurisdizionale su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

▼M1*Articolo 71 bis*

1. Ai fini del presente regolamento, un'autorità giurisdizionale comune a più Stati membri come specificato al paragrafo 2 («autorità giurisdizionale comune») è un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, ognuna delle seguenti autorità giurisdizionali è un'autorità giurisdizionale comune:

- a) il tribunale unificato dei brevetti, istituito dall'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 («accordo TUB»); e
- b) la Corte di giustizia del Benelux, istituita dal trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux («trattato della Corte di giustizia del Benelux»).

Articolo 71 ter

La competenza di un'autorità giurisdizionale comune è determinata come segue:

▼M1

- 1) l'autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune siano competenti relativamente a una materia disciplinata da tale strumento;
- 2) se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, le disposizioni del capo II si applicano, se del caso, indipendentemente dal domicilio del convenuto.

Provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti a un'autorità giurisdizionale comune anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo;

- 3) se un'autorità giurisdizionale comune è competente nei confronti di un convenuto a norma del punto 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all'interno dell'Unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni derivanti da tale violazione che si verificano all'esterno dell'Unione.

Questa competenza può sussistere unicamente se, all'interno di uno degli Stati membri parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale, si trovano beni appartenenti al convenuto e se la controversia ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro.

Articolo 71 quater

1. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove siano instaurati procedimenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale comune e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune.
2. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell'accordo TUB.

Articolo 71 quinquies

Il presente regolamento si applica al riconoscimento e all'esecuzione:

- a) delle decisioni emesse da un'autorità giurisdizionale comune che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune; e
- b) delle decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune, che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo.

Tuttavia, qualora il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa da un'autorità giurisdizionale comune siano chiesti in uno Stato membro parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune, qualsiasi disposizione sul riconoscimento e l'esecuzione di tale strumento si applica in luogo delle disposizioni del presente regolamento.

▼B

Articolo 72

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles del 1968, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Articolo 73

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della convenzione di Lugano del 2007.
2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della convenzione di New York del 1958.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 74*

Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea, e affinché le informazioni siano messe a disposizione dei cittadini, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le autorità competenti incaricate dell'esecuzione, e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 75

Entro il 10 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1;
- b) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;
- c) le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50; e

▼B

- d) le lingue accettate per la traduzione dei moduli di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni comunicate con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.

*Articolo 76***▼C1**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2;
 - b) le disposizioni sulla *litis denuntiatio* di cui all'articolo 65; e
 - c) le convenzioni di cui all'articolo 69.

▼B

2. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1, redige gli elenchi corrispondenti.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche da effettuarsi a tali elenchi. La Commissione modifica tali elenchi di conseguenza.
4. La Commissione pubblica gli elenchi e le eventuali successive modifiche effettuate agli stessi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
5. La Commissione rende accessibili al pubblico tutte le informazioni notificate ai sensi dei paragrafi 1 e 3 con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.

Articolo 77

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 78, per la modifica degli allegati I e II.

Articolo 78

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 77 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 gennaio 2013.
3. La delega di potere di cui all'articolo 77 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼B

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 77 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 79

Entro l'11 gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione comprende una valutazione dell'eventuale necessità di estendere ulteriormente le regole in materia di competenza ai convenuti non domiciliati in uno Stato membro, alla luce del funzionamento del presente regolamento e dei possibili sviluppi a livello internazionale. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 80

Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 81

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 a eccezione degli articoli 75 e 76 che si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

1b

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma I)





[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Guida pratica della RGE sulle controversie giuslavorative transfrontaliere](#)



Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2008
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
(GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6)

Rettificato da:

► C1 Rettifica, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87 (593/2008)



**REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 17 giugno 2008

sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, la Comunità dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 65, lettera b), del trattato, queste misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
- (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾. Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle regole di conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni.
- (5) Il programma dell'Aia ⁽⁴⁾, adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali («Roma I»).

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 56.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008.

⁽³⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

▼B

- (6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.
- (7) Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ («Bruxelles I») e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») ⁽²⁾.
- (8) I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l'ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l'affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell'articolo 1, paragrafo 2, ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito.
- (9) Le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili dovrebbero riguardare anche le polizze di carico qualora le obbligazioni derivanti da queste ultime risultino dal loro carattere negoziabile.
- (10) Le obbligazioni derivanti dalle trattative precontrattuali sono coperte dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 864/2007. Pertanto tali obbligazioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (11) La libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.
- (12) L'accordo tra le parti volto a conferire a uno o più organi giurisdizionali di uno Stato membro competenza esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il contratto dovrebbe essere uno dei fattori di cui tenere conto nello stabilire se la scelta della legge risulta in modo chiaro.
- (13) Il presente regolamento non impedisce che le parti includano nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale.
- (14) Qualora la Comunità dovesse adottare in un idoneo strumento giuridico norme di diritto sostanziale dei contratti, comprendenti clausole e condizioni standard, tale strumento può prevedere la possibilità per le parti di scegliere l'applicazione di tali norme.
- (15) Allorché è operata la scelta della legge e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata non dovrebbe

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

▼B

pregiudicare l'applicazione delle disposizioni della legge di quel paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. Questa norma dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che la scelta di una legge sia stata accompagnata dalla scelta di un organo giurisdizionale. Senza mirare a una modifica sostanziale rispetto all'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ⁽¹⁾ («Convenzione di Roma»), la formulazione del presente regolamento si allinea per quanto possibile all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 864/2007.

- (16) Per contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice dovrebbe tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione.
- (17) Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, è opportuno dare alle nozioni di «prestazione di servizi» e di «vendita di beni» la stessa interpretazione utilizzata nell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento. I contratti di affiliazione (franchising) e di distribuzione, pur essendo contratti di prestazione di servizi, sono oggetto di norme specifiche.
- (18) Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, i sistemi multilaterali dovrebbero essere quelli in cui si conducono attività di negoziazione, come i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽²⁾, a prescindere dal fatto che si basino o meno su una controparte centrale.
- (19) In mancanza di scelta della legge, la legge applicabile dovrebbe essere determinata conformemente alla regola prevista per lo specifico tipo di contratto. Qualora non possa essere classificato tra i tipi di contratto specificati o qualora i suoi elementi lo facciano rientrare nell'ambito di più di uno dei tipi specificati, il contratto dovrebbe essere disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. Nel caso di un contratto costituito da un insieme di diritti e obblighi che possono essere considerati rientrare in più di uno dei tipi di contratto specificati, la prestazione caratteristica del contratto dovrebbe essere determinata in funzione del suo baricentro.
- (20) Qualora il contratto presenti manifestamente un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere che si debba applicare la legge di tale diverso paese. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra l'altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.

⁽¹⁾ GU C 334 del 30.12.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/10/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).

▼B

- (21) In mancanza di scelta, qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base della possibilità di far rientrare il contratto in uno dei tipi di contratto specificati ovvero in quanto legge del paese di residenza abituale della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto, il contratto dovrebbe essere disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra l'altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.
- (22) Per quanto concerne l'interpretazione dei contratti di trasporto di merci, non si mira ad una modifica sostanziale rispetto all'articolo 4, paragrafo 4, terza frase, della Convenzione di Roma. Di conseguenza, i contratti di noleggio a viaggio e altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci dovrebbero essere considerati come contratti di trasporto di merci. Ai fini del presente regolamento il termine «mittente» dovrebbe designare chiunque concluda un contratto di trasporto con il vettore e il termine «il vettore» dovrebbe designare la parte contraente che si incarica di trasportare i beni, a prescindere dal fatto che effettui direttamente o meno il trasporto.
- (23) Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.
- (24) Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori, la regola di conflitto di leggi dovrebbe permettere di ridurre le spese per la risoluzione delle controversie, che sono spesso di valore relativamente modesto, e tener conto dell'evoluzione delle tecniche di commercializzazione a distanza. La coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 44/2001 richiede, da un canto, che si faccia riferimento al concetto di «attività diretta» come condizione d'applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall'altro, che questa nozione sia oggetto di un'interpretazione armoniosa nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel presente regolamento tenendo presente che una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 precisa che l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), «presuppone non soltanto che l'impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell'ambito di dette attività». Tale dichiarazione ricorda inoltre che «la mera accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest'ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente».
- (25) I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell'esercizio da parte del professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese

▼B

specifico. La stessa tutela andrebbe garantita se il professionista, pur non esercitando le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, diriga in qualche modo le sue attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese e il contratto venga concluso quale risultato di tali attività.

- (26) Ai fini del presente regolamento, i servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore, di cui alle sezioni A e B dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE, e i contratti concernenti la vendita di quote negli organismi di investimento collettivo, rientranti o meno nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)⁽¹⁾, dovrebbero essere soggetti all'articolo 6 del presente regolamento. Di conseguenza, ove si faccia riferimento alle clausole e condizioni che disciplinano l'emissione o l'offerta al pubblico di valori mobiliari ovvero alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo, tali riferimenti dovrebbero comprendere tutti gli aspetti che vincolano l'emittente o l'offerente al consumatore, ma non dovrebbero comprendere gli aspetti che implicano la prestazione di servizi finanziari.
- (27) È opportuno prevedere varie deroghe alla regola generale di conflitto di leggi per i contratti conclusi da consumatori. In virtù di una di tali deroghe, la norma generale non si dovrebbe applicare ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o l'affitto di un immobile, salvo che il contratto riguardi un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ai sensi della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili⁽²⁾.
- (28) È importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò potrebbe portare all'applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una negoziazione e un'offerta fungibili. Analogamente, ogniqualevolta tali strumenti sono emessi o offerti, il rapporto contrattuale instaurato tra l'emittente o l'offerente e il consumatore non dovrebbe essere necessariamente soggetto all'applicazione obbligatoria della legge vigente nel paese di residenza abituale del consumatore, data la necessità di assicurare l'uniformità delle clausole e condizioni di un'emissione o di un'offerta. Lo stesso principio dovrebbe valere per i sistemi multilaterali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), per i quali si dovrebbe garantire che la legge del paese di residenza abituale del consumatore non interferirà con le norme applicabili ai contratti conclusi nell'ambito di tali sistemi o con l'operatore di tali sistemi.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

▼B

- (29) Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai diritti e alle obbligazioni costitutivi dei termini clausole e delle condizioni che disciplinano l'emissione, l'offerta al pubblico o le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e i riferimenti alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo dovrebbero comprendere i termini che disciplinano, tra l'altro, l'assegnazione dei titoli o delle quote, i diritti in caso di sottoscrizione eccedente, i diritti di recesso e questioni analoghe nel contesto dell'offerta nonché le materie di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, assicurando così che tutti i relativi aspetti contrattuali di un'offerta che vincolano l'emittente o l'offerente al consumatore siano disciplinati da un'unica legge.
- (30) Ai fini del presente regolamento, gli strumenti finanziari e i valori mobiliari sono gli strumenti di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE.
- (31) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la realizzazione di un accordo formale designato come sistema a norma dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ⁽¹⁾.
- (32) In ragione del carattere particolare dei contratti di trasporto e dei contratti di assicurazione, disposizioni specifiche dovrebbero garantire un adeguato livello di tutela dei passeggeri e dei titolari di polizza. Quindi l'articolo 6 non si dovrebbe applicare nel contesto di tali particolari contratti.
- (33) Allorché un contratto di assicurazione non relativo a grandi rischi ma che copre più di un rischio, di cui almeno uno ubicato in uno Stato membro e almeno uno in un paese terzo, le norme speciali sui contratti di assicurazione di cui al presente regolamento si dovrebbero applicare soltanto al rischio o ai rischi ubicati nello Stato membro o negli Stati membri pertinenti.
- (34) La norma sul contratto individuale di lavoro non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme di applicazione necessaria del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽²⁾.
- (35) Il lavoratore non dovrebbe essere privato della protezione accordatagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente o alle quali si può derogare soltanto a beneficio del lavoratore medesimo.
- (36) Per quanto riguarda i contratti di lavoro individuali, il lavoro eseguito in un altro paese dovrebbe essere considerato temporaneo se il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d'origine dopo l'esecuzione del suo compito all'estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non dovrebbe escludere che il lavoratore esegua il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

▼B

- (37) Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. Il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe essere distinto dall'espressione «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» e dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva.
- (38) Nel contesto della cessione di crediti, il termine «rapporti» dovrebbe indicare chiaramente che l'articolo 14, paragrafo 1, si applica anche agli aspetti di una cessione inerenti alla proprietà tra cedente e cessionario in ordinamenti giuridici in cui tali aspetti sono trattati separatamente dagli aspetti inerenti al diritto in materia di obbligazioni. Tuttavia, il termine «rapporti» non dovrebbe essere inteso come riferito a eventuali rapporti esistenti tra cedente e cessionario. In particolare, non dovrebbe comprendere questioni preliminari per quanto concerne una cessione di crediti o una surrogazione contrattuale. Esso dovrebbe limitarsi strettamente agli aspetti che sono direttamente pertinenti per la cessione di crediti o la surrogazione convenzionale in questione.
- (39) La certezza del diritto richiederebbe una definizione chiara della residenza abituale, in particolare per quanto riguarda società, associazioni e persone giuridiche. Contrariamente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, che propone tre criteri, la regola di conflitto di leggi dovrebbe limitarsi ad un solo criterio, giacché altrimenti le parti resterebbero nell'impossibilità di prevedere quale sarebbe la legge applicabile alla loro situazione.
- (40) Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra tali regole. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe escludere la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni contrattuali nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a materie particolari.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata in base al presente regolamento. L'applicazione delle disposizioni sulla legge applicabile designata in base al presente regolamento non dovrebbe restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi disciplinata da strumenti comunitari quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») ⁽¹⁾.

- (41) Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la

⁽¹⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

▼B

Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (42) La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
- (43) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda, ha notificato il suo desiderio di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (45) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e senza pregiudizio all'articolo 4 dello stesso, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è ad esso vincolato né soggetto alla sua applicazione.
- (46) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d'applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

▼B

2. Sono esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento:

- a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 13;
- b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
- c) le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
- d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
- e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;
- f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
- g) la questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il mandante, o se l'atto compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica;
- h) la costituzione di «trust» e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustee» e i beneficiari;
- i) le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali;
- j) i contratti di assicurazione che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita⁽¹⁾, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.

3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 18.

4. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento. Tuttavia, all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 7 per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/19/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 44).

▼B

*Articolo 2***Carattere universale**

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

CAPO II

NORME UNIFORMI*Articolo 3***Libertà di scelta**

1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell'articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.

4. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

5. L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13.

*Articolo 4***Legge applicabile in mancanza di scelta**

1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

- a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
- b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

▼B

- c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è situato;
 - d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
 - e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale;
 - f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;
 - g) il contratto di vendita di beni all'asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta, se si può determinare tale luogo;
 - h) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un'unica legge, è disciplinato da tale legge.
2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.
4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

*Articolo 5***Contratti di trasporto**

1. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch'essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti.
2. Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.

▼B

Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma dell'articolo 3 solo la legge del paese in cui:

- a) il passeggero ha la residenza abituale; o
- b) il vettore ha la residenza abituale; o
- c) il vettore ha la sua amministrazione centrale; o
- d) è situato il luogo di partenza; o
- e) è situato il luogo di destinazione.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

*Articolo 6***Contratti conclusi da consumatori**

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

- a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
- b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo;

e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

3. Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

- a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;
- b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio «tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

▼B

- c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE;
- d) ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;
- e) ai contratti conclusi nell'ambito del tipo di sistema che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h).

*Articolo 7***Contratti di assicurazione**

1. Il presente articolo si applica ai contratti di cui al paragrafo 2, a prescindere dal fatto che il rischio coperto sia situato in uno Stato membro, e a tutti gli altri contratti di assicurazione che coprono rischi situati nel territorio degli Stati membri. Esso non si applica ai contratti di riassicurazione.

2. I contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi quali definiti all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita⁽¹⁾ sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, si applica la legge di tale diverso paese.

3. Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di applicazione del paragrafo 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma dell'articolo 3:

- a) la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto;
- b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale;
- c) per l'assicurazione sulla vita, la legge dello Stato membro di cui il contraente assicurato ha la cittadinanza;
- d) per un contratto di assicurazione limitato ad eventi che si verifichino in un dato Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il rischio è situato, la legge di tale Stato membro;

⁽¹⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

▼B

- e) la legge di uno degli Stati membri interessati o la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale, se il contraente assicurato di un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente paragrafo esercita un'attività commerciale o industriale o una professione liberale e il contratto di assicurazione copre due o più rischi che riguardano tali attività e sono situati in Stati membri diversi.

Quando nei casi di cui alle lettere a), b) o e) gli Stati membri in questione accordano una più ampia libertà di scelta della legge applicabile al contratto di assicurazione, le parti possono avvalersi di tale libertà.

Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti in conformità del presente paragrafo, il contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto.

4. Le seguenti regole addizionali si applicano ai contratti di assicurazione che coprono rischi per i quali uno Stato membro impone un obbligo di assicurazione:

- a) il contratto di assicurazione soddisfa l'obbligo di contrarre un'assicurazione solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dallo Stato membro che impone l'obbligo. Quando le disposizioni della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime;
- b) in deroga ai paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla legge dello Stato membro che impone l'obbligo di assicurazione.

5. Ai fini del paragrafo 3, terzo comma, e del paragrafo 4, quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro.

6. Ai fini del presente articolo, il paese in cui il rischio è situato è determinato in conformità dell'articolo 2, lettera d), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi⁽¹⁾ e, nel caso dell'assicurazione sulla vita, il paese in cui il rischio è situato è il paese dell'impegno, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2002/83/CE.

⁽¹⁾ GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

▼B

*Articolo 8***Contratti individuali di lavoro**

1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.

4. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese.

*Articolo 9***Norme di applicazione necessaria**

1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrano nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.

*Articolo 10***Consenso e validità sostanziale**

1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.

2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

▼B

*Articolo 11***Validità formale**

1. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso.

2. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento.

3. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente regolamento, o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto, o della legge del paese in cui l'autore dell'atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l'ha compiuto.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contratti che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 6. La forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è sottoposta ai requisiti di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato, sempre che, secondo tale legge:

- a) tali requisiti si applichino indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto; e
- b) a tali requisiti non è permesso derogare convenzionalmente.

*Articolo 12***Ambito della legge applicabile**

1. La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:

- a) la sua interpretazione;
- b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
- c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche;
- d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze;
- e) le conseguenze della nullità del contratto.

▼B

2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese in cui ha luogo l'esecuzione.

*Articolo 13***Incapacità**

In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha colpevolmente ignorata.

*Articolo 14***Cessione di credito e surrogazione convenzionale**

1. I rapporti tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato nell'ambito di una cessione o di una surrogazione convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto («il debitore») sono disciplinati dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola.

2. La legge che disciplina il credito ceduto o surrogato determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

3. Il concetto di cessione nel presente articolo include i trasferimenti definitivi di crediti, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti.

*Articolo 15***Surrogazione legale**

Qualora, in virtù di un'obbligazione contrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti.

*Articolo 16***Obbligazioni solidali**

Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l'obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore.

▼B*Articolo 17***Compensazione legale**

Qualora il diritto di compensazione non sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è regolata dalla legge applicabile al credito per il quale è fatto valere il diritto di compensazione.

*Articolo 18***Onere della prova**

1. La legge che disciplina un'obbligazione contrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.

2. Il contratto o un atto giuridico possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all'articolo 11 secondo la quale il contratto o l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI*Articolo 19***Residenza abituale**

1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.

Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.

2. Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.

3. Al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.

*Articolo 20***Esclusione del rinvio**

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti.

▼B*Articolo 21***Ordine pubblico del foro**

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

*Articolo 22***Stati con più sistemi giuridici**

1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.

2. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.

*Articolo 23***Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario**

Fatto salvo l'articolo 7, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali.

*Articolo 24***Relazioni con la convenzione di Roma**

1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e ai quali il presente regolamento non è applicabile a norma dell'articolo 299 del trattato.

2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

*Articolo 25***Relazioni con convenzioni internazionali in vigore**

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali.

▼B

2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

*Articolo 26***Elenco delle convenzioni**

1. Entro il 17 giugno 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, entro sei mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1:

a) l'elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;

b) le denunce di cui al paragrafo 1.

*Articolo 27***Clausola di revisione**

1. Entro il 17 giugno 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:

a) uno studio sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione e una valutazione dell'impatto delle eventuali disposizioni da introdurre; e

b) una valutazione sull'applicazione dell'articolo 6, in particolare per quanto riguarda la coerenza del diritto comunitario nel settore della protezione dei consumatori.

2. Entro il 17 giugno 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento e da una valutazione dell'impatto delle disposizioni da introdurre.

▼B

*Articolo 28***Applicazione nel tempo**

▼C1

Il presente regolamento si applica ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009.

▼B

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 29***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 dicembre 2009 fatta eccezione per l'articolo 26, che si applica a decorrere dal 17 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

1c

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
(«Roma II»)





[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



REGOLAMENTO (CE) N. 864/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 11 luglio 2007

sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 25 giugno 2007 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, la Comunità dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 65, lettera b), del trattato, queste misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento.
- (4) Il 30 novembre 2000, il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾. Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle regole di conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni.

- (5) Il programma dell'Aia ⁽⁴⁾, adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni non contrattuali («Roma II»).
- (6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.
- (7) Il campo d'applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁵⁾ («Bruxelles I»), e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'organo giurisdizionale adito.
- (9) Le azioni che derivano da atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*) dovrebbero includere quelle esercitate nei confronti dei funzionari che agiscono a nome dello Stato e quelle di responsabilità per atti delle autorità pubbliche, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici. Pertanto, tali questioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (10) I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l'ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l'affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell'articolo 1, paragrafo 2, ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito.
- (11) La nozione di obbligazione extracontrattuale varia da uno Stato membro all'altro. Pertanto, ai fini del presente regolamento, essa dovrebbe essere intesa come nozione autonoma. Le regole di conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare anche le obbligazioni extracontrattuali derivanti da responsabilità oggettiva.
- (12) La legge applicabile dovrebbe disciplinare altresì la questione della capacità di rispondere per il fatto illecito.

⁽¹⁾ GU C 241 del 28.9.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 371), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 68) e posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 e decisione del Consiglio del 28 giugno 2007.

⁽³⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

31.7.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/41

- (13) Norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge da esse designata possono permettere di evitare il rischio di distorsioni di concorrenza fra contendenti comunitari.
- (14) Il requisito della certezza del diritto e l'esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. Il presente regolamento prevede i criteri di collegamento più adatti al raggiungimento di tali obiettivi. Pertanto, il presente regolamento prevede una regola generale ma anche regole specifiche e, in determinate disposizioni, una «clausola di salvaguardia» che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese. Tale insieme di regole crea un quadro flessibile di regole di conflitto di leggi. Inoltre, esso consente al giudice adito di trattare i casi singoli in maniera adeguata.
- (15) Se il principio della *lex loci delicti commissi* rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri, questo principio viene applicato in pratica in modo differenziato in caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi. Questo stato di cose genera incertezza circa la legge applicabile.
- (16) Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (*lex loci damni*) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.
- (17) La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.
- (18) La regola generale nel presente regolamento dovrebbe essere quella della *lex loci damni* di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'articolo 4, paragrafo 2, dovrebbe costituire un'eccezione a tale regola generale in quanto crea una connessione speciale qualora le parti siano abitualmente residenti nello stesso paese. L'articolo 4, paragrafo 3, dovrebbe essere inteso come «clausola di salvaguardia» rispetto all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese.
- (19) È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi.
- (20) In materia di responsabilità per prodotti difettosi, la regola di conflitto di leggi dovrebbe rispondere agli obiettivi di ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna altamente tecnologica, di tutelare la salute dei consumatori, di incentivare l'innovazione, di garantire una concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi commerciali. La creazione di un sistema a cascata di criteri di collegamento, unitamente a una clausola di prevedibilità, costituisce, alla luce di questi obiettivi, una soluzione equilibrata. Il primo elemento da prendere in considerazione è la legge del paese in cui la parte lesa risiedeva abitualmente nel momento in cui il danno si è verificato, a condizione che il prodotto sia stato commercializzato in quel paese. Gli altri elementi del sistema a cascata entrano in gioco se il prodotto non è stato commercializzato in tale paese, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e la possibilità di un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese.
- (21) La disposizione specifica dell'articolo 6 non costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ma piuttosto un chiarimento della stessa. In materia di concorrenza sleale, la regola di conflitto di leggi dovrebbe tutelare i concorrenti, i consumatori e il pubblico in senso lato, nonché garantire il corretto funzionamento dell'economia di mercato. Il collegamento con la legge del paese in cui i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori sono o possono essere pregiudicati permette in genere di realizzare questi obiettivi.
- (22) Le obbligazioni extracontrattuali che derivano da una restrizione della concorrenza di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dovrebbero riguardare le violazioni della legislazione sulla concorrenza a livello sia nazionale che comunitario. La legge applicabile a tali obbligazioni extracontrattuali dovrebbe essere quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto. Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, la persona che promuove un'azione può, in taluni casi, scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito.
- (23) Ai fini del presente regolamento, la nozione di restrizione della concorrenza dovrebbe comprendere divieti di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza in uno Stato membro o nel mercato interno, nonché il divieto di abusare di una posizione dominante nell'ambito di uno Stato membro o del mercato interno, quando tali accordi, decisioni, pratiche concordate e abusi di posizione dominante siano vietati dagli articoli 81 e 82 del trattato o dalla legge di uno Stato membro.
- (24) Per «danno ambientale» dovrebbe intendersi il mutamento negativo di una risorsa naturale, come l'acqua, il terreno o l'aria, il deterioramento di una funzione svolta da tale risorsa naturale a vantaggio di un'altra risorsa naturale o del pubblico, oppure il deterioramento della variabilità tra gli organismi viventi.

- (25) In materia di danni all'ambiente, l'articolo 174 del trattato, il quale si prefigge un elevato livello di tutela fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga», giustifica pienamente il ricorso al principio del trattamento favorevole per la parte lesa. Il momento in cui la persona che chiede il risarcimento può effettuare la scelta in merito alla legge applicabile dovrebbe essere determinato in conformità della legge dello Stato membro in cui il giudice è adito.
- (26) Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe opportuno mantenere il principio della *lex loci protectionis*, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per «diritti di proprietà intellettuale» si dovrebbero intendere, per esempio, il diritto d'autore, i diritti connessi, il diritto sui generis alla protezione delle banche dati, nonché i diritti di proprietà industriale.
- (27) La nozione esatta di attività sindacale, quale lo sciopero o la serrata, varia da uno Stato membro all'altro ed è definita secondo le norme di diritto interno di ciascuno Stato membro. Pertanto, il presente regolamento si basa sul principio generale dell'applicazione della legge del paese in cui l'attività sindacale ha avuto luogo al fine di tutelare i diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro.
- (28) La norma speciale riguardante l'attività sindacale di cui all'articolo 9 lascia impregiudicate le condizioni per l'esercizio di una siffatta attività in conformità della legge nazionale e fa salvo lo status giuridico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori previsto nel diritto interno degli Stati membri.
- (29) Sarebbe opportuno prevedere norme specifiche in caso di danni causati da un atto diverso da un fatto illecito quali l'arricchimento senza causa, la *negotiorum gestio* e la *culpa in contrahendo*.
- (30) La *culpa in contrahendo* ai fini del presente regolamento è una nozione autonoma e non dovrebbe necessariamente essere interpretata ai sensi del diritto interno. Essa dovrebbe includere la violazione dell'onere di informare e l'interruzione delle trattative contrattuali. L'articolo 12 comprende solo le obbligazioni extracontrattuali che presentano un collegamento diretto con le trattative precontrattuali. Ciò significa che, se durante le trattative precontrattuali una persona subisce lesioni alla sfera personale, si dovrebbero applicare l'articolo 4 o altre disposizioni pertinenti del presente regolamento.
- (31) Nel rispetto del principio dell'autonomia delle parti e nell'intento di rafforzare la certezza del diritto, le parti dovrebbero poter scegliere la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale. Tale scelta dovrebbe essere espressa o risultare in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie. Qualora accerti la sussistenza dell'accordo, il giudice deve rispettare le intenzioni delle parti. È opportuno proteggere le parti più deboli sottoponendo tale scelta a determinate condizioni.
- (32) Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. In particolare, l'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l'effetto di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito.
- (33) Conformemente alle norme nazionali vigenti in materia di risarcimento concesso alle vittime di incidenti stradali, è opportuno che, nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, il giudice adito tenga conto di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo.
- (34) Al fine di raggiungere un equilibrio ragionevole fra le parti, occorre tener conto, ove appropriato, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel paese in cui il fatto dannoso è stato commesso, anche ove l'obbligazione extracontrattuale sia disciplinata dalla legge di un altro paese. Il concetto di «norme di sicurezza e di condotta» dovrebbe essere interpretato come riferito a tutte le disposizioni che presentano un collegamento con la sicurezza e la condotta, comprese per esempio le norme relative alla sicurezza stradale in caso di incidente.
- (35) Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra tali regole. Tuttavia, il presente regolamento non esclude la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni extracontrattuali nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a materie particolari.
- Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata in base al presente regolamento. L'applicazione delle disposizioni sulla legge applicabile designata in base al presente regolamento non dovrebbe restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi disciplinata da strumenti comunitari quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») ⁽¹⁾.

(1) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

31.7.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/43

- (36) Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (37) La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
- (38) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (39) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (40) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione,
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
- le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti di famiglia o da rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
 - le obbligazioni extracontrattuali che derivano da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
 - le obbligazioni extracontrattuali che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
 - le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili;
 - le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costituito per iniziativa volontaria;
 - le obbligazioni extracontrattuali che derivano da un danno nucleare;
 - le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE*Articolo 1***Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).

*Articolo 2***Obbligazioni extracontrattuali**

- Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, *negotiorum gestio* o *culpa in contrahendo*.
- Il presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere.

L 199/44

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

31.7.2007

3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a:

- a) un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni;
- b) un danno comprende i danni che possono verificarsi.

Articolo 3

Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

CAPO II

ILLECITI

Articolo 4

Norma generale

1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.

Articolo 5

Responsabilità da prodotti

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è:

- a) la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,
- b) la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,

- c) la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese.

Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui al paragrafo 1, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.

Articolo 6

Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.

2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l'articolo 4.

- 3. a) La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto.

- b) Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, chi promuove un'azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia tra quelli direttamente e sostanzialmente interessati dalla restrizione della concorrenza da cui deriva l'obbligazione extracontrattuale su cui si basa la pretesa; se l'attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice conformemente alle norme applicabili in materia di competenza giurisdizionale, può scegliere di fondare la sua pretesa esclusivamente sulla legge di tale giudice qualora la restrizione della concorrenza su cui si basa la pretesa contro ciascuno di detti convenuti interessi direttamente e sostanzialmente anche il mercato dello Stato membro di tale giudice.

4. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.

*Articolo 7***Danno ambientale**

La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato.

*Articolo 8***Violazione dei diritti di proprietà intellettuale**

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta.

2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.

3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.

*Articolo 9***Attività sindacale**

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale per quanto concerne la responsabilità di una persona in qualità di lavoratore, datore di lavoro o organizzazione che rappresenta i loro interessi professionali per danni causati da un'attività sindacale, prevista o conclusa, è quella del paese in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è svolta.

CAPO III

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, NEGOTIORUM GESTIO E CULPA IN CONTRAHENDO*Articolo 10***Arricchimento senza causa**

1. Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell'indebito, si ricolleggi a una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.

2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si applica la legge di tale paese.

3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto.

4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest'altro paese.

*Articolo 11***Negotiorum gestio**

1. Qualora un'obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui si ricolleggi ad una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.

2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, si applica la legge di tale paese.

3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese in cui si è svolta la gestione d'affari.

4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest'altro paese.

*Articolo 12***Culpa in contrahendo**

1. La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso.

2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1, si applica:

- a) la legge del paese in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese nel quale si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si sono verificate le conseguenze indirette del fatto; oppure
- b) se le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, la legge di tale paese; oppure
- c) se dal complesso delle circostanze del caso risulta evidente che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui alle lettere a) e b), la legge di quest'altro paese.

*Articolo 13***Applicabilità dell'articolo 8**

Ai fini del presente capo, l'articolo 8 si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

CAPO IV

LIBERTÀ DI SCELTA*Articolo 14***Libertà di scelta**

1. Le parti possono convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta:

a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno;

o

b) se tutte le parti esercitano un'attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno.

La scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie e non pregiudica i diritti dei terzi.

2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.

3. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

CAPO V

NORME COMUNI*Articolo 15***Ambito della legge applicabile**

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;

b) i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;

c) l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto;

d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento;

e) la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria;

f) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;

g) la responsabilità per fatto altrui;

h) il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza.

*Articolo 16***Norme di applicazione necessaria**

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.

*Articolo 17***Norme di sicurezza e di condotta**

Nel valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto si tiene conto, quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità.

*Articolo 18***Azione diretta contro l'assicuratore del responsabile**

La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione.

*Articolo 19***Surrogazione**

Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti.

Articolo 20

Obbligazioni solidali

Qualora il creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto l'obbligazione in tutto o in parte, il diritto di tale debitore di rivalersi sugli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale del suddetto debitore nei confronti del creditore.

Articolo 21

Validità formale

Un atto giuridico unilaterale relativo ad una obbligazione extracontrattuale è valido sotto il profilo formale ove soddisfatti i requisiti di forma della legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione o della legge del paese in cui l'atto è stato posto in essere.

Articolo 22

Onere della prova

1. La legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni extracontrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.

2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all'articolo 21 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova possa essere impiegato davanti al tribunale adito.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 23

Residenza abituale

1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.

Qualora il fatto che ha determinato il danno si verifichi o il danno insorga durante l'esercizio dell'attività di una filiale, un'agenzia o qualunque altra sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o l'altra sede di attività è considerato residenza abituale.

2. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.

Articolo 24

Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 25

Stati con più sistemi giuridici

1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni extracontrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.

2. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni extracontrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.

Articolo 26

Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 27

Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinano i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali.

Articolo 28

Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.

2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

L 199/48

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

31.7.2007

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Elenco delle convenzioni

1. Entro l'11 luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro sei mesi dal ricevimento:

- i) un elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;
- ii) le denunce di cui al paragrafo 1.

Articolo 30

Clausola di revisione

1. Entro il 20 agosto 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:

- i) uno studio degli effetti del modo in cui il diritto straniero è trattato nelle varie giurisdizioni e della misura in cui i giudici degli Stati membri applicano il diritto straniero nella prassi a seguito del presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

- ii) uno studio degli effetti dell'articolo 28 del presente regolamento riguardo alla convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

2. Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, che tenga conto delle disposizioni relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione e delle questioni di conflitti di leggi connesse alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

Articolo 31

Applicazione nel tempo

Il presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni.

Articolo 32

Data di applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'11 gennaio 2009, fatta eccezione per l'articolo 29, che si applica a decorrere dall'11 luglio 2008.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Dichiarazione della Commissione sulla clausola di revisione (Articolo 30)

La Commissione, in risposta all'invito del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'articolo 30 del regolamento «Roma II», presenterà, entro dicembre 2008, uno studio sulla situazione nel campo della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità. La Commissione esaminerà tutti gli aspetti della situazione e, se necessario, prenderà opportune misure.

Dichiarazione della commissione sugli incidenti stradali

La Commissione, consapevole del fatto che gli Stati membri seguono pratiche diverse quanto all'entità del risarcimento per le vittime di incidenti stradali, è pronta ad esaminare i problemi specifici che incontrano i residenti dell'Unione europea coinvolti in incidenti stradali in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono abitualmente. A tal fine, presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2008, uno studio sulle opzioni per migliorare la posizione delle vittime transnazionali, compresi gli aspetti assicurativi, che aprirà la strada ad un libro verde.

Dichiarazione della commissione sul trattamento della legge straniera

La Commissione, consapevole del fatto che gli Stati membri seguono pratiche diverse quanto al trattamento della legge straniera, pubblicherà, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento «Roma II» e in ogni caso non appena disponibile, uno studio orizzontale sull'applicazione della legge straniera in materia civile e commerciale da parte dei giudici degli Stati membri, in considerazione degli obiettivi del programma dell'Aia. È inoltre pronta, se necessario, a prendere opportune misure.

1d

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di **insolvenza**





[Regolamento con allegati](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Regolamento \(CE\) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE relative al regolamento \(CE\) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza](#)



REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 20 maggio 2015****relativo alle procedure di insolvenza****(rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio ⁽³⁾. La relazione concludeva che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente ma che, al fine di rafforzare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, sarebbe auspicabile migliorare l'applicazione di alcune sue disposizioni. Poiché tale regolamento è stato modificato diverse volte e poiché si rivelano necessari ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.
- (2) L'Unione ha stabilito l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (3) Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 81 del trattato.
- (4) Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto dell'Unione. Anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno ed è necessario un atto dell'Unione che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.
- (5) È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all'altro nell'intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori («forum shopping»).
- (6) È opportuno che il presente regolamento includa disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d'insolvenza e ad avviare azioni che derivano direttamente da procedure d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente. Il presente regolamento dovrebbe altresì contenere disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nell'ambito di tali procedure, nonché disposizioni relative alla legge applicabile alle procedure d'insolvenza. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul coordinamento delle procedure d'insolvenza relative allo stesso debitore o a più membri dello stesso gruppo di società.
- (7) I fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. È opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento. L'interpretazione del presente regolamento dovrebbe colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti. Tuttavia, il semplice fatto che una procedura nazionale non sia elencata nell'allegato A del presente regolamento non dovrebbe implicare che essa sia disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012.

⁽¹⁾ GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 12 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo ai procedimenti di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

- (8) Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure d'insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento dell'Unione vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.
- (9) È opportuno che il presente regolamento si applichi alle procedure di insolvenza che rispettano le condizioni ivi fissate, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L'allegato A contiene l'elenco tassativo di tali procedure di insolvenza. Con riguardo alle procedure nazionali contenute nell'allegato A, si dovrebbe applicare il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all'ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. Le procedure di insolvenza nazionali che non figurano nell'elenco di cui all'allegato A non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.
- (10) È opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide ma che si trovano in difficoltà economiche e che danno una seconda opportunità agli imprenditori. In particolare, il regolamento dovrebbe essere esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, nonché alle procedure per cui il debitore mantiene un controllo totale o parziale dei suoi beni e affari. Dovrebbe essere esteso anche alle procedure di remissione del debito o di adeguamento del debito con riguardo ai consumatori e ai lavoratori autonomi, ad esempio mediante riduzione dell'importo che deve essere versato dal debitore o proroga del termine concesso a quest'ultimo. Non comportando necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza, è opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con «controllo» si dovrebbe intendere, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o di altre parti interessate.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle procedure che autorizzano una sospensione temporanea delle azioni di esecuzione promosse da singoli creditori nei casi in cui tali azioni possano ripercuotersi negativamente sui negoziati e ostacolare le prospettive di ristrutturazione dell'impresa del debitore. Tali procedure non dovrebbero essere pregiudizievoli per la massa dei creditori e, qualora non fosse possibile giungere ad un accordo su un piano di ristrutturazione, dovrebbero essere preliminari ad altre procedure contemplate dal presente regolamento.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure la cui apertura è oggetto di pubblicità, in modo da consentire ai creditori di venire a conoscenza della procedura e di insinuare i propri crediti, garantendo così il carattere concorsuale della procedura, e al fine di offrire ai creditori l'opportunità di contestare la competenza del giudice che ha aperto la procedura.
- (13) Pertanto, le procedure d'insolvenza di carattere riservato dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Benché tali procedure possano svolgere un ruolo importante in alcuni Stati membri, il loro carattere riservato fa sì che un creditore o un giudice situati in un altro Stato membro non possano in alcun modo essere al corrente della loro apertura, rendendo quindi difficile prevedere il riconoscimento dei loro effetti attraverso l'Unione.
- (14) Le procedure concorsuali che sono disciplinate dal presente regolamento dovrebbero comprendere tutti i creditori, o una parte significativa di essi, ai quali un debitore deve tutti o una parte sostanziale dei suoi debiti in essere, purché non siano pregiudicati i crediti di quei creditori che non sono coinvolti in tali procedure. Le procedure riguardanti soltanto i creditori finanziari di un debitore dovrebbero essere altresì comprese. Le procedure che non comprendono tutti i creditori di un debitore dovrebbero avere come obiettivo il salvataggio del debitore stesso. Le procedure che portano ad una cessazione definitiva delle attività del debitore o alla liquidazione dei suoi beni dovrebbero comprendere tutti i creditori del debitore. Inoltre, il fatto che alcune procedure d'insolvenza riguardanti persone fisiche precludano a categorie specifiche di crediti, ad esempio i crediti alimentari, la possibilità di una remissione del debito non dovrebbe significare che tali procedure non siano concorsuali.
- (15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alle procedure che, a norma del diritto di taluni Stati membri, sono aperte e condotte per un certo periodo di tempo su base provvisoria o temporanea prima che un giudice emetta un provvedimento che conferma il prosieguo delle procedure su base non provvisoria. Nonostante siano indicate come «provvisorie», tali procedure dovrebbero soddisfare tutti gli altri requisiti del presente regolamento.
- (16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure disciplinate dalle norme in materia di insolvenza. Tuttavia, non si dovrebbero considerare disciplinate dalle norme in materia di insolvenza le procedure che sono disciplinate dal diritto societario generale non destinato esclusivamente alle situazioni di insolvenza. Analogamente, l'obiettivo della ristrutturazione del debito non dovrebbe comprendere procedure specifiche in cui sono annullati i debiti di una persona fisica con un reddito molto basso e un attivo di valore molto basso, a condizione che questo tipo di procedura non preveda mai il pagamento dei creditori.

- (17) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere esteso alle procedure che sono avviate da situazioni in cui il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria, a condizione che tali difficoltà comportino una reale e grave minaccia per la capacità effettiva o futura del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza. Il quadro temporale pertinente per la determinazione di tale minaccia può essere un periodo di alcuni mesi o anche più lungo al fine di tenere conto dei casi nei quali il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria che minacciano lo stato dei suoi affari in quanto continuità aziendale e, a medio termine, la sua liquidità. Può essere il caso, ad esempio, di un debitore che ha perso un appalto per lui fondamentale.
- (18) Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato presso le società in stato d'insolvenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (19) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure d'insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese d'investimento, nonché altre società, istituzioni o imprese cui si applica la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e gli organismi d'investimento collettivo poiché sono tutte soggette a un regime particolare e le autorità di vigilanza nazionali sono investite di ampi poteri d'intervento.
- (20) Le procedure d'insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria; pertanto il termine «giudice», nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in talune disposizioni, in modo da comprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d'insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza.
- (21) Gli amministratori delle procedure di insolvenza sono definiti al presente regolamento ed elencati nell'allegato B. Gli amministratori delle procedure di insolvenza che sono nominati senza il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria dovrebbero essere, a norma del diritto nazionale, opportunamente regolamentati e autorizzati a operare nell'ambito delle procedure d'insolvenza. Il quadro normativo nazionale dovrebbe prevedere disposizioni adeguate per affrontare potenziali conflitti di interesse.
- (22) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale in tutta l'Unione. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale, per esempio, per le garanzie esistenti nei diritti nazionali degli Stati membri e che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, questi in alcuni differiscono completamente. In occasione della successiva revisione del presente regolamento sarà necessario individuare ulteriori misure al fine di rafforzare i diritti di prelazione dei lavoratori a livello europeo. Il presente regolamento dovrebbe tenere conto di tali differenti diritti nazionali in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura della procedura.
- (23) Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno dell'Unione.
- (24) Laddove la procedura principale di insolvenza riguardante una persona giuridica o una società sia stata aperta in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la sede legale, dovrebbe essere possibile aprire una procedura secondaria di insolvenza nello Stato membro della sede legale, purché il debitore eserciti un'attività economica con mezzi umani e con beni in quello Stato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (25) Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure relative ad un debitore il cui centro degli interessi principali è situato all'interno dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

- (26) Le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza giurisdizionale fissano soltanto la competenza giurisdizionale internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro dovrebbe essere determinata dal suo diritto nazionale.
- (27) Prima di aprire la procedura d'insolvenza, il giudice competente dovrebbe verificare d'ufficio se il centro degli interessi principali del debitore o la dipendenza di quest'ultimo sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione.
- (28) Nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi. Qualora intervenga uno spostamento del centro degli interessi principali, può essere necessario informare in tempo utile i creditori del nuovo luogo dal quale il debitore esercita le sue attività, per esempio attirando l'attenzione sul cambio d'indirizzo nella corrispondenza commerciale o rendendo pubblico tale luogo mediante altri mezzi idonei.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe contenere varie salvaguardie intese a prevenire il *forum shopping* pretestuoso o fraudolento.
- (30) Di conseguenza, le presunzioni che la sede legale, la sede principale di attività e la residenza abituale siano il centro degli interessi principali dovrebbero essere superabili e il giudice competente di uno Stato membro dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro. Nel caso delle persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, tale presunzione dovrebbe poter essere superata, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore è situata fuori dallo Stato membro di residenza abituale del debitore, oppure se può essere stabilito che il principale motivo dello spostamento era aprire una procedura d'insolvenza nell'ambito della nuova competenza giurisdizionale e se l'apertura di tale procedura comprometterebbe gravemente gli interessi dei creditori i cui rapporti con il debitore avevano avuto luogo prima dello spostamento.
- (31) Con lo stesso obiettivo di prevenire il *forum shopping* pretestuoso o fraudolento, non si dovrebbe applicare la presunzione che il centro degli interessi principali sia nel luogo in cui si trovano, rispettivamente, la sede legale, la sede principale di attività o la residenza abituale laddove il debitore, nel caso di una società, di una persona giuridica o di una persona fisica che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia spostato la sede legale o la sede principale di attività in un altro Stato membro entro un periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza, oppure laddove il debitore, nel caso di una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, abbia spostato la sua residenza abituale in un altro Stato membro entro un periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.
- (32) In tutti i casi in cui le circostanze della questione diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi dovrebbe esigere dal debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e, se consentito dalla legge applicabile alla procedura d'insolvenza, dare ai creditori del debitore l'opportunità di esprimersi sulla questione della competenza.
- (33) Nel caso in cui il giudice adito della domanda di apertura della procedura d'insolvenza ritenga che il centro degli interessi principali non sia situato sul suo territorio, non dovrebbe aprire una procedura principale d'insolvenza.
- (34) Inoltre, qualsiasi creditore del debitore dovrebbe avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di apertura della procedura d'insolvenza. Le conseguenze dell'impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale.
- (35) I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura d'insolvenza dovrebbero essere competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente. Tali azioni dovrebbero comprendere azioni revocatorie contro convenuti in altri Stati membri e azioni relative a obblighi che sorgono nel corso della procedura di insolvenza, come un anticipo delle spese della procedura. Le azioni per l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto stipulato dal debitore prima dell'apertura della procedura non derivano invece direttamente dalla procedura stessa. Nel caso in cui un'azione sia connessa ad un'altra di diritto civile generale o di diritto commerciale, l'amministratore delle procedure di insolvenza dovrebbe

poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto, qualora ritenga più efficiente adire tale giudice. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se l'amministratore delle procedure di insolvenza intende cumulare un'azione di diritto fallimentare per responsabilità degli amministratori della società, e un'azione di diritto societario o per responsabilità extracontrattuale generale.

- (36) I giudici competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza dovrebbero avere la facoltà di imporre l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura. I provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono avere rilevanza per garantire l'efficacia della procedura stessa. Il regolamento dovrebbe prevedere al riguardo diverse possibilità: da un lato il giudice competente per la procedura principale di insolvenza dovrebbe anche poter disporre provvedimenti provvisori e conservativi anche per quanto concerne i beni situati nel territorio di altri Stati membri, dall'altro un amministratore delle procedure di insolvenza provvisorio, designato anteriormente all'apertura della procedura principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza del debitore, in base al diritto di detto Stato membro, dovrebbe poter richiedere eventuali provvedimenti conservativi.
- (37) Prima dell'apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura d'insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale di insolvenza a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l'apertura di una procedura territoriale d'insolvenza prima dell'apertura della procedura principale.
- (38) In seguito all'apertura della procedura principale di insolvenza, il presente regolamento non limita il diritto di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. L'amministratore delle procedure di insolvenza della procedura principale di insolvenza o chiunque sia a ciò legittimato ai sensi della legge nazionale di tale Stato membro può chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza.
- (39) È opportuno che il presente regolamento preveda norme per determinare la collocazione dei beni del debitore, che si dovrebbero applicare nella determinazione dei beni rientranti nella procedura principale o secondaria, o alle situazioni che coinvolgono i diritti reali di terzi. In particolare, il presente regolamento dovrebbe disporre che i brevetti europei con effetto unitario, i marchi comunitari o altri diritti analoghi, ad esempio la privativa comunitaria per le varietà vegetali o i disegni e modelli comunitari, siano inclusi solo nel procedimento principale di insolvenza.
- (40) Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi oltre a quello della tutela dell'interesse locale. Può accadere ad esempio che la massa fallimentare del debitore sia troppo complessa da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati membri nei quali i beni sono situati. Per tale motivo l'amministratore della procedura principale di insolvenza può chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza quando ciò sia necessario per una gestione efficace della massa fallimentare.
- (41) Le procedure secondarie d'insolvenza possono altresì intralciare l'efficiente gestione della massa fallimentare. Pertanto, il presente regolamento stabilisce due situazioni specifiche in cui il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza dovrebbe essere in grado, su richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, di rinviare o rifiutare l'apertura di tale procedura.
- (42) In primo luogo, il presente regolamento conferisce all'amministratore della procedura principale di insolvenza la possibilità di contrarre un impegno nei confronti dei creditori locali in base al quale essi saranno trattati come se la procedura secondaria di insolvenza fosse stata aperta. Tale impegno deve rispettare un certo numero di condizioni stabilite dal presente regolamento; in particolare, deve essere approvato da una maggioranza qualificata di creditori locali. Laddove sia stato contratto tale impegno, il giudice adito per l'apertura della procedura secondaria di insolvenza dovrebbe poter rifiutare tale richiesta qualora sia accertato che tale impegno tutela adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali. In sede di valutazione di tali interessi, il giudice dovrebbe tenere conto del fatto che l'impegno è stato approvato da una maggioranza qualificata dei creditori locali.
- (43) Ai fini dell'assunzione di un impegno nei confronti dei creditori locali, i beni e i diritti situati nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbero formare una sottocategoria della massa fallimentare e, nel ripartire tali beni e diritti o il ricavato del loro realizzo, l'amministratore della procedura principale di insolvenza dovrebbe rispettare i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro.

- (44) Per l'approvazione dell'impegno dovrebbe essere applicabile, se del caso, il diritto nazionale. In particolare, se a norma del diritto nazionale le regole di voto per l'adozione di un piano di ristrutturazione richiedono la previa verifica dei crediti, questi crediti dovrebbero considerarsi approvati ai fini del voto sull'impegno. Qualora il diritto nazionale preveda diverse procedure per l'adozione dei piani di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero indicare la specifica procedura pertinente in questo contesto.
- (45) Secondariamente, il presente regolamento dovrebbe consentire al giudice di sospendere temporaneamente l'apertura della procedura secondaria di insolvenza, qualora siano state concesse singole misure di esecuzione nella procedura principale di insolvenza, al fine di salvaguardare l'efficacia della sospensione concessa nella procedura principale di insolvenza. Il giudice dovrebbe essere in grado di concedere la sospensione temporanea se accerta che sono state predisposte misure adeguate per tutelare gli interessi generali dei creditori locali. In tal caso, tutti i creditori potenzialmente interessati dall'esito delle trattative su un piano di ristrutturazione dovrebbero essere informati delle trattative e autorizzati a parteciparvi.
- (46) Per garantire un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che l'amministratore della procedura principale di insolvenza non abbia facoltà di realizzare o spostare pretestuosamente i beni che si trovano nello Stato membro in cui è situata una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria di insolvenza.
- (47) Il presente regolamento non dovrebbe impedire ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza di punire eventuali violazioni dei propri doveri da parte degli amministratori del debitore, a condizione che tali giudici siano competenti a risolvere simili controversie a norma del proprio diritto nazionale.
- (48) Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono contribuire all'efficiente gestione della massa fallimentare del debitore o all'efficace realizzo della totalità dei beni se vi è un'adeguata cooperazione tra gli attori coinvolti in tutte le procedure parallele. Un'adeguata cooperazione comporta una stretta collaborazione tra i diversi amministratori delle procedure di insolvenza e giudici coinvolti, in particolare attraverso un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, l'amministratore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d'intervento nella procedura secondaria d'insolvenza contemporaneamente pendente, avendo in particolare la facoltà di proporre un piano di ristrutturazione o una procedura di composizione oppure di chiedere la sospensione del realizzo dei beni nella procedura secondaria. Nel cooperare, gli amministratori delle procedure di insolvenza e i giudici dovrebbero tener conto delle buone prassi in materia di cooperazione nei casi di insolvenza transfrontalieri, contenute nei principi e orientamenti in materia di comunicazione e cooperazione delle organizzazioni europee e internazionali operanti nel settore del diritto fallimentare, e in particolare nei pertinenti orientamenti preparati dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale (UNCITRAL).
- (49) Alla luce di tale cooperazione, gli amministratori delle procedure di insolvenza e i giudici dovrebbero poter concludere accordi e protocolli allo scopo di facilitare la cooperazione transfrontaliera in caso di procedure d'insolvenza multiple in Stati membri diversi riguardanti lo stesso debitore o società facenti parte dello stesso gruppo di società, laddove ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. Tali accordi e protocolli possono variare per forma, sia scritta che orale, nonché per ambito di applicazione, da generico a specifico, e possono essere conclusi da parti differenti. Semplici accordi generici possono evidenziare la necessità di una stretta cooperazione tra le parti senza affrontare questioni specifiche, mentre accordi specifici più dettagliati possono definire un quadro di principi per disciplinare le procedure d'insolvenza multiple e possono essere approvati dai giudici coinvolti, laddove il diritto nazionale lo richieda. Essi possono indicare che le parti hanno concordato di adottare o di astenersi dall'adottare determinati provvedimenti o azioni.
- (50) Analogamente, i giudici di Stati membri differenti possono cooperare coordinando la nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza. In tale contesto, essi possono nominare un unico amministratore per più procedure di insolvenza riguardanti lo stesso debitore o per società differenti facenti parte di un gruppo di società, purché ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura, in particolare con gli eventuali requisiti relativi alla qualifica e all'autorizzazione dell'amministratore delle procedure di insolvenza.
- (51) È opportuno che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società.

- (52) Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, vi dovrebbe essere adeguata cooperazione tra i soggetti coinvolti in tali procedure. Ai vari amministratori delle procedure di insolvenza e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere un obbligo di cooperare e comunicare tra loro analogo a quello che vige per gli amministratori delle procedure di insolvenza e giudici coinvolti nelle procedure principali e secondarie di insolvenza relative allo stesso debitore. La cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza non dovrebbe mai andare contro gli interessi dei creditori di ciascuna procedura e dovrebbe essere tesa a trovare una soluzione che sfrutti le sinergie in seno al gruppo.
- (53) L'introduzione di norme sulle procedure di insolvenza di gruppi societari non dovrebbe limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di tali società si trovi in un solo e medesimo Stato membro. In simili casi, il giudice dovrebbe inoltre avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso amministratore per tutte le procedure in questione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili.
- (54) Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento delle procedure di insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società e di consentire la ristrutturazione coordinata del gruppo, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme procedurali relative al coordinamento delle procedure di insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società. Tale coordinamento dovrebbe cercare di assicurare l'efficienza del coordinamento, rispettando nel contempo la distinta personalità giuridica di ciascuna società del gruppo.
- (55) Un amministratore nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo di società dovrebbe poter richiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo. Tuttavia, laddove la legge applicabile all'insolvenza lo richieda, l'amministratore in questione dovrebbe ottenere l'autorizzazione necessaria prima di presentare tale domanda. La domanda dovrebbe precisare gli elementi essenziali del coordinamento, in particolare le linee generali del piano di coordinamento, contenere una proposta relativa alla nomina del coordinatore e illustrare le linee generali dei costi stimati del coordinamento.
- (56) Per assicurare il carattere facoltativo delle procedure di coordinamento di gruppo, gli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti dovrebbero potersi opporre alla loro partecipazione alla procedura entro un termine stabilito. Al fine di consentire agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti di decidere con cognizione di causa in merito alla partecipazione alla procedura di coordinamento di gruppo, essi dovrebbero essere informati in una fase iniziale degli elementi essenziali del coordinamento. Tuttavia, un amministratore delle procedure di insolvenza che abbia inizialmente obiettato all'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe successivamente essere in grado di chiedere di prendervi parte. In tal caso, il coordinatore dovrebbe decidere in merito all'ammissibilità della richiesta. Tutti gli amministratori delle procedure di insolvenza, compreso l'amministratore richiedente, dovrebbero essere informati della decisione del coordinatore e dovrebbero avere la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo.
- (57) Le procedure di coordinamento di gruppo dovrebbero sempre mirare a facilitare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza di società del gruppo e avere un impatto generalmente positivo per i creditori. Il presente regolamento dovrebbe pertanto assicurare che il giudice cui è stata presentata una domanda di procedura di coordinamento di gruppo valuti tali criteri prima di aprire una siffatta procedura.
- (58) I vantaggi delle procedure di coordinamento di gruppo non dovrebbero essere minori dei costi di tali procedure. Pertanto, è necessario assicurare che i costi del coordinamento e la quota che ciascuna società facente parte del gruppo sosterrà siano adeguati, proporzionati e ragionevoli e siano determinati in base al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo. Gli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti dovrebbero anche avere la possibilità di controllare tali costi sin dalle prime fasi della procedura. Laddove il diritto nazionale lo richieda, il controllo dei costi fin dalle prime fasi della procedura può comportare una richiesta di approvazione al giudice o al comitato dei creditori da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza.
- (59) Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento dei costi rispetto ai costi inizialmente stimati e, in ogni caso, nell'eventualità di un superamento del 10 % dei costi stimati, il coordinatore dovrebbe essere autorizzato a superare tali costi dal giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo. Prima di prendere la sua decisione, il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe dare agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti la possibilità di essere sentiti al fine di consentire loro di esporre i loro commenti sull'adeguatezza della richiesta del coordinatore.

- (60) Per le società facenti parte di un gruppo di società che non prendono parte alla procedura di coordinamento di gruppo, il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere un meccanismo alternativo teso al raggiungimento di una ristrutturazione coordinata del gruppo. È opportuno che l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo di società sia autorizzato a chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dei beni nella procedura aperta nei confronti di altre società del gruppo non sottoposte a procedure di coordinamento di gruppo. Dovrebbe essere possibile richiedere tale sospensione solo se è presentato un piano di ristrutturazione per le società facenti parte del gruppo interessato, se il piano è a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è richiesta la sospensione, e se quest'ultima è necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano.
- (61) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di istituire norme nazionali ad integrazione delle norme sulla cooperazione, la comunicazione e il coordinamento in merito all'insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di società definite nel presente regolamento, purché l'ambito di applicazione di tali norme nazionali sia limitato alla competenza nazionale e la loro applicazione non pregiudichi l'efficacia delle norme stabilite dal presente regolamento.
- (62) Le norme in materia di cooperazione, comunicazione e coordinamento nel quadro dell'insolvenza di società facenti parte di un gruppo di società previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi soltanto nella misura in cui procedure relative a varie società facenti parte dello stesso gruppo di società siano state aperte in più di uno Stato membro.
- (63) Qualsiasi creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede legale nell'Unione, dovrebbe avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure d'insolvenza pendenti nell'Unione sul patrimonio del debitore. Ciò dovrebbe valere anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire all'amministratore delle procedure di insolvenza di insinuare crediti a nome di taluni gruppi di creditori, ad esempio i lavoratori, laddove previsto dal diritto nazionale. Nell'interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato dovrebbe tuttavia essere coordinata. Ciascun creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura d'insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione della totalità dei beni di un'altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota proporzionale equivalente.
- (64) È essenziale che i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale nell'Unione siano informati dell'apertura di una procedura d'insolvenza relativa ai beni del loro debitore. Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori, è opportuno che nei casi in cui il presente regolamento disponga l'obbligo di informare i creditori non si applichi il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. I moduli uniformi disponibili in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione dovrebbero agevolare i creditori che intendono insinuare i loro crediti nelle procedure aperte in un altro Stato membro. Se il modulo uniforme non viene compilato in tutte le sue parti, le conseguenze dovrebbero essere materia regolata dal diritto nazionale.
- (65) Il presente regolamento dovrebbe prevedere l'immediato riconoscimento delle decisioni relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito di applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d'insolvenza. Il riconoscimento automatico dovrebbe pertanto avere per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato membro di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri dovrebbe poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento dovrebbero essere ridotti al minimo necessario. Si dovrebbe risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione tale decisione.
- (66) Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono — nel loro ambito di applicazione — le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (*lex concursus*). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale di insolvenza, sia alla procedura locale. La *lex concursus* determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d'insolvenza.
- (67) Il riconoscimento automatico di una procedura d'insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura della procedura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbero prevedere disposizioni per una serie di deroghe alla regola generale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

- (68) Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché tali diritti hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l'apertura della procedura d'insolvenza. Pertanto il titolare di un diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della *lex situs* di uno Stato membro mentre la procedura principale di insolvenza si svolge in un altro Stato membro, l'amministratore della procedura principale di insolvenza dovrebbe poter chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il debitore possieda una dipendenza in tale Stato. Se non è aperta una procedura secondaria di insolvenza, l'eventuale residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali dovrebbe essere ceduto all'amministratore della procedura principale.
- (69) Il presente regolamento fissa diverse disposizioni in virtù delle quali il giudice può disporre la sospensione dell'apertura della procedura o la sospensione delle misure di esecuzione. Tali sospensioni non dovrebbero incidere sui diritti reali dei creditori o dei terzi.
- (70) Se la legge dello Stato di apertura della procedura non permette la compensazione del credito, il creditore ne dovrebbe comunque aver diritto, se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente. In tal modo, la compensazione diventerebbe in sostanza una specie di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore può fare affidamento nel momento in cui sorge il credito.
- (71) È inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari, per esempio, per quanto riguarda la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili a tali sistemi, nonché per la realizzazione di titoli e per le garanzie a copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Su tali operazioni dovrebbe pertanto rilevare soltanto la legge applicabile al sistema o al mercato in questione. L'obiettivo di tale normativa è evitare, in caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri. La direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che dovrebbero sostituire le disposizioni generali previste dal regolamento.
- (72) Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la risoluzione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte di tale rapporto dovrebbero essere stabiliti dalla legge applicabile al pertinente contratto di lavoro, in base alle norme generali sui conflitti di leggi. Inoltre, nei casi in cui la risoluzione dei contratti di lavoro debba essere autorizzata da un giudice o da un'autorità amministrativa, lo Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore dovrebbe restare competente a rilasciare tale autorizzazione, anche se in detto Stato membro non è stata aperta alcuna procedura d'insolvenza. Ogni altra questione relativa al diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui è stata aperta una procedura d'insolvenza (principale o secondaria), tranne nei casi in cui è stato contratto un impegno ad evitare procedure secondarie di insolvenza ai sensi del presente regolamento.
- (73) La legge applicabile agli effetti della procedura d'insolvenza su eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti relativi a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare del debitore dovrebbe essere la legge dello Stato membro in cui tale procedimento giudiziario è pendente o ha sede l'arbitrato. Tuttavia, questa norma non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione dei lodi arbitrali.
- (74) Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti negli ordinamenti giurisdizionali di certi Stati membri, è opportuno dotare della necessaria flessibilità talune norme stabilite dal regolamento. Nel presente regolamento, quindi, i riferimenti all'avviso che viene dato da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbero comprendere, laddove previsto dalle norme procedurali dello Stato membro, l'ordine di emissione dell'avviso emanato da tale autorità giudiziaria.
- (75) Per tutelare l'attività commerciale, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura dovrebbe essere pubblicato, su istanza dell'amministratore delle procedure di insolvenza in uno Stato membro diverso da quello del giudice che ha pronunciato la decisione. Se in questo Stato membro si trova una dipendenza, la pubblicazione dovrebbe essere obbligatoria. In nessuno caso comunque, la pubblicazione può essere un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera.

⁽¹⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

- (76) Per migliorare la disposizione di informazione nei confronti dei pertinenti creditori e dei giudici, ed evitare l'apertura di procedure d'insolvenza parallele, gli Stati membri dovrebbero pubblicare in un registro elettronico accessibile al pubblico le informazioni pertinenti relative a casi d'insolvenza transfrontalieri. Per facilitare l'accesso di creditori e giudici domiciliati o situati in altri Stati membri a tali informazioni, è opportuno che il presente regolamento disponga l'interconnessione di tali registri fallimentari attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di pubblicare informazioni pertinenti in vari registri e dovrebbe essere possibile interconnettere più di un registro per Stato membro.
- (77) Il presente regolamento dovrebbe stabilire le informazioni minime da pubblicare nei registri fallimentari. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di inserire informazioni aggiuntive. Se il debitore è una persona fisica, sui registri fallimentari dovrebbe figurare solamente un numero di iscrizione, se il debitore esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente. Tale numero di iscrizione dovrebbe essere inteso come il numero di iscrizione unico dell'attività del debitore imprenditoriale o professionale indipendente pubblicato nel registro del commercio, se del caso.
- (78) Le informazioni relative a determinati aspetti della procedura di insolvenza, quali i termini per l'insinuazione dei crediti o l'impugnazione delle decisioni, sono essenziali per i creditori. Il presente regolamento non dovrebbe, tuttavia, imporre agli Stati membri l'obbligo di calcolare tali termini caso per caso. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adempiere ai loro obblighi aggiungendo sul portale europeo della giustizia elettronica collegamenti ipertestuali che diano informazioni chiare sui criteri per il calcolo di tali termini.
- (79) Al fine di garantire una tutela sufficiente delle informazioni relative a persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a tali informazioni a criteri di ricerca supplementari, quali il numero di identificazione personale del debitore, l'indirizzo, la data di nascita o la circoscrizione del giudice competente, o subordinare l'accesso a una domanda presentata a un'autorità competente o alla verifica di un legittimo interesse.
- (80) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di non inserire nei loro registri fallimentari informazioni relative a persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni pertinenti siano fornite ai creditori mediante una nota individuale e che i crediti dei creditori che non hanno ricevuto le informazioni non siano pregiudicati dalla procedura.
- (81) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura di insolvenza e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare quelle persone che, ignorando che all'estero è stata aperta una procedura, adempiono ad obbligazioni in favore del debitore, mentre avrebbero dovuto eseguirle a favore dell'amministratore delle procedure di insolvenza straniero, dovrebbero esservi disposizioni che attribuiscono carattere liberatorio a tale pagamento.
- (82) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (83) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende promuovere l'applicazione degli articoli 8, 17 e 47 riguardanti rispettivamente la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
- (84) Nell'ambito del presente regolamento, al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (85) Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

- (86) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro normativo per l'efficace gestione delle procedure di insolvenza transfrontaliere, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (87) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di sicurezza, libertà e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (88) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.
- (89) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 27 marzo 2013 ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU C 358 del 7.12.2013, pag. 15.

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
 del 20 maggio 2015
 relativo alle procedure di insolvenza
 (rifusione)
 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► M1	Regolamento (UE) 2017/353 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017	L 57	19	3.3.2017
► M2	Regolamento (UE) 2018/946 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018	L 171	1	6.7.2018
► M3	Regolamento (UE) 2021/2260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021	L 455	4	20.12.2021

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 349 del 21.12.2016, pag. 11 (2015/848)



**REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 20 maggio 2015

relativo alle procedure di insolvenza

(rifusione)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

- a) un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza,
- b) i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure
- c) una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b).

Laddove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, il loro scopo è quello di evitare l'insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest'ultimo.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 che riguardano:

- a) le imprese assicuratrici;
- b) gli enti creditizi;
- c) le imprese d'investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, oppure
- d) gli organismi d'investimento collettivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- 1) «procedura concorsuale», una procedura che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa;

▼B

- 2) «organismi d'investimento collettivo», gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e i fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 3) «debitore non sprossessato», un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura d'insolvenza che non implica necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza o il trasferimento integrale dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un amministratore delle procedure di insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari;
- 4) «procedure d'insolvenza», le procedure elencate nell'allegato A;
- 5) «amministratore delle procedure di insolvenza», qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche a titolo provvisorio, è quella di:
 - i) verificare e ammettere i crediti fatti valere nelle procedure d'insolvenza;
 - ii) rappresentare l'interesse collettivo dei creditori;
 - iii) amministrare, in tutto o in parte, i beni dei quali il debitore è stato sprossessato;
 - iv) liquidare i beni di cui al punto iii); oppure
 - v) sorvegliare la gestione degli affari del debitore.

Le persone e organi di cui al primo comma sono elencati nell'allegato B;
- 6) «giudice»,
 - i) all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli 5 e 6, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, lettera j), agli articoli 36 e 39 nonché agli articoli da 61 a 77, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro;
 - ii) in tutti gli altri articoli, l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

⁽¹⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽²⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

▼B

- 7) «decisione di apertura della procedura d'insolvenza»,
- i) la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e
 - ii) la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza;
- 8) «momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza», il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;
- 9) «Stato membro in cui si trovano i beni»,
- i) per le quote di partecipazione in società di capitali diverse da quelle previste al punto ii), lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede legale della società emittente;
 - ii) per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome («strumenti finanziari in forma scritturale»), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione;
 - iii) per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto, oppure, per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio senza IBAN, lo Stato membro in cui l'ente creditizio presso il quale è depositato il conto ha la sua amministrazione centrale o, qualora il conto sia depositato presso una filiale, un'agenzia o altra dipendenza, lo Stato membro in cui si trovano la filiale, l'agenzia o l'altra dipendenza;
 - iv) per i beni e i diritti che il proprietario o titolare fa iscrivere in un pubblico registro, diversi da quelli previsti al punto i), lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro;
 - v) per i brevetti europei, lo Stato membro per il quale un brevetto europeo viene rilasciato;
 - vi) per i diritti d'autore e diritti connessi, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di tali diritti ha la residenza abituale o la sede legale;
 - vii) per i beni materiali diversi da quelli previsti ai punti da i) a iv), lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni;
 - viii) per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto iii), lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;

▼B

- 10) «dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni;
- 11) «creditore locale», un creditore i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;
- 12) «creditore straniero», un creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri;
- 13) «gruppo di società», un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie;
- 14) «impresa madre», l'impresa che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un'impresa che redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è considerata quale impresa madre.

*Articolo 3***Competenza giurisdizionale internazionale**

1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, è considerata un'impresa madre (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

▼B

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3. Se è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza.

4. La procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può solamente aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 allorché:

a) in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si possa aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure

b) l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza sia richiesta da:

i) un creditore il cui credito deriva o è legato all'esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l'apertura della procedura territoriale, oppure

ii) un'autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il diritto di chiedere l'apertura della procedura d'insolvenza.

Se la procedura principale d'insolvenza è aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria di insolvenza.

*Articolo 4***Verifica della competenza**

1. Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

▼B

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1, se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, gli Stati membri possono incaricare l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di esaminare se lo Stato membro in cui la domanda di apertura della procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, l'amministratore delle procedure di insolvenza specifica nella decisione di apertura della procedura i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

*Articolo 5***Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale di insolvenza**

1. Il debitore o qualsiasi creditore possono impugnare dinanzi al giudice la decisione di apertura della procedura principale di insolvenza per motivi di competenza giurisdizionale internazionale.

2. La decisione di apertura della procedura principale di insolvenza può essere impugnata da parti diverse da quelle previste al paragrafo 1, ovvero per motivi diversi dalla mancanza di competenza giurisdizionale internazionale, qualora il diritto nazionale lo preveda.

*Articolo 6***Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente**

1. I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie.

2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, l'amministratore delle procedure di insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tali giudici siano competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il primo comma si applica al debitore non spossessato, purché il diritto nazionale consenta a quest'ultimo di promuovere azioni per la massa fallimentare.

3. Ai fini del paragrafo 2, sono considerate connesse le azioni aventi tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedimenti separati.

▼B*Articolo 7***Legge applicabile**

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»).
2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:
 - a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
 - b) i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;
 - c) i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza;
 - d) le condizioni di opponibilità della compensazione;
 - e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
 - f) gli effetti della procedura d'insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i procedimenti giudiziari pendenti;
 - g) i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;
 - h) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
 - i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;
 - j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante procedure di composizione;
 - k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
 - l) l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
 - m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

▼B*Articolo 8***Diritti reali dei terzi**

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:
 - a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;
 - b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
 - c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;
 - d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.
3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, sulla base del quale è consentito ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.
4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

*Articolo 9***Compensazione**

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito di un debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

*Articolo 10***Riserva di proprietà**

1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.

▼B

2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

*Articolo 11***Contratto relativo a un bene immobile**

1. Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

2. Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove

a) il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l'approvazione del giudice che apre la procedura d'insolvenza, e

b) non siano state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.

*Articolo 12***Sistemi di pagamento e mercati finanziari**

1. Fatto salvo l'articolo 8, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.

*Articolo 13***Contratti di lavoro**

1. Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

▼B

2. I giudici dello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza restano competenti ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo anche se non sono state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.

Il primo comma si applica altresì a un'autorità competente, secondo il diritto nazionale, ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo.

*Articolo 14***Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri**

Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti di un debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

*Articolo 15***Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari**

Ai fini del presente regolamento, un brevetto europeo con effetto unitario, un marchio comunitario o altro diritto analogo istituito dalla normativa dell'Unione possono essere inclusi solo nella procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

*Articolo 16***Atti pregiudizievoli**

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

- a) l'atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e
- b) la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

*Articolo 17***Tutela del terzo acquirente**

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo oneroso:

- a) di un bene immobile,
- b) di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro, o

▼B

- c) di valori mobiliari la cui esistenza necessita l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

*Articolo 18***Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti**

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede il collegio arbitrale.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLA PROCEDURA DI INSOLVENZA*Articolo 19***Principio**

1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.

2. Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capo III.

*Articolo 20***Effetti del riconoscimento**

1. La decisione di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, non è aperta alcuna procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 in tale altro Stato membro.

2. Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.

▼B

*Articolo 21***Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza**

1. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi sia aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 8 e 10, l'amministratore delle procedure di insolvenza può, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

2. L'amministratore delle procedure di insolvenza designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di insolvenza. L'amministratore delle procedure di insolvenza può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.

3. Nell'esercizio dei propri poteri, l'amministratore delle procedure di insolvenza rispetta la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice di quello Stato membro, o il diritto di decidere di una controversia o una lite.

*Articolo 22***Prova della nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza**

La nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l'amministratore delle procedure di insolvenza esercita le sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

*Articolo 23***Restituzione e imputazione**

1. Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni di un debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, restituisce all'amministratore delle procedure di insolvenza ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 10.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente.

▼B

*Articolo 24***Registri fallimentari**

1. Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»). Tali informazioni sono pubblicate quanto prima a seguito dell'apertura delle suddette procedure.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche, fatte salve le condizioni previste all'articolo 27, e includono quanto segue («informazioni obbligatorie»):

- a) la data di apertura della procedura d'insolvenza;
- b) il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;
- c) il tipo di procedura d'insolvenza aperta di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale;
- d) se la competenza per l'apertura della procedura si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, sull'articolo 3, paragrafo 2, o sull'articolo 3, paragrafo 4;
- e) se il debitore è una società o una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;
- f) se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;
- g) il nome, il recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore, se del caso, nominato nella procedura;
- h) il termine per l'insinuazione dei crediti, se del caso, o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine;
- i) la data di chiusura della procedura principale di insolvenza, se del caso;
- j) il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 5, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine.

3. Il paragrafo 2 non osta a che gli Stati membri includano nei rispettivi registri fallimentari nazionali documenti o informazioni aggiuntive, quali interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze.

▼B

4. Gli Stati membri non sono tenuti a includere nei registri fallimentari le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con riguardo alle persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, né a rendere pubbliche tali informazioni tramite il sistema di interconnessione di tali registri, a condizione che i creditori stranieri conosciuti siano informati, ai sensi dell'articolo 54, degli elementi di cui al paragrafo 2, lettera j), del presente articolo.

Qualora uno Stato membro utilizzi la possibilità di cui al primo comma, la procedura d'insolvenza non pregiudica i crediti dei creditori stranieri che non hanno ricevuto le informazioni di cui al primo comma.

5. La pubblicazione delle informazioni nei registri ai sensi del presente regolamento non ha effetti giuridici diversi da quelli stabiliti dal diritto nazionale e dall'articolo 55, paragrafo 6.

Articolo 25

Interconnessione dei registri fallimentari

1. La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Tale sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni obbligatorie e altri documenti o informazioni inclusi nei registri fallimentari che gli Stati membri scelgono di mettere a disposizione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2. Entro il 26 giugno 2019 la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 87:

- a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
- b) le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
- c) i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;
- d) i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;

▼B

- e) le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e
- f) un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.

*Articolo 26***Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari**

1. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro provvede ai costi di creazione e adattamento per l'interoperabilità dei propri registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta di tali registri. Tale disposizione non osta alla possibilità di richiedere sovvenzioni per sostenere queste attività nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.

*Articolo 27***Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione**

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da a) a j), siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari.
2. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare una tariffa di importo ragionevole per l'accesso ai documenti o alle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 24, paragrafo 3, attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari.
3. Gli Stati membri possono assoggettare l'accesso alle informazioni obbligatorie riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente e le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, quando la procedura d'insolvenza non si riferisce a tale attività, a criteri di ricerca supplementari relativi al debitore, oltre ai criteri minimi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).
4. Gli Stati membri possono esigere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3 sia subordinato a una richiesta dell'autorità competente. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso alla verifica di un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. Il richiedente deve poter presentare la richiesta di informazioni per via elettronica con un modulo uniforme attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

▼B

Se è richiesto un interesse legittimo, è permesso al richiedente di giustificare la propria richiesta fornendo copie in formato elettronico di documenti pertinenti. Il richiedente riceve una risposta da parte dell'autorità competente entro tre giorni lavorativi.

Il richiedente non è obbligato a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la sua richiesta, né a provvedere ad eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente.

*Articolo 28***Pubblicazione in un altro Stato membro**

1. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato chiedono che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che nomina l'amministratore delle procedure di insolvenza. Tali misure di pubblicità indicano, ove opportuno, l'identità dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

2. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato lo ritengano necessario, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro.

*Articolo 29***Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro**

1. Qualora la legge di uno Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore, iscritta in un pubblico registro di tale Stato membro, ovvero la legge dello Stato membro in cui vi sono immobili appartenenti al debitore, esigano che le informazioni sull'apertura di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 28 siano annotate nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato adottano tutte le misure necessarie per garantire detta annotazione.

2. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro, a condizione che la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro consenta tale annotazione.

*Articolo 30***Spese**

Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 28 e 29 sono considerate spese della procedura.

▼B*Articolo 31***Prestazioni a favore del debitore**

1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell'amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 28 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza. Si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.

*Articolo 32***Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni**

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 19, nonché le procedure di composizione approvate da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Tali decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 39 a 44 e da 47 a 57, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, laddove applicabile.

*Articolo 33***Ordine pubblico**

Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.



CAPO III

PROCEDURE SECONDARIE DI INSOLVENZA

*Articolo 34***Apertura della procedura**

Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.

*Articolo 35***Legge applicabile**

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

*Articolo 36***Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza**

1. Al fine di evitare l'apertura della procedura secondaria di insolvenza, l'amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale (l'«impegno»), relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza, in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro. L'impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni.

2. Laddove sia stato contratto un impegno ai sensi del presente articolo, la legge applicabile alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni di cui al paragrafo 1, al grado dei crediti dei creditori e ai diritti dei creditori relativamente ai beni di cui al paragrafo 1 è la legge dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza. Il momento pertinente per la determinazione dei beni di cui al paragrafo 1 è il momento dell'emissione dell'impegno.

3. L'impegno è contratto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura

▼B

secondaria di insolvenza oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza.

4. L'impegno è formulato per iscritto ed è soggetto ad eventuali altri requisiti di forma, nonché a requisiti di approvazione in merito alle ripartizioni, se del caso, dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza.

5. L'impegno è approvato dai creditori locali conosciuti. Le regole in materia di maggioranza qualificata e di voto che si applicano per l'adozione dei piani di ristrutturazione a norma del diritto dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza si applicano anche per l'approvazione dell'impegno. I creditori hanno facoltà di partecipare al voto con mezzi di comunicazione a distanza, laddove consentito dal diritto nazionale. L'amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali conosciuti in merito all'impegno, alle regole e alle procedure per la sua approvazione e all'approvazione o al respingimento dell'impegno.

6. L'impegno contratto e approvato conformemente al presente articolo vincola il patrimonio. Se è aperta una procedura secondaria di insolvenza a norma degli articoli 37 e 38, l'amministratore della procedura principale di insolvenza trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro una volta contratto l'impegno o, qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, all'amministratore della procedura secondaria di insolvenza.

7. Laddove abbia contratto un impegno, l'amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali in merito alle ripartizioni previste prima di procedere alla ripartizione dei beni e del ricavato di cui al paragrafo 1. Qualora tali informazioni non rispettino le condizioni dell'impegno o la legge applicabile, i creditori locali possono impugnare tale ripartizione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza al fine di ottenere una ripartizione conforme alle condizioni dell'impegno e alla legge applicabile. In tal caso, non avviene alcuna ripartizione fino a quando il giudice non abbia deciso in merito all'impugnazione.

8. I creditori locali possono ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza affinché sia imposto all'amministratore della procedura principale di insolvenza di adottare le misure appropriate necessarie per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno previste dalla legge dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza.

9. I creditori locali possono anche ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza affinché sia imposto al giudice di adottare provvedimenti provvisori o conservativi per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza.

▼B

10. L'amministratore delle procedure di insolvenza è responsabile di eventuali danni derivanti ai creditori locali dall'inosservanza, da parte sua, degli obblighi e dei requisiti di cui al presente articolo.

11. Ai fini del presente articolo, un'autorità stabilita nello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza e obbligata dalla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ad assicurare il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, è considerata un creditore locale, laddove il diritto nazionale lo preveda.

*Articolo 37***Diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza**

1. L'apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta:

a) dall'amministratore della procedura principale di insolvenza;

b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria di insolvenza.

2. Se un impegno è divenuto vincolante conformemente all'articolo 36, la domanda di apertura della procedura secondaria di insolvenza è presentata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'approvazione dell'impegno.

*Articolo 38***Decisione di aprire una procedura secondaria di insolvenza**

1. Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza ne informa immediatamente l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato della procedura principale di insolvenza e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda.

2. Qualora l'amministratore della procedura principale di insolvenza abbia contratto un impegno a norma dell'articolo 36, il giudice di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su istanza dell'amministratore delle procedure di insolvenza, non apre la procedura secondaria di insolvenza se ritiene che l'impegno tuteli adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

▼B

3. Qualora sia stata concessa una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire i negoziati tra il debitore e i suoi creditori, il giudice, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza o del debitore non spossessato, può sospendere l'apertura della procedura secondaria di insolvenza per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che siano messe in atto misure idonee a tutelare gli interessi dei creditori locali.

Il giudice di cui al paragrafo 1 può disporre provvedimenti conservativi per tutelare gli interessi dei creditori locali ingiungendo all'amministratore delle procedure di insolvenza o al debitore non spossessato di non trasferire o alienare beni situati nello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'attività ordinaria. Il giudice può anche disporre altre misure per tutelare l'interesse dei creditori locali durante una sospensione, a meno che ciò non sia incompatibile con le norme nazionali di procedura civile.

La sospensione dell'apertura della procedura secondaria di insolvenza è revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se durante la sospensione è stato concluso un accordo nell'ambito delle trattative di cui al primo comma.

La sospensione può essere revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se la continuazione della sospensione è pregiudizievole per i diritti dei creditori, in particolare se le trattative sono state interrotte o risulta evidente che è improbabile che vadano a buon fine o se l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato ha violato il divieto di alienare i suoi beni o di trasferirli fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza.

4. Su istanza dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice di cui al paragrafo 1 può aprire uno dei tipi di procedura d'insolvenza elencati all'allegato A, diverso dal tipo inizialmente richiesto, a patto che le condizioni per l'apertura di questo altro tipo di procedura previste dal diritto nazionale siano soddisfatte e che questa procedura sia la più idonea con riguardo agli interessi dei creditori locali e alla coerenza tra la procedura principale e quella secondaria. Si applica la seconda frase dell'articolo 34.

*Articolo 39***Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza**

L'amministratore della procedura principale di insolvenza può impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza a motivo del fatto che il giudice non ha rispettato le condizioni e i requisiti dell'articolo 38.

▼B

Articolo 40

Anticipo delle spese

Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.

Articolo 41

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza

1. L'amministratore della procedura principale di insolvenza e l'amministratore o gli amministratori delle procedure secondarie di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili alle rispettive procedure. La cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli.

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:

- a) si scambiano quanto prima informazioni potenzialmente utili all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione dei crediti e i crediti ammessi, nonché tutti i provvedimenti volti a salvare, o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
- b) sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove sussista una siffatta possibilità, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;
- c) coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; l'amministratore della procedura secondaria di insolvenza dà in tempo utile all'amministratore della procedura principale di insolvenza la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria di insolvenza.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, *mutatis mutandis*, alle situazioni in cui, nella procedura principale o secondaria di insolvenza o in una procedura territoriale d'insolvenza riguardante lo stesso debitore e pendenti contemporaneamente, il debitore non viene spossessato.

Articolo 42

Cooperazione e comunicazione tra giudici

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure d'insolvenza principali, territoriali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di apertura di una procedura d'insolvenza, ovvero che l'ha aperta, coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili a ciascuna

▼B

procedura. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili.

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo il giudice ritenga opportuno. Sono compresi in particolare:

- a) il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;
- b) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;
- c) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari del debitore;
- d) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
- e) il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario.

*Articolo 43***Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici**

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quelle territoriali e secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore:

- a) l'amministratore della procedura principale di insolvenza coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria di insolvenza o che l'ha aperta;
- b) l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire la procedura principale di insolvenza o che l'ha aperta, e
- c) l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire un'altra procedura territoriale o secondaria di insolvenza o che l'ha aperta,

▼B

nella misura in cui tale cooperazione e comunicazione non siano incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportino conflitto di interesse.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo opportuno, quali quelli indicati all'articolo 42, paragrafo 3.

*Articolo 44***Spese per la cooperazione e comunicazione**

I requisiti stabiliti agli articoli 42 e 43 non comportano per i giudici l'addebito reciproco delle spese per la cooperazione e comunicazione.

*Articolo 45***Esercizio dei diritti dei creditori**

1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza.
2. Gli amministratori della procedura principale e delle procedure secondarie di insolvenza insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporsi o di rinunciare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
3. L'amministratore di una procedura principale o secondaria di insolvenza è legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.

*Articolo 46***Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo**

1. A richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice che ha aperto la procedura secondaria di insolvenza sospende in tutto o in parte le operazioni di realizzo dell'attivo. In tal caso il giudice può esigere dal amministratore della procedura principale di insolvenza misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria di insolvenza e di taluni gruppi di creditori. La richiesta dell'amministratore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza. La sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.
2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo:
 - a) a richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza,

▼B

- b) d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta dell'amministratore della procedura secondaria di insolvenza, in particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza o della procedura secondaria di insolvenza.

*Articolo 47***Facoltà dell'amministratore delle procedure di insolvenza di proporre piani di ristrutturazione**

1. Qualora la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza preveda la possibilità di chiudere detta procedura senza liquidazione mediante un piano di ristrutturazione, un concordato o una misura analoga, tale misura può essere proposta dall'amministratore della procedura principale di insolvenza conformemente alla procedura di quello Stato membro.

2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria di insolvenza, non produce effetti nei confronti dei beni di un debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati.

*Articolo 48***Effetti della chiusura della procedura d'insolvenza**

1. Fatto salvo l'articolo 49, la chiusura della procedura d'insolvenza non osta alla continuazione di altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore ancora pendenti al momento della chiusura.

2. Laddove una procedura d'insolvenza riguardante una persona giuridica o una società nello Stato membro in cui detta persona o società hanno la sede legale comporti lo scioglimento della persona giuridica o della società, queste non cessano di esistere fintanto che eventuali altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore non siano state chiuse o l'amministratore o gli amministratori delle procedure di insolvenza preposti a tali procedure non abbiano acconsentito allo scioglimento.

*Articolo 49***Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza**

Se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, l'amministratore delle procedure di insolvenza ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo all'amministratore della procedura principale di insolvenza.

*Articolo 50***Apertura successiva della procedura principale di insolvenza**

Qualora la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in un diverso Stato membro, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli 41, 45, 46, 47 e 49, ove lo stato della procedura lo consenta.

▼B

*Articolo 51***Conversione della procedura secondaria di insolvenza**

1. Su istanza dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza può disporre la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza elencato all'allegato A, a patto che siano soddisfatte le condizioni per l'apertura di tale altro tipo di procedura a norma del diritto nazionale, e che questo altro tipo di procedura sia quello più idoneo con riguardo agli interessi dei creditori locali e della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria.

2. Quando esamina l'istanza di cui al paragrafo 1, il giudice può chiedere informazioni agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti in entrambe le procedure.

*Articolo 52***Provvedimenti conservativi**

Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni di un debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato membro, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.

CAPO IV

INFORMAZIONE DEI CREDITORI E INSINUAZIONE DEI LORO CREDITI*Articolo 53***Diritto di insinuazione dei crediti**

Un creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.

*Articolo 54***Obbligo di informare i creditori**

1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice informa senza ritardo i creditori stranieri conosciuti.

2. L'informazione di cui al paragrafo 1, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono

▼B

insinuare il credito. La nota include inoltre copia del modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui all'articolo 55 o le informazioni su dove reperire detto modulo.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate mediante il modulo uniforme di nota elaborato a norma dell'articolo 88. Il modulo è pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica e reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. È trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.

4. Nelle procedure d'insolvenza relative a una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale, l'uso del modulo uniforme di cui al presente articolo non è obbligatorio se non è richiesto ai creditori di far verificare i loro crediti per l'accertamento degli stessi nella procedura.

*Articolo 55***Procedura di insinuazione di crediti**

1. Il creditore straniero può insinuare il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti elaborato a norma dell'articolo 88. Il modulo reca l'intestazione «Insinuazione di crediti» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2. Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui al paragrafo 1 include le seguenti informazioni:

- a) il nome, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica, se del caso, il numero di identificazione personale, se del caso, nonché le coordinate bancarie del creditore straniero di cui al paragrafo 1;
- b) l'importo del credito, comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e data alla quale è sorto nonché data alla quale è divenuto esigibile, se diversa;
- c) in caso di interessi, il tasso d'interesse, se gli interessi sono di natura legale o contrattuale, il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti e l'importo capitalizzato degli interessi;
- d) in caso di spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura, l'importo e il dettaglio di tali spese;
- e) la natura del credito;

▼B

- f) l'eventuale diritto di prelazione e il relativo fondamento;
- g) l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia invocata, la data alla quale la garanzia è stata concessa e, qualora sia stata iscritta, il numero d'iscrizione; e
- h) l'eventuale compensazione e, in tal caso, gli importi dei crediti reciproci in essere alla data di apertura della procedura d'insolvenza, la data alla quale sono sorti e l'importo preteso al netto della compensazione.

Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è corredato, se del caso, di copia dei documenti giustificativi.

3. Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti indica che non è obbligatorio fornire informazioni relative alle coordinate bancarie e al numero di identificazione personale del creditore di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Qualora un creditore insinui il proprio credito usando mezzi diversi dal modulo uniforme di cui al paragrafo 1, l'insinuazione del credito contiene le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono richiedere al creditore la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare. Ogni Stato membro indica se accetta qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione diversa dalla sua o dalle sue ai fini dell'insinuazione di crediti.

6. I crediti sono insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza nel registro fallimentare dello Stato di apertura. Qualora uno Stato membro faccia assegnamento sull'articolo 24, paragrafo 4, tale termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui il creditore è stato informato ai sensi dell'articolo 54.

7. Qualora il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato abbiano dubbi in merito ad un credito insinuato ai sensi del presente articolo, essi consentono al creditore di produrre prove aggiuntive dell'esistenza e dell'importo del credito.



CAPO V

**PROCEDURE D'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI
UN GRUPPO DI SOCIETÀ**

SEZIONE 1

Cooperazione e comunicazione

Articolo 56

**Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure
di insolvenza**

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa a una società del gruppo coopera con l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace di tale procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi. Tale cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli.

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:

- a) si scambiano quanto prima ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
- b) verificano la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, coordinano tale gestione e sorveglianza;
- c) verificano la possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato.

Ai fini delle lettere b) e c), tutti o alcuni degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 possono convenire di conferire ulteriori poteri all'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. Possono altresì convenire la ripartizione di taluni compiti tra di essi, laddove una tale ripartizione sia consentita dalle norme applicabili a ciascuna procedura.

Articolo 57

Cooperazione e comunicazione tra giudici

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, il giudice che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra società dello

▼B

stesso gruppo o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace della procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad essi applicabili.

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo che il giudice ritenga opportuno. Essa può riguardare, in particolare:

- a) il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;
- b) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;
- c) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle società del gruppo;
- d) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
- e) il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario.

Articolo 58

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici

L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo di società:

- a) coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra società dello stesso gruppo di società o che l'abbia aperta; e
- b) può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra società del gruppo o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato,

nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare la gestione efficace delle procedure, non comportino conflitto d'interessi e non siano incompatibili con le norme ad esse applicabili.

▼B

*Articolo 59***Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società**

Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 56 a 60 sostenute da un amministratore delle procedure di insolvenza o da un giudice sono considerate spese delle rispettive procedure.

*Articolo 60***Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società**

1. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo di società può, nella misura in cui serve a facilitare la gestione efficace della procedura:

- a) essere sentito nelle procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo;
 - b) chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura aperta nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo, purché:
 - i) sia stato proposto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), un piano di ristrutturazione per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, che presenti ragionevoli possibilità di successo;
 - ii) tale sospensione sia necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano di ristrutturazione;
 - iii) il piano di ristrutturazione sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta la sospensione; e
 - iv) né la procedura d'insolvenza in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stato nominato né la procedura per la quale è stata richiesta la sospensione siano soggette al coordinamento di cui alla sezione 2 del presente capo;
 - c) chiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo ai sensi dell'articolo 61.
2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), sospende in tutto o in parte qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Prima di disporre la sospensione, il giudice sente l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura per la quale è richiesta la sospensione. La sospensione può essere disposta per il periodo di tempo, non superiore a tre mesi, ritenuto opportuno dal giudice e compatibile con le norme applicabili alla procedura.

▼B

Il giudice che dispone la sospensione può chiedere all'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 di prendere qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale atta a tutelare gli interessi dei creditori della procedura.

Il giudice può prorogare la durata della sospensione per l'ulteriore periodo o periodi che ritenga opportuni e che siano compatibili con le norme applicabili alla procedura, purché le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a iv), continuino ad essere soddisfatte e la durata totale della sospensione (il periodo iniziale insieme a tali proroghe) non superi sei mesi.

*SEZIONE 2****Coordinamento*****Sottosezione 1****Procedura***Articolo 61***Domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo**

1. Le procedure di coordinamento di gruppo possono essere chieste dinanzi a qualsiasi giudice competente per le procedure d'insolvenza riguardanti società facenti parte del gruppo da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in procedure d'insolvenza aperte nei confronti di una società del gruppo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata in conformità delle condizioni stabilite dalla legge applicabile alle procedure in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza è stato nominato.
3. La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata dei seguenti elementi:
 - a) una proposta relativa alla persona da nominare quale coordinatore di gruppo (il «coordinatore»), informazioni sulla sua ammissibilità ai sensi dell'articolo 71, informazioni sui suoi titoli e il suo accordo scritto a operare come coordinatore;
 - b) le linee generali del coordinamento di gruppo proposto e in particolare i motivi per i quali le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, sono soddisfatte;
 - c) un elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo e, se del caso, i giudici e le autorità competenti coinvolti nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo;
 - d) le linee generali dei costi stimati del coordinamento di gruppo proposto e la stima della quota di tali costi a carico di ciascuna società del gruppo.

▼B*Articolo 62***Regola di priorità**

Fatto salvo l'articolo 66, qualora l'apertura di procedure di coordinamento di gruppo sia chiesta dinanzi a giudici di diversi Stati membri, i giudici diversi dal giudice adito in precedenza dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice.

*Articolo 63***Notifica da parte del giudice adito**

1. Il giudice investito di una domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo notifica quanto prima la domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo e il coordinatore proposto agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo come indicato nella domanda di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), se ritiene che:

- a) l'apertura di tale procedura serva a facilitare la gestione efficace della procedura d'insolvenza relativa alle diverse società del gruppo;
- b) nessun creditore di una società del gruppo di cui si prevede la partecipazione alla procedura possa essere svantaggiato finanziariamente dall'inclusione di tale società nella procedura in questione; e
- c) il coordinatore proposto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 71.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo elenca gli elementi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere da a) a d).

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Il giudice adito dà agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti l'opportunità di essere sentiti.

*Articolo 64***Contestazioni sollevate dagli amministratori delle procedure di insolvenza**

1. Un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo può contestare:

- a) l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo delle procedure d'insolvenza per le quali è stato nominato; o
- b) la persona proposta al ruolo di coordinatore.

▼B

2. Le contestazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono presentate al giudice di cui all'articolo 63 entro 30 giorni dalla ricezione della notifica della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo dall'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La contestazione può essere presentata mediante il modulo uniforme elaborato in conformità dell'articolo 88.

3. Prima di prendere la decisione di partecipare o meno al coordinamento in conformità del paragrafo 1, lettera a), un amministratore delle procedure di insolvenza deve ottenere l'approvazione eventualmente richiesta dalla legge dello Stato di apertura della procedura per la quale è stato nominato.

*Articolo 65***Conseguenze della contestazione all'inclusione nel coordinamento di gruppo**

1. Qualora un amministratore delle procedure di insolvenza abbia contestato l'inclusione delle procedure in relazione alle quali è stato nominato nelle procedure di coordinamento di gruppo, dette procedure non sono incluse nelle procedure di coordinamento di gruppo.

2. I poteri del giudice di cui all'articolo 68 o del coordinatore risultanti da tali procedure non hanno effetto riguardo a tale società e non comportano costi per la stessa.

*Articolo 66***Scelta del giudice per le procedure di coordinamento di gruppo**

1. Qualora almeno due terzi di tutti gli amministratori nominati nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo abbiano convenuto che un giudice di un altro Stato membro avente competenza sia il più appropriato per l'apertura delle procedure di coordinamento di gruppo, tale giudice ha competenza esclusiva.

2. La scelta del giudice è effettuata mediante accordo comune per iscritto o è documentata per iscritto. Può essere effettuata fino a quando le procedure di coordinamento di gruppo sono state aperte in conformità dell'articolo 68.

3. I giudici diversi dal giudice adito ai sensi del paragrafo 1 dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice.

4. La domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo è presentata al giudice convenuto in conformità dell'articolo 61.

*Articolo 67***Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto**

Qualora siano state sollevate contestazioni in merito alla persona proposta quale coordinatore da parte di un amministratore delle procedure di insolvenza che non contesta anche l'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo della società in relazione alla quale è stato nominato, il giudice può astenersi dal nominare tale persona e invitare l'amministratore delle procedure di insolvenza che ha sollevato contestazioni a presentare una nuova richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.

▼B*Articolo 68***Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo**

1. Una volta trascorso il periodo di cui all'articolo 64, paragrafo 2, il giudice può aprire una procedura di coordinamento di gruppo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1. In tal caso, il giudice:

- a) nomina un coordinatore;
 - b) decide le linee generali del coordinamento; e
 - c) decide in merito alla stima dei costi e alla quota a carico di ciascuna società del gruppo.
2. La decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo è comunicata agli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti e al coordinatore.

*Articolo 69***Adesione successiva di amministratori delle procedure di insolvenza**

1. Conformemente al suo diritto nazionale, ogni amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere, a seguito della decisione del giudice di cui all'articolo 68, l'inclusione della procedura in relazione alla quale è stato nominato, qualora:

- a) siano state sollevate contestazioni all'inclusione della procedura d'insolvenza nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo, o
- b) la procedura d'insolvenza nei confronti di una società del gruppo sia stata avviata dopo l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo da parte del giudice.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, il coordinatore può accogliere tale richiesta, previa consultazione degli amministratori delle procedure di insolvenza interessati, qualora:

- a) ritenga che, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di coordinamento di gruppo al momento della richiesta, i criteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b), siano soddisfatti; o
- b) tutti gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati diano il proprio assenso alle condizioni previste dal rispettivo diritto nazionale.

3. Il coordinatore informa il giudice e gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati della sua decisione a norma del paragrafo 2 e dei motivi su cui è basata.

4. Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante o qualunque amministratore delle procedure di insolvenza per cui sia stata respinta la richiesta di inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo può impugnare la decisione di cui al paragrafo 2 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.

▼B*Articolo 70***Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo**

1. Nello svolgimento della procedura d'insolvenza, gli amministratori delle procedure di insolvenza tengono conto delle raccomandazioni del coordinatore e del contenuto del piano di coordinamento di gruppo di cui all'articolo 72, paragrafo 1.

2. Un amministratore delle procedure di insolvenza non è tenuto a seguire integralmente o parzialmente le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo.

Qualora l'amministratore della procedura di insolvenza non segua le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo, egli ne comunica i motivi alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la propria legislazione nazionale, nonché al coordinatore.

*Sottosezione 2***Disposizioni generali***Articolo 71***Il coordinatore**

1. Il coordinatore è una persona abilitata a svolgere la funzione di amministratore delle procedure di insolvenza ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

2. Il coordinatore non è uno degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a una delle società del gruppo e non deve presentare conflitti di interesse rispetto alle società del gruppo, ai loro creditori o agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per qualsiasi delle società del gruppo.

*Articolo 72***Compiti e diritti del coordinatore**

1. Il coordinatore:

- a) definisce e formula raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura d'insolvenza;
- b) propone un piano di coordinamento di gruppo che individua, illustra e raccomanda una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può contenere proposte concernenti:
 - i) le misure da adottare per ripristinare la redditività e la solidità finanziaria del gruppo o di una parte del medesimo;
 - ii) la composizione delle controversie infragruppo per quanto riguarda le operazioni infragruppo e le azioni revocatorie;

▼B

- iii) gli accordi tra gli amministratori delle procedure di insolvenza delle società insolventi del gruppo.
2. Il coordinatore può inoltre:
- a) essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di una società del gruppo, in particolare presenziando alle assemblee dei creditori;
 - b) mediare nelle controversie tra due o più amministratori delle procedure di insolvenza di società del gruppo;
 - c) presentare e illustrare il suo piano di coordinamento di gruppo alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire ai sensi della legislazione nazionale;
 - d) chiedere agli amministratori delle procedure di insolvenza informazioni su qualsiasi società del gruppo laddove tali informazioni servano o possano servire a individuare e formulare strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e
 - e) chiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque società del gruppo per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che tale sospensione sia necessaria per garantire la corretta applicazione del piano e sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta, oppure chiedere la revoca di eventuali sospensioni esistenti. Tale richiesta è presentata al giudice che ha aperto la procedura di cui si richiede la sospensione.
3. Il piano di cui al paragrafo 1, lettera b), non contiene raccomandazioni riguardo all'eventuale consolidamento della procedura o della massa fallimentare.
4. I compiti e i diritti del coordinatore definiti dal presente articolo non si estendono ad alcuna società del gruppo che non partecipa alla procedura di coordinamento di gruppo.
5. Il coordinatore adempie ai propri doveri con imparzialità e diligenza.
6. Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento delle costi rispetto alle stime di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), e, in ogni caso, nell'eventualità di un superamento del 10 % dei costi stimati, il coordinatore:
- a) informa senza indugio gli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti; e
 - b) chiede l'approvazione preventiva del giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo.

▼B

*Articolo 73***Lingue**

1. Il coordinatore comunica con l'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante nella lingua concordata con l'amministratore delle procedure di insolvenza stesso o, in assenza di un accordo, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e del giudice che ha aperto la procedura in relazione a tale società del gruppo.
2. Il coordinatore comunica con un giudice nella lingua ufficiale applicabile a tale giudice.

*Articolo 74***Cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza e il coordinatore**

1. Gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per le società di un gruppo e il coordinatore cooperano nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili alla procedura in questione.
2. In particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza comunicano al coordinatore ogni informazione utile per l'esercizio delle sue funzioni.

*Articolo 75***Revoca della nomina del coordinatore**

Il giudice revoca la nomina del coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante, se:

- a) il coordinatore agisca a detrimento dei creditori di una società del gruppo partecipante; o
- b) il coordinatore non rispetti gli obblighi incombenti in virtù del presente capo.

*Articolo 76***Debitore non spossessato**

Le disposizioni applicabili, nel presente capo, all'amministratore delle procedure di insolvenza si applicano anche, ove compatibili, al debitore non spossessato.

*Articolo 77***Spese e ripartizione**

1. La retribuzione del coordinatore è adeguata, proporzionata alle funzioni svolte e rispecchia spese ragionevoli.
2. Ultimate le sue funzioni il coordinatore stabilisce il resoconto finale delle spese, con la quota a carico di ciascuna società, e lo presenta a ciascun amministratore delle procedure di insolvenza partecipante e al giudice che apre la procedura di coordinamento.

▼B

3. Salvo contestazioni degli amministratori delle procedure di insolvenza entro 30 giorni dalla ricezione del resoconto di cui al paragrafo 2, le spese e le quote a carico di ciascuna società ritengono approvati. Il resoconto è presentato per conferma al giudice che apre la procedura di coordinamento.

4. In caso di contestazioni il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo decide, su richiesta del coordinatore o di qualsiasi amministratore delle procedure di insolvenza partecipante, in merito alle spese e alla quota a carico di ciascuna società secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e tenendo conto della stima dei costi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e, in caso, all'articolo 72, paragrafo 6.

5. Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante può impugnare la decisione di cui al paragrafo 4 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.

CAPO VI**PROTEZIONE DEI DATI***Articolo 78***Protezione dei dati**

1. Le norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito negli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che non siano interessati i trattamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

2. Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 79***Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali**

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona fisica o giuridica, dell'autorità pubblica, del servizio o di qualsiasi altro organismo designato dalla legge nazionale ad esercitare le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, in vista della sua pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica.

2. Gli Stati membri assicurano l'attuazione delle misure tecniche tese a garantire la sicurezza dei dati personali trattati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 24.

▼B

3. È compito degli Stati membri verificare che il responsabile del trattamento, designato dalla legge nazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, garantisca il rispetto dei principi della qualità dei dati, in particolare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati conservati nei registri fallimentari nazionali.

4. Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi della direttiva 95/46/CE, della raccolta e della conservazione dei dati nelle banche dati nazionali e delle decisioni prese per rendere tali dati disponibili nel registro interconnesso consultabile attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

5. Nel quadro dell'informativa agli interessati volta a consentire a questi ultimi di esercitare i loro diritti, in particolare il diritto alla cancellazione dei dati, gli Stati membri informano gli interessati del periodo di accessibilità fissato per i dati personali conservati nei registri fallimentari.

*Articolo 80***Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali**

1. La Commissione esercita le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 conformemente alle sue responsabilità definite al presente articolo.

2. La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le soluzioni tecniche del caso per adempiere alle proprie responsabilità entro i limiti della funzione di responsabile del trattamento.

3. La Commissione attua le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali in transito, in particolare la riservatezza e l'integrità di qualsiasi trasmissione da e verso il portale europeo della giustizia elettronica.

4. Gli obblighi della Commissione lasciano impregiudicate le responsabilità degli Stati membri e di altri organismi relativamente al contenuto e al funzionamento delle banche dati nazionali interconnesse da essi gestite.

*Articolo 81***Obblighi di informazione**

Fatte salve le informazioni da fornire agli interessati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione informa gli interessati, mediante pubblicazione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, circa il suo ruolo nel trattamento dei dati e gli scopi del trattamento dei dati.

▼B*Articolo 82***Conservazione dei dati personali**

Per quanto concerne le informazioni provenienti da banche dati nazionali interconnesse, nessun dato personale degli interessati è conservato nel portale europeo della giustizia elettronica. Tutti questi dati sono conservati nelle banche dati nazionali gestite dagli Stati membri o da altri organismi.

*Articolo 83***Accesso ai dati personali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica**

I dati personali conservati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 24 sono accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica fino a che restano accessibili ai sensi del diritto nazionale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 84***Applicazione nel tempo****▼C1**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte a decorrere dal 26 giugno 2017. Gli atti compiuti dal debitore prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge a essi applicabile al momento del loro compimento.

▼B

2. In deroga all'articolo 91 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle procedure di insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che sono state aperte anteriormente al 26 giugno 2017.

*Articolo 85***Rapporti con le convenzioni**

1. Il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:

- a) la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- b) la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;

▼B

- c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
- d) il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;
- e) la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;
- f) la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- g) la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;
- h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
- i) la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;
- j) la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;
- k) la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990;
- l) la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959;
- m) l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960;

▼B

- n) la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;
- o) l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Belgrado il 24 settembre 1971;
- p) la convenzione tra il governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971;
- q) l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Grecia;
- r) l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Cipro;
- s) il trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Francia;
- t) il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e l'Italia;
- u) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;
- v) l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;
- w) l'accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;

▼B

- x) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;
 - y) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;
 - z) l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976;
 - a *bis*) l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;
 - a *ter*) l'accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;
 - a *quater*) il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;
 - a *quinqies*) il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.
2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 1346/2000 per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
3. Il presente regolamento non si applica:
- a) in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato membro con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000,
 - b) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000.

▼B*Articolo 86***Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione**

1. Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾, una breve descrizione della legislazione e delle procedure nazionali in materia di insolvenza, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione rende pubbliche le informazioni riguardanti il presente regolamento.

*Articolo 87***Interconnessione dei registri**

La Commissione adotta atti di esecuzione che creano l'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 89, paragrafo 3.

*Articolo 88***Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi**

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a elaborare e, se necessario, modificare i moduli di cui all'articolo 27, paragrafo 4, agli articoli 54 e 55 e all'articolo 64, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 89, paragrafo 2.

*Articolo 89***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo; si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁽¹⁾ Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

▼B

*Articolo 90***Clausola di riesame**

1. Entro il 27 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.
2. Entro il 27 giugno 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione delle procedure di coordinamento di gruppo. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.
3. Entro il 1° gennaio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio sulle questioni transfrontaliere relative alla responsabilità e all'interdizione degli amministratori.
4. Entro il 27 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio sulla questione relativa al forum shopping pretestuoso.

*Articolo 91***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato D del presente regolamento.

*Articolo 92***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017 fatta eccezione per:

- a) l'articolo 86, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2016;
- b) l'articolo 24, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2018, e
- c) l'articolo 25, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

1d i)

Articolo 23 del regolamento sulla digitalizzazione*



**Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria*

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (UE) 2015/848 entro il **17 gennaio 2027 (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



*Articolo 23***Modifiche del regolamento (UE) 2015/848**

Il regolamento (UE) 2015/848 è così modificato:

- 1) all'articolo 42, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).»;

- 2) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura o con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.

Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.»;

- 3) all'articolo 57, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.».



2

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI



2a

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) (**«Bruxelles II ter»**)





[Regolamento con allegati](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Regolamento \(CE\) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento \(CE\) n. 1347/2000 \(«Bruxelles II bis»\)](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE relative al regolamento \(CE\) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento \(CE\) n. 1347/2000 \(«Bruxelles II bis»\)](#)



[Guida pratica della RGE: Regolamento Bruxelles II ter](#)



[Guida pratica della RGE: Regolamento Bruxelles II bis](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento Bruxelles II bis](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento Bruxelles II ter](#)



[Regolamento sulla digitalizzazione](#)

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio entro il **17 gennaio 2029 (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2019

relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto i pareri del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2014 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio ⁽³⁾. Nella relazione si è concluso che il regolamento (CE) n. 2201/2003 è uno strumento che funziona in maniera corretta e ha offerto importanti vantaggi ai cittadini, ma che vi è la possibilità di migliorare le norme esistenti. Si rendono necessarie varie modifiche di tale regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Il presente regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale. Facilita la circolazione nell'Unione delle decisioni, nonché degli atti pubblici e di taluni accordi, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in altri Stati membri. Inoltre, il presente regolamento chiarisce il diritto del minore di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell'ambito dei procedimenti in cui è coinvolto e contiene altresì disposizioni che integrano la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») nelle relazioni tra Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la certezza giuridica e a incrementare la flessibilità, come pure a garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti.

⁽¹⁾ Parere del 18 gennaio 2018 (GU C 458 del 19.12.2018, pag. 499) e parere del 14 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 26 gennaio 2017 (GU C 125 del 21.4.2017, pag. 46).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GUL 338, del 23.12.2003, pag. 1).

- (3) Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo si dovrebbero rafforzare i diritti delle persone, in particolare i minori, nelle procedure legali al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.
- (4) A tal fine, l'Unione deve adottare, tra l'altro, misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. La nozione di «materie civili» dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»). Dovrebbe essere considerata una nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, in primo luogo, agli obiettivi e al regime del presente regolamento e, in secondo luogo, ai principi generali derivanti dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali. La nozione di «materie civili» dovrebbe pertanto essere interpretata nel senso che può comprendere anche misure che, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, potrebbero rientrare nel diritto pubblico. Dovrebbe comprendere, in particolare, l'insieme delle domande, dei provvedimenti o delle decisioni in materia di «responsabilità genitoriale» ai sensi del presente regolamento, conformemente agli obiettivi di quest'ultimo.
- (5) L'ambito di applicazione del presente regolamento riguarda le «materie civili», che comprendono i procedimenti giudiziari civili e le decisioni che ne derivano, come pure gli atti pubblici e taluni accordi extragiudiziali in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Inoltre, la nozione di «materie civili» dovrebbe applicarsi alle domande, ai provvedimenti o alle decisioni nonché agli atti pubblici e a taluni accordi extragiudiziali concernenti il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e in conformità dell'articolo 19 di tale convenzione, non sono procedimenti di merito in materia di responsabilità genitoriale, ma sono strettamente collegati ad essa e sono oggetto di talune disposizioni del presente regolamento.
- (6) Per agevolare la circolazione delle decisioni nonché degli atti pubblici e di taluni accordi in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante uno strumento giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile.
- (7) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con procedimenti matrimoniali o altri procedimenti.
- (8) Tuttavia, dato che l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è opportuno disporre di uno strumento unico in materia di divorzio e in materia di responsabilità genitoriale.
- (9) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali. Le decisioni che negano lo scioglimento del vincolo matrimoniale non dovrebbero essere oggetto delle sue disposizioni in materia di riconoscimento.
- (10) Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire alla designazione e alle funzioni di una persona o un ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d'esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali l'oggetto del procedimento è la designazione di una persona o ente che amministri i beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Tuttavia, in tali casi dovrebbe essere possibile applicare le disposizioni del presente regolamento riguardanti la competenza per le questioni incidentali.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

- (11) Qualsiasi tipo di collocamento di un minore in affidamento presso una famiglia, ossia, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, presso una o più persone fisiche, o in un istituto, ad esempio in un orfanotrofio o in una comunità per minori, in un altro Stato membro dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che non sia espressamente escluso, come ad esempio nel caso del collocamento in vista dell'adozione, il collocamento presso un genitore o, se del caso, presso un altro prossimo congiunto dichiarato dallo Stato membro di accoglienza. Di conseguenza, dovrebbero essere inclusi anche i «collocamenti a fini educativi» disposti da un'autorità giurisdizionale o organizzati da un'autorità competente con il consenso dei genitori o del minore o su loro richiesta a seguito di comportamenti devianti del minore. Dovrebbe essere escluso solo un collocamento — sia esso di carattere educativo o punitivo — disposto o organizzato a seguito di un atto del minore che, se commesso da un adulto, potrebbe costituire un fatto punibile ai sensi del diritto penale nazionale, indipendentemente dal fatto che nel caso di specie ciò possa condurre o meno a una condanna.
- (12) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né alla filiazione, poiché questa è una questione distinta dall'attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con lo stato delle persone.
- (13) Le obbligazioni alimentari sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾. Oltre alle autorità giurisdizionali del luogo in cui il convenuto o il creditore risiede abitualmente, le autorità giurisdizionali competenti in materia matrimoniale ai sensi del presente regolamento dovrebbero in genere essere competenti a decidere in materia di obbligazioni alimentari accessorie tra coniugi o ex coniugi in applicazione dell'articolo 3, lettera c), di tale regolamento. Le autorità giurisdizionali competenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento sono in genere competenti a decidere in materia di obbligazioni alimentari accessorie nei confronti dei figli in applicazione dell'articolo 3, lettera d), di tale regolamento.
- (14) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe attribuire un significato ampio, che comprenda anche autorità amministrative o altre autorità, quali i notai, che talvolta esercitano funzioni giudiziarie in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale. Qualsiasi accordo approvato dall'autorità giurisdizionale a seguito di un esame di merito effettuato conformemente al diritto e alle procedure nazionali dovrebbe essere riconosciuto o eseguito in quanto «decisione». Altri accordi che producono effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a seguito dell'intervento formale di un'autorità pubblica o di un'altra autorità a tal fine comunicata alla Commissione da uno Stato membro dovrebbero trovare applicazione in altri Stati membri conformemente alle specifiche disposizioni relative agli atti pubblici e agli accordi contenute nel presente regolamento. Il regolamento non dovrebbe consentire la libera circolazione di accordi meramente privati. Tuttavia, dovrebbero circolare gli accordi che non sono né una decisione né un atto pubblico, ma che sono stati registrati da un'autorità pubblica a tal fine competente. Tali autorità pubbliche potrebbero comprendere un notaio che registra l'accordo, anche nell'esercizio della libera professione.
- (15) In relazione agli «atti pubblici», nel presente regolamento il termine «autorizzazione» va interpretato in maniera autonoma conformemente alla definizione di «atto pubblico» utilizzata orizzontalmente in altri strumenti dell'Unione e alla luce degli obiettivi del presente regolamento.
- (16) Anche se i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 non sono procedimenti di merito in materia di responsabilità genitoriale, le decisioni che dispongono il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero essere oggetto di riconoscimento ed esecuzione a norma del capo IV del presente regolamento laddove debbano essere eseguite in un altro Stato membro a motivo di un'ulteriore sottrazione avvenuta dopo che era stato disposto il ritorno. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di avviare, relativamente all'ulteriore sottrazione, un nuovo procedimento di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ad altri aspetti in situazioni di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, ad esempio le disposizioni in materia di competenza applicabili all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale e le disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione applicabili ai provvedimenti disposti da tale autorità giurisdizionale.
- (17) Il presente regolamento, analogamente alla convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori («convenzione dell'Aia del 1996»), dovrebbe applicarsi a tutti i minori fino al raggiungimento dell'età di 18 anni, anche nei casi in cui abbiano acquisito la capacità di agire, prima di tale età in virtù della legge che disciplina il loro stato personale, ad esempio tramite emancipazione per matrimonio. Ciò dovrebbe consentire di evitare una sovrapposizione con l'ambito di applicazione della Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, che si applica alle persone a partire dall'età di 18 anni, e al contempo di evitare vuoti tra i due strumenti. La convenzione dell'Aia del 1980 e, di conseguenza, il capo III del presente regolamento, che integra l'applicazione della convenzione dell'Aia del 1980 nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti, dovrebbero continuare ad applicarsi ai minori fino al raggiungimento dell'età di 16 anni.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

- (18) Ai fini del presente regolamento, si dovrebbe ritenere che una persona sia titolare del «diritto di affidamento» nelle situazioni in cui, in forza di una decisione, della legge o di un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il minore ha la residenza abituale, uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso di detta persona, indipendentemente dai termini utilizzati nel diritto nazionale. In alcuni sistemi giuridici in cui si mantiene l'uso dei termini «affidamento» e «visita», il genitore non affidatario potrebbe in effetti mantenere responsabilità importanti relativamente alle decisioni concernenti il minore che vanno oltre il mero diritto di visita.
- (19) Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale si informano all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo («Convenzione ONU sui diritti del fanciullo») come recepiti nell'ordinamento e nelle procedure nazionali.
- (20) Al fine di salvaguardare l'interesse superiore del minore, la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al criterio di prossimità. Di conseguenza, la competenza giurisdizionale dovrebbe appartenere allo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo in determinate situazioni di cui al presente regolamento, ad esempio ove si verifichi un cambiamento della residenza del minore o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.
- (21) Qualora non siano ancora pendenti procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Per i procedimenti già pendenti, la certezza giuridica e l'efficienza della giustizia giustificano il mantenimento di tale competenza fintantoché detti procedimenti non abbiano condotto a una decisione definitiva o siano altrimenti conclusi. L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende un procedimento dovrebbe tuttavia avere la facoltà, in talune circostanze, di trasferire la competenza allo Stato membro in cui il minore vive a seguito di un trasferimento legittimo.
- (22) Nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, e fatta salva un'eventuale scelta del foro a norma del presente regolamento, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente dovrebbero mantenere la loro competenza fino a quando non sia stata stabilita una nuova residenza abituale in un altro Stato membro e non siano soddisfatte specifiche condizioni. Gli Stati membri che hanno concentrato la competenza dovrebbero considerare la possibilità di consentire all'autorità giurisdizionale investita della domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso del procedimento di ritorno. Tali accordi dovrebbero includere patti sia a favore che contro il ritorno del minore. In caso di accordo contro il ritorno, il minore dovrebbe rimanere nello Stato membro della nuova residenza abituale e la competenza per un eventuale futuro procedimento di affidamento in tale Stato dovrebbe essere determinata sulla base della nuova residenza abituale del minore.
- (23) A condizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, dovrebbe esser possibile radicare la competenza in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro in cui tra i genitori è pendente un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, o in un altro Stato membro con cui il minore ha un legame sostanziale e che le parti abbiano concordato preventivamente, al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o accettato espressamente nel corso del procedimento, anche se il minore non risiede abitualmente in quello Stato membro, a condizione che l'esercizio di tale competenza risponda all'interesse superiore del minore. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi soggetto diverso dai genitori che, ai sensi del diritto nazionale, rivesta a pieno titolo la qualità di parte del procedimento avviato dai genitori dovrebbe essere considerato parte di tale procedimento ai fini del presente regolamento e pertanto l'opposizione mossa da tale parte alla scelta del foro effettuata dai genitori del minore in questione successivamente alla data in cui l'autorità giurisdizionale è stata adita dovrebbe ostare al riconoscimento dell'accettazione della proroga di competenza ad opera di tutte le parti del procedimento in detta data. Prima di esercitare la propria competenza sulla base di un accordo sulla scelta del foro o di un'accettazione della stessa, l'autorità giurisdizionale dovrebbe esaminare se tale accordo o accettazione si basi su una scelta libera e informata delle parti interessate e non sia dovuto al fatto che una parte sfrutti la situazione difficile o la posizione di debolezza dell'altra parte. L'accettazione della competenza nel corso del procedimento dovrebbe essere messa agli atti dall'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali.
- (24) La competenza oggetto di accordo o accettazione dovrebbe cessare, salvo diverso accordo tra le parti, non appena la decisione relativa al procedimento in materia di responsabilità genitoriale non sia più soggetta a impugnazione ordinaria o il procedimento sia stato concluso per un'altra ragione, in modo che sia rispettato il principio della prossimità in nuovi procedimenti futuri.

- (25) Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza sulla base di un accordo relativo alla scelta del foro, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore. Tale regola basata sulla presenza dovrebbe applicarsi altresì ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale. Alla luce del presente regolamento, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 2, della convenzione dell'Aia del 1996, tale norma di competenza dovrebbe tuttavia applicarsi solo ai minori che risiedevano abitualmente in uno Stato membro prima dello sfollamento. Se prima dello sfollamento il minore risiedeva abitualmente in un paese terzo, si dovrebbe applicare la norma di competenza relativa ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale di cui alla convenzione dell'Aia del 1996.
- (26) In circostanze eccezionali, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore potrebbe non essere l'autorità giurisdizionale più appropriata per trattare il caso. A titolo eccezionale e a determinate condizioni, e senza essere soggetta ad alcun obbligo in questo senso, l'autorità giurisdizionale competente dovrebbe poter trasferire la propria competenza in un determinato caso a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro se tale autorità giurisdizionale è più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il trasferimento della competenza in materia di responsabilità genitoriale da parte di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere effettuato unicamente in favore di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore interessato abbia un «legame particolare». Il presente regolamento dovrebbe recare un elenco esaustivo degli elementi determinanti di tale «legame particolare». L'autorità giurisdizionale competente dovrebbe presentare la richiesta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro solo qualora la sua precedente decisione di sospendere il procedimento e richiedere un trasferimento di competenza sia passata in giudicato, laddove detta decisione sia impugnabile ai sensi del diritto nazionale.
- (27) In circostanze eccezionali e tenuto conto dell'interesse superiore del minore nel caso specifico, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente a norma del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del presente regolamento, dovrebbe poter richiedere un trasferimento di competenza all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro di residenza abituale del minore. Tuttavia, ciò non dovrebbe essere consentito nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore. La determinazione di tale specifica autorità giurisdizionale competente dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta.
- (28) Un trasferimento di competenza, sia esso richiesto da un'autorità giurisdizionale che intenda trasferire la propria competenza o da un'autorità giurisdizionale che intenda ottenere la competenza, dovrebbe produrre effetti solo per il caso specifico per il quale è effettuato. Una volta terminato il procedimento per il quale è stato richiesto e concesso il trasferimento di competenza, quest'ultimo non dovrebbe produrre effetti per procedimenti futuri.
- (29) Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi del presente regolamento, la competenza, in ciascuno Stato membro, dovrebbe essere determinata dalla legge di tale Stato membro. L'espressione «legge di tale Stato membro» dovrebbe includere gli strumenti internazionali in vigore nello Stato membro in questione.
- (30) Il presente regolamento non dovrebbe ostare a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro non competenti a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti non dovrebbero essere riconosciuti né eseguiti in alcun altro Stato membro ai sensi del presente regolamento, ad eccezione dei provvedimenti adottati per proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980. I provvedimenti adottati per proteggere il minore da tale rischio dovrebbero restare in vigore fino a quando un'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore non adotti i provvedimenti che ritiene appropriati. Allorché lo renda necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità giurisdizionale dovrebbe comunicare, direttamente o tramite le autorità centrali, i provvedimenti adottati all'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione di tali informazioni non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.
- (31) Un'autorità giurisdizionale competente solo per i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che sia investita di una domanda di merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento.

- (32) Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di quello Stato membro non dovrebbe essere impedito di pronunciarsi su tale questione. Pertanto, se il procedimento ha ad oggetto, ad esempio, una controversia relativa a una successione in cui è coinvolto un minore ed è necessario nominare un tutore *ad litem* che rappresenti il minore nel procedimento, lo Stato membro competente per la controversia relativa alla successione dovrebbe poter nominare il tutore per il procedimento pendente, indipendentemente dal fatto che abbia competenza in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento. Una pronuncia in tal senso dovrebbe produrre effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.
- (33) Se la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richiede l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, un'autorità giurisdizionale in tale Stato membro dovrebbe avere la facoltà di decidere se autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento. L'espressione «atto giuridico» dovrebbe includere, per esempio, l'accettazione o il rifiuto della successione oppure un accordo tra le parti sulla divisione o la ripartizione dell'eredità.
- (34) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità diplomatica. Se la competenza ai sensi del presente regolamento non può essere esercitata a causa di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato.
- (35) Il presente regolamento stabilisce il momento in cui un'autorità giurisdizionale si considera adita ai fini del presente regolamento. Alla luce dei due diversi sistemi in essere negli Stati membri, che prevedono che la domanda giudiziale sia prima notificata o comunicata al convenuto oppure che sia prima depositata presso l'autorità giurisdizionale, il compimento del primo passo previsto dal diritto nazionale dovrebbe essere sufficiente, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto a norma del diritto nazionale affinché fosse compiuto il secondo passo. Data l'importanza crescente della mediazione e di altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie, anche durante il procedimento giudiziario, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un'autorità giurisdizionale dovrebbe altresì considerarsi adita alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l'autorità giurisdizionale nei casi in cui il procedimento sia stato nel frattempo sospeso allo scopo di trovare una composizione amichevole, su richiesta della parte che ha promosso il procedimento, senza che la domanda giudiziale sia ancora stata notificata o comunicata al convenuto e senza che quest'ultimo sia stato messo a conoscenza del procedimento o vi abbia partecipato in qualsiasi modo, purché successivamente la parte che ha promosso il procedimento non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di litispendenza la data di avvio di una procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi a un'autorità di conciliazione nazionale dovrebbe essere ritenuta la data in cui un'autorità giurisdizionale è considerata adita.
- (36) È opportuno che la notificazione o comunicazione degli atti relativi a un procedimento proposto a norma del presente regolamento sia disciplinata dal regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (37) L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Tuttavia, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del presente regolamento dovrebbe avere la facoltà, ma non l'obbligo, di richiedere un trasferimento di competenza a norma del presente regolamento.
- (38) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non siano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento, tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo. Tuttavia, al fine di migliorare l'efficacia degli accordi esclusivi di scelta del foro, le disposizioni del presente regolamento in materia di litispendenza non dovrebbero rappresentare un ostacolo qualora i genitori conferiscano competenza esclusiva alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

- (39) I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero, quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. La possibilità del minore di esprimere liberamente la propria opinione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell'audizione. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe essere finalizzato a stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula di tribunale o in altro luogo o con altri mezzi. Inoltre, pur rimanendo un diritto del minore, l'audizione di quest'ultimo non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore, per esempio nei casi in cui esiste un accordo tra le parti.

Benché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo 24 della Carta e il regolamento (CE) n. 2201/2003 non facciano obbligo all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine di raccogliere l'opinione del minore in ogni caso mediante audizione, lasciandole quindi un certo margine discrezionale, la giurisprudenza prevede anche che, laddove tale autorità giurisdizionale decida di dare al minore la possibilità di essere ascoltato, è necessario che essa adotti tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta audizione, tenendo conto dell'interesse superiore del minore e delle circostanze di ogni singolo caso, allo scopo di garantire l'efficacia di tali disposizioni e di dare al minore la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione. Nella misura del possibile e tenendo sempre conto dell'interesse superiore del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine dovrebbe avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione previsti dal diritto nazionale nonché degli strumenti specifici della cooperazione giudiziaria internazionale, compresi, ove opportuno, quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio ⁽⁷⁾.

- (40) In caso di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno, e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell'Aia del 1980, come integrata dal presente regolamento, in particolare il capo III.
- (41) Affinché i procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concludano quanto prima, gli Stati membri dovrebbero prendere in esame, coerentemente con la rispettiva struttura giudiziaria nazionale, l'eventualità di concentrare la competenza per tali procedimenti in un numero quanto più limitato possibile di autorità giurisdizionali. La competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali dell'impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello.
- (42) Nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 gli organi giurisdizionali di ogni grado dovrebbero rendere la loro decisione entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Il ricorso a mezzi di risoluzione alternativa delle controversie non dovrebbe di per sé considerarsi una circostanza eccezionale che consenta di superare detto termine. Tuttavia, potrebbero sorgere circostanze eccezionali durante il ricorso a tali mezzi o a motivo degli stessi. Per un'autorità giurisdizionale di primo grado il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui esso è adito. Per un'autorità giurisdizionale di grado superiore esso dovrebbe decorrere dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste. Tali fasi potrebbero includere, a seconda dell'ordinamento giuridico interessato, la notificazione o la comunicazione al convenuto dell'atto di impugnazione nello Stato membro in cui è situata l'autorità giurisdizionale o in un altro Stato membro, la trasmissione del fascicolo e dell'atto di impugnazione all'autorità giurisdizionale dell'impugnazione negli Stati membri in cui l'impugnazione deve essere proposta davanti all'autorità giurisdizionale la cui decisione è impugnata, o un'istanza di parte ai fini della convocazione di un'audizione, se prescritta dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero altresì considerare l'opportunità di limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.
- (43) In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giurisdizionali dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati, facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GUL 174 del 27.6.2001, pag. 1).

nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. Inoltre, la mediazione potrebbe non sempre essere appropriata, specie nei casi di violenza domestica. Qualora, nel corso di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, i genitori raggiungano un accordo a favore o contro il ritorno del minore, e anche su questioni legate alla responsabilità genitoriale, il presente regolamento dovrebbe in talune circostanze permettere loro di convenire che l'autorità giurisdizionale adita ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 sia competente a conferire effetti giuridici vincolanti al loro accordo, integrandolo in una decisione, approvandolo o utilizzando qualsiasi altro mezzo previsto dal diritto e dalle procedure nazionali. Gli Stati membri che hanno concentrato la competenza dovrebbero pertanto considerare la possibilità di consentire all'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso di tale procedimento di ritorno.

- (44) L'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbe avere la possibilità di negarne il ritorno in casi precisi, debitamente motivati, come consentito dalla convenzione dell'Aia del 1980. Prima di procedere in tal senso, essa dovrebbe esaminare se siano stati attuati o possano essere adottati provvedimenti cautelari appropriati per proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980.
- (45) Un'autorità giurisdizionale che consideri l'eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbe rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince, o se l'autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta, che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Tali misure potrebbero includere, ad esempio, un provvedimento giudiziario dello Stato membro in cui il minore dovrebbe far ritorno che vieti all'istante di avvicinarsi al minore, un provvedimento provvisorio, inclusi i provvedimenti cautelari, di quello Stato membro che consenta al minore di restare con il genitore sottrattore che ne ha l'affidamento effettivo fino a quando non sia adottata una decisione di merito relativa al diritto di affidamento in quello Stato membro dopo il ritorno, o la dimostrazione della disponibilità di strutture mediche per un minore bisognoso di cure. Il tipo di misura adeguato nel caso specifico dovrebbe dipendere dal grave rischio concreto cui il minore sarebbe verosimilmente esposto in caso di suo ritorno in assenza di tali misure. L'autorità giurisdizionale che intenda accertare se siano state previste misure adeguate dovrebbe innanzi tutto fare affidamento sulle parti e, ove necessario e appropriato, richiedere l'assistenza delle autorità centrali o delle reti di giudici, in particolare nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽⁸⁾ e della rete internazionale dei giudici dell'Aia.
- (46) Se del caso, nel disporre il ritorno del minore, l'autorità giurisdizionale dovrebbe poter disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi del presente regolamento che ritiene necessari per proteggere il minore dal grave rischio di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici che avrebbe altrimenti comportato il diniego del ritorno. Tali provvedimenti provvisori e la loro circolazione non dovrebbero ritardare i procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 o minare la delimitazione di competenza tra l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e l'autorità giurisdizionale con competenza di merito in materia di responsabilità genitoriale a norma del presente regolamento. Se necessario, l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbe consultarsi con l'autorità giurisdizionale o le autorità competenti dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, con l'assistenza delle autorità centrali o delle reti di giudici, in particolare nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e della rete internazionale dei giudici dell'Aia. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità giurisdizionale di un tale Stato membro non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati. Tali provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, potrebbero, ad esempio, prevedere che il minore debba continuare a risiedere con l'effettivo affidatario o stabilire il modo in cui dovrebbero essere intrattenuti i contatti con il minore dopo il suo ritorno fino a quando l'autorità giurisdizionale della residenza abituale del minore non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati. Ciò non dovrebbe pregiudicare eventuali decisioni o provvedimenti dell'autorità giurisdizionale della residenza abituale adottati dopo il ritorno del minore.
- (47) Dovrebbe essere possibile che la decisione che dispone il ritorno del minore sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione sull'impugnazione sia richiesto dall'interesse superiore del minore. Il diritto nazionale può precisare quale autorità giurisdizionale può dichiarare provvisoriamente esecutiva la decisione.

⁽⁸⁾ Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

- (48) Qualora l'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 su cui si fonda il diniego. Una simile decisione di diniego, sia essa passata in giudicato o ancora soggetta ad impugnazione, potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Nel corso di tale procedimento dovrebbero essere esaminate approfonditamente tutte le circostanze, fra cui, ma non solo, il comportamento dei genitori, tenendo conto dell'interesse superiore del minore. Se la conseguente decisione di merito sul diritto di affidamento dovesse comportare il ritorno del minore, quest'ultimo dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione in altri Stati membri.
- (49) L'autorità giurisdizionale che nega il ritorno del minore unicamente in base all'articolo 13, primo comma, lettera b), o all'articolo 13, secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della convenzione dell'Aia del 1980, dovrebbe rilasciare d'ufficio un certificato utilizzando il modello appropriato di cui al presente regolamento. Scopo del certificato è informare le parti in merito alla possibilità di investire un'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di diniego del ritorno del minore, di una domanda di merito relativa al diritto di affidamento, oppure, qualora tale autorità giurisdizionale ne sia già investita, di comunicarle i documenti pertinenti relativi al procedimento di ritorno.
- (50) Qualora un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno nel momento in cui un'autorità giurisdizionale investita di una domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 nega il ritorno del minore unicamente in base all'articolo 13, primo comma, lettera b), o all'articolo 13, secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della convenzione dell'Aia del 1980, l'autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore dovrebbe, se è al corrente di tale procedimento relativo al diritto di affidamento, trasmettere all'autorità giurisdizionale investita del procedimento sul diritto di affidamento, entro un mese dalla sua decisione, una copia della decisione, il certificato appropriato e, se del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze, nonché qualsiasi altro documento reputi pertinente. Per «qualsiasi altro documento reputi pertinente» si dovrebbero intendere i documenti contenenti informazioni che potrebbero influire sull'esito del procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, se tali informazioni non sono già contenute nella stessa decisione che nega il ritorno.
- (51) Qualora nessun procedimento di merito relativo al diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno e una parte adisca un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro entro tre mesi dalla data di notificazione della decisione di diniego del ritorno del minore, la parte in questione dovrebbe presentare all'autorità giurisdizionale investita della domanda di merito relativa al diritto di affidamento una copia della decisione di diniego del ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, il certificato appropriato e, se del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze. Ciò non preclude all'autorità giurisdizionale adita la possibilità di chiedere qualsiasi ulteriore documento reputi pertinente, contenente informazioni che potrebbero influire sull'esito del procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, se tali informazioni non sono già contenute nella stessa decisione che nega il ritorno.
- (52) Se l'autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito del diritto di affidamento è stata adita da una parte entro tre mesi dalla notificazione della decisione che nega il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 o se un procedimento di affidamento era già pendente dinanzi a tale autorità giurisdizionale nel momento in cui essa ha ricevuto detta decisione dall'autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore, qualsiasi decisione risultante dal procedimento di merito relativo al diritto di affidamento che implichi il ritorno del minore nel summenzionato Stato membro dovrebbe essere esecutiva in qualsiasi altro Stato membro a norma del capo IV, sezione 2, del presente regolamento, senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Tale regola dovrebbe applicarsi salvo se e nella misura in cui sia dichiarata l'incompatibilità con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale riguardante lo stesso minore, a condizione che sia stato rilasciato un certificato per «decisioni privilegiate» in relazione alla decisione sul merito del diritto di affidamento che comporta il ritorno del minore. Se l'autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito del diritto di affidamento è adita dopo la scadenza del termine di tre mesi, o se non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un certificato per decisioni privilegiate, la risultante decisione di merito sul diritto di affidamento dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, del presente regolamento.

- (53) Fatti salvi gli altri strumenti dell'Unione, se non è possibile sentire una parte o un minore personalmente, e se sono disponibili i mezzi tecnici, l'autorità giurisdizionale può valutare la possibilità di tenere un'audizione in videoconferenza o con altre tecnologie di comunicazione, a meno che, tenuto conto delle circostanze particolari del caso, l'utilizzo di siffatte tecnologie non sia idoneo ai fini del corretto svolgimento del procedimento.
- (54) La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia nell'Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale rese in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza che siano necessarie procedure di riconoscimento. In particolare, quando ricevono una decisione resa in un altro Stato membro che sancisce il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio e che non può più essere impugnata nello Stato membro d'origine, le autorità competenti dello Stato membro richiesto dovrebbero riconoscere la decisione *ope legis*, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, e aggiornare di conseguenza le iscrizioni nello stato civile. Spetta al diritto nazionale stabilire se i motivi di diniego possano essere invocati da una parte o d'ufficio secondo quanto previsto dal diritto nazionale. Ciò non preclude alle parti interessate la possibilità di chiedere, ai sensi del presente regolamento, una decisione attestante l'assenza dei motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento. Dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro in cui è effettuata tale richiesta stabilire chi può essere considerato parte interessata avente il diritto di effettuarla.
- (55) Il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni, atti pubblici e accordi resi in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca. Pertanto, i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo, alla luce dell'obiettivo alla base del presente regolamento, ossia facilitare il riconoscimento e l'esecuzione e proteggere efficacemente l'interesse superiore del minore.
- (56) Il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento. L'elenco dei motivi di diniego del riconoscimento nel presente regolamento è tassativo. Non dovrebbe essere possibile invocare motivi di diniego che non sono elencati nel presente regolamento quali, per esempio, una violazione della regola della litispendenza. In materia di responsabilità genitoriale, una decisione successiva sostituisce sempre una decisione anteriore con effetti per il futuro nella misura in cui esse siano incompatibili.
- (57) Per quanto riguarda la possibilità data a un minore di esprimere la propria opinione, dovrebbe spettare all'autorità giurisdizionale d'origine stabilire le modalità appropriate per l'audizione del minore. Pertanto, non dovrebbe essere possibile negare il riconoscimento di una decisione per il solo motivo che le modalità di audizione del minore applicate dall'autorità giurisdizionale d'origine sono diverse da quelle che utilizzerebbe l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di riconoscimento. Lo Stato membro in cui il è invocato il riconoscimento non dovrebbe negare il riconoscimento se si applica una delle eccezioni a questo specifico motivo di diniego ammesse dal presente regolamento. Per effetto di tali eccezioni, un'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione non dovrebbe poter rifiutare di eseguire una decisione per il solo motivo che al minore non è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione, tenuto conto del suo interesse superiore, se il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e a condizione che la concessione di tale possibilità non fosse necessaria alla luce dell'oggetto del procedimento, o nel caso in cui sussistano seri motivi in considerazione, in particolare, dell'urgenza del caso. Tali seri motivi potrebbero essere dati, ad esempio, in caso di esistenza di un pericolo imminente per l'integrità fisica e psichica o per la vita del minore, per cui ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare il rischio che tale pericolo si concretizzi.
- (58) Inoltre, l'obiettivo di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività ola registrazione ai fini dell'esecuzione, se del caso, che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per determinate decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che comportano il ritorno di un minore, il presente regolamento lo dovrebbe abolire per quanto riguarda l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale pur mantenendo un trattamento ancora più favorevole per determinate decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che comportano il ritorno di un minore. Di conseguenza, fatto salvo il presente regolamento, la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di un qualsiasi altro Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro dell'esecuzione.

- (59) Quando sono disposti provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità competente a conoscere del merito, dovrebbe esserne assicurata la circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia, i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Ciò non dovrebbe ostare a che tali provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma del diritto nazionale. Quando sono adottati provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere del merito, la loro circolazione dovrebbe essere limitata, a norma del presente regolamento, ai provvedimenti adottati in casi di sottrazione internazionale di minori e volti a proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980. Tali provvedimenti dovrebbero applicarsi fino a quando un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati.
- (60) Poiché i procedimenti di esecuzione potrebbero essere di natura giudiziale o extragiudiziale a seconda del diritto nazionale, le «autorità competenti per l'esecuzione» potrebbero comprendere autorità giurisdizionali, ufficiali giudiziari e tutte le altre autorità stabilite dal diritto nazionale. Quando nel presente regolamento oltre alle autorità competenti per l'esecuzione sono menzionati anche le autorità giurisdizionali, si dovrebbero intendere contemplati i casi in cui, a norma del diritto nazionale, l'autorità competente per l'esecuzione è un organismo diverso da un'autorità giurisdizionale, ma a quest'ultima sono riservate determinate decisioni, sin dall'inizio o sotto forma di controllo degli atti dell'autorità competente per l'esecuzione. Dovrebbe spettare all'autorità competente per l'esecuzione o all'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione ordinare, adottare o disporre provvedimenti specifici da adottare nella fase dell'esecuzione, quali provvedimenti non coercitivi eventualmente previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in questione o provvedimenti coercitivi eventualmente previsti da tale diritto, compresi sanzioni pecuniarie, incarcerazione o il recupero del minore da parte di un ufficiale giudiziario.
- (61) Al fine di agevolare l'esecuzione delle decisioni sull'esercizio del diritto di visita rese in un altro Stato membro, le autorità competenti per l'esecuzione o le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell'esecuzione dovrebbero poter specificare i dettagli relativi alle circostanze pratiche o le condizioni giuridiche previste dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione. Le modalità pratiche previste dal presente regolamento dovrebbero facilitare l'esecuzione di una decisione nello Stato membro dell'esecuzione, decisione che altrimenti potrebbe non essere eseguibile a causa della sua vaghezza, in modo tale che l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale dell'esecuzione possa rendere la decisione più concreta e precisa. È inoltre opportuno disporre allo stesso modo eventuali altre modalità pratiche per rispettare i requisiti giuridici previsti dal diritto nazionale in materia di esecuzione dello Stato membro dell'esecuzione, quali ad esempio la partecipazione di un'autorità competente in materia di protezione dei minori o di uno psicologo alla fase dell'esecuzione. Tali modalità pratiche non dovrebbero tuttavia interferire con gli elementi essenziali della decisione sul diritto di visita, né superarne la portata. Inoltre, il potere conferito dal presente regolamento di adeguare i provvedimenti non dovrebbe consentire all'autorità giurisdizionale dell'esecuzione di sostituire provvedimenti sconosciuti al diritto dello Stato membro dell'esecuzione con provvedimenti diversi.
- (62) L'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l'esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento o l'esecuzione ai sensi del presente regolamento. Spetta al diritto nazionale stabilire se i motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento debbano essere esaminati d'ufficio o su richiesta. Pertanto, lo stesso esame dovrebbe essere possibile nel contesto del diniego dell'esecuzione. L'applicazione di qualsiasi motivo nazionale di diniego non dovrebbe avere l'effetto di estendere le condizioni e le modalità dei motivi previsti dal presente regolamento.
- (63) La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro dell'esecuzione, poter agire in tal senso nel procedimento di esecuzione e dovrebbe poter invocare nell'ambito di un procedimento, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione che continuerebbero ad applicarsi in quanto non incompatibili con i motivi contemplati dal presente regolamento. Tali motivi potrebbero includere, ad esempio, opposizioni basate su errori formali ai sensi del diritto nazionale in un atto di esecuzione o sull'asserzione che l'azione resa necessaria dalla decisione è già stata eseguita o è diventata impossibile, ad esempio in caso di forza maggiore, malattia grave della persona a cui deve essere consegnato il minore, stato di detenzione o decesso di tale persona, per il fatto che lo Stato membro a cui il minore deve fare ritorno sia diventato una zona di guerra successivamente alla pronuncia della decisione o per il diniego dell'esecuzione di una decisione che, ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, è priva di contenuto esecutivo e non può essere adattata a tale scopo.

- (64) Al fine di informare la persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento, corredato se necessario della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo tale notifica o comunicazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la parte nei cui confronti è chiesta l'esecuzione ha diritto a un ricorso effettivo, il che include la possibilità di contestare l'esecutività della decisione prima che si dia effettivamente inizio all'esecuzione.
- (65) In materia di responsabilità genitoriale, l'esecuzione riguarderà sempre un minore e in molti casi la consegna di un minore a una persona diversa da quella con cui il minore risiede in quel momento e/o il trasferimento del minore in un altro Stato membro. L'obiettivo primario dovrebbe pertanto essere quello di trovare il giusto equilibrio tra, da una parte, il diritto del richiedente, in linea di principio, di ottenere il più rapidamente possibile l'attuazione di una decisione anche in casi transfrontalieri all'interno dell'Unione e, se necessario, anche applicando provvedimenti coercitivi e, dall'altra, l'esigenza di limitare per quanto possibile l'esposizione del minore a tali provvedimenti coercitivi di esecuzione potenzialmente traumatici nei casi in cui sia impossibile evitarlo. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per ciascun caso dalle autorità competenti per l'esecuzione e dalle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro.
- (66) Il presente regolamento intende stabilire condizioni di parità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'esecuzione transfrontaliera di decisioni in materia di responsabilità genitoriale. In una serie di Stati membri tali decisioni sono già esecutive anche se sono ancora impugnabili o sono già oggetto di impugnazione. In altri Stati membri è esecutiva solo una decisione definitiva che non sia più soggetta ad impugnazione ordinaria. Al fine di rispondere a situazioni di urgenza, il presente regolamento prevede pertanto che talune decisioni in materia di responsabilità genitoriale possano essere dichiarate provvisoriamente esecutive dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine anche se sono ancora impugnabili, vale a dire le decisioni che dispongono il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e le decisioni che accordano un diritto di visita.
- (67) Nei procedimenti di esecuzione che riguardano minori è tuttavia importante che le autorità competenti per l'esecuzione o le autorità giurisdizionali possano reagire rapidamente a rilevanti mutamenti delle circostanze, ivi comprese impugnazioni della decisione nello Stato membro di origine, la perdita di efficacia esecutiva della decisione e ostacoli o situazioni di emergenza che devono essere affrontate nella fase dell'esecuzione. Il procedimento di esecuzione dovrebbe pertanto essere sospeso su istanza o d'ufficio dall'autorità o dall'autorità giurisdizionale, laddove l'esecutività della decisione sia sospesa nello Stato membro d'origine. L'autorità competente o l'autorità giurisdizionale competente per l'esecuzione non dovrebbe tuttavia avere l'obbligo di verificare attivamente se nel frattempo l'esecutività sia stata sospesa nello Stato membro d'origine, in seguito a un'impugnazione o per altri motivi, se non vi sono indicazioni in tal senso. Inoltre, la sospensione o il diniego dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione dovrebbero su richiesta e, anche qualora sia stata accertata la sussistenza di uno o più motivi previsti o consentiti dal presente regolamento, essere lasciati alla discrezionalità dell'autorità competente per l'esecuzione o dell'autorità giurisdizionale.
- (68) Se la decisione è ancora impugnabile nello Stato membro di origine e il termine per proporre un'impugnazione ordinaria non è ancora scaduto, l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione dovrebbe avere la facoltà di sospendere, su richiesta, il procedimento di esecuzione. In tal caso può fissare il termine entro il quale deve essere proposta un'eventuale impugnazione nello Stato membro d'origine al fine di ottenere o mantenere la sospensione del procedimento di esecuzione. Tale fissazione di un termine dovrebbe produrre effetti soltanto per la sospensione del procedimento di esecuzione e non dovrebbe incidere sul termine per la proposizione di un'impugnazione ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro d'origine.
- (69) In casi eccezionali, l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale dovrebbe poter sospendere il procedimento di esecuzione se l'esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze. L'esecuzione dovrebbe essere ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici. Tuttavia, qualora esso permanga, è opportuno che prima di rifiutare l'esecuzione siano adottate tutte le misure adeguate, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, anche, se del caso, con l'assistenza di altri professionisti competenti, quali assistenti sociali o psicologi infantili, per cercare di garantire l'attuazione della decisione. In particolare, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale dovrebbe, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, cercare di superare gli eventuali impedimenti creati da un mutamento delle circostanze, come ad esempio un'esplicita obiezione del minore espressa solo successivamente alla pronuncia della decisione con una forza tale che, se ignorata, si configurerebbe un grave rischio di pericoli fisici o psichici per il minore.

- (70) Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a «decisioni» ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento. Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in materia di responsabilità genitoriale che hanno efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a «decisioni» ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione.
- (71) Sebbene l'obbligo di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione a norma del presente regolamento non si dovrebbe applicarsi agli atti pubblici e agli accordi, il diritto del minore di esprimere la propria opinione dovrebbe continuare ad applicarsi a norma dell'articolo 24 della Carta e alla luce dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo come recepiti nell'ordinamento e nelle procedure nazionali. Il fatto che al minore non sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente un motivo di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione degli atti pubblici e degli accordi in materia di responsabilità genitoriale.
- (72) In materia di responsabilità genitoriale, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano designate autorità centrali. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di designare per il presente regolamento la stessa autorità centrale designata per le convenzioni dell'Aia del 1980 e del 1996. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità centrali siano dotate di risorse finanziarie e umane adeguate per poter adempiere ai compiti loro incombenti a norma del presente regolamento.
- (73) Le disposizioni del presente regolamento attinenti alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale non dovrebbero applicarsi al trattamento delle domande di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 che, conformemente all'articolo 19 di detta convenzione e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, non sono procedimenti di merito riguardanti la responsabilità genitoriale. L'applicazione della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbe tuttavia essere integrata dalle disposizioni del presente regolamento in materia di sottrazione internazionale di minori e dal capo del presente regolamento sul riconoscimento e sull'esecuzione nonché dal capo sulle disposizioni generali.
- (74) Le autorità centrali dovrebbero prestare assistenza, nei procedimenti transfrontalieri, alle autorità giurisdizionali e alle autorità competenti e in taluni casi anche ai titolari della responsabilità genitoriale e cooperare, sia in generale che in casi specifici, anche per favorire la risoluzione amichevole delle controversie familiari.
- (75) Ad eccezione dei casi urgenti e fatta salva la cooperazione e la comunicazione dirette tra autorità giurisdizionali permesse a norma del presente regolamento, le richieste di cooperazione in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento potrebbero essere effettuate dalle autorità giurisdizionali e dalle autorità competenti e dovrebbero essere presentate all'autorità centrale dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale o dell'autorità competente richiedente. Talune richieste potrebbero altresì essere effettuate dai titolari della responsabilità genitoriale e dovrebbero essere presentate all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente. Tali richieste dovrebbero comprendere le richieste di fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul territorio dell'autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello Stato; richieste per facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, e richieste affinché un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente esamini l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
- (76) Un esempio di caso urgente che permette un contatto iniziale diretto con l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto è costituito dalla richiesta diretta all'autorità competente di un altro Stato membro di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione del minore nel caso in cui si presuma che quest'ultimo sia esposto a un rischio imminente. L'obbligo di procedere tramite i canali dell'autorità centrale dovrebbe applicarsi solo alle richieste iniziali; ogni successiva comunicazione con l'autorità giurisdizionale, l'autorità competente o il richiedente potrebbe avvenire anche direttamente.
- (77) Alle autorità centrali o alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche. Le autorità competenti dovrebbero informare le rispettive autorità centrali in merito a tali accordi o regimi.

- (78) Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità giurisdizionali e alle autorità competenti e ai titolari della responsabilità genitoriale. L'assistenza prestata dall'autorità centrale richiesta dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite autorità giurisdizionali, autorità competenti o altri enti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di tutte le altre informazioni pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale.
- (79) Le autorità centrali richieste dovrebbero altresì provvedere a facilitare la comunicazione tra autorità giurisdizionali, se necessario, in particolare per l'applicazione delle norme in materia di trasferimento di competenza, di provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d'urgenza, in particolare se relativi alla sottrazione internazionale di minori e volti a proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980, nonché di litispendenza e connessione. A tale scopo, è possibile che in alcuni casi sia sufficiente fornire informazioni per un'ulteriore comunicazione diretta ad esempio, fornire le informazioni di contatto delle autorità preposte alla tutela dei minori, dei giudici della rete o dell'autorità giurisdizionale competente.
- (80) Per realizzare gli obiettivi del presente regolamento e fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie.
- (81) Qualora sia presentata una richiesta motivata di relazione o di comunicazione di qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, le autorità centrali, direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti dello Stato membro richiesto dovrebbero soddisfare tale richiesta. La richiesta dovrebbe contenere in particolare una descrizione del procedimento per il quale sono necessarie le informazioni e della situazione fattuale che ha dato origine a tale procedimento.
- (82) Qualora un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia già reso p una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda renderla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe poter richiedere l'assistenza delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti dell'altro Stato membro ai fini dell'attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità giurisdizionale che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.
- (83) Qualora un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente di uno Stato membro intenda collocare il minore in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione per ottenere il consenso. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente che intende procedere al collocamento dovrebbe ottenere il consenso dell'autorità competente dello Stato membro in cui sarebbe collocato il minore prima di disporre o organizzare il collocamento. Inoltre, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero prevedere norme e procedure chiare affinché il consenso sia ottenuto a norma del presente regolamento, così da garantire certezza giuridica e celerità. Le procedure dovrebbero permettere, in particolare, all'autorità competente di accordare o rifiutare il consenso tempestivamente. La mancanza di una risposta entro tre mesi non dovrebbe essere considerata quale consenso e il collocamento non dovrebbe avvenire senza consenso. La richiesta di consenso dovrebbe comprendere almeno una relazione sul minore unitamente ai motivi della proposta di collocamento o assistenza, l'indicazione della durata prevista del collocamento, informazioni sull'eventuale finanziamento previsto nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro richiesto ritenga pertinente, come ad esempio eventuali controlli previsti del provvedimento, modalità di contatto con i genitori, altri parenti o altre persone con cui il minore ha un rapporto stretto, o i motivi per cui tali contatti non sono previsti alla luce dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, qualora sia stato prestato il consenso per il collocamento per un determinato periodo, tale approvazione non dovrebbe applicarsi a decisioni o regimi che prolungano la durata del collocamento. In tali circostanze dovrebbe essere effettuata una nuova richiesta di consenso.

- (84) Qualora sia presa in considerazione la decisione di collocare il minore in affidamento presso una famiglia o un istituto nello Stato membro di residenza abituale del minore, nelle primissime fasi del procedimento l'autorità giurisdizionale dovrebbe valutare opportuni provvedimenti per assicurare il rispetto dei diritti del minore, in particolare il diritto di preservare la propria identità e il diritto di mantenere contatti con i genitori o, se del caso, con altri familiari, alla luce degli articoli 8, 9 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se l'autorità giurisdizionale è al corrente dell'esistenza di uno stretto legame del minore con un altro Stato membro, tra gli opportuni provvedimenti potrebbe figurare in particolare, se è applicabile l'articolo 37, lettera b), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, una notifica al posto consolare di tale Stato membro. La messa al corrente potrebbe altresì avvenire mediante informazioni fornite dall'autorità centrale di tale altro Stato membro. Gli opportuni provvedimenti potrebbero consistere anche nel rivolgere a tale Stato membro, ai sensi del presente regolamento, una richiesta di informazioni su un genitore, un parente o altri soggetti che potrebbero essere idonei a prendersi cura del minore. Inoltre, a seconda delle circostanze, l'autorità giurisdizionale potrebbe altresì richiedere informazioni su procedimenti e decisioni riguardanti un genitore o un fratello o una sorella del minore. L'interesse superiore del minore dovrebbe continuare a essere considerato preminente. In particolare, nessuna di queste disposizioni dovrebbe pregiudicare il diritto e le procedure nazionali applicabili a una decisione di collocamento adottata dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente nello Stato membro che intende procedere al collocamento. In particolare, tali disposizioni non dovrebbero imporre alle autorità dello Stato membro competente alcun obbligo di collocare il minore in un altro Stato membro né di coinvolgere ulteriormente tale Stato membro nella decisione o nel procedimento di collocamento.
- (85) Poiché il fattore tempo è fondamentale in materia di responsabilità genitoriale, le informazioni richieste a norma delle disposizioni del presente regolamento in materia di cooperazione, compresi la raccolta e lo scambio di informazioni pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, e la decisione che concede o nega l'approvazione per il collocamento di un minore in un altro Stato membro dovrebbero essere trasmesse allo Stato membro richiedente dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Ciò dovrebbe comprendere l'obbligo per l'autorità nazionale competente di fornire le informazioni, o di spiegare le ragioni per cui queste non possono essere fornite, all'autorità centrale richiesta in tempo utile per permettere a quest'ultima di rispettare tale termine. Ad ogni modo, tutte le autorità competenti coinvolte dovrebbero adoperarsi per fornire la risposta in tempi ancor più rapidi rispetto al termine massimo di tre mesi.
- (86) Il fatto che le riunioni delle autorità centrali debbano essere convocate, in particolare, dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE non dovrebbe precludere la possibilità di organizzare altre riunioni delle autorità centrali.
- (87) Salvo se diversamente disposto dal presente regolamento, al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾. In particolare, per non compromettere il soddisfacimento di una richiesta a norma del presente regolamento, per esempio una richiesta di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 o una richiesta rivolta a un'autorità giurisdizionale di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore, la notifica dell'interessato a norma dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679, ad esempio in merito ai dati richiesti per localizzare il minore, può essere differita fino a quando non sia stata soddisfatta la richiesta per cui tali informazioni sono necessarie. Tale eccezione è operata conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 1, lettere f), g), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679. Ciò non dovrebbe precludere all'intermediario, all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente a cui sono state trasmesse le informazioni di adottare provvedimenti a protezione del minore, o di fare in modo che siano adottati tali provvedimenti, qualora il minore sia in pericolo o vi siano indicazioni di tale pericolo.
- (88) Nei casi in cui la divulgazione o la conferma delle informazioni pertinenti potrebbe compromettere la salute, l'incolumità o la libertà del minore o di un'altra persona, ad esempio nel caso in cui l'autorità giurisdizionale abbia disposto, in un contesto di violenza domestica, di non comunicare al richiedente il nuovo indirizzo del minore, il presente regolamento si sforza di trovare un delicato equilibrio. Se da una parte il presente regolamento dovrebbe prevedere che un'autorità centrale, un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente non divulghi né confermi al richiedente o a terzi informazioni raccolte o trasmesse ai fini del presente regolamento se ritiene che così facendo potrebbe compromettere la salute, l'incolumità o la libertà del minore o di un'altra persona, dall'altra esso dovrebbe sottolineare tuttavia che ciò non dovrebbe impedire la raccolta e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità centrali, delle autorità giurisdizionali e delle autorità competenti, e tra di esse, nella misura in

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento. Ciò significa che, laddove possibile e opportuno, una richiesta dovrebbe poter essere trattata a norma del presente regolamento senza che al richiedente siano fornite tutte le informazioni necessarie per il suo trattamento. Ad esempio, se previsto dal diritto nazionale, un'autorità centrale potrebbe avviare il procedimento a nome del richiedente senza trasmettergli le informazioni sul luogo in cui si trova il minore. Tuttavia, nei casi in cui il solo fatto di effettuare la richiesta potrebbe compromettere la salute, l'incolumità o la libertà del minore o di un'altra persona, il presente regolamento non dovrebbe prevedere l'obbligo di effettuare tale richiesta.

- (89) Al fine di assicurare che i certificati da utilizzare nell'ambito dell'applicazione dei capi III e IV del presente regolamento siano tenuti aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»⁽¹⁰⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (90) La continuità tra la convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali del 1998 («convenzione Bruxelles II») ⁽¹¹⁾, il regolamento (CE) n. 1347/2000, il regolamento (CE) n. 2201/2003 e il presente regolamento dovrebbe essere assicurata nella misura in cui le disposizioni sono rimaste invariate, ed è opportuno stabilire disposizioni transitorie a tal fine. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all'interpretazione, anche a opera della Corte di giustizia, delle disposizioni della convenzione Bruxelles II e dei regolamenti (CE) n. 1347/2000 and (CE) n. 2201/2003.
- (91) Si ricorda che alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all'Unione si applica l'articolo 351 TFUE.
- (92) La legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe essere determinata conformemente alle disposizioni del capitolo III della convenzione dell'Aia del 1996. Nell'applicare detta convenzione in un procedimento dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in cui si applica il presente regolamento, il riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, di tale convenzione alle «disposizioni del capitolo II» della medesima convenzione si intende fatto alle «disposizioni del presente regolamento».
- (93) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, è opportuno che la Commissione ne valuti l'applicazione per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.
- (94) La Commissione dovrebbe rendere pubbliche e aggiornare le informazioni comunicate dagli Stati membri.
- (95) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (96) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (97) Conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 46, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 15 febbraio 2018. ⁽¹³⁾

⁽¹⁰⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU C 221 del 16.7.1998, pag. 1.

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽¹³⁾ GU C 120 del 6.4.2018, pag. 18.

- (98) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle differenze tra le norme nazionali in materia di competenza e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni ma, a motivo dell'applicabilità diretta e della natura vincolante del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle materie civili relative:
 - a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
 - b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), possono comprendere, in particolare:
 - a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
 - b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
 - c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
 - d) il collocamento del minore in affidamento presso una famiglia o un istituto;
 - e) i provvedimenti di protezione del minore legati all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.
3. I capi III e VI del presente regolamento si applicano ai casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore concernenti più di uno Stato membro, a integrazione della convenzione dell'Aia del 1980. Il capo IV del presente regolamento si applica alle decisioni che dispongono il ritorno del minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e che devono essere eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state rese.
4. Il presente regolamento non si applica:
 - a) all'accertamento o all'impugnazione della filiazione;
 - b) alle decisioni relative all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;
 - c) ai nomi e ai cognomi del minore;
 - d) all'emancipazione;
 - e) alle obbligazioni alimentari;
 - f) ai trust e alle successioni;
 - g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per «decisione» si intende: una decisione di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi un decreto, un'ordinanza o una sentenza, che sancisca il divorzio, la separazione personale dei coniugi, l'annullamento del matrimonio o che riguardi questioni relative alla responsabilità genitoriale.

Ai fini del capo IV, il termine «decisione» comprende:

- a) una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno di un minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e che deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata resa;
- b) provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale che, in virtù del presente regolamento, è competente a conoscere del merito o provvedimenti disposti conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15.

Ai fini del capo IV, il termine «decisione» non comprende i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia notificata al convenuto prima dell'esecuzione.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «*autorità giurisdizionale*»: l'autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- 2) «*atto pubblico*»: un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro in relazione alle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e la cui autenticità:
 - a) riguardi la firma e il contenuto dell'atto; e
 - b) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione conformemente all'articolo 103;
- 3) «*accordo*»: ai fini del capo IV, un documento che non è un atto pubblico e che è stato concluso dalle parti in relazione alle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e registrato da un'autorità pubblica comunicata alla Commissione dallo Stato membro conformemente all'articolo 103 a tal fine;
- 4) «*Stato membro di origine*»: lo Stato membro in cui è stata resa la decisione, è stato formalmente redatto o registrato l'atto pubblico, oppure è stato registrato l'accordo;
- 5) «*Stato membro dell'esecuzione*»: lo Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o dell'accordo;
- 6) «*minore*»: una persona di età inferiore agli anni 18;
- 7) «*responsabilità genitoriale*»: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita;
- 8) «*titolare della responsabilità genitoriale*»: la persona, istituzione o altro ente che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

- 9) «*diritto di affidamento*»: vi sono inclusi i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, e in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
- 10) «*diritto di visita*»: il diritto di visita nei confronti di un minore, compreso il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;
- 11) «*trasferimento illecito o mancato ritorno del minore*»: il trasferimento o il mancato ritorno di un minore:
- a) quando tale trasferimento o mancato ritorno avviene in violazione del diritto di affidamento derivante da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e
 - b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti il trasferimento o il mancato trasferimento.
3. Ai fini degli articoli 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 e 102, la nozione di «*domicile*» sostituisce quella di «*cittadinanza*» per Irlanda e Regno Unito, e ha lo stesso significato che ha nei singoli ordinamenti giuridici di detti Stati membri.

CAPO II

COMPETENZA IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

SEZIONE 1

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Articolo 3

Competenza generale

Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova:
- i) la residenza abituale dei coniugi,
 - ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
 - iii) la residenza abituale del convenuto,
 - iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
 - v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
 - vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso; o
- b) di cui i due coniugi sono cittadini.

Articolo 4

Domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all'articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 5***Conversione della separazione personale in divorzio**

Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione che concede la separazione personale è altresì competente per convertire la separazione personale in divorzio, qualora ciò sia previsto dal diritto di detto Stato.

*Articolo 6***Competenza residua**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.
2. Il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.
3. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore nei confronti di un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro.

*SEZIONE 2***Responsabilità genitoriale***Articolo 7***Competenza generale**

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a 10.

*Articolo 8***Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita**

1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane, in deroga all'articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

*Articolo 9***Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore**

Fatto salvo l'articolo 10, in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e:

- a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ritorno; o

- b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
- i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
 - ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);
 - iii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata respinta da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), o all'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aia del 1980 e tale decisione non è più soggetta a impugnazione ordinaria;
 - iv) non è stata adita alcuna autorità giurisdizionale a norma dell'articolo 29, paragrafi 3 e 5, nello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno;
 - v) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha reso una decisione sul diritto di affidamento che non comporta il ritorno del minore.

Articolo 10

Scelta del foro

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:

- a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:
- i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
 - ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o
 - iii) il minore è cittadino di quello Stato;
- b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:
- i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o
 - ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e
- c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.

2. L'accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, la competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

- a) la decisione emessa nel quadro di tale procedimento non sia più soggetta a impugnazione ordinaria; o

- b) il procedimento sia terminato per un'altra ragione.
- 4. La competenza conferita ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii), è esclusiva.

Articolo 11

Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 10, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore.
2. La competenza di cui al paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale.

Articolo 12

Trasferimento della competenza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro

1. In circostanze eccezionali, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito può, su istanza di parte o d'ufficio, se ritiene che un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare sia più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico, sospendere il procedimento o una parte specifica dello stesso e:

- a) stabilire un termine entro il quale una o più parti possono informare l'autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro del procedimento pendente e della possibilità di un trasferimento di competenza nonché presentare un'istanza a detta autorità giurisdizionale; o
- b) chiedere a un'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 2.

2. L'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro può accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro sei settimane:

- a) dal momento in cui è adita a norma del paragrafo 1, lettera a); o
- b) dal momento del ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).

L'autorità giurisdizionale successivamente adita o a cui è rivolta una richiesta di accettazione della competenza ne informa senza ritardo l'autorità giurisdizionale preventivamente adita. Se accetta, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza.

3. L'autorità giurisdizionale preventivamente adita continua a esercitare la propria competenza se non ha ricevuto dall'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro l'accettazione della competenza entro sette settimane da quando:

- a) è scaduto il termine entro il quale le parti possono presentare un'istanza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, lettera a); o
- b) l'autorità giurisdizionale ha ricevuto la richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).

4. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro se tale Stato membro:

- a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stato adito;
- b) è la precedente residenza abituale del minore;
- c) è lo Stato di cui il minore è cittadino;

- d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o
- e) è il luogo in cui sono situati i beni del minore e la causa riguarda i provvedimenti di protezione del minore legati all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione di tali beni.
5. Se la competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale è stata stabilita a norma dell'articolo 10, quest'ultima non può trasferire la competenza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

Articolo 13

Richiesta di trasferimento di competenza da parte di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente

1. In circostanze eccezionali e fatto salvo l'articolo 9, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, che ritenga di essere più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico può richiedere un trasferimento di competenza all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore.
2. Entro sei settimane dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale destinataria della richiesta può accettare di trasferire la sua competenza se, per via delle specifiche circostanze del caso, ritenga tale trasferimento corrispondente all'interesse superiore del minore. Qualora l'autorità giurisdizionale destinataria della richiesta accetti di trasferire la competenza, ne informa senza ritardo l'autorità giurisdizionale richiedente. In assenza di una tale accettazione entro il termine, l'autorità giurisdizionale richiedente non può esercitare la competenza giurisdizionale.

Articolo 14

Competenza residua

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 7 a 11, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro.

Articolo 15

Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d'urgenza

1. In casi d'urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro relativamente:
- a) a un minore presente in quello Stato membro; o
- b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.
2. Allorché lo renda necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa senza ritardo l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro competente ai sensi dell'articolo 7 oppure, se del caso, un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito, direttamente a norma dell'articolo 86o tramite le autorità centrali designate a norma dell'articolo 76.
3. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di applicarsi non appena l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

Se del caso, tale autorità giurisdizionale può informare della sua decisione l'autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, direttamente a norma dell'articolo 86o oppure tramite le autorità centrali designate a norma dell'articolo 76.

Articolo 16

Questioni incidentali

1. Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità genitoriale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento.

2. La pronuncia su di una questione incidentale ai sensi del paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.
3. Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.
4. L'articolo 15, paragrafo 2, si applica di conseguenza.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 17

Adizione di un'autorità giurisdizionale

L'autorità giurisdizionale si considera adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto;
- b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l'autorità competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o
- c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

Articolo 18

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 19

Esame della procedibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stato avviato il procedimento non compare, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2. In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

*Articolo 20***Litispendenza e connessione**

1. Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state presentate domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

2. Salvo il caso in cui la competenza di una delle autorità giurisdizionali sia esclusivamente fondata sull'articolo 15, qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso, la parte che ha presentato la domanda davanti all'autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

4. Qualora sia adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale l'accettazione di competenza di cui all'articolo 10 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accordo o dell'accettazione dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo o dell'accettazione.

5. Se e nella misura in cui l'autorità giurisdizionale accettata ha accertato la propria competenza esclusiva in base all'accettazione della competenza di cui all'articolo 10, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

*Articolo 21***Diritto del minore di esprimere la propria opinione**

1. Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.

2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

*CAPO III***SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI***Articolo 22***Ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980**

Quando una persona, istituzione o altro ente che lamenta una violazione del diritto di affidamento chiede, direttamente o con l'assistenza di un'autorità centrale, all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di rendere una decisione in base alla convenzione dell'Aia del 1980 che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano gli articoli da 23 a 29, e il capo VI, del presente regolamento a integrazione della convenzione dell'Aia del 1980.

*Articolo 23***Ricevimento e trattamento delle domande da parte delle autorità centrali**

1. L'autorità centrale richiesta procede al rapido trattamento della domanda di cui all'articolo 22, sulla base della convenzione dell'Aia del 1980.

2. Qualora l'autorità centrale dello Stato membro richiesto riceva una domanda ai sensi dell'articolo 22, ne accusa ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Essa informa, senza indebito ritardo, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente o l'istante, secondo il caso, delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari.

Articolo 24

Celerità del procedimento giudiziario

1. L'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui all'articolo 22 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nel diritto nazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale di primo grado, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, decide entro sei settimane da quando è stata adito.
3. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, un'autorità giurisdizionale di grado superiore decide entro sei settimane dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste e l'autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l'impugnazione, mediante udienza o in altro modo.

Articolo 25

Risoluzione alternativa delle controversie

Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l'autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento.

Articolo 26

Diritto del minore di esprimere la propria opinione nel procedimento di ritorno

L'articolo 21 del presente regolamento si applica anche nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

Articolo 27

Procedura di ritorno del minore

1. L'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo richiede non ha avuto la possibilità di essere sentita.
2. L'autorità giurisdizionale può esaminare, in qualsiasi fase del procedimento, conformemente all'articolo 15, la necessità di assicurare contatti tra il minore e la persona che richiede il ritorno del minore, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
3. Un'autorità giurisdizionale che consideri l'eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all'articolo 13, primo comma, della convenzione dell'Aia del 1980 non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se l'autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità giurisdizionale può comunicare con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, direttamente a norma dell'articolo 86 o con l'assistenza delle autorità centrali.
5. Nel disporre il ritorno del minore, l'autorità giurisdizionale può, se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento al fine di proteggere il minore dal grave rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980, purché l'esame e l'adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno.

6. La decisione che dispone il ritorno del minore può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione sull'impugnazione sia richiesto dall'interesse superiore del minore.

Articolo 28

Esecuzione delle decisioni che dispongono il ritorno del minore

1. L'autorità competente per l'esecuzione alla quale è stata presentata una domanda di esecuzione della decisione che dispone il ritorno del minore in un altro Stato membro procede al rapido trattamento della domanda stessa.

2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non sia stata eseguita entro sei settimane dalla data di avvio del procedimento di esecuzione, la parte che richiede l'esecuzione o l'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione hanno il diritto di chiedere all'autorità competente in materia di esecuzione di indicare i motivi del ritardo.

Articolo 29

Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera b), e dell'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aia del 1980

1. Il presente articolo si applica qualora una decisione che nega il ritorno del minore in un altro Stato membro si basi unicamente sull'articolo 13, primo comma, lettera b), o sull'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aia del 1980.

2. L'autorità giurisdizionale che rende una decisione ai sensi del paragrafo 1 rilascia d'ufficio un certificato utilizzando il modello di cui all'allegato I. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

3. Se, nel momento in cui l'autorità giurisdizionale rende una decisione ai sensi del paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno è già stata investita di un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, l'autorità giurisdizionale, se è al corrente di tale procedimento, provvede, entro un mese dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, a trasmettere all'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, direttamente o tramite le autorità centrali, i documenti seguenti:

- a) una copia della sua decisione di cui al paragrafo 1;
- b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e
- c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all'autorità giurisdizionale e qualsiasi altro documento reputi pertinente.

4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la traduzione o la traslitterazione, a norma dell'articolo 91, della decisione di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altro documento allegato al certificato in conformità del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

5. Se, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 3, una delle parti adisce, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno affinché accerti nel merito il diritto di affidamento, la parte in questione presenta all'autorità giurisdizionale i documenti seguenti:

- a) una copia della decisione di cui al paragrafo 1;
- b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e
- c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all'autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore.

6. Nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le decisioni di merito relative al diritto di affidamento risultanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che comportano il ritorno del minore sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali in materia di riconoscimento ed esecuzione

Sottosezione 1

Riconoscimento

Articolo 30

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento particolare per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui all'articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39.
4. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.

Articolo 31

Documenti da presentare per il riconoscimento

1. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:
 - a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
 - b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36.
2. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione resa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
3. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può richiedere alla parte, conformemente all'articolo 91, di fornire la traduzione o la traslitterazione della decisione oltre alla traduzione o alla traslitterazione del contenuto pertinente del certificato se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

*Articolo 32***Mancata produzione di documenti**

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, non siano prodotti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente possono fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla loro produzione.
2. Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione, a norma dell'articolo 91, dei suddetti documenti equivalenti.

*Articolo 33***Sospensione del procedimento**

L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

- a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario; o
- b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

*Sottosezione 2***Esecutività ed esecuzione***Articolo 34***Decisioni esecutive**

1. Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
2. Ai fini dell'esecuzione in un altro Stato membro di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.

*Articolo 35***Documenti da presentare per l'esecuzione**

1. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l'esecuzione fornisce all'autorità competente in materia di l'esecuzione:
 - a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
 - b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36.
2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro che dispone provvedimenti provvisori o cautelari, la parte che richiede l'esecuzione fornisce all'autorità competente in materia di l'esecuzione:
 - a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
 - b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36 attestante che la decisione è eseguibile nello Stato membro di origine e che l'autorità giurisdizionale d'origine:
 - i) è competente a conoscere del merito; o
 - ii) ha disposto i provvedimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 15; e
 - c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.

3. Se necessario, l'autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l'esecuzione di fornire, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l'obbligo da eseguire.

4. L'autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l'esecuzione di fornire, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

Sottosezione 3

Certificato

Articolo 36

Rilascio del certificato

1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 103 procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per:

- a) una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato II;
- b) una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato III;
- c) una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori, disposto in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, che accompagna la decisione utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

3. Il rilascio del certificato non è soggetto a impugnazione.

Articolo 37

Rettifica del certificato

1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 103 rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d'ufficio, se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione da eseguire e il certificato.

2. Alla procedura di rettifica del certificato si applica il diritto dello Stato membro di origine.

Sottosezione 4

Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

Articolo 38

Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale

Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio è negato:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
- b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

- c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o
- d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.

Articolo 39

Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

1. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è negato:
 - a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
 - b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
 - c) su domanda della persona che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata resa senza darle la possibilità di essere ascoltata;
 - d) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
 - e) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede abitualmente, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o
 - f) se la procedura prevista dall'articolo 82 non è stata rispettata.
2. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale può essere negato qualora sia stata resa senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell'articolo 21, salvo se:
 - a) il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se non era necessario dare tale possibilità in considerazione della questione oggetto del procedimento; o
 - b) sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell'urgenza del caso.

Articolo 40

Procedura per il diniego del riconoscimento

1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI.
2. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicate da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento.

*Articolo 41***Motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale**

Fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 6, l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è rifiutata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 39.

*SEZIONE 2***Disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di determinate decisioni privilegiate***Articolo 42***Ambito d'applicazione**

1. La presente sezione si applica alle tipologie di decisioni seguenti, purché certificate nello Stato membro di origine in conformità dell'articolo 47:

- a) le decisioni che accordano un diritto di visita; e
- b) le decisioni ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6, nella misura in cui esse comportino il ritorno del minore.

2. La presente sezione non osta a che una parte chieda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1 in conformità delle disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di cui alla sezione 1 del presente capo.

*Sottosezione 1***Riconoscimento***Articolo 43***Riconoscimento**

1. Le decisioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento, salvo se e nella misura la decisione sia dichiarata l'incompatibile con una decisione successiva di cui all'articolo 50.

2. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:

- a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
- b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 47.

3. L'articolo 31, paragrafi 2 e 3, si applica di conseguenza.

*Articolo 44***Sospensione del procedimento**

L'autorità giurisdizionale dinanzi al quale è invocata una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

- a) è stata presentata un'istanza di dichiarazione vertente sull'incompatibilità di tale decisione con una decisione successiva di cui all'articolo 50; o
- b) la persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione ha richiesto, conformemente all'articolo 48, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 47.

Sottosezione 2

Esecutività ed esecuzione*Articolo 45***Decisioni esecutive**

1. Le decisioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, rese ed esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri ai sensi della presente sezione senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

2. Ai fini dell'esecuzione in un altro Stato membro di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), le autorità giurisdizionali dello Stato membro di origine possono dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.

*Articolo 46***Documenti da produrre per l'esecuzione**

1. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l'esecuzione fornisce all'autorità competente in materia di l'esecuzione:

- a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
- b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 47.

2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), resa in un altro Stato membro, l'autorità competente in materia di esecuzione può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato che specifica l'obbligo da eseguire.

3. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, l'autorità competente in materia di esecuzione può esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

Sottosezione 3

Certificato per le decisioni privilegiate*Articolo 47***Rilascio del certificato**

1. L'autorità giurisdizionale che ha reso una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, rilascia, su istanza di parte, un certificato per:

- a) una decisione che accorda un diritto di visita utilizzando il modello di cui all'allegato VI;
- b) una decisione di merito relativa al diritto di affidamento che comporta il ritorno del minore e resa ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6, utilizzando il modello di cui all'allegato VI.

2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

3. L'autorità giurisdizionale rilascia il certificato solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

- a) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;

- b) il minore ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi dell'articolo 21;
- c) quando la decisione è stata resa in contumacia:
 - i) la domanda giudiziale o un atto equivalente sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese; oppure
 - ii) è accertato che il convenuto contumace ha accettato inequivocabilmente la decisione.
- 4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il certificato per una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), è rilasciato solo se l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e dei fatti alla base della precedente decisione resa in un altro Stato membro conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), o all'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aia del 1980.
- 5. Il certificato ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione.
- 6. Il rilascio del certificato non è soggetto ad alcuna impugnazione fatta eccezione per quelle indicate all'articolo 48.

Articolo 48

Rettifica e revoca del certificato

1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 103 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d'ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione e il certificato.
2. L'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d'ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 47. L'articolo 49 si applica di conseguenza.
3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d'origine.

Articolo 49

Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività

1. Qualora e nella misura in cui una decisione certificata in conformità dell'articolo 47 abbia cessato di essere esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata, è rilasciato, utilizzando il modello standard di cui all'allegato VII, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività, su richiesta in qualsiasi momento all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 103.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

Sottosezione 4

Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

Articolo 50

Decisioni incompatibili

Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, sono rifiutati se e nella misura in cui la decisione sia incompatibile con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore e resa:

- a) nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o

- b) in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni sull'esecuzione

Sottosezione 1

Esecuzione

Articolo 51

Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento di esecuzione delle decisioni rese in un altro Stato membro è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione. Fatti salvi gli articoli 41, 50, 56 e 57, le decisioni rese in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro di origine sono eseguite nello Stato membro dell'esecuzione alle stesse condizioni delle decisioni emesse in tale Stato membro.

2. La parte che richiede l'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.

Articolo 52

Autorità competenti in materia di esecuzione

La domanda di esecuzione è presentata all'autorità competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, quale comunicata da tale Stato membro alla Commissione in conformità dell'articolo 103.

Articolo 53

Esecuzione parziale

1. Una parte che richiede l'esecuzione di una decisione può richiederne l'esecuzione parziale.
2. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione è stata negata per uno o alcuni di essi, l'esecuzione è comunque possibile per le parti della decisione non interessate dal diniego.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non possono essere usati per dare esecuzione a una decisione che dispone il ritorno di un minore senza che sia data esecuzione anche a eventuali provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti al fine di proteggere il minore dal rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980.

Articolo 54

Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita

1. Le autorità competenti per l'esecuzione o le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte a organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano affatto o siano insufficientemente previste nella decisione resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di detta decisione.
2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili a seguito di una decisione successiva resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

Articolo 55

Notificazione o comunicazione del certificato e della decisione

1. Quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'opportuno certificato rilasciato ai sensi degli articoli 36 o 47 è notificato o comunicato alla persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa. Il certificato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona e, se del caso, dei dettagli delle modalità pratiche di cui all'articolo 54, paragrafo 1.

2. Qualora la notifica o comunicazione debba essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello di origine, la persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione può chiedere una traduzione o traslitterazione di quanto segue:

- a) la decisione, al fine di contestarne l'esecuzione;
- b) se del caso, il contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato a norma dell'articolo 47,

se non sono redatti o accompagnati da una traduzione o traslitterazione in una lingua a essa comprensibile o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiede abitualmente oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui risiede abitualmente.

3. Quando si chiede una traduzione o traslitterazione ai sensi del paragrafo 2, non può essere adottato alcun provvedimento di esecuzione, a eccezione dei provvedimenti cautelari, fino a che la persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione abbia ricevuto detta traduzione o traslitterazione.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella misura in cui la decisione e, se del caso, il certificato di cui al paragrafo 1 siano già stati notificati o comunicati alla persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione conformemente ai requisiti di traduzione o traslitterazione di cui al paragrafo 2.

Sottosezione 2

Sospensione del procedimento di esecuzione e diniego dell'esecuzione

Articolo 56

Sospensione e diniego

1. D'ufficio, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione sospende il procedimento di esecuzione se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.

2. Su istanza della parte nei cui confronti è chiesta l'esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti:

- a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un'impugnazione ordinaria;
- b) il termine per l'impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto;
- c) è stata proposta una domanda di diniego dell'esecuzione a norma dell'articolo 41, 50 o 57;
- d) la parte nei cui confronti è chiesta l'esecuzione ha chiesto, conformemente all'articolo 48, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 47.

3. Se sospende il procedimento di esecuzione per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale deve essere proposta un'eventuale impugnazione.

4. In casi eccezionali, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione o di un'altra parte interessata che agisce nell'interesse superiore del minore, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di esecuzione se l'esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze.

L'esecuzione è ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici.

5. Nei casi di cui al paragrafo 4, prima di rifiutare l'esecuzione ai sensi del paragrafo 6, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale adotta tutte le misure adeguate per facilitare l'esecuzione conformemente al diritto e alle procedure nazionali nonché all'interesse superiore del minore.

6. Se il grave rischio di cui paragrafo 4 ha carattere permanente, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può, su richiesta, rifiutare l'esecuzione della decisione.

Articolo 57

Motivi di sospensione o diniego dell'esecuzione ai sensi del diritto nazionale

I motivi di sospensione o diniego dell'esecuzione previsti dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l'applicazione degli articoli 41, 50 e 56.

Articolo 58

Competenza delle autorità o delle autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell'esecuzione

1. La domanda di diniego dell'esecuzione fondata sull'articolo 39 è proposta all'autorità giurisdizionale comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 103. La domanda di diniego dell'esecuzione fondata su altri motivi stabiliti o permessi dal presente regolamento è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 103.

2. La competenza territoriale dell'autorità giurisdizionale o dell'autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 59

Domanda di diniego dell'esecuzione

1. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, il procedimento per la presentazione di una domanda di diniego dell'esecuzione è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il richiedente fornisce all'autorità competente in materia di esecuzione o all'autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove applicabile e possibile, l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36 o 47.

3. L'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero dell'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36 o 47 che specifica l'obbligo da eseguire.

4. Se l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione, può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 91, tale la traduzione o la traslitterazione della decisione.

5. L'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 2 qualora:

- a) ne sia già in possesso; o
- b) ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può imporre all'altra parte di fornire tali documenti.

6. La parte che richiede il diniego dell'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.

Articolo 60

Procedure rapide

L'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale procede senza indebito ritardo al trattamento della domanda di diniego dell'esecuzione.

Articolo 61

Contestazione o impugnazione

1. Ciascuna delle parti può contestare o impugnare una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione.
2. La contestazione o impugnazione è proposta davanti all'autorità o all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro dell'esecuzione alla Commissione, conformemente all'articolo 103, come l'autorità o l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.

Articolo 62

Ulteriore contestazione o impugnazione

Una decisione resa sulla contestazione o impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente da una contestazione o impugnazione se l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale si deve presentare l'ulteriore contestazione o impugnazione è stata comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 103.

Articolo 63

Sospensione del procedimento

1. L'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta la domanda di diniego dell'esecuzione o l'impugnazione a norma dell'articolo 61 o dell'articolo 62 può sospendere il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti:
 - a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un'impugnazione ordinaria;
 - b) il termine per l'impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto; o
 - c) la persona nei confronti della quale è chiesta l'esecuzione ha chiesto conformemente all'articolo 48 la revoca di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 47.
2. Se sospende il procedimento per il motivo di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

SEZIONE 4

Atti pubblici e accordi

Articolo 64

Ambito d'applicazione

La presente sezione si applica in materia di divorzio, separazione personale e responsabilità genitoriale agli atti pubblici che sono stati formalmente redatti o registrati, e agli accordi che sono stati registrati, in uno Stato membro che assume la competenza ai sensi del capo II.

*Articolo 65***Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi**

1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La sezione 1 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.

2. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Le sezioni 1 e 3 del presente capo si applicano di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.

*Articolo 66***Certificato**

1. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 103 procedono, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per un atto pubblico o un accordo:

- a) in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato VIII;
- b) in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato IX.

Il certificato di cui alla lettera b) contiene una sintesi dell'obbligazione esecutiva riportata nell'atto pubblico o nell'accordo.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto se ricorrono le condizioni seguenti:

- a) lo Stato membro che ha autorizzato l'autorità pubblica o altra autorità a redigere formalmente o registrare l'atto pubblico o a registrare l'accordo è competente ai sensi del capo II; e
- b) l'atto pubblico o l'accordo ha effetti giuridici vincolanti in tale Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 2, in materia di responsabilità genitoriale il certificato può non essere rilasciato solo se vi sono indicazioni che il contenuto dell'atto pubblico o dell'accordo sia contrario all'interesse superiore del minore.

4. Il certificato è compilato nella lingua dell'atto pubblico o dell'accordo. Può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale o per l'autorità competente che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

5. Qualora il certificato non sia prodotto, l'atto pubblico o l'accordo non è riconosciuto o eseguito in un altro Stato membro.

*Articolo 67***Rettifica e revoca del certificato**

1. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 103 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d'ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra l'atto pubblico o l'accordo e il certificato.

2. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d'ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 66.

3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d'origine.

Articolo 68

Motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione

1. Il riconoscimento di un atto pubblico o di un accordo in materia di separazione personale o divorzio è negato se:
 - a) il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
 - b) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o
 - c) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione, l'atto pubblico o l'accordo anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.
2. Il riconoscimento o l'esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale è negato:
 - a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;
 - b) su richiesta della persona che ritiene che l'atto pubblico o l'accordo sia lesivo della propria responsabilità genitoriale, se l'atto pubblico è stato redatto o registrato, o l'accordo è stato concluso e registrato, senza aver coinvolto tale persona;
 - c) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l'esecuzione;
 - d) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede abitualmente, a condizione che quest'ultima decisione, atto pubblico o accordo soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l'esecuzione.
3. Il riconoscimento o l'esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale può essere negato se l'atto pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l'accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione.

SEZIONE 5

Altre disposizioni

Articolo 69

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 38, lettera a), e all'articolo 39, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

Articolo 70

Divergenze fra leggi applicabili

Il riconoscimento di una decisione in materia matrimoniale non può essere negato perché la legge dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

*Articolo 71***Divieto di riesame del merito**

In nessun caso la decisione resa in un altro Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.

*Articolo 72***Impugnazione in determinati Stati membri**

Qualora una decisione sia stata resa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del presente capo.

*Articolo 73***Spese**

Il presente capo si applica altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

*Articolo 74***Patrocinio a spese dello Stato**

1. L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e agli articoli 40 e 59, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi a un'autorità amministrativa comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 103 beneficia, nei procedimenti previsti all'articolo 30, paragrafo 3, 40, e 59, del patrocinio a spese dello Stato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, tale parte presenta una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine attestante che la parte soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un'esenzione dalle spese.

*Articolo 75***Cauzione o deposito**

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro a motivo della sua qualità di straniero o del difetto di residenza abituale nello Stato membro dell'esecuzione.

CAPO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE*Articolo 76***Designazione delle autorità centrali**

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero, di norma, essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima la inoltra all'autorità centrale competente e informa il mittente al riguardo.

*Articolo 77***Compiti generali delle autorità centrali**

1. Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento, sulle procedure e sui servizi disponibili a livello nazionale in materia di responsabilità genitoriale e adottano le misure che ritengono appropriate per migliorare l'applicazione del presente regolamento.

2. Le autorità centrali cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

3. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, si può ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 78

Richieste tramite le autorità centrali

1. Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, cooperano nell'ambito di singoli casi per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le richieste ai sensi del presente capo possono essere effettuate da un'autorità giurisdizionale o da un'autorità competente. Le richieste ai sensi dell'articolo 79, lettere c) e g), e dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), possono essere effettuate anche dai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Ad eccezione dei casi urgenti e fatto salvo l'articolo 86, le richieste ai sensi del presente capo sono presentate all'autorità centrale dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale richiedente o dell'autorità competente richiedente, o dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente.

4. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche.

5. Il presente capo non preclude al titolare della responsabilità genitoriale di adire direttamente le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

6. Gli articoli 79 e 80 non impongono in alcun caso all'autorità centrale l'obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.

Articolo 79

Compiti specifici delle autorità centrali richieste

Le autorità centrali richieste provvedono, direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti:

- a) prestare assistenza, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, nella localizzazione del minore quando risulta che questi si potrebbe trovare nel territorio dello Stato membro richiesto e tale informazione è necessaria per soddisfare una domanda o una richiesta ai sensi del presente regolamento;
- b) a raccogliere e scambiare informazioni pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 80;
- c) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul territorio dell'autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello stato;
- d) a facilitare la comunicazione tra le autorità giurisdizionali, le autorità competenti e altri enti coinvolti, in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 81;
- e) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, se del caso, in particolare ai fini dell'applicazione degli articoli 12, 13, 15 e 20;
- f) a fornire informazioni e sostegno utili all'applicazione dell'articolo 82 da parte delle autorità giurisdizionali e delle autorità competenti; e
- g) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

*Articolo 80***Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale**

1. Su richiesta motivata, agendo direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha o aveva la residenza abituale o in cui si trova o trovava:

a) trasmette, se disponibile, o elabora e trasmette una relazione:

i) sulla situazione del minore;

ii) sugli eventuali procedimenti in corso in materia di responsabilità genitoriale sul minore; o

iii) sulle decisioni adottate in materia di responsabilità genitoriale sul minore;

b) fornisce qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, in particolare riguardo alla situazione di un genitore, di un parente o di un altro soggetto che potrebbe essere idoneo a prendersi cura del minore, se la situazione del minore lo richiede; o

c) può chiedere all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente del suo Stato membro di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

2. Nella misura in cui il minore sia esposto a un grave pericolo, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente che intenda adottare o abbia adottato misure di protezione del minore, se è a conoscenza che la residenza del minore sia stata trasferita in un altro Stato membro o che il minore si trovi in un altro Stato membro, informa le autorità giurisdizionali o le autorità competenti dell'altro Stato membro quanto al pericolo conseguente e alle misure adottate o in esame. Tali informazioni possono essere trasmesse direttamente o tramite le autorità centrali.

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli eventuali documenti supplementari sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all'articolo 103.

4. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

*Articolo 81***Attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale in un altro Stato membro**

1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro può chiedere alle autorità giurisdizionali o alle autorità competenti di un altro Stato membro di prestare assistenza nell'attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 e gli eventuali documenti di accompagnamento sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all'articolo 103.

*Articolo 82***Collocamento del minore in un altro Stato membro**

1. Qualora un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente intenda collocare il minore in un altro Stato membro, ottiene preventivamente il consenso dell'autorità competente di quest'altro Stato membro. A tal fine, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiesto in cui il minore deve essere collocato una richiesta di consenso che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza, informazioni sull'eventuale finanziamento previsto e qualsiasi altra informazione che ritiene pertinente, come ad esempio la durata prevista del collocamento.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il minore debba essere collocato presso un genitore.

Gli Stati membri possono decidere che la loro approvazione il loro consenso ai sensi del paragrafo 1 non è necessaria per collocamenti all'interno del proprio territorio presso determinate categorie di prossimi congiunti, oltre ai genitori. Tali categorie sono comunicate alla Commissione in conformità dell'articolo 103.

3. Le autorità centrali di un altro Stato membro possono informare un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente che intende collocare il minore dell'esistenza di uno stretto legame di quest'ultimo con tale Stato membro. Ciò non pregiudica il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro che intende procedere al collocamento.

4. La richiesta e gli eventuali documenti supplementari di cui al paragrafo 1 sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all'articolo 103.

5. Il collocamento di cui al paragrafo 1 è disposto o organizzato dallo Stato membro richiedente soltanto dopo che l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato membro richiesto ha prestato il consenso a tale collocamento.

6. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la decisione che concede o nega il consenso è trasmessa all'autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

7. Le modalità per ottenere il consenso sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.

8. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche.

*Articolo 83***Costo delle autorità centrali**

1. L'assistenza delle autorità centrali a norma del presente regolamento è gratuita.

2. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano dall'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 84***Riunioni delle autorità centrali**

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.

2. Le riunioni delle autorità centrali sono convocate, in particolare, dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 85***Ambito d'applicazione**

Le disposizioni del presente capo si applicano al trattamento delle richieste e delle domande di cui ai capi da III a V.

*Articolo 86***Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali**

1. Ai fini del presente regolamento, le autorità giurisdizionali possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo l'autorità giurisdizionale ritenga opportuno. Sono comprese in particolare:

- a) le comunicazioni ai fini degli articoli 12 e 13;
- b) le informazioni a norma dell'articolo 15;
- c) le informazioni sui procedimenti pendenti ai fini dell'articolo 20;
- d) le comunicazioni ai fini dei capi da III a V.

*Articolo 87***Raccolta e trasmissione di informazioni**

1. L'autorità centrale richiesta trasmette tutte le domande, le richieste o le informazioni ivi contenute in materia di responsabilità genitoriale o sottrazione internazionale di minori, secondo il caso, conformemente al presente regolamento all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente del suo Stato membro o a un intermediario, secondo il caso, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.

2. L'intermediario, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente al quale sono state trasmesse, conformemente al presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 può usarle esclusivamente per le finalità del presente regolamento.

3. L'intermediario, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente che detiene le informazioni necessarie per il soddisfacimento di una richiesta o di una domanda ai sensi del presente regolamento, o è competente per la loro raccolta, all'interno dello Stato membro richiesto, le fornisce all'autorità centrale richiesta, su sua richiesta, nel caso in cui questa non abbia accesso diretto a dette informazioni.

4. Se necessario, l'autorità centrale richiesta trasmette le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo all'autorità centrale richiedente, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.

*Articolo 88***Notifica all'interessato**

L'obbligo di notifica all'interessato ai sensi dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679 può essere differito fino a quando la richiesta o la domanda non sia stata soddisfatta qualora la notifica rischi di pregiudicare l'effettiva soddisfazione della richiesta o della domanda ai sensi del presente regolamento in merito alla quale erano state trasmesse le informazioni.

*Articolo 89***Non divulgazione delle informazioni**

1. Un'autorità centrale, un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente non divulgano né confermano le informazioni raccolte o trasmesse ai fini dei capi da III a VI, se ritengono che così facendo potrebbero compromettere la salute, l'incolumità o la libertà del minore o di un'altra persona.

2. Le autorità centrali, le autorità giurisdizionali e le autorità competenti degli altri Stati membri tengono conto della decisione adottata in tal senso in uno in uno Stato membro, in particolare nei casi di violenza domestica.

3. Il presente articolo non osta alla raccolta e alla trasmissione di informazioni da parte di autorità centrali e tra autorità centrali, autorità giurisdizionali e autorità competenti nella misura necessaria per adempiere agli obblighi di cui ai capi da III a VI.

Articolo 90

Legalizzazione o altra formalità analoga

Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 91

Lingue

1. Fatti salvi l'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), eventuali traduzioni o traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.

2. Le traduzioni o le traslitterazioni del contenuto traducibile dei campi di testo libero dei certificati di cui agli articoli 29, 36, 47, 49 e 66 possono essere effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea che lo Stato membro interessato abbia comunicato di accettare conformemente all'articolo 103.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla loro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate.

4. Qualsiasi traduzione richiesta per le finalità dei capi III e IV è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

CAPO VII

ATTI DELEGATI

Articolo 92

Modificazione degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX allo scopo di aggiornarli o di apportarvi modifiche tecniche.

Articolo 93

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 92 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 luglio 2019.

3. La delega di potere di cui all'articolo 92 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 92 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

CAPO VIII

RELAZIONI CON ALTRI STRUMENTI

Articolo 94

Relazioni con altri strumenti

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli da 95 a 100, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2201/2003, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.
2. La Finlandia e la Svezia hanno avuto facoltà di dichiarare, a norma dell'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e fatte salve le condizioni esposte alle lettere b) e c) di detta disposizione, che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme di detto regolamento, si sarebbe applicata in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Le rispettive dichiarazioni di detti Stati membri sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in allegato al regolamento (CE) n. 2201/2003. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.
3. I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui al paragrafo 2 su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.
4. È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.
5. Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2, in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III, sezione 1.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) copia degli accordi di cui al paragrafo 3, e delle relative leggi uniformi di applicazione;
 - b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi, di cui ai paragrafi 2 e 3.

Tali informazioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 95

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

- a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;

- b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;
- c) convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;
- d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento.

Articolo 96

Relazione con la convenzione dell'Aia, del 1980

Qualora un minore sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, continuano ad applicarsi le disposizioni della convenzione dell'Aia del 1980 integrate dalle disposizioni dei capi III e IV del presente regolamento. Se una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 deve essere riconosciuta ad eseguita in un altro Stato membro in seguito a un ulteriore trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, si applica il capo IV.

Articolo 97

Relazione con la convenzione dell'Aia del 1996

1. Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 1996 il presente regolamento si applica:
 - a) fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il minore in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;
 - b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione e in cui non si applica il presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1,
 - a) se le parti hanno convenuto la competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applica l'articolo 10 di tale convenzione;
 - b) in relazione al trasferimento di competenza tra un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applicano gli articoli 8 e 9 di tale convenzione;
 - c) se dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto, si applica l'articolo 13 di tale convenzione.

Articolo 98

Portata degli effetti

1. Gli accordi e le convenzioni di cui agli articoli da 94 a 97 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.
2. Le convenzioni di cui agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento, in particolare le convenzioni dell'Aia del 1980 e del 1996, continuano a produrre effetti tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento.

Articolo 99

Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 18 maggio 2004.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, sottosezione 1 del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai trattati internazionali seguenti conclusi con la Santa Sede:

a) «Concordato lateranense», dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979;

c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con terzo protocollo aggiuntivo del 27 gennaio 2014.

4. La Spagna, l'Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 100

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi registrati il o posteriormente al 1° agosto 2022

2. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi che sono divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi anteriormente al 1° agosto 2022 e che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Articolo 101

Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 2 agosto 2032, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione a posteriori del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

2. A partire dal 2 agosto 2025, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, se disponibili, le informazioni utili alla valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento concernenti:

a) il numero di decisioni in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale in cui la competenza è basata sui motivi enunciati nel presente regolamento;

b) in relazione alle domande di esecuzione di una decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, il numero di casi in cui l'esecuzione non ha avuto luogo entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione;

- c) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione ai sensi dell'articolo 40 e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego del riconoscimento;
- d) il numero di domande di diniego dell'esecuzione di una decisione ai sensi dell'articolo 58 e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego dell'esecuzione;
- e) il numero di impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 61 e 62, rispettivamente.

Articolo 102

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vengano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;
- b) ogni riferimento alla cittadinanza va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato membro.
- c) ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale Stato membro;
- d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 103

Informazioni da comunicare alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b) e punto 3) e all'articolo 74, paragrafo 2;
- b) le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 66, nonché le autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 1, all'articolo 49, e all'articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1;
- c) le autorità giurisdizionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 52, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 62 nonché le autorità e le autorità giurisdizionali di cui all'articolo 61, paragrafo 2;
- d) le autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52;
- e) i mezzi d'impugnazione di cui agli articoli 61 e 62;
- f) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 76;
- g) se del caso, le categorie di prossimi congiunti di cui all'articolo 82, paragrafo 2;
- h) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 91, paragrafo 3;
- i) le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 80, paragrafo 3, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 82, paragrafo 4, e all'articolo 91, paragrafo 2.

2.7.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/51

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 23 aprile 2021
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione provvede con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tutti.

Articolo 104

Abrogazione

1. Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2201/2003 è abrogato a decorrere dal 1° agosto 2022.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato X.

Articolo 105

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica dal 1 agosto 2022, ad eccezione degli articoli 92, 93 e 103 che si applicano dal 22 luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019.

Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON

2b

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al **divorzio e alla separazione personale («Roma III»)**





[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento Roma III](#)



REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2010****relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali misure includono quelle intese ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi.
- (3) Il 14 marzo 2005 la Commissione ha adottato un libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio. Il libro verde ha dato il via a un'ampia consultazione pubblica sulle soluzioni possibili ai problemi che può porre la situazione attuale.
- (4) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha proposto un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003

del Consiglio ⁽²⁾ limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale.

- (5) Il 5 e 6 giugno 2008 il Consiglio, riunito a Lussemburgo, prendeva atto della mancanza di unanimità su tale proposta e dell'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l'unanimità allora e in un prossimo futuro, e constatava che gli obiettivi della proposta non potevano essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.
- (6) Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia hanno successivamente trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale. Il 3 marzo 2010 la Grecia ha ritirato la propria richiesta.
- (7) Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/405/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale.
- (8) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 189 del 22.7.2010, pag. 12.

- (10) Il presente regolamento, sia nell'ambito di applicazione sostanziale sia nelle disposizioni, dovrebbe essere coerente con il regolamento (CE) n. 2201/2003. Non dovrebbe tuttavia applicarsi all'annullamento del matrimonio.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento o all'allentamento del vincolo matrimoniale. La legge determinata dalle norme di conflitto del presente regolamento dovrebbe applicarsi alle cause del divorzio e della separazione personale.

Questioni preliminari quali la capacità giuridica e la validità del matrimonio e materie quali gli effetti del divorzio o della separazione personale sui rapporti patrimoniali, il nome, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari o altri eventuali provvedimenti accessori dovrebbero essere regolate dalle norme di conflitto applicabili nello Stato membro partecipante interessato.

- (11) Al fine di definire con precisione l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento, è opportuno specificare gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe presentare un carattere universale, vale a dire che le norme uniformi in materia di conflitto di leggi dovrebbero poter designare la legge di uno Stato membro partecipante, la legge di uno Stato membro non partecipante o la legge di uno Stato non membro dell'Unione europea.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'autorità giurisdizionale adita. Se del caso, un'autorità giurisdizionale dovrebbe essere considerata adita ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003.
- (14) Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, potrebbe intervenire per fornire assistenza alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.
- (15) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità e garantire una maggiore certezza del diritto. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una limitata possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio o alla separazione personale.
- (16) I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali riconosciuti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (17) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE.
- (18) La scelta informata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici negli Stati membri partecipanti dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta informata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto.
- (19) Occorre definire norme sulla validità sostanziale e formale, in modo che la scelta informata dei coniugi sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato nell'obiettivo di garantire la certezza del diritto ed un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi che prevedono requisiti di forma differenti, è sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.
- (20) L'accordo che designa la legge applicabile dovrebbe poter essere concluso e modificato al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e anche nel corso del procedimento se la legge del foro lo prevede. In tal caso, dovrebbe essere sufficiente che l'autorità giurisdizionale metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

⁽¹⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

- (21) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. È altresì opportuno che la scelta dei criteri di collegamento sia tale da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto.
- (22) Laddove, ai fini dell'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale fattore di collegamento, la problematica dei casi di cittadinanza plurima dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione europea.
- (23) Nell'ipotesi di un procedimento volto a convertire una separazione personale in divorzio e in mancanza di scelta della legge applicabile ad opera delle parti, la legge applicata alla separazione personale dovrebbe applicarsi anche al divorzio. Tale continuità favorirebbe la prevedibilità per le parti e rafforzerebbe la certezza del diritto. Se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, il divorzio dovrebbe essere disciplinato dalle norme di conflitto che si applicano in mancanza di scelta ad opera delle parti. Ciò non dovrebbe ostare a che i coniugi chiedano il divorzio in forza di altre norme del presente regolamento.
- (24) In certe situazioni, quali quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. Ciò dovrebbe tuttavia far salva la clausola relativa all'ordine pubblico.
- (25) Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali degli Stati membri la possibilità, in circostanze eccezionali, di disapplicare una disposizione della legge straniera qualora in una data fattispecie sia manifestamente contraria all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto di una disposizione della legge di un altro Stato qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione.
- (26) Laddove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla l'istituto del divorzio. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio in virtù del presente regolamento.
- Laddove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato, inter alia, nel senso che tale matrimonio non esiste secondo la legge di tale Stato membro. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio o di separazione personale in virtù del presente regolamento.
- (27) Poiché in alcuni Stati e Stati membri partecipanti coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura il presente regolamento si applica nelle differenti unità territoriali di tali Stati e Stati membri partecipanti o a categorie diverse di persone di tali Stati e Stati membri partecipanti.
- (28) In mancanza di norme che designino la legge applicabile, le parti che scelgono la legge dello Stato di cui una di esse ha la cittadinanza dovrebbero al tempo stesso indicare di quale unità territoriale hanno convenuto di applicare la legge nel caso in cui lo Stato di cui è scelta la legge comprenda diverse unità territoriali, ciascuna delle quali ha il proprio sistema giuridico o un complesso di norme in materia di divorzio.
- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità nei procedimenti matrimoniali internazionali e quindi agevolare la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, se del caso mediante una cooperazione rafforzata, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente l'articolo 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti dovrebbero applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

29.12.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/13

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, RELAZIONE CON IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003, DEFINIZIONI E CARATTERE UNIVERSALE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale.

2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale:

- a) la capacità giuridica delle persone fisiche;
- b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;
- c) l'annullamento di un matrimonio;
- d) il nome dei coniugi;
- e) gli effetti patrimoniali del matrimonio;
- f) la responsabilità genitoriale;
- g) le obbligazioni alimentari;
- h) i trust o le successioni.

Articolo 2

Relazione con il regolamento (CE) n. 2201/2003

Il presente regolamento fa salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003.

Articolo 3

Definizione

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni seguenti:

- 1) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale in virtù della decisione 2010/405/UE o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- 2) «autorità giurisdizionale»: tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante.

CAPO II

NORME UNIFORMI SULLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E ALLA SEPARAZIONE PERSONALE

Articolo 5

Scelta della legge applicabile dalle parti

1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:

- a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o
- b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o
- c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o
- d) la legge del foro.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro.

Articolo 6

Consenso e validità sostanziale

1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi.

2. Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 7

Validità formale

1. L'accordo di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell'accordo.

2. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti.

3. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

4. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali requisiti.

Articolo 8

Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti

In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

- a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
- b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Articolo 9

Conversione della separazione personale in divorzio

1. In caso di conversione della separazione personale in divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica

anche al divorzio, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 5.

2. Tuttavia, se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, si applica l'articolo 8, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 10

Applicazione della legge del foro

Qualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro.

Articolo 11

Esclusione del rinvio

Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 12

Ordine pubblico

L'applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 13

Divergenze fra le legislazioni nazionali

Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell'applicazione del regolamento stesso.

Articolo 14

Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi

Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
- b) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un'unità territoriale;
- c) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all'unità territoriale con la quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.

Articolo 15

Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti interpersonali di leggi

In relazione ad uno Stato con due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso come riferimento al sistema giuridico determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto.

Articolo 16

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro partecipante in cui diversi sistemi giuridici o complessi di norme si applicano a materie disciplinate dal presente regolamento non è tenuto ad applicare il presente regolamento a conflitti di leggi che riguardano unicamente tali diversi sistemi giuridici o complessi di norme.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17

Informazioni da parte degli Stati membri partecipanti

1. Entro il 21 settembre 2011 gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione le eventuali disposizioni nazionali riguardo:

- a) ai requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile, conformemente all'articolo 7, paragrafi da 2 a 4; e

- b) alla possibilità di designare la legge applicabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.

Gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.

2. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all'articolo 5 conclusi a decorrere dal 21 giugno 2012.

Producono tuttavia effetti anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima del 21 giugno 2012, a condizione che siano conformi agli articoli 6 e 7.

2. Il presente regolamento fa salvi gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante la cui autorità giurisdizionale sia stata adita prima del 21 giugno 2012.

Articolo 19

Relazione con altre convenzioni internazionali in vigore

1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento o al momento dell'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che disciplinano i conflitti di leggi in materia di divorzio o separazione.

2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri partecipanti, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardino materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 20

Clausola di revisione

1. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

2. A tal fine gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 21 giugno 2012, ad eccezione dell'articolo 17, che si applica a decorrere dal 21 giugno 2011.

Per gli Stati membri partecipanti che partecipano a una cooperazione rafforzata in forza di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo comma o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento si applica dalla data indicata nella relativa decisione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE

2c

Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
(«Convenzione dell'Aja sulla sottrazione di minori del 1980, HCCH»)





[Sezione specializzata sulla sottrazione di minori nella HCCH](#)



[Relazione esplicativa, guide pratiche e altri documenti della HCCH relativi alla convenzione sulla sottrazione di minori del 1980](#)





28. CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION¹

(Concluded 25 October 1980)

The States signatory to the present Convention,
Firmly convinced that the interests of children are of paramount importance in matters relating to their custody,
Desiring to protect children internationally from the harmful effects of their wrongful removal or retention and to establish procedures to ensure their prompt return to the State of their habitual residence, as well as to secure protection for rights of access,
Have resolved to conclude a Convention to this effect, and have agreed upon the following provisions –

CHAPTER I – SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

The objects of the present Convention are –

- a) to secure the prompt return of children wrongfully removed to or retained in any Contracting State; and
- b) to ensure that rights of custody and of access under the law of one Contracting State are effectively respected in the other Contracting States.

Article 2

Contracting States shall take all appropriate measures to secure within their territories the implementation of the objects of the Convention. For this purpose they shall use the most expeditious procedures available.

Article 3

The removal or the retention of a child is to be considered wrongful where –

- a) it is in breach of rights of custody attributed to a person, an institution or any other body, either jointly or alone, under the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the removal or retention; and
- b) at the time of removal or retention those rights were actually exercised, either jointly or alone, or would have been so exercised but for the removal or retention.

The rights of custody mentioned in sub-paragraph a) above, may arise in particular by operation of law or by reason of a judicial or administrative decision, or by reason of an agreement having legal effect under the law of that State.

¹ This Convention, including related materials, is accessible on the website of the Hague Conference on Private International Law (www.hcch.net), under “Conventions” or under the “Child Abduction Section”. For the full history of the Convention, see Hague Conference on Private International Law, *Actes et documents de la Quatorzième session (1980)*, Tome III, *Child abduction* (ISBN 90 12 03616 X, 481 pp.).

Article 4

The Convention shall apply to any child who was habitually resident in a Contracting State immediately before any breach of custody or access rights. The Convention shall cease to apply when the child attains the age of 16 years.

Article 5

For the purposes of this Convention –

- a) "rights of custody" shall include rights relating to the care of the person of the child and, in particular, the right to determine the child's place of residence;
- b) "rights of access" shall include the right to take a child for a limited period of time to a place other than the child's habitual residence.

CHAPTER II – CENTRAL AUTHORITIES

Article 6

A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which are imposed by the Convention upon such authorities.

Federal States, States with more than one system of law or States having autonomous territorial organisations shall be free to appoint more than one Central Authority and to specify the territorial extent of their powers. Where a State has appointed more than one Central Authority, it shall designate the Central Authority to which applications may be addressed for transmission to the appropriate Central Authority within that State.

Article 7

Central Authorities shall co-operate with each other and promote co-operation amongst the competent authorities in their respective States to secure the prompt return of children and to achieve the other objects of this Convention.

In particular, either directly or through any intermediary, they shall take all appropriate measures –

- a) to discover the whereabouts of a child who has been wrongfully removed or retained;
- b) to prevent further harm to the child or prejudice to interested parties by taking or causing to be taken provisional measures;
- c) to secure the voluntary return of the child or to bring about an amicable resolution of the issues;
- d) to exchange, where desirable, information relating to the social background of the child;
- e) to provide information of a general character as to the law of their State in connection with the application of the Convention;
- f) to initiate or facilitate the institution of judicial or administrative proceedings with a view to obtaining the return of the child and, in a proper case, to make arrangements for organising or securing the effective exercise of rights of access;
- g) where the circumstances so require, to provide or facilitate the provision of legal aid and advice, including the participation of legal counsel and advisers;
- h) to provide such administrative arrangements as may be necessary and appropriate to secure the safe return of the child;
- i) to keep each other informed with respect to the operation of this Convention and, as far as possible, to eliminate any obstacles to its application.

CHAPTER III – RETURN OF CHILDREN

Article 8

Any person, institution or other body claiming that a child has been removed or retained in breach of custody rights may apply either to the Central Authority of the child's habitual residence or to the Central Authority of any other Contracting State for assistance in securing the return of the child.

The application shall contain –

- a) information concerning the identity of the applicant, of the child and of the person alleged to have removed or retained the child;
- b) where available, the date of birth of the child;
- c) the grounds on which the applicant's claim for return of the child is based;
- d) all available information relating to the whereabouts of the child and the identity of the person with whom the child is presumed to be.

The application may be accompanied or supplemented by –

- e) an authenticated copy of any relevant decision or agreement;
- f) a certificate or an affidavit emanating from a Central Authority, or other competent authority of the State of the child's habitual residence, or from a qualified person, concerning the relevant law of that State;
- g) any other relevant document.

Article 9

If the Central Authority which receives an application referred to in Article 8 has reason to believe that the child is in another Contracting State, it shall directly and without delay transmit the application to the Central Authority of that Contracting State and inform the requesting Central Authority, or the applicant, as the case may be.

Article 10

The Central Authority of the State where the child is shall take or cause to be taken all appropriate measures in order to obtain the voluntary return of the child.

Article 11

The judicial or administrative authorities of Contracting States shall act expeditiously in proceedings for the return of children.

If the judicial or administrative authority concerned has not reached a decision within six weeks from the date of commencement of the proceedings, the applicant or the Central Authority of the requested State, on its own initiative or if asked by the Central Authority of the requesting State, shall have the right to request a statement of the reasons for the delay. If a reply is received by the Central Authority of the requested State, that Authority shall transmit the reply to the Central Authority of the requesting State, or to the applicant, as the case may be.

Article 12

Where a child has been wrongfully removed or retained in terms of Article 3 and, at the date of the commencement of the proceedings before the judicial or administrative authority of the Contracting State where the child is, a period of less than one year has elapsed from the date of the wrongful removal or retention, the authority concerned shall order the return of the child forthwith.

The judicial or administrative authority, even where the proceedings have been commenced after the expiration of the period of one year referred to in the preceding paragraph, shall also order the return of the child, unless it is demonstrated that the child is now settled in its new environment.

Where the judicial or administrative authority in the requested State has reason to believe that the child has been taken to another State, it may stay the proceedings or dismiss the application for the return of the child.

Article 13

Notwithstanding the provisions of the preceding Article, the judicial or administrative authority of the requested State is not bound to order the return of the child if the person, institution or other body which opposes its return establishes that –

- a) the person, institution or other body having the care of the person of the child was not actually exercising the custody rights at the time of removal or retention, or had consented to or subsequently acquiesced in the removal or retention; or

- b) there is a grave risk that his or her return would expose the child to physical or psychological harm or otherwise place the child in an intolerable situation.

The judicial or administrative authority may also refuse to order the return of the child if it finds that the child objects to being returned and has attained an age and degree of maturity at which it is appropriate to take account of its views.

In considering the circumstances referred to in this Article, the judicial and administrative authorities shall take into account the information relating to the social background of the child provided by the Central Authority or other competent authority of the child's habitual residence.

Article 14

In ascertaining whether there has been a wrongful removal or retention within the meaning of Article 3, the judicial or administrative authorities of the requested State may take notice directly of the law of, and of judicial or administrative decisions, formally recognised or not in the State of the habitual residence of the child, without recourse to the specific procedures for the proof of that law or for the recognition of foreign decisions which would otherwise be applicable.

Article 15

The judicial or administrative authorities of a Contracting State may, prior to the making of an order for the return of the child, request that the applicant obtain from the authorities of the State of the habitual residence of the child a decision or other determination that the removal or retention was wrongful within the meaning of Article 3 of the Convention, where such a decision or determination may be obtained in that State. The Central Authorities of the Contracting States shall so far as practicable assist applicants to obtain such a decision or determination.

Article 16

After receiving notice of a wrongful removal or retention of a child in the sense of Article 3, the judicial or administrative authorities of the Contracting State to which the child has been removed or in which it has been retained shall not decide on the merits of rights of custody until it has been determined that the child is not to be returned under this Convention or unless an application under this Convention is not lodged within a reasonable time following receipt of the notice.

Article 17

The sole fact that a decision relating to custody has been given in or is entitled to recognition in the requested State shall not be a ground for refusing to return a child under this Convention, but the judicial or administrative authorities of the requested State may take account of the reasons for that decision in applying this Convention.

Article 18

The provisions of this Chapter do not limit the power of a judicial or administrative authority to order the return of the child at any time.

Article 19

A decision under this Convention concerning the return of the child shall not be taken to be a determination on the merits of any custody issue.

Article 20

The return of the child under the provisions of Article 12 may be refused if this would not be permitted by the fundamental principles of the requested State relating to the protection of human rights and fundamental freedoms.

CHAPTER IV – RIGHTS OF ACCESS

Article 21

An application to make arrangements for organising or securing the effective exercise of rights of access may be presented to the Central Authorities of the Contracting States in the same way as an application for the return of a child.

The Central Authorities are bound by the obligations of co-operation which are set forth in Article 7 to promote the peaceful enjoyment of access rights and the fulfilment of any conditions to which the exercise of those rights may be subject. The Central Authorities shall take steps to remove, as far as possible, all obstacles to the exercise of such rights.

The Central Authorities, either directly or through intermediaries, may initiate or assist in the institution of proceedings with a view to organising or protecting these rights and securing respect for the conditions to which the exercise of these rights may be subject.

CHAPTER V – GENERAL PROVISIONS

Article 22

No security, bond or deposit, however described, shall be required to guarantee the payment of costs and expenses in the judicial or administrative proceedings falling within the scope of this Convention.

Article 23

No legalisation or similar formality may be required in the context of this Convention.

Article 24

Any application, communication or other document sent to the Central Authority of the requested State shall be in the original language, and shall be accompanied by a translation into the official language or one of the official languages of the requested State or, where that is not feasible, a translation into French or English.

However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 42, object to the use of either French or English, but not both, in any application, communication or other document sent to its Central Authority.

Article 25

Nationals of the Contracting States and persons who are habitually resident within those States shall be entitled in matters concerned with the application of this Convention to legal aid and advice in any other Contracting State on the same conditions as if they themselves were nationals of and habitually resident in that State.

Article 26

Each Central Authority shall bear its own costs in applying this Convention.

Central Authorities and other public services of Contracting States shall not impose any charges in relation to applications submitted under this Convention. In particular, they may not require any payment from the applicant towards the costs and expenses of the proceedings or, where applicable, those arising from the participation of legal counsel or advisers. However, they may require the payment of the expenses incurred or to be incurred in implementing the return of the child.

However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 42, declare that it shall not be bound to assume any costs referred to in the preceding paragraph resulting from the participation of legal counsel or advisers or from court proceedings, except insofar as those costs may be covered by its system of legal aid and advice.

Upon ordering the return of a child or issuing an order concerning rights of access under this Convention, the judicial or administrative authorities may, where appropriate, direct the person who removed or retained the child, or who prevented the exercise of rights of access, to pay necessary expenses incurred by or on behalf of the applicant, including travel expenses, any costs incurred or payments made for locating the child, the costs of legal representation of the applicant, and those of returning the child.

Article 27

When it is manifest that the requirements of this Convention are not fulfilled or that the application is otherwise not well founded, a Central Authority is not bound to accept the application. In that case, the Central Authority shall forthwith inform the applicant or the Central Authority through which the application was submitted, as the case may be, of its reasons.

Article 28

A Central Authority may require that the application be accompanied by a written authorisation empowering it to act on behalf of the applicant, or to designate a representative so to act.

Article 29

This Convention shall not preclude any person, institution or body who claims that there has been a breach of custody or access rights within the meaning of Article 3 or 21 from applying directly to the judicial or administrative authorities of a Contracting State, whether or not under the provisions of this Convention.

Article 30

Any application submitted to the Central Authorities or directly to the judicial or administrative authorities of a Contracting State in accordance with the terms of this Convention, together with documents and any other information appended thereto or provided by a Central Authority, shall be admissible in the courts or administrative authorities of the Contracting States.

Article 31

In relation to a State which in matters of custody of children has two or more systems of law applicable in different territorial units –

- a) any reference to habitual residence in that State shall be construed as referring to habitual residence in a territorial unit of that State;
- b) any reference to the law of the State of habitual residence shall be construed as referring to the law of the territorial unit in that State where the child habitually resides.

Article 32

In relation to a State which in matters of custody of children has two or more systems of law applicable to different categories of persons, any reference to the law of that State shall be construed as referring to the legal system specified by the law of that State.

Article 33

A State within which different territorial units have their own rules of law in respect of custody of children shall not be bound to apply this Convention where a State with a unified system of law would not be bound to do so.

Article 34

This Convention shall take priority in matters within its scope over the *Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of minors*, as between Parties to both Conventions. Otherwise the present Convention shall not restrict the application of an international instrument in force between the State of origin and the State addressed or other law of the State addressed for the purposes of obtaining the return of a child who has been wrongfully removed or retained or of organising access rights.

Article 35

This Convention shall apply as between Contracting States only to wrongful removals or retentions occurring after its entry into force in those States.

Where a declaration has been made under Article 39 or 40, the reference in the preceding paragraph to a Contracting State shall be taken to refer to the territorial unit or units in relation to which this Convention applies.

Article 36

Nothing in this Convention shall prevent two or more Contracting States, in order to limit the restrictions to which the return of the child may be subject, from agreeing among themselves to derogate from any provisions of this Convention which may imply such a restriction.

CHAPTER VI – FINAL CLAUSES

Article 37

The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Fourteenth Session.

It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 38

Any other State may accede to the Convention.

The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

The Convention shall enter into force for a State acceding to it on the first day of the third calendar month after the deposit of its instrument of accession.

The accession will have effect only as regards the relations between the acceding State and such Contracting States as will have declared their acceptance of the accession. Such a declaration will also have to be made by any Member State ratifying, accepting or approving the Convention after an accession. Such declaration shall be deposited at the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands; this Ministry shall forward, through diplomatic channels, a certified copy to each of the Contracting States.

The Convention will enter into force as between the acceding State and the State that has declared its acceptance of the accession on the first day of the third calendar month after the deposit of the declaration of acceptance.

Article 39

Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that the Convention shall extend to all the territories for the international relations of which it is responsible, or to one or more of them. Such a declaration shall take effect at the time the Convention enters into force for that State.

Such declaration, as well as any subsequent extension, shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 40

If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

Any such declaration shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies.

Article 41

Where a Contracting State has a system of government under which executive, judicial and legislative powers are distributed between central and other authorities within that State, its signature or ratification, acceptance or approval of, or accession to this Convention, or its making of any declaration in terms of Article 40 shall carry no implication as to the internal distribution of powers within that State.

Article 42

Any State may, not later than the time of ratification, acceptance, approval or accession, or at the time of making a declaration in terms of Article 39 or 40, make one or both of the reservations provided for in Article 24 and Article 26, third paragraph. No other reservation shall be permitted.

Any State may at any time withdraw a reservation it has made. The withdrawal shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

The reservation shall cease to have effect on the first day of the third calendar month after the notification referred to in the preceding paragraph.

Article 43

The Convention shall enter into force on the first day of the third calendar month after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession referred to in Articles 37 and 38.

Thereafter the Convention shall enter into force –

- (1) for each State ratifying, accepting, approving or acceding to it subsequently, on the first day of the third calendar month after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- (2) for any territory or territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 39 or 40, on the first day of the third calendar month after the notification referred to in that Article.

Article 44

The Convention shall remain in force for five years from the date of its entry into force in accordance with the first paragraph of Article 43 even for States which subsequently have ratified, accepted, approved it or acceded to it.

If there has been no denunciation, it shall be renewed tacitly every five years.

Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands at least six months before the expiry of the five year period. It may be limited to certain of the territories or territorial units to which the Convention applies.

The denunciation shall have effect only as regards the State which has notified it. The Convention shall remain in force for the other Contracting States.

Article 45

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands shall notify the States Members of the Conference, and the States which have acceded in accordance with Article 38, of the following –

- (1) the signatures and ratifications, acceptances and approvals referred to in Article 37;
- (2) the accessions referred to in Article 38;
- (3) the date on which the Convention enters into force in accordance with Article 43;
- (4) the extensions referred to in Article 39;
- (5) the declarations referred to in Articles 38 and 40;
- (6) the reservations referred to in Article 24 and Article 26, third paragraph, and the withdrawals referred to in Article 42;
- (7) the denunciations referred to in Article 44.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at The Hague, on the 25th day of October, 1980, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Fourteenth Session.

2d

La convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (**«Convenzione sulla protezione dei minori del 1996, HCCH»**)





[Sezione specializzata sulla protezione dei minori nella HCCH](#)



[Relazione esplicativa, guide pratiche e altri documenti della HCCH relativi alla convenzione sulla protezione dei minori del 1996](#)





34. CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT AND CO-OPERATION IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN¹

(Concluded 19 October 1996)

The States signatory to the present Convention,
Considering the need to improve the protection of children in international situations,
Wishing to avoid conflicts between their legal systems in respect of jurisdiction, applicable law,
recognition and enforcement of measures for the protection of children,
Recalling the importance of international co-operation for the protection of children,
Confirming that the best interests of the child are to be a primary consideration,
Noting that the *Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of minors* is in need of revision,
Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the *United Nations Convention on the Rights of the Child* of 20 November 1989,
Have agreed on the following provisions –

CHAPTER I – SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

- (1) The objects of the present Convention are –
 - a) to determine the State whose authorities have jurisdiction to take measures directed to the protection of the person or property of the child;
 - b) to determine which law is to be applied by such authorities in exercising their jurisdiction;
 - c) to determine the law applicable to parental responsibility;
 - d) to provide for the recognition and enforcement of such measures of protection in all Contracting States;
 - e) to establish such co-operation between the authorities of the Contracting States as may be necessary in order to achieve the purposes of this Convention.
- (2) For the purposes of this Convention, the term 'parental responsibility' includes parental authority, or any analogous relationship of authority determining the rights, powers and responsibilities of parents, guardians or other legal representatives in relation to the person or the property of the child.

Article 2

The Convention applies to children from the moment of their birth until they reach the age of 18 years.

¹ This Convention, including related materials, is accessible on the website of the Hague Conference on Private International Law (www.hcch.net), under "Conventions". For the full history of the Convention, see Hague Conference on Private International Law, *Proceedings of the Eighteenth Session (1996)*, Tome II, *Protection of children* (615 pp.).

Article 3

The measures referred to in Article 1 may deal in particular with –

- a) the attribution, exercise, termination or restriction of parental responsibility, as well as its delegation;
- b) rights of custody, including rights relating to the care of the person of the child and, in particular, the right to determine the child's place of residence, as well as rights of access including the right to take a child for a limited period of time to a place other than the child's habitual residence;
- c) guardianship, curatorship and analogous institutions;
- d) the designation and functions of any person or body having charge of the child's person or property, representing or assisting the child;
- e) the placement of the child in a foster family or in institutional care, or the provision of care by *kafala* or an analogous institution;
- f) the supervision by a public authority of the care of a child by any person having charge of the child;
- g) the administration, conservation or disposal of the child's property.

Article 4

The Convention does not apply to –

- a) the establishment or contesting of a parent-child relationship;
- b) decisions on adoption, measures preparatory to adoption, or the annulment or revocation of adoption;
- c) the name and forenames of the child;
- d) emancipation;
- e) maintenance obligations;
- f) trusts or succession;
- g) social security;
- h) public measures of a general nature in matters of education or health;
- i) measures taken as a result of penal offences committed by children;
- j) decisions on the right of asylum and on immigration.

CHAPTER II – JURISDICTION

Article 5

- (1) The judicial or administrative authorities of the Contracting State of the habitual residence of the child have jurisdiction to take measures directed to the protection of the child's person or property.
- (2) Subject to Article 7, in case of a change of the child's habitual residence to another Contracting State, the authorities of the State of the new habitual residence have jurisdiction.

Article 6

- (1) For refugee children and children who, due to disturbances occurring in their country, are internationally displaced, the authorities of the Contracting State on the territory of which these children are present as a result of their displacement have the jurisdiction provided for in paragraph 1 of Article 5.
- (2) The provisions of the preceding paragraph also apply to children whose habitual residence cannot be established.

Article 7

- (1) In case of wrongful removal or retention of the child, the authorities of the Contracting State in which the child was habitually resident immediately before the removal or retention keep their jurisdiction until the child has acquired a habitual residence in another State, and

- a) each person, institution or other body having rights of custody has acquiesced in the removal or retention; or
 - b) the child has resided in that other State for a period of at least one year after the person, institution or other body having rights of custody has or should have had knowledge of the whereabouts of the child, no request for return lodged within that period is still pending, and the child is settled in his or her new environment.
- (2) The removal or the retention of a child is to be considered wrongful where –
- a) it is in breach of rights of custody attributed to a person, an institution or any other body, either jointly or alone, under the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the removal or retention; and
 - b) at the time of removal or retention those rights were actually exercised, either jointly or alone, or would have been so exercised but for the removal or retention.
- The rights of custody mentioned in sub-paragraph a above, may arise in particular by operation of law or by reason of a judicial or administrative decision, or by reason of an agreement having legal effect under the law of that State.
- (3) So long as the authorities first mentioned in paragraph 1 keep their jurisdiction, the authorities of the Contracting State to which the child has been removed or in which he or she has been retained can take only such urgent measures under Article 11 as are necessary for the protection of the person or property of the child.

Article 8

- (1) By way of exception, the authority of a Contracting State having jurisdiction under Article 5 or 6, if it considers that the authority of another Contracting State would be better placed in the particular case to assess the best interests of the child, may either
- request that other authority, directly or with the assistance of the Central Authority of its State, to assume jurisdiction to take such measures of protection as it considers to be necessary, or
 - suspend consideration of the case and invite the parties to introduce such a request before the authority of that other State.
- (2) The Contracting States whose authorities may be addressed as provided in the preceding paragraph are
- a) a State of which the child is a national,
 - b) a State in which property of the child is located,
 - c) a State whose authorities are seised of an application for divorce or legal separation of the child's parents, or for annulment of their marriage,
 - d) a State with which the child has a substantial connection.
- (3) The authorities concerned may proceed to an exchange of views.
- (4) The authority addressed as provided in paragraph 1 may assume jurisdiction, in place of the authority having jurisdiction under Article 5 or 6, if it considers that this is in the child's best interests.

Article 9

- (1) If the authorities of a Contracting State referred to in Article 8, paragraph 2, consider that they are better placed in the particular case to assess the child's best interests, they may either
- request the competent authority of the Contracting State of the habitual residence of the child, directly or with the assistance of the Central Authority of that State, that they be authorised to exercise jurisdiction to take the measures of protection which they consider to be necessary, or
 - invite the parties to introduce such a request before the authority of the Contracting State of the habitual residence of the child.
- (2) The authorities concerned may proceed to an exchange of views.
- (3) The authority initiating the request may exercise jurisdiction in place of the authority of the Contracting State of the habitual residence of the child only if the latter authority has accepted the request.

Article 10

- (1) Without prejudice to Articles 5 to 9, the authorities of a Contracting State exercising jurisdiction to decide upon an application for divorce or legal separation of the parents of a child habitually resident in another Contracting State, or for annulment of their marriage, may, if the law of their State so provides, take measures directed to the protection of the person or property of such child if
 - a) at the time of commencement of the proceedings, one of his or her parents habitually resides in that State and one of them has parental responsibility in relation to the child, and
 - b) the jurisdiction of these authorities to take such measures has been accepted by the parents, as well as by any other person who has parental responsibility in relation to the child, and is in the best interests of the child.
- (2) The jurisdiction provided for by paragraph 1 to take measures for the protection of the child ceases as soon as the decision allowing or refusing the application for divorce, legal separation or annulment of the marriage has become final, or the proceedings have come to an end for another reason.

Article 11

- (1) In all cases of urgency, the authorities of any Contracting State in whose territory the child or property belonging to the child is present have jurisdiction to take any necessary measures of protection.
- (2) The measures taken under the preceding paragraph with regard to a child habitually resident in a Contracting State shall lapse as soon as the authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 10 have taken the measures required by the situation.
- (3) The measures taken under paragraph 1 with regard to a child who is habitually resident in a non-Contracting State shall lapse in each Contracting State as soon as measures required by the situation and taken by the authorities of another State are recognised in the Contracting State in question.

Article 12

- (1) Subject to Article 7, the authorities of a Contracting State in whose territory the child or property belonging to the child is present have jurisdiction to take measures of a provisional character for the protection of the person or property of the child which have a territorial effect limited to the State in question, in so far as such measures are not incompatible with measures already taken by authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 10.
- (2) The measures taken under the preceding paragraph with regard to a child habitually resident in a Contracting State shall lapse as soon as the authorities which have jurisdiction under Articles 5 to 10 have taken a decision in respect of the measures of protection which may be required by the situation.
- (3) The measures taken under paragraph 1 with regard to a child who is habitually resident in a non-Contracting State shall lapse in the Contracting State where the measures were taken as soon as measures required by the situation and taken by the authorities of another State are recognised in the Contracting State in question.

Article 13

- (1) The authorities of a Contracting State which have jurisdiction under Articles 5 to 10 to take measures for the protection of the person or property of the child must abstain from exercising this jurisdiction if, at the time of the commencement of the proceedings, corresponding measures have been requested from the authorities of another Contracting State having jurisdiction under Articles 5 to 10 at the time of the request and are still under consideration.
- (2) The provisions of the preceding paragraph shall not apply if the authorities before whom the request for measures was initially introduced have declined jurisdiction.

Article 14

The measures taken in application of Articles 5 to 10 remain in force according to their terms, even if a change of circumstances has eliminated the basis upon which jurisdiction was founded, so long as the authorities which have jurisdiction under the Convention have not modified, replaced or terminated such measures.

CHAPTER III – APPLICABLE LAW

Article 15

- (1) In exercising their jurisdiction under the provisions of Chapter II, the authorities of the Contracting States shall apply their own law.
- (2) However, in so far as the protection of the person or the property of the child requires, they may exceptionally apply or take into consideration the law of another State with which the situation has a substantial connection.
- (3) If the child's habitual residence changes to another Contracting State, the law of that other State governs, from the time of the change, the conditions of application of the measures taken in the State of the former habitual residence.

Article 16

- (1) The attribution or extinction of parental responsibility by operation of law, without the intervention of a judicial or administrative authority, is governed by the law of the State of the habitual residence of the child.
- (2) The attribution or extinction of parental responsibility by an agreement or a unilateral act, without intervention of a judicial or administrative authority, is governed by the law of the State of the child's habitual residence at the time when the agreement or unilateral act takes effect.
- (3) Parental responsibility which exists under the law of the State of the child's habitual residence subsists after a change of that habitual residence to another State.
- (4) If the child's habitual residence changes, the attribution of parental responsibility by operation of law to a person who does not already have such responsibility is governed by the law of the State of the new habitual residence.

Article 17

The exercise of parental responsibility is governed by the law of the State of the child's habitual residence. If the child's habitual residence changes, it is governed by the law of the State of the new habitual residence.

Article 18

The parental responsibility referred to in Article 16 may be terminated, or the conditions of its exercise modified, by measures taken under this Convention.

Article 19

- (1) The validity of a transaction entered into between a third party and another person who would be entitled to act as the child's legal representative under the law of the State where the transaction was concluded cannot be contested, and the third party cannot be held liable, on the sole ground that the other person was not entitled to act as the child's legal representative under the law designated by the provisions of this Chapter, unless the third party knew or should have known that the parental responsibility was governed by the latter law.
- (2) The preceding paragraph applies only if the transaction was entered into between persons present on the territory of the same State.

Article 20

The provisions of this Chapter apply even if the law designated by them is the law of a non-Contracting State.

Article 21

- (1) In this Chapter the term "law" means the law in force in a State other than its choice of law rules.
- (2) However, if the law applicable according to Article 16 is that of a non-Contracting State and if the choice of law rules of that State designate the law of another non-Contracting State which would apply its own law, the law of the latter State applies. If that other non-Contracting State would not apply its own law, the applicable law is that designated by Article 16.

Article 22

The application of the law designated by the provisions of this Chapter can be refused only if this application would be manifestly contrary to public policy, taking into account the best interests of the child.

CHAPTER IV – RECOGNITION AND ENFORCEMENT

Article 23

- (1) The measures taken by the authorities of a Contracting State shall be recognised by operation of law in all other Contracting States.
- (2) Recognition may however be refused –
 - a) if the measure was taken by an authority whose jurisdiction was not based on one of the grounds provided for in Chapter II;
 - b) if the measure was taken, except in a case of urgency, in the context of a judicial or administrative proceeding, without the child having been provided the opportunity to be heard, in violation of fundamental principles of procedure of the requested State;
 - c) on the request of any person claiming that the measure infringes his or her parental responsibility, if such measure was taken, except in a case of urgency, without such person having been given an opportunity to be heard;
 - d) if such recognition is manifestly contrary to public policy of the requested State, taking into account the best interests of the child;
 - e) if the measure is incompatible with a later measure taken in the non-Contracting State of the habitual residence of the child, where this later measure fulfils the requirements for recognition in the requested State;
 - f) if the procedure provided in Article 33 has not been complied with.

Article 24

Without prejudice to Article 23, paragraph 1, any interested person may request from the competent authorities of a Contracting State that they decide on the recognition or non-recognition of a measure taken in another Contracting State. The procedure is governed by the law of the requested State.

Article 25

The authority of the requested State is bound by the findings of fact on which the authority of the State where the measure was taken based its jurisdiction.

Article 26

- (1) If measures taken in one Contracting State and enforceable there require enforcement in another Contracting State, they shall, upon request by an interested party, be declared enforceable or registered for the purpose of enforcement in that other State according to the procedure provided in the law of the latter State.
- (2) Each Contracting State shall apply to the declaration of enforceability or registration a simple and rapid procedure.
- (3) The declaration of enforceability or registration may be refused only for one of the reasons set out in Article 23, paragraph 2.

Article 27

Without prejudice to such review as is necessary in the application of the preceding Articles, there shall be no review of the merits of the measure taken.

Article 28

Measures taken in one Contracting State and declared enforceable, or registered for the purpose of enforcement, in another Contracting State shall be enforced in the latter State as if they had been taken by the authorities of that State. Enforcement takes place in accordance with the law of the requested State to the extent provided by such law, taking into consideration the best interests of the child.

CHAPTER V – CO-OPERATION

Article 29

- (1) A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which are imposed by the Convention on such authorities.
- (2) Federal States, States with more than one system of law or States having autonomous territorial units shall be free to appoint more than one Central Authority and to specify the territorial or personal extent of their functions. Where a State has appointed more than one Central Authority, it shall designate the Central Authority to which any communication may be addressed for transmission to the appropriate Central Authority within that State.

Article 30

- (1) Central Authorities shall co-operate with each other and promote co-operation amongst the competent authorities in their States to achieve the purposes of the Convention.
- (2) They shall, in connection with the application of the Convention, take appropriate steps to provide information as to the laws of, and services available in, their States relating to the protection of children.

Article 31

The Central Authority of a Contracting State, either directly or through public authorities or other bodies, shall take all appropriate steps to –

- a) facilitate the communications and offer the assistance provided for in Articles 8 and 9 and in this Chapter;
- b) facilitate, by mediation, conciliation or similar means, agreed solutions for the protection of the person or property of the child in situations to which the Convention applies;
- c) provide, on the request of a competent authority of another Contracting State, assistance in discovering the whereabouts of a child where it appears that the child may be present and in need of protection within the territory of the requested State.

Article 32

On a request made with supporting reasons by the Central Authority or other competent authority of any Contracting State with which the child has a substantial connection, the Central Authority of the Contracting State in which the child is habitually resident and present may, directly or through public authorities or other bodies,

- a) provide a report on the situation of the child;
- b) request the competent authority of its State to consider the need to take measures for the protection of the person or property of the child.

Article 33

- (1) If an authority having jurisdiction under Articles 5 to 10 contemplates the placement of the child in a foster family or institutional care, or the provision of care by *kafala* or an analogous institution, and if such placement or such provision of care is to take place in another Contracting State, it shall first consult with the Central Authority or other competent authority of the latter State. To that effect it shall transmit a report on the child together with the reasons for the proposed placement or provision of care.
- (2) The decision on the placement or provision of care may be made in the requesting State only if the Central Authority or other competent authority of the requested State has consented to the placement or provision of care, taking into account the child's best interests.

Article 34

- (1) Where a measure of protection is contemplated, the competent authorities under the Convention, if the situation of the child so requires, may request any authority of another Contracting State which has information relevant to the protection of the child to communicate such information.
- (2) A Contracting State may declare that requests under paragraph 1 shall be communicated to its authorities only through its Central Authority.

Article 35

- (1) The competent authorities of a Contracting State may request the authorities of another Contracting State to assist in the implementation of measures of protection taken under this Convention, especially in securing the effective exercise of rights of access as well as of the right to maintain direct contacts on a regular basis.
- (2) The authorities of a Contracting State in which the child does not habitually reside may, on the request of a parent residing in that State who is seeking to obtain or to maintain access to the child, gather information or evidence and may make a finding on the suitability of that parent to exercise access and on the conditions under which access is to be exercised. An authority exercising jurisdiction under Articles 5 to 10 to determine an application concerning access to the child, shall admit and consider such information, evidence and finding before reaching its decision.
- (3) An authority having jurisdiction under Articles 5 to 10 to decide on access may adjourn a proceeding pending the outcome of a request made under paragraph 2, in particular, when it is considering an application to restrict or terminate access rights granted in the State of the child's former habitual residence.
- (4) Nothing in this Article shall prevent an authority having jurisdiction under Articles 5 to 10 from taking provisional measures pending the outcome of the request made under paragraph 2.

Article 36

In any case where the child is exposed to a serious danger, the competent authorities of the Contracting State where measures for the protection of the child have been taken or are under consideration, if they are informed that the child's residence has changed to, or that the child is present in another State, shall inform the authorities of that other State about the danger involved and the measures taken or under consideration.

Article 37

An authority shall not request or transmit any information under this Chapter if to do so would, in its opinion, be likely to place the child's person or property in danger, or constitute a serious threat to the liberty or life of a member of the child's family.

Article 38

- (1) Without prejudice to the possibility of imposing reasonable charges for the provision of services, Central Authorities and other public authorities of Contracting States shall bear their own costs in applying the provisions of this Chapter.
- (2) Any Contracting State may enter into agreements with one or more other Contracting States concerning the allocation of charges.

Article 39

Any Contracting State may enter into agreements with one or more other Contracting States with a view to improving the application of this Chapter in their mutual relations. The States which have concluded such an agreement shall transmit a copy to the depositary of the Convention.

CHAPTER VI – GENERAL PROVISIONS

Article 40

- (1) The authorities of the Contracting State of the child's habitual residence, or of the Contracting State where a measure of protection has been taken, may deliver to the person having parental responsibility or to the person entrusted with protection of the child's person or property, at his or her request, a certificate indicating the capacity in which that person is entitled to act and the powers conferred upon him or her.
- (2) The capacity and powers indicated in the certificate are presumed to be vested in that person, in the absence of proof to the contrary.
- (3) Each Contracting State shall designate the authorities competent to draw up the certificate.

Article 41

Personal data gathered or transmitted under the Convention shall be used only for the purposes for which they were gathered or transmitted.

Article 42

The authorities to whom information is transmitted shall ensure its confidentiality, in accordance with the law of their State.

Article 43

All documents forwarded or delivered under this Convention shall be exempt from legalisation or any analogous formality.

Article 44

Each Contracting State may designate the authorities to which requests under Articles 8, 9 and 33 are to be addressed.

Article 45

- (1) The designations referred to in Articles 29 and 44 shall be communicated to the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law.
- (2) The declaration referred to in Article 34, paragraph 2, shall be made to the depositary of the Convention.

Article 46

A Contracting State in which different systems of law or sets of rules of law apply to the protection of the child and his or her property shall not be bound to apply the rules of the Convention to conflicts solely between such different systems or sets of rules of law.

Article 47

In relation to a State in which two or more systems of law or sets of rules of law with regard to any matter dealt with in this Convention apply in different territorial units –

- (1) any reference to habitual residence in that State shall be construed as referring to habitual residence in a territorial unit;
- (2) any reference to the presence of the child in that State shall be construed as referring to presence in a territorial unit;
- (3) any reference to the location of property of the child in that State shall be construed as referring to location of property of the child in a territorial unit;
- (4) any reference to the State of which the child is a national shall be construed as referring to the territorial unit designated by the law of that State or, in the absence of relevant rules, to the territorial unit with which the child has the closest connection;
- (5) any reference to the State whose authorities are seised of an application for divorce or legal separation of the child's parents, or for annulment of their marriage, shall be construed as referring to the territorial unit whose authorities are seised of such application;
- (6) any reference to the State with which the child has a substantial connection shall be construed as referring to the territorial unit with which the child has such connection;
- (7) any reference to the State to which the child has been removed or in which he or she has been retained shall be construed as referring to the relevant territorial unit to which the child has been removed or in which he or she has been retained;
- (8) any reference to bodies or authorities of that State, other than Central Authorities, shall be construed as referring to those authorised to act in the relevant territorial unit;
- (9) any reference to the law or procedure or authority of the State in which a measure has been taken shall be construed as referring to the law or procedure or authority of the territorial unit in which such measure was taken;
- (10) any reference to the law or procedure or authority of the requested State shall be construed as referring to the law or procedure or authority of the territorial unit in which recognition or enforcement is sought.

Article 48

For the purpose of identifying the applicable law under Chapter III, in relation to a State which comprises two or more territorial units each of which has its own system of law or set of rules of law in respect of matters covered by this Convention, the following rules apply –

- a) if there are rules in force in such a State identifying which territorial unit's law is applicable, the law of that unit applies;
- b) in the absence of such rules, the law of the relevant territorial unit as defined in Article 47 applies.

Article 49

For the purpose of identifying the applicable law under Chapter III, in relation to a State which has two or more systems of law or sets of rules of law applicable to different categories of persons in respect of matters covered by this Convention, the following rules apply –

- a) if there are rules in force in such a State identifying which among such laws applies, that law applies;

- b) in the absence of such rules, the law of the system or the set of rules of law with which the child has the closest connection applies.

Article 50

This Convention shall not affect the application of the *Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction*, as between Parties to both Conventions. Nothing, however, precludes provisions of this Convention from being invoked for the purposes of obtaining the return of a child who has been wrongfully removed or retained or of organising access rights.

Article 51

In relations between the Contracting States this Convention replaces the *Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of minors*, and the *Convention governing the guardianship of minors*, signed at The Hague 12 June 1902, without prejudice to the recognition of measures taken under the Convention of 5 October 1961 mentioned above.

Article 52

- (1) This Convention does not affect any international instrument to which Contracting States are Parties and which contains provisions on matters governed by the Convention, unless a contrary declaration is made by the States Parties to such instrument.
- (2) This Convention does not affect the possibility for one or more Contracting States to conclude agreements which contain, in respect of children habitually resident in any of the States Parties to such agreements, provisions on matters governed by this Convention.
- (3) Agreements to be concluded by one or more Contracting States on matters within the scope of this Convention do not affect, in the relationship of such States with other Contracting States, the application of the provisions of this Convention.
- (4) The preceding paragraphs also apply to uniform laws based on special ties of a regional or other nature between the States concerned.

Article 53

- (1) The Convention shall apply to measures only if they are taken in a State after the Convention has entered into force for that State.
- (2) The Convention shall apply to the recognition and enforcement of measures taken after its entry into force as between the State where the measures have been taken and the requested State.

Article 54

- (1) Any communication sent to the Central Authority or to another authority of a Contracting State shall be in the original language, and shall be accompanied by a translation into the official language or one of the official languages of the other State or, where that is not feasible, a translation into French or English.
- (2) However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 60, object to the use of either French or English, but not both.

Article 55

- (1) A Contracting State may, in accordance with Article 60,
 - a) reserve the jurisdiction of its authorities to take measures directed to the protection of property of a child situated on its territory;
 - b) reserve the right not to recognise any parental responsibility or measure in so far as it is incompatible with any measure taken by its authorities in relation to that property.
- (2) The reservation may be restricted to certain categories of property.

Article 56

The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall at regular intervals convoke a Special Commission in order to review the practical operation of the Convention.

CHAPTER VII – FINAL CLAUSES

Article 57

- (1) The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Eighteenth Session.
- (2) It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary of the Convention.

Article 58

- (1) Any other State may accede to the Convention after it has entered into force in accordance with Article 61, paragraph 1.
- (2) The instrument of accession shall be deposited with the depositary.
- (3) Such accession shall have effect only as regards the relations between the acceding State and those Contracting States which have not raised an objection to its accession in the six months after the receipt of the notification referred to in sub-paragraph *b* of Article 63. Such an objection may also be raised by States at the time when they ratify, accept or approve the Convention after an accession. Any such objection shall be notified to the depositary.

Article 59

- (1) If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that the Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.
- (2) Any such declaration shall be notified to the depositary and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies.
- (3) If a State makes no declaration under this Article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.

Article 60

- (1) Any State may, not later than the time of ratification, acceptance, approval or accession, or at the time of making a declaration in terms of Article 59, make one or both of the reservations provided for in Articles 54, paragraph 2, and 55. No other reservation shall be permitted.
- (2) Any State may at any time withdraw a reservation it has made. The withdrawal shall be notified to the depositary.
- (3) The reservation shall cease to have effect on the first day of the third calendar month after the notification referred to in the preceding paragraph.

Article 61

- (1) The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval referred to in Article 57.
- (2) Thereafter the Convention shall enter into force –
 - a) for each State ratifying, accepting or approving it subsequently, on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

- b) for each State acceding, on the first day of the month following the expiration of three months after the expiration of the period of six months provided in Article 58, paragraph 3;
- c) for a territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 59, on the first day of the month following the expiration of three months after the notification referred to in that Article.

Article 62

- (1) A State Party to the Convention may denounce it by a notification in writing addressed to the depositary. The denunciation may be limited to certain territorial units to which the Convention applies.
- (2) The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period.

Article 63

The depositary shall notify the States Members of the Hague Conference on Private International Law and the States which have acceded in accordance with Article 58 of the following –

- a) the signatures, ratifications, acceptances and approvals referred to in Article 57;
- b) the accessions and objections raised to accessions referred to in Article 58;
- c) the date on which the Convention enters into force in accordance with Article 61;
- d) the declarations referred to in Articles 34, paragraph 2, and 59;
- e) the agreements referred to in Article 39;
- f) the reservations referred to in Articles 54, paragraph 2, and 55 and the withdrawals referred to in Article 60, paragraph 2;
- g) the denunciations referred to in Article 62.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at The Hague, on the 19th day of October 1996, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Eighteenth Session.

2e

Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio
del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni **alimentari**





[Regolamento con allegati](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Guida pratica della RGE sul regolamento sulle obbligazioni alimentari](#)



[Guida pratica della RGE sull'utilizzo degli allegati del regolamento sulle obbligazioni alimentari](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sulle obbligazioni alimentari](#)



[Regolamento sulla digitalizzazione](#)

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio entro il **17 gennaio 2029 (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- (2) A norma dell'articolo 65, lettera b), del trattato, tali misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 2,

- (3) A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ⁽⁵⁾, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie ⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ⁽⁷⁾, il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ⁽⁸⁾, e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») ⁽⁹⁾.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato interno.

⁽¹⁾ Parere emesso il 13 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e parere emesso il 4 dicembre 2008 a seguito di una nuova consultazione (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere emesso a seguito di una consultazione non obbligatoria (GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

⁽⁷⁾ GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

- (4) Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire specifiche norme procedurali comuni speciali per semplificare e accelerare la composizione delle cause transfrontaliere riguardanti in particolare i crediti alimentari. Ha quindi invitato a sopprimere le misure intermedie necessarie per permettere il riconoscimento e l'esecuzione nello Stato richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro, in particolare una decisione riguardante un credito alimentare.
- (5) Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure sull'attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma prevede l'abolizione della procedura di *exequatur* per i crediti alimentari allo scopo di rendere più efficaci i mezzi di cui dispongono i creditori di alimenti per far rispettare i loro diritti.
- (6) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma, dal titolo «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea» («il programma dell'Aia») ⁽²⁾.
- (7) Nella sessione del 2 e 3 giugno 2005 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾ che traduce il programma dell'Aia in azioni concrete e menziona la necessità di adottare proposte sulle obbligazioni alimentari.
- (8) Nel quadro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, la Comunità e gli Stati membri hanno partecipato a negoziati che sono sfociati il 23 novembre 2007 nell'adozione della convenzione sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell'Aia del 2007») e del protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007»). È pertanto opportuno tener conto di questi due strumenti nell'ambito del presente regolamento.
- (9) Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.
- (10) Per raggiungere tale obiettivo è opportuno creare uno strumento comunitario in materia di obbligazioni alimentari che raggruppi le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l'esecutività, l'esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra autorità centrali.
- (11) L'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di «obbligazione alimentare» dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma.
- (12) Al fine di tener conto dei diversi modi di disciplinare le questioni relative alle obbligazioni alimentari negli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi sia alle decisioni giurisdizionali che alle decisioni emesse da autorità amministrative, purché queste autorità offrano garanzie in particolare circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti. Tali autorità dovrebbero pertanto applicare tutte le norme del presente regolamento.
- (13) Per i suddetti motivi, nel presente regolamento occorre altresì assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici senza che ciò pregiudichi il diritto dell'una o dell'altra parte di una tale transazione o di un tale atto di contestare detti strumenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine.
- (14) È opportuno che il presente regolamento preveda che il termine «creditore» comprende, ai fini di una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, gli enti pubblici che hanno il diritto di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti. Se l'ente pubblico agisce in tal veste, dovrebbe aver diritto agli stessi servizi e allo stesso patrocinio a spese dello Stato al pari del creditore.
- (15) Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l'applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria.
- (16) Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un *forum necessitatis* che, in casi eccezionali, consenta ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di conoscere di una controversia che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente introduca o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul *forum necessitatis* potrebbe essere tuttavia esercitata soltanto qualora la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro della giurisdizione adita, quale ad esempio la cittadinanza di una delle parti.

⁽¹⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.

- (17) Una norma di competenza supplementare dovrebbe prevedere che, salvo condizioni particolari, il debitore possa promuovere un'azione per modificare una decisione esistente in materia di obbligazioni alimentari o ottenere una nuova decisione solo nello Stato in cui il creditore aveva la residenza abituale quando è stata emessa la decisione e in cui continua a risiedere abitualmente. Per assicurare un'adeguata articolazione tra la convenzione dell'Aia del 2007 e il presente regolamento, occorre applicare tale norma anche alle decisioni di uno Stato terzo parte di detta convenzione, purché quest'ultima sia in vigore tra lo Stato interessato e la Comunità e contempli le stesse obbligazioni alimentari nello Stato interessato e nella Comunità.
- (18) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, occorre prevedere che in Irlanda il concetto di «domicile» sostituisca quello di «cittadinanza», così come nel Regno Unito, qualora il presente regolamento sia applicabile in tale Stato membro a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.
- (19) Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe permettere alle parti di scegliere di comune accordo l'autorità giurisdizionale competente in funzione di fattori di collegamento determinati. Per assicurare la protezione della parte debole, una siffatta scelta del foro dovrebbe essere esclusa per le obbligazioni alimentari nei confronti di un minore di diciotto anni.
- (20) Occorre prevedere nel presente regolamento che, per gli Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007, le disposizioni sulle norme sui conflitti di legge applicabili sono quelle previste da detto protocollo. A tal fine, occorrerebbe inserire una disposizione che rinvii a tale protocollo. Il protocollo dell'Aia del 2007 sarà concluso dalla Comunità in tempo utile per consentire l'applicazione del presente regolamento. Per tener conto dell'ipotesi in cui il protocollo dell'Aia del 2007 non si applicasse a tutti gli Stati membri, occorre distinguere, ai fini del riconoscimento, dell'esecutività e dell'esecuzione di decisioni, gli Stati membri che sono vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 da quelli che non lo sono.
- (21) Occorre precisare, nel quadro del presente regolamento, che tali norme sui conflitti di legge determinano solo la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non determinano la legge applicabile all'accertamento del rapporto di famiglia sul quale si basano le obbligazioni alimentari. L'accertamento del rapporto di famiglia continua a essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.
- (22) Al fine di assicurare il recupero rapido ed efficace di un credito alimentare ed evitare i ricorsi dilatori, le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro dovrebbero, in linea di massima, avere esecutività provvisoria. Occorre pertanto prevedere nel presente regolamento che l'autorità giurisdizionale d'origine abbia il potere di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva anche se il diritto nazionale non prevede l'esecutività di diritto e anche se è stato o potrebbe ancora essere proposto un ricorso contro la decisione secondo il diritto nazionale.
- (23) Per limitare le spese connesse con le procedure disciplinate dal presente regolamento, sarebbe utile ricorrere per quanto possibile alle moderne tecnologie di comunicazione, in particolare nell'audizione delle parti.
- (24) Le garanzie fornite dall'applicazione delle norme sui conflitti di legge dovrebbero giustificare il fatto che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 siano riconosciute e siano esecutive in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta qualsiasi altra procedura e senza alcuna forma di controllo di merito nello Stato membro dell'esecuzione.
- (25) Il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione in materia di obbligazioni alimentari mira soltanto a consentire il recupero del credito alimentare determinato nella decisione. Non implica il riconoscimento da parte di tale Stato membro del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità che ha dato luogo alle obbligazioni alimentari da cui è scaturita la decisione.
- (26) Per le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 occorre prevedere nel presente regolamento una procedura di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività. Tale procedura dovrebbe ispirarsi alla procedura e ai motivi di rifiuto del riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 44/2001. Per accelerare la procedura e permettere al creditore di recuperare rapidamente il suo credito, è opportuno prevedere che l'autorità giurisdizionale adita debba emettere la decisione entro termini stabiliti, eccettuate circostanze eccezionali.
- (27) Occorre altresì limitare quanto più possibile le formalità di esecuzione che possono far aumentare i costi a carico del creditore di alimenti. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che il creditore di alimenti non sia tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione, ferma restando peraltro l'organizzazione interna degli Stati membri in materia di procedure di esecuzione.
- (28) Per limitare i costi connessi con le procedure di esecuzione, non dovrebbe essere richiesta alcuna traduzione, a meno che l'esecuzione non sia contestata e fatte salve le regole applicabili alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

- (29) Onde garantire il rispetto dei requisiti di un processo equo occorre prevedere nel presente regolamento il diritto del convenuto che non sia comparso dinanzi all'autorità giurisdizionale d'origine di uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 di chiedere, nella fase dell'esecuzione della decisione emessa nei suoi confronti, il riesame di quest'ultima. Tuttavia il convenuto dovrebbe chiedere tale riesame entro un termine stabilito che dovrebbe decorrere al più tardi dal giorno in cui, nella fase del procedimento di esecuzione, i suoi beni sono stati resi per la prima volta indisponibili in tutto o in parte. Questo diritto di chiedere un riesame dovrebbe costituire un ricorso straordinario concesso al convenuto contumace, che non pregiudica altri mezzi di ricorso straordinari previsti dal diritto dello Stato membro d'origine, purché tali mezzi di ricorso non siano incompatibili con il diritto a un riesame ai sensi del presente regolamento.
- (30) Per accelerare l'esecuzione di una decisione emessa da uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 in un altro Stato membro, occorre limitare i motivi di rifiuto o di sospensione dell'esecuzione che possono essere invocati dal debitore a motivo del carattere transfrontaliero del credito alimentare. Tale limitazione dovrebbe far salvi i motivi di rifiuto o di sospensione previsti dal diritto nazionale che non siano incompatibili con quelli elencati nel presente regolamento, quali il pagamento del debito da parte del debitore all'atto dell'esecuzione o l'impignorabilità di taluni beni.
- (31) Per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti alimentari occorre istituire un regime di cooperazione tra le autorità centrali designate dagli Stati membri. Tali autorità dovrebbero prestare assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti nel far valere i loro diritti in un altro Stato membro mediante la presentazione di domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e d'esecuzione di decisioni esistenti, di modifica di tali decisioni o di emanazione di una decisione. Esse dovrebbero altresì scambiare informazioni per localizzare i debitori e i creditori e individuare, se del caso, i loro introiti e beni. Dovrebbero, infine, cooperare tra loro scambiandosi informazioni di carattere generale e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro.
- (32) Un'autorità centrale designata in virtù del presente regolamento dovrebbe sostenere le proprie spese, fatte salve eccezioni specifiche, e prestare assistenza a qualsiasi richiedente residente nel suo Stato membro. Il criterio per determinare il diritto di una persona di chiedere assistenza a un'autorità centrale dovrebbe essere meno severo del criterio di collegamento basato sulla «residenza abituale» utilizzato in altre parti del presente regolamento. Tuttavia, il criterio di «residenza» dovrebbe escludere la semplice presenza.
- (33) Per poter prestare pienamente assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti e facilitare in modo ottimale il recupero transfrontaliero di alimenti, le autorità centrali dovrebbero poter ottenere un certo numero di informazioni a carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto fare obbligo agli Stati membri di provvedere a che le loro autorità centrali abbiano accesso a tali informazioni presso le autorità pubbliche o le amministrazioni che detengono le informazioni in questione nell'ambito delle loro attività abituali. Occorre tuttavia lasciare a ciascuno Stato membro il compito di determinare le modalità di tale accesso. Uno Stato membro dovrebbe poter designare le autorità pubbliche o le amministrazioni che saranno tenute a fornire le informazioni all'autorità centrale in conformità del presente regolamento, comprese, se del caso, autorità pubbliche o amministrazioni già designate nell'ambito di altri regimi di accesso alle informazioni. Quando uno Stato membro designa autorità pubbliche o amministrazioni, dovrebbe fare in modo che la sua autorità centrale sia in grado di accedere alle informazioni richieste in conformità del presente regolamento detenute dalle prime. Uno Stato membro dovrebbe anche poter permettere alla sua autorità centrale di accedere alle informazioni richieste presso ogni altra persona giuridica che le detiene e che è responsabile del loro trattamento.
- (34) Nell'ambito dell'accesso ai dati personali, dell'utilizzo e della trasmissione degli stessi, occorre rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ quale recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri.
- (35) Occorre, tuttavia, definire le condizioni specifiche di accesso ai dati personali, di utilizzo e di trasmissione degli stessi al fine dell'applicazione del presente regolamento. In tale contesto, è stato preso in considerazione il parere del Garante europeo della protezione dei dati ⁽²⁾. La persona interessata dalla raccolta delle informazioni dovrebbe essere avvisata conformemente alla legislazione nazionale. È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di diffondere tale avviso per impedire che il debitore trasferisca i suoi beni e comprometta così il recupero dei crediti alimentari.
- (36) Tenuto conto delle spese procedurali, è opportuno prevedere un regime molto favorevole di patrocinio a spese dello Stato, ossia la presa a carico totale delle spese connesse ai procedimenti riguardanti obbligazioni alimentari nei confronti di minori di 21 anni e avviati tramite le autorità centrali. Le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato vigenti nell'Unione europea in virtù della direttiva 2003/8/CE dovrebbero pertanto essere integrate da norme specifiche atte a creare un regime particolare di patrocinio a spese dello Stato in materia di obbligazioni alimentari. In

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU C 242 del 7.10.2006, pag. 20.

tale contesto, a titolo eccezionale, l'autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe poter recuperare i costi dal ricorrente, beneficiario del gratuito patrocinio a spese dello Stato, che risulti soccombente, nella misura in cui lo permetta la sua situazione finanziaria. Ciò avverrebbe, in particolare, nel caso di una persona facoltosa che abbia agito in malafede.

(37) Inoltre, per le obbligazioni alimentari diverse da quelle di cui al precedente considerando, dovrebbe essere garantito a tutte le parti lo stesso trattamento in termini di patrocinio a spese dello Stato al momento dell'esecuzione della decisione in un altro Stato membro. Pertanto le disposizioni sulla continuità del patrocinio a spese dello Stato di cui al presente regolamento dovrebbero intendersi nel senso che concedono tale patrocinio anche a una parte che, pur non avendo beneficiato del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento volto a ottenere o modificare una decisione nello Stato membro d'origine, ne abbia in seguito beneficiato in questo stesso Stato nell'ambito di una domanda volta a ottenere l'esecuzione della decisione. Analogamente, una parte che abbia beneficiato di un procedimento gratuito dinanzi a un'autorità amministrativa figurante nell'allegato X, dovrebbe vedersi concedere, nello Stato membro di esecuzione, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato più favorevole o della maggiore esenzione dei costi e delle spese, purché dimostri che ne avrebbe beneficiato nello Stato membro d'origine.

(38) Al fine di ridurre le spese di traduzione dei documenti giustificativi, l'autorità giurisdizionale adita dovrebbe richiedere la traduzione di tali documenti solo se necessario, fatti salvi i diritti della difesa e le norme applicabili alla notifica e alla comunicazione degli atti.

(39) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è opportuno prevedere per gli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione i nomi e gli estremi delle loro autorità centrali nonché altre informazioni. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli operatori del settore e del pubblico mediante la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o l'accesso elettronico tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE. Inoltre, l'uso dei moduli previsti dal presente regolamento dovrebbe facilitare e accelerare la comunicazione tra autorità centrali e permettere la presentazione di domande per via elettronica.

(40) È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni e gli accordi bilaterali o multilaterali in materia di obbligazioni alimentari dei quali gli Stati membri sono parti. In questo contesto, è opportuno prevedere che gli Stati membri che sono parti della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari possano continuare ad applicarla tenuto conto del fatto che tale convenzione contiene norme in materia di riconoscimento ed esecuzione più favorevoli di quelle contemplate dal presente regolamento. Per quanto riguarda i

futuri accordi bilaterali in materia di obbligazioni alimentari con Stati terzi, le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e a concludere a proprio nome tali accordi dovrebbero essere determinate nell'ambito delle discussioni su una proposta della Commissione su questo argomento.

(41) Per il calcolo dei tempi e dei termini previsti dal presente regolamento si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾.

(42) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

(43) È opportuno, in particolare, autorizzare la Commissione ad adottare eventuali modifiche dei moduli previsti dal presente regolamento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE. Per stabilire l'elenco delle autorità amministrative rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, nonché l'elenco delle autorità competenti in materia di attestazione del diritto al patrocinio a spese dello Stato, è invece opportuno autorizzare la Commissione ad agire secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della stessa decisione.

(44) Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest'ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una serie di misure che permettano di garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e agevolare in tal modo la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (47) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito di notificare l'intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell'articolo 4 del suddetto protocollo.
- (48) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità per la Danimarca di applicare il contenuto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 a norma dell'articolo 3 dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B

REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

(GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1142/2011 della Commissione del 10 novembre 2011	L 293	24	11.11.2011
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/228 della Commissione del 17 febbraio 2015	L 49	1	20.2.2015
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1937 della Commissione del 10 dicembre 2018	L 314	36	11.12.2018

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 131 del 18.5.2011, pag. 26 (4/2009)
- C2 Rettifica, GU L 8 del 12.1.2013, pag. 19 (4/2009)
- C3 Rettifica, GU L 281 del 23.10.2013, pag. 29 (4/2009)



REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
2. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - 1) «decisione»: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per «decisione» s'intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo;
 - 2) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;
 - 3) «atto pubblico»:
 - a) qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o
 - b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d'origine o da queste autenticata;
 - 4) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria ed è stato redatto l'atto pubblico;

▼B

- 5) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
- 6) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro la cui autorità centrale trasmette una domanda a norma del capo VII;
- 7) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro la cui autorità centrale riceve una domanda a norma del capo VII;
- 8) «Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007»: la parte contraente della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell'Aia del 2007») nella misura in cui detta convenzione si applica tra la Comunità e lo Stato in questione;
- 9) «autorità giurisdizionale d'origine»: l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione da eseguire;
- 10) «creditore»: qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;
- 11) «debitore»: qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti;

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «autorità giurisdizionale» include le autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui sono stabilite

- i) possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria e
- ii) abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Tali autorità amministrative figurano nell'allegato X. Quest'ultimo è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l'autorità amministrativa interessata.

3. Ai fini degli articoli 3, 4 e 6, il concetto di «*domicile*» sostituisce quello di «cittadinanza» negli Stati membri che utilizzano tale concetto quale criterio di collegamento in materia familiare.

Ai fini dell'articolo 6 si considera che le parti aventi il loro «*domicile*» in unità territoriali diverse di uno stesso Stato membro abbiano il loro «*domicile*» comune in detto Stato membro.

▼B

CAPO II
COMPETENZA

Articolo 3

Disposizioni generali

Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

- a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
- b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o
- c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o
- d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

Articolo 4

Elezione del foro

1. Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro:

- a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;
- b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti;
- c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi:
 - i) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o
 - ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell'accordo relativo all'elezione del foro o nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

La competenza conferita dall'accordo è esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.

▼B

2. L'accordo relativo all'elezione del foro è concluso per iscritto. Si considera forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
3. Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni.
4. Se le parti hanno convenuto di attribuire competenza esclusiva alla o alle autorità giurisdizionali di uno Stato parte della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, firmata il 30 ottobre 2007 a Lugano («convenzione di Lugano») che non sia uno Stato membro, detta convenzione si applica tranne per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 3.

*Articolo 5***Competenza fondata sulla comparizione del convenuto**

Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l'incompetenza.

*Articolo 6***Competenza sussidiaria**

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano che non sia uno Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.

*Articolo 7***Forum necessitatis**

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

*Articolo 8***Limitazione dell'azione**

1. Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un'azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione.

⁽¹⁾ GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3.

▼B

2. Il paragrafo 1 non si applica:
- a) qualora le parti si siano accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro in conformità dell'articolo 4;
 - b) qualora il creditore si sottoponga alla competenza delle autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro di cui all'articolo 5;
 - c) qualora l'autorità competente dello Stato d'origine contraente della convenzione dell'Aia del 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o
 - d) qualora la decisione emessa nello Stato d'origine contraente della convenzione dell'Aia del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l'azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova.

*Articolo 9***Adizione dell'autorità giurisdizionale**

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale è considerata adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omissso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o,
- b) qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omissso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.

*Articolo 10***Verifica della competenza**

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

*Articolo 11***Verifica della ricevibilità**

- 1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

▼B

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro ad un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

*Articolo 12***Litispendenza**

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

*Articolo 13***Connessione**

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

*Articolo 14***Provvedimenti provvisori e cautelari**

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

▼B

CAPO III

LEGGE APPLICABILE

*Articolo 15***Determinazione della legge applicabile**

La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI*Articolo 16***Ambito di applicazione del presente capo**

1. Il presente capo disciplina il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento
2. La sezione 1 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007.
3. La sezione 2 si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007.
4. La sezione 3 si applica a tutte le decisioni.

*SEZIONE 1****Decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007****Articolo 17***Abolizione dell'exequatur**

1. La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
2. Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 che sono esecutive in tale Stato lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività.

*Articolo 18***Provvedimenti cautelari**

Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

▼B

*Articolo 19***Diritto di chiedere il riesame**

1. Il convenuto che non sia comparso nello Stato membro d'origine ha il diritto di chiedere il riesame della decisione all'autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro se:

- a) non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; o
- b) non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili,

eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione.

2. Il termine per chiedere il riesame decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Il convenuto agisce tempestivamente, in ogni caso entro un termine di 45 giorni. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

3. Se l'autorità giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la decisione resta valida.

Se l'autorità giurisdizionale decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la decisione è nulla. Tuttavia, il creditore non perde i benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza né il diritto di chiedere retroattivamente gli alimenti derivanti dal primo procedimento.

*Articolo 20***Documenti ai fini dell'esecuzione**

1. Per l'esecuzione di una decisione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'esecuzione:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
- b) l'estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine mediante il modulo di cui all'allegato I;
- c) se del caso, un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il calcolo;

▼B

d) se del caso, la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.

2. Le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione non possono esigere che il ricorrente fornisca una traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta se l'esecuzione della decisione è contestata.

3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

*Articolo 21***Diniego o sospensione dell'esecuzione**

1. I motivi di diniego o sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

2. Su istanza del debitore, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione nega, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine se il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è prescritto a norma della legislazione dello Stato membro d'origine o a norma della legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, se quest'ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.

Inoltre, su istanza del debitore, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può negare, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine se è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione.

La decisione che abbia l'effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a motivo di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi del secondo comma.

3. Su istanza del debitore, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine se l'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine è investita di una domanda di riesame della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine a norma dell'articolo 19.

Inoltre, su istanza del debitore, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione sospende l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine se l'esecutività della stessa è sospesa nello Stato membro d'origine.



Articolo 22

Assenza di effetti sull'esistenza di rapporti di famiglia

Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.

SEZIONE 2

Decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007

Articolo 23

Riconoscimento

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far constatare, secondo il procedimento di cui alla presente sezione, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 24

Motivi di rifiuto del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico;
- b) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) se sono incompatibili con una decisione emessa tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

La decisione che abbia l'effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a causa di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi delle lettere c) o d).

▼B

*Articolo 25***Sospensione del procedimento di riconoscimento**

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro di origine per la presentazione di un ricorso.

*Articolo 26***Esecutività**

Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata.

*Articolo 27***Competenza territoriale**

1. L'istanza di dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 71.

2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

*Articolo 28***Procedura**

1. La domanda di dichiarazione di esecutività è corredata dei seguenti documenti:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - b) un estratto della decisione rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine utilizzando il modulo di cui all'allegato II, fatto salvo l'articolo 29;
 - c) se del caso, la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene presentata la domanda, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.
2. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente investita della domanda non può esigere che l'istante fornisca una traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta nel quadro del ricorso di cui agli articoli 32 o 33.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

*Articolo 29***Mancata produzione dell'estratto**

1. Qualora l'estratto di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente possono fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla sua produzione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

*Articolo 30***Dichiarazione di esecutività**

La decisione è dichiarata esecutiva senza alcun esame ai sensi dell'articolo 24 non appena espletate le formalità di cui all'articolo 28 e al più tardi entro trenta giorni dopo l'espletamento di tali formalità, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

*Articolo 31***Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione**

1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

*Articolo 32***Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione**

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi all'autorità giurisdizionale notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità dell'articolo 71.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non risiede abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

▼B

*Articolo 33***Impugnazione della decisione emessa sul ricorso**

La decisione emessa sul ricorso può costituire oggetto solo delle procedure comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 71.

*Articolo 34***Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività**

1. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 24.
2. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 4, l'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 32 si pronuncia entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla sua adizione, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 33 si pronuncia senza indugio.

*Articolo 35***Sospensione del procedimento**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine a causa della presentazione di un ricorso.

*Articolo 36***Provvedimenti provvisori e cautelari**

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 30.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 32, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

*Articolo 37***Esecutività parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.

▼B

*Articolo 38***Assenza di imposte, diritti o tasse**

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

*SEZIONE 3***Disposizioni comuni***Articolo 39***Esecutività provvisoria**

L'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto.

*Articolo 40***Invocazione di una decisione riconosciuta**

1. La parte che desidera invocare in un altro Stato membro una decisione riconosciuta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, o riconosciuta a norma della sezione 2, produce una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.

2. Se necessario, l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata la decisione riconosciuta può chiedere alla parte che intende avvalersene di produrre un estratto rilasciato dall'autorità giurisdizionale d'origine compilato utilizzando il modulo di cui, secondo i casi, all'allegato I o all'allegato II.

L'autorità giurisdizionale d'origine rilascia tale estratto anche su istanza di qualsiasi parte interessata.

3. Se del caso, la parte che invoca la decisione riconosciuta fornisce la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui al paragrafo 2 nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata la decisione riconosciuta, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.

4. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

*Articolo 41***Procedimento e condizioni d'esecuzione**

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell'esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione.

▼B

2. La parte che richiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione, fatta eccezione per le persone competenti in materia di procedura d'esecuzione.

*Articolo 42***Divieto di riesame del merito**

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione.

*Articolo 43***Recupero non prioritario dei costi**

Il recupero dei costi derivanti dall'applicazione del presente regolamento non è prioritario rispetto al recupero di crediti alimentari.

CAPO V

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA*Articolo 44***Diritto al patrocinio a spese dello Stato**

1. Le parti di una controversia ai sensi del presente regolamento hanno un accesso effettivo alla giustizia in un altro Stato membro, ivi comprese le procedure di esecuzione e di ricorso, alle condizioni previste nel presente capo.

Nei casi contemplati dal capo VII, l'accesso effettivo è assicurato dallo Stato membro richiesto ad ogni istante che abbia la residenza nello Stato membro richiedente.

2. Per assicurare tale accesso effettivo, gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato a norma del presente capo, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.

3. Nei casi contemplati dal capo VII, gli Stati membri non sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato se e nella misura in cui le rispettive procedure consentono alle parti di agire senza aver bisogno di tale patrocinio e l'autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.

4. Le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato non sono più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti.

5. Non dev'essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.

▼B

*Articolo 45***Contenuto del patrocinio a spese dello Stato**

Il patrocinio a spese dello Stato concesso ai sensi del presente capo indica l'assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande, presentate per il tramite delle autorità centrali o direttamente alle autorità competenti, siano trattate in modo completo ed efficace. Esso copre quanto segue, ove necessario:

- a) la consulenza nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;
- b) l'assistenza legale per adire un'autorità, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio;
- c) l'esonero o l'assunzione a carico delle spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento;
- d) nello Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, nel caso in cui il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente, le spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocinio avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita;
- e) le spese di interpretazione;
- f) le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato;
- g) le spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l'autorità giurisdizionale decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.

*Articolo 46***Patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità centrali**

1. Lo Stato membro richiesto concede il gratuito patrocinio per tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma dell'articolo 56.

2. Nonostante il paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro richiesto può, per quanto concerne le domande diverse da quelle di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), rifiutare di concedere il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.

▼B

*Articolo 47***Casi che non rientrano nell'articolo 46**

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 46 e fatti salvi gli articoli 44 e 45, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso conformemente alla legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda le condizioni della valutazione delle risorse del ricorrente o della fondatezza della richiesta.

2. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi e dalle spese beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

3. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d'origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi ad un'autorità amministrativa figurante nell'allegato X beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio in conformità del paragrafo 2. A tal fine, la parte presenta un documento stilato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un'esenzione dai costi e dalle spese.

Le autorità competenti ai fini del presente paragrafo figurano nell'allegato XI. Tale allegato è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 73, paragrafo 2.

CAPO VI

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI*Articolo 48***Applicazione del presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici**

1. Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d'origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici.

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV.

CAPO VII

COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ CENTRALI*Articolo 49***Designazione delle autorità centrali**

1. Gli Stati membri designano un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal presente regolamento.

▼B

2. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più di un'autorità centrale e specificano l'ambito territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato membro che si avvalga di tale facoltà designa l'autorità centrale alla quale può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell'inoltro all'autorità centrale competente all'interno di detto Stato. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, questa deve inoltrarla all'autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.

3. La designazione della o delle autorità centrali, i recapiti delle medesime, nonché, se del caso, l'ambito delle loro funzioni, quali precisate al paragrafo 2, sono comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione in conformità dell'articolo 71.

*Articolo 50***Funzioni generali delle autorità centrali**

1. Le autorità centrali:
 - a) cooperano tra di loro, anche con scambi d'informazioni, e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento,
 - b) cercano, per quanto possibile, soluzioni alle difficoltà che possono porsi nell'applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali adottano misure per agevolare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

*Articolo 51***Funzioni specifiche delle autorità centrali**

1. Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui all'articolo 56. In particolare:
 - a) trasmettono e ricevono tali domande;
 - b) avviano o agevolano l'avvio di un'azione in relazione a tali domande.
2. Con riferimento a dette domande, le autorità centrali adottano tutte le misure appropriate per:
 - a) concedere o agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato, ove le circostanze lo esigano;
 - b) contribuire a localizzare il debitore o il creditore, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;
 - c) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;
 - d) incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attraverso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi;

▼B

- e) agevolare l'esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati;
- f) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti;
- g) agevolare l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001;
- h) fornire assistenza nell'accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;
- i) avviare o agevolare l'avvio di un'azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente;
- j) agevolare la notificazione o comunicazione degli atti, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007.

3. Le funzioni attribuite all'autorità centrale in virtù del presente articolo possono essere esercitate, nella misura consentita dalla legge dello Stato membro interessato, da enti pubblici o altri organismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato membro. La designazione di detti enti pubblici o altri organismi nonché gli estremi dei medesimi e la portata delle loro funzioni sono comunicati dallo Stato membro alla Commissione in conformità dell'articolo 71.

4. Il presente articolo e l'articolo 53 non impongono in nessun caso all'autorità centrale l'obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.

*Articolo 52***Procura**

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto può esigere una procura dall'istante solo se agisce per suo conto in procedimenti giudiziari o procedimenti dinanzi ad altre autorità, oppure allo scopo esclusivo di designare un rappresentante a tal fine.

*Articolo 53***Richiesta di misure specifiche**

1. Un'autorità centrale può rivolgere ad un'altra autorità centrale la richiesta motivata di adottare le appropriate misure specifiche di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettere b), c), g), h), i) e j), ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi dell'articolo 56. L'autorità centrale richiesta adotta le misure appropriate ove le consideri necessarie per assistere un potenziale istante nel presentare una domanda ai sensi dell'articolo 56 o nel determinare se una tale domanda debba essere introdotta.

2. Quando viene presentata una richiesta di misure previste dall'articolo 51, paragrafo 2, lettere b) e c), l'autorità centrale richiesta ricerca le informazioni richieste, se necessario in applicazione dell'articolo 61. Tuttavia, le informazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettere b), c) e d), possono essere ricercate solo se il creditore presenta la copia di una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico da eseguire, se del caso corredata dell'estratto di cui agli articoli 20, 28 o 48.

▼B

L'autorità centrale richiesta comunica le informazioni ottenute all'autorità centrale richiedente. Ove le informazioni siano state ottenute in applicazione dell'articolo 61, tale comunicazione riguarda soltanto l'indirizzo del potenziale convenuto nello Stato membro richiesto. Quando sono richiesti il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione, la comunicazione riguarda altresì la mera esistenza di un reddito o di beni del debitore in tale Stato.

Se l'autorità centrale richiesta non è in grado di fornire le informazioni richieste, ne informa senza indugio l'autorità centrale richiedente precisando le ragioni di tale impossibilità.

3. Un'autorità centrale può altresì adottare misure specifiche, su richiesta di un'altra autorità centrale, in relazione ad una causa con un elemento di estraneità concernente il recupero di crediti alimentari pendente nello Stato membro richiedente.

4. Per le richieste di cui al presente articolo le autorità centrali usano il modulo di cui all'allegato V.

*Articolo 54***Spese a carico dell'autorità centrale**

1. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano dall'applicazione del presente regolamento.

2. Le autorità centrali non possono addebitare alcuna spesa all'istante per i servizi da esse forniti in virtù del presente regolamento, salvo se si tratta di spese eccezionali derivanti dalla richiesta di una misura specifica ai sensi dell'articolo 53.

Ai fini del presente paragrafo, le spese connesse alla localizzazione del debitore non vanno considerate spese eccezionali.

3. L'autorità centrale richiesta non può recuperare le spese per i servizi di cui al paragrafo 2 senza il previo consenso di colui che ha chiesto la fornitura di detti servizi a tale spesa.

*Articolo 55***Presentazione delle domande tramite le autorità centrali**

Le domande di cui al presente capo sono presentate all'autorità centrale dello Stato membro richiesto tramite l'autorità centrale dello Stato membro di residenza dell'istante.

*Articolo 56***Domande proponibili**

1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù del presente regolamento può presentare le seguenti domande:

a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione;

▼B

- b) esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto;
 - c) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l'accertamento della filiazione;
 - d) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto;
 - e) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;
 - f) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
2. Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può presentare le seguenti domande:
- a) riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l'esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto;
 - b) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;
 - c) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
3. Per le domande ai sensi del presente articolo, l'assistenza e la rappresentanza di cui all'articolo 45, lettera b), sono fornite dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto direttamente o per il tramite di autorità pubbliche o di altri organismi o persone.
4. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente alla legge dello Stato membro richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso applicabili.

*Articolo 57***Contenuto della domanda**

1. Tutte le domande previste all'articolo 56 sono presentate per mezzo del modulo di cui all'allegato VI o all'allegato VII.
2. Tutte le domande di cui all'articolo 56 comprendono almeno:
 - a) un'indicazione relativa al carattere della o delle domande;
 - b) il nome e i recapiti dell'istante, compreso l'indirizzo, e la data di nascita;
 - c) il nome e, se conosciuti, l'indirizzo e la data di nascita del convenuto;
 - d) il nome e la data di nascita delle persone per le quali si chiedono gli alimenti;
 - e) i motivi su cui si fonda la domanda;

▼B

- f) se la domanda è presentata dal creditore, le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono essere effettuati o trasmessi elettronicamente;
 - g) il nome e gli estremi della persona o del servizio dell'autorità centrale dello Stato membro richiedente responsabile del trattamento della domanda.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l'indirizzo personale dell'istante può essere sostituito da un altro indirizzo in caso di violenze familiari, se la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non esige, ai fini del procedimento da avviare, che l'istante fornisca il suo indirizzo personale.
4. Ove opportuno, la domanda comprende altresì le seguenti informazioni, se conosciute:
- a) la situazione finanziaria del creditore;
 - b) la situazione finanziaria del debitore, compresi il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l'ubicazione dei suoi beni;
 - c) qualsiasi altra informazione che possa aiutare a localizzare il convenuto.
5. La domanda è corredata di tutte le informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa, se del caso, la documentazione riguardante il diritto dell'istante al patrocinio a spese dello Stato. Le domande di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a), sono corredate, secondo il caso, solo dei documenti di cui agli articoli 20, 28 o 48 o all'articolo 25 della convenzione dell'Aia del 2007.

*Articolo 58***Trasmissione, ricezione e trattamento delle domande e delle cause tramite le autorità centrali**

1. L'autorità centrale dello Stato membro richiedente assiste l'istante affinché la domanda sia corredata di tutte le informazioni e tutti i documenti che a sua conoscenza sono necessari per l'esame della domanda.
2. Dopo aver accertato che la domanda è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente la trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiesto.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, l'autorità centrale richiesta ne accusa ricevuta per mezzo del modulo di cui all'allegato VIII, informa l'autorità centrale dello Stato membro richiedente delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari. Entro lo stesso termine di trenta giorni, l'autorità centrale richiesta comunica all'autorità centrale richiedente il nome e gli estremi della persona o del servizio responsabile di rispondere alle richieste d'informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della domanda.
4. Entro sessanta giorni dalla data dell'accusa di ricezione, l'autorità centrale richiesta informa l'autorità centrale richiedente dello stato della domanda.

▼B

5. Le autorità centrali richiedente e richiesta si tengono reciprocamente informate per quanto riguarda:
- a) l'identità della persona o del servizio responsabile di una determinata causa;
 - b) lo stato di avanzamento della causa,
- e rispondono tempestivamente alle richieste d'informazioni.
6. Le autorità centrali trattano una causa tanto rapidamente quanto consentito da un esame adeguato del suo contenuto.
7. Le autorità centrali utilizzano i più rapidi ed efficienti mezzi di comunicazione a loro disposizione.
8. L'autorità centrale richiesta può rifiutare di trattare una domanda solo in caso di manifesta inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento. In tal caso, detta autorità centrale informa immediatamente l'autorità centrale richiedente dei motivi di rifiuto per mezzo del modulo di cui all'allegato IX.
9. L'autorità centrale richiesta non può respingere una domanda in ragione della sola necessità di documenti o informazioni supplementari. L'autorità centrale richiesta può nondimeno chiedere all'autorità centrale richiedente di fornire tali documenti o informazioni supplementari. Se l'autorità centrale richiedente non vi provvede entro novanta giorni o entro un termine più lungo indicato dall'autorità centrale richiesta, quest'ultima può decidere di cessare il trattamento della domanda. In tal caso, ne informa subito l'autorità centrale richiedente per mezzo del modulo di cui all'allegato IX.

*Articolo 59***Lingue**

1. Il modulo di richiesta o di domanda è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui ha sede l'autorità centrale interessata, ovvero in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di poter accettare, salvo dispensa dalla traduzione concessa dall'autorità centrale di tale Stato membro.
2. I documenti a corredo del modulo di richiesta o di domanda sono tradotti nella lingua stabilita conformemente al paragrafo 1 solo se una traduzione è necessaria per fornire l'assistenza richiesta, fatti salvi gli articoli 20, 28, 40 e 66.
3. Qualsiasi altra comunicazione tra le autorità centrali avviene nella lingua stabilita conformemente al paragrafo 1, a meno che le autorità centrali stesse convengano altrimenti.

*Articolo 60***Riunioni**

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE.

▼B

*Articolo 61***Accesso alle informazioni da parte delle autorità centrali**

1. Alle condizioni previste nel presente capo e in deroga all'articolo 51, paragrafo 4, l'autorità centrale richiesta mette in atto tutti i mezzi appropriati e ragionevoli al fine di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 2 necessarie per facilitare, in una determinata causa, l'emanazione, la modifica, il riconoscimento, l'attestazione dell'esecutività o l'esecuzione di una decisione.

Le autorità pubbliche o le amministrazioni che, nell'ambito delle loro attività abituali, detengono, all'interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 2 e sono responsabili del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le forniscono, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica, all'autorità centrale richiesta, su sua domanda, nel caso in cui quest'ultima non abbia accesso diretto a dette informazioni.

Gli Stati membri possono designare le autorità pubbliche o le amministrazioni in grado di fornire all'autorità centrale richiesta le informazioni di cui al paragrafo 2. Quando uno Stato membro procede a tale designazione, provvede affinché la scelta delle autorità e amministrazioni consenta alla sua autorità centrale di avere accesso, conformemente al presente articolo, alle informazioni richieste.

Qualsiasi altra persona giuridica che detenga, all'interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 2 e che sia responsabile del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le fornisce all'autorità centrale richiesta, su sua domanda, se vi è autorizzata dalla legge dello Stato membro richiesto.

Se necessario, l'autorità centrale richiesta trasmette le informazioni così ottenute all'autorità centrale richiedente.

2. Le informazioni di cui al presente articolo sono quelle detenute dalle autorità, dalle amministrazioni o dai soggetti di cui al paragrafo 1. Esse sono adeguate, pertinenti e non eccessive e riguardano:

- a) l'indirizzo del debitore o del creditore;
- b) il reddito del debitore;
- c) gli estremi del datore di lavoro del debitore e/o del o dei conti bancari del debitore;
- d) i beni del debitore.

Per ottenere o modificare una decisione, possono essere richieste dall'autorità centrale richiesta solo le informazioni di cui alla lettera a).

Per far riconoscere, dichiarare esecutiva o eseguire una decisione, possono essere richieste dall'autorità centrale richiesta tutte le informazioni di cui al primo comma. Tuttavia, le informazioni di cui alla lettera d) possono essere richieste solo se le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono insufficienti per permettere l'esecuzione della decisione.

▼B

*Articolo 62***Trasmissione e uso delle informazioni**

1. Secondo il caso, le autorità centrali trasmettono, all'interno del loro Stato membro, le informazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, alle autorità giurisdizionali competenti, alle autorità competenti incaricate di notificare o comunicare atti e alle autorità competenti incaricate dell'esecuzione di una decisione.

2. Qualsiasi autorità, anche giurisdizionale, a cui sono state trasmesse informazioni in applicazione dell'articolo 61 può utilizzarle all'unico scopo di facilitare il recupero dei crediti alimentari.

Ad eccezione delle informazioni riguardanti l'esistenza stessa di un indirizzo, di un reddito o di beni nello Stato membro richiesto, le informazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, non possono essere comunicate alla persona che ha adito l'autorità centrale richiedente, salva l'applicazione delle norme di procedura dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

3. Qualsiasi autorità che tratti un'informazione comunicatale in virtù dell'articolo 61 non può conservare tale informazione oltre il periodo necessario ai fini per i quali è stata trasmessa.

4. Qualsiasi autorità che tratti un'informazione comunicatale in virtù dell'articolo 61 ne assicura la riservatezza conformemente alla legislazione nazionale.

*Articolo 63***Avviso alla persona interessata dalla raccolta delle informazioni**

1. La persona interessata dalla raccolta delle informazioni è avvisata della comunicazione totale o parziale delle stesse conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.

2. Se l'avviso rischia di pregiudicare il recupero effettivo del credito alimentare, esso può essere differito per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state fornite all'autorità centrale richiesta.

CAPO VIII

ENTI PUBBLICI*Articolo 64***Enti pubblici in qualità di istanti**

1. Ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, il termine «creditore» comprende l'ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.

2. Il diritto di un ente pubblico di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legislazione cui è soggetto l'ente.

▼B

3. Un ente pubblico può chiedere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l'esecuzione di:

- a) una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti;
- b) una decisione emessa tra il creditore e il debitore a concorrenza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti.

4. L'ente pubblico che chiede il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l'esecuzione di una decisione fornisce, su richiesta, qualsiasi documento necessario per accertare il suo diritto ai sensi del paragrafo 2 e l'erogazione di prestazioni al creditore.

CAPO IX**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI***Articolo 65***Legalizzazione o altra formalità analoga**

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

*Articolo 66***Traduzione dei documenti giustificativi**

Fatti salvi gli articoli 20, 28 e 40, l'autorità giurisdizionale adita può chiedere alle parti di fornire la traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella procedurale solo se ritiene che tale traduzione sia necessaria per emettere una decisione o per rispettare i diritti della difesa.

*Articolo 67***Recupero dei costi**

Fatto salvo l'articolo 54, l'autorità competente dello Stato membro richiesto può recuperare i costi dalla parte soccombente beneficiaria del gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 46, a titolo eccezionale e se la situazione finanziaria di quest'ultima lo permette.

*Articolo 68***Relazioni con altri strumenti comunitari**

1. Fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 2, il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.

2. Il presente regolamento sostituisce, in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento (CE) n. 805/2004, tranne per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007.

▼B

3. In materia di obbligazioni alimentari, il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2003/8/CE, fatto salvo il capo V.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 95/46/CE.

*Articolo 69***Relazioni con le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore**

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 307 del trattato.
2. Nonostante il paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni e gli accordi che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.
3. Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari da parte degli Stati membri che ne sono parte, considerato che detta convenzione prevede, per quanto riguarda il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione di decisioni:
 - a) procedure semplificate e accelerate per l'esecuzione di decisioni in materia di alimenti; e
 - b) disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato più favorevoli di quelle previste al capo V del presente regolamento.

Tuttavia, l'applicazione di tale convenzione non priva il convenuto della tutela offertagli dagli articoli 19 e 21 del presente regolamento.

*Articolo 70***Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE, affinché siano messe a disposizione dei cittadini:

- a) una descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari;
- b) una descrizione delle misure adottate per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 51;
- c) una descrizione delle modalità per assicurare un effettivo accesso alla giustizia, come previsto all'articolo 44;
- d) una descrizione delle norme e procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

▼B

*Articolo 71***Informazioni concernenti gli estremi e le lingue**

1. Entro il 18 settembre 2010 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2;
 - b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 33;
 - c) la procedura di riesame ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 nonché i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali competenti;
 - d) i nomi e gli estremi delle rispettive autorità centrali e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3;
 - e) i nomi e gli estremi dei rispettivi enti pubblici o altri organismi e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3;
 - f) i nomi e gli estremi delle autorità competenti in materia di esecuzione ai fini dell'articolo 21;
 - g) le lingue accettate per la traduzione dei documenti ai sensi degli articoli 20, 28 e 40;
 - h) le lingue accettate dalle rispettive autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi dell'articolo 59.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni comunicate in conformità del paragrafo 1, ad eccezione degli indirizzi ed altri estremi delle autorità giurisdizionali ed altre autorità di cui alle lettere a), c) e f).

3. La Commissione tiene tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

*Articolo 72***Modifica dei moduli**

Qualsiasi modifica dei moduli previsti dal presente regolamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

▼B*Articolo 73***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 70 del regolamento (CE) n. 2201/2003.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

*Articolo 74***Clausola di riesame**

Entro cinque anni a decorrere dalla data di applicazione determinata ai sensi dell'articolo 76, terzo comma, ...la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ivi comprese una valutazione delle esperienze pratiche in materia di cooperazione tra autorità centrali, con particolare riferimento all'accesso di queste ultime alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche e dalle amministrazioni, e una valutazione dello svolgimento del procedimento di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e di esecuzione applicabile alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica.

*Articolo 75***Disposizioni transitorie****▼C1**

1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

▼C2

2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:
 - a) alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data;
 - b) alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data;

a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.

▼B

Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento.

I commi primo e secondo si applicano, *mutatis mutandis*, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti negli Stati membri.

3. Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all'autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

▼B*Articolo 76***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, e gli articoli 71, 72 e 73 si applicano dal 18 settembre 2010.

Il presente regolamento si applica, fatta eccezione per le disposizioni di cui al secondo comma, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell'Aia del 2007 sia applicabile nella Comunità in tale data. In caso contrario, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione di detto protocollo nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

2f

Protocollo del 23 novembre 2007 sulla
legge applicabile alle obbligazioni alimentari
**(«Protocollo dell'Aja sulla legge applicabile
alle obbligazioni alimentari»)**





[Sezione specializzata sul protocollo](#)



[Relazione esplicativa e manuale pratico sulla convenzione e il protocollo in materia di obbligazioni alimentari](#)



[HCCH – Sezione dedicata al sostegno all'infanzia](#)



[Accordo tra la Comunità europea e il Regno di **Danimarca** concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#)



[Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale](#)





39. PROTOCOL ON THE LAW APPLICABLE TO MAINTENANCE OBLIGATIONS¹

(Concluded 23 November 2007)

The States signatory to this Protocol,
Desiring to establish common provisions concerning the law applicable to maintenance obligations,
Wishing to modernise the Hague Convention of 24 October 1956 on the law applicable to maintenance obligations towards children and the *Hague Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance Obligations*,
Wishing to develop general rules on applicable law that may supplement the *Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance*,
Have resolved to conclude a Protocol for this purpose and have agreed upon the following provisions –

Article 1 Scope

- (1) This Protocol shall determine the law applicable to maintenance obligations arising from a family relationship, parentage, marriage or affinity, including a maintenance obligation in respect of a child regardless of the marital status of the parents.
- (2) Decisions rendered in application of this Protocol shall be without prejudice to the existence of any of the relationships referred to in paragraph 1.

Article 2 Universal application

This Protocol applies even if the applicable law is that of a non-Contracting State.

Article 3 General rule on applicable law

- (1) Maintenance obligations shall be governed by the law of the State of the habitual residence of the creditor, save where this Protocol provides otherwise.
- (2) In the case of a change in the habitual residence of the creditor, the law of the State of the new habitual residence shall apply as from the moment when the change occurs.

Article 4 Special rules favouring certain creditors

- (1) The following provisions shall apply in the case of maintenance obligations of –
 - a) parents towards their children;

¹ This Protocol, including related materials, is accessible on the website of the Hague Conference on Private International Law (www.hcch.net), under "Conventions". For the full history of the Protocol, see Hague Conference on Private International Law, *Proceedings of the Twenty-First Session* [to be published].

- b) persons, other than parents, towards persons who have not attained the age of 21 years, except for obligations arising out of the relationships referred to in Article 5; and
 - c) children towards their parents.
- (2) If the creditor is unable, by virtue of the law referred to in Article 3, to obtain maintenance from the debtor, the law of the forum shall apply.
 - (3) Notwithstanding Article 3, if the creditor has seised the competent authority of the State where the debtor has his habitual residence, the law of the forum shall apply. However, if the creditor is unable, by virtue of this law, to obtain maintenance from the debtor, the law of the State of the habitual residence of the creditor shall apply.
 - (4) If the creditor is unable, by virtue of the laws referred to in Article 3 and paragraphs 2 and 3 of this Article, to obtain maintenance from the debtor, the law of the State of their common nationality, if there is one, shall apply.

Article 5

Special rule with respect to spouses and ex-spouses

In the case of a maintenance obligation between spouses, ex-spouses or parties to a marriage which has been annulled, Article 3 shall not apply if one of the parties objects and the law of another State, in particular the State of their last common habitual residence, has a closer connection with the marriage. In such a case the law of that other State shall apply.

Article 6

Special rule on defence

In the case of maintenance obligations other than those arising from a parent-child relationship towards a child and those referred to in Article 5, the debtor may contest a claim from the creditor on the ground that there is no such obligation under both the law of the State of the habitual residence of the debtor and the law of the State of the common nationality of the parties, if there is one.

Article 7

Designation of the law applicable for the purpose of a particular proceeding

- (1) Notwithstanding Articles 3 to 6, the maintenance creditor and debtor for the purpose only of a particular proceeding in a given State may expressly designate the law of that State as applicable to a maintenance obligation.
- (2) A designation made before the institution of such proceedings shall be in an agreement, signed by both parties, in writing or recorded in any medium, the information contained in which is accessible so as to be usable for subsequent reference.

Article 8

Designation of the applicable law

- (1) Notwithstanding Articles 3 to 6, the maintenance creditor and debtor may at any time designate one of the following laws as applicable to a maintenance obligation –
 - a) the law of any State of which either party is a national at the time of the designation;
 - b) the law of the State of the habitual residence of either party at the time of designation;
 - c) the law designated by the parties as applicable, or the law in fact applied, to their property regime;
 - d) the law designated by the parties as applicable, or the law in fact applied, to their divorce or legal separation.
- (2) Such agreement shall be in writing or recorded in any medium, the information contained in which is accessible so as to be usable for subsequent reference, and shall be signed by both parties.
- (3) Paragraph 1 shall not apply to maintenance obligations in respect of a person under the age of 18 years or of an adult who, by reason of an impairment or insufficiency of his or her personal faculties, is not in a position to protect his or her interest.

- (4) Notwithstanding the law designated by the parties in accordance with paragraph 1, the question of whether the creditor can renounce his or her right to maintenance shall be determined by the law of the State of the habitual residence of the creditor at the time of the designation.
- (5) Unless at the time of the designation the parties were fully informed and aware of the consequences of their designation, the law designated by the parties shall not apply where the application of that law would lead to manifestly unfair or unreasonable consequences for any of the parties.

Article 9 “Domicile” instead of “nationality”

A State which has the concept of “domicile” as a connecting factor in family matters may inform the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law that, for the purpose of cases which come before its authorities, the word “nationality” in Articles 4 and 6 is replaced by “domicile” as defined in that State.

Article 10 Public bodies

The right of a public body to seek reimbursement of a benefit provided to the creditor in place of maintenance shall be governed by the law to which that body is subject.

Article 11 Scope of the applicable law

The law applicable to the maintenance obligation shall determine *inter alia* –

- a) whether, to what extent and from whom the creditor may claim maintenance;
- b) the extent to which the creditor may claim retroactive maintenance;
- c) the basis for calculation of the amount of maintenance, and indexation;
- d) who is entitled to institute maintenance proceedings, except for issues relating to procedural capacity and representation in the proceedings;
- e) prescription or limitation periods;
- f) the extent of the obligation of a maintenance debtor, where a public body seeks reimbursement of benefits provided for a creditor in place of maintenance.

Article 12 Exclusion of *renvoi*

In the Protocol, the term “law” means the law in force in a State other than its choice of law rules.

Article 13 Public policy

The application of the law determined under the Protocol may be refused only to the extent that its effects would be manifestly contrary to the public policy of the forum.

Article 14 Determining the amount of maintenance

Even if the applicable law provides otherwise, the needs of the creditor and the resources of the debtor as well as any compensation which the creditor was awarded in place of periodical maintenance payments shall be taken into account in determining the amount of maintenance.

Article 15

Non-application of the Protocol to internal conflicts

- (1) A Contracting State in which different systems of law or sets of rules of law apply to maintenance obligations shall not be bound to apply the rules of the Protocol to conflicts solely between such different systems or sets of rules of law.
- (2) This Article shall not apply to a Regional Economic Integration Organisation.

Article 16

Non-unified legal systems – territorial

- (1) In relation to a State in which two or more systems of law or sets of rules of law with regard to any matter dealt with in this Protocol apply in different territorial units –
 - a) any reference to the law of a State shall be construed as referring, where appropriate, to the law in force in the relevant territorial unit;
 - b) any reference to competent authorities or public bodies of that State shall be construed as referring, where appropriate, to those authorised to act in the relevant territorial unit;
 - c) any reference to habitual residence in that State shall be construed as referring, where appropriate, to habitual residence in the relevant territorial unit;
 - d) any reference to the State of which two persons have a common nationality shall be construed as referring to the territorial unit designated by the law of that State or, in the absence of relevant rules, to the territorial unit with which the maintenance obligation is most closely connected;
 - e) any reference to the State of which a person is a national shall be construed as referring to the territorial unit designated by the law of that State or, in the absence of relevant rules, to the territorial unit with which the person has the closest connection.
- (2) For the purpose of identifying the applicable law under the Protocol in relation to a State which comprises two or more territorial units each of which has its own system of law or set of rules of law in respect of matters covered by this Protocol, the following rules apply –
 - a) if there are rules in force in such a State identifying which territorial unit's law is applicable, the law of that unit applies;
 - b) in the absence of such rules, the law of the relevant territorial unit as defined in paragraph 1 applies.
- (3) This Article shall not apply to a Regional Economic Integration Organisation.

Article 17

Non-unified legal systems – inter-personal conflicts

For the purpose of identifying the applicable law under the Protocol in relation to a State which has two or more systems of law or sets of rules of law applicable to different categories of persons in respect of matters covered by this Protocol, any reference to the law of such State shall be construed as referring to the legal system determined by the rules in force in that State.

Article 18

Co-ordination with prior Hague Maintenance Conventions

As between the Contracting States, this Protocol replaces the *Hague Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance Obligations* and the Hague Convention of 24 October 1956 on the law applicable to maintenance obligations towards children.

Article 19

Co-ordination with other instruments

- (1) This Protocol does not affect any other international instrument to which Contracting States are or become Parties and which contains provisions on matters governed by the Protocol, unless a contrary declaration is made by the States Parties to such instrument.

- (2) Paragraph 1 also applies to uniform laws based on special ties of a regional or other nature between the States concerned.

Article 20 Uniform interpretation

In the interpretation of this Protocol, regard shall be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application.

Article 21 Review of the practical operation of the Protocol

- (1) The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall as necessary convene a Special Commission in order to review the practical operation of the Protocol.
- (2) For the purpose of such review Contracting States shall co-operate with the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law in the gathering of case law concerning the application of the Protocol.

Article 22 Transitional provisions

This Protocol shall not apply to maintenance claimed in a Contracting State relating to a period prior to its entry into force in that State.

Article 23 Signature, ratification and accession

- (1) This Protocol is open for signature by all States.
- (2) This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.
- (3) This Protocol is open for accession by all States.
- (4) Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary of the Protocol.

Article 24 Regional Economic Integration Organisations

- (1) A Regional Economic Integration Organisation which is constituted solely by sovereign States and has competence over some or all of the matters governed by the Protocol may equally sign, accept, approve or accede to the Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that the Organisation has competence over matters governed by the Protocol.
- (2) The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, notify the depositary in writing of the matters governed by the Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Organisation shall promptly notify the depositary in writing of any changes to its competence as specified in the most recent notice given under this paragraph.
- (3) At the time of signature, acceptance, approval or accession, a Regional Economic Integration Organisation may declare, in accordance with Article 28, that it exercises competence over all the matters governed by the Protocol and that the Member States which have transferred competence to the Regional Economic Integration Organisation in respect of the matter in question shall be bound by the Protocol by virtue of the signature, acceptance, approval or accession of the Organisation.
- (4) For the purposes of the entry into force of the Protocol, any instrument deposited by a Regional Economic Integration Organisation shall not be counted unless the Regional Economic Integration Organisation makes a declaration under paragraph 3.

- (5) Any reference to a “Contracting State” or “State” in the Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation that is a Party to it, where appropriate. In the event that a declaration is made by a Regional Economic Integration Organisation under paragraph 3, any reference to a “Contracting State” or “State” in the Protocol applies equally to the relevant Member States of the Organisation, where appropriate.

Article 25 Entry into force

- (1) The Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of the second instrument of ratification, acceptance, approval or accession referred to in Article 23.
- (2) Thereafter the Protocol shall enter into force –
- a) for each State or each Regional Economic Integration Organisation referred to in Article 24 subsequently ratifying, accepting or approving the Protocol or acceding to it, on the first day of the month following the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
 - b) for a territorial unit to which the Protocol has been extended in accordance with Article 26, on the first day of the month following the expiration of three months after notification of the declaration referred to in that Article.

Article 26 Declarations with respect to non-unified legal systems

- (1) If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Protocol, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare in accordance with Article 28 that the Protocol shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.
- (2) Any such declaration shall be notified to the depositary and shall state expressly the territorial units to which the Protocol applies.
- (3) If a State makes no declaration under this Article, the Protocol is to extend to all territorial units of that State.
- (4) This Article shall not apply to a Regional Economic Integration Organisation.

Article 27 Reservations

No reservations may be made to this Protocol.

Article 28 Declarations

- (1) Declarations referred to in Articles 24(3) and 26(1) may be made upon signature, ratification, acceptance, approval or accession or at any time thereafter, and may be modified or withdrawn at any time.
- (2) Declarations, modifications and withdrawals shall be notified to the depositary.
- (3) A declaration made at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession shall take effect simultaneously with the entry into force of this Protocol for the State concerned.
- (4) A declaration made at a subsequent time, and any modification or withdrawal of a declaration, shall take effect on the first day of the month following the expiration of three months after the date on which the notification is received by the depositary.

Article 29
Denunciation

- (1) A Contracting State to this Protocol may denounce it by a notification in writing addressed to the depositary. The denunciation may be limited to certain territorial units of a State with a non-unified legal system to which the Protocol applies.
- (2) The denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of 12 months after the date on which the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation shall take effect upon the expiration of such longer period after the date on which the notification is received by the depositary.

Article 30
Notification

The depositary shall notify the Members of the Hague Conference on Private International Law, and other States and Regional Economic Integration Organisations which have signed, ratified, accepted, approved or acceded in accordance with Articles 23 and 24 of the following –

- a) the signatures and ratifications, acceptances, approvals and accessions referred to in Articles 23 and 24;
- b) the date on which this Protocol enters into force in accordance with Article 25;
- c) the declarations referred to in Articles 24(3) and 26(1);
- d) the denunciations referred to in Article 29.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at The Hague, on the 23rd day of November 2007, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Twenty-First Session and to each of the other States which have participated in that Session.

2g

Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio,
del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione
rafforzata nel settore della competenza, della legge
applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione
delle decisioni in materia di **regimi patrimoniali
tra coniugi**





[Modifiche, atti di esecuzione e giurisprudenza della CGUE](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi](#)



[Regolamento sulla digitalizzazione](#)

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio entro il **17 gennaio 2028 (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
- (4) Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di regime patrimoniale tra coniugi.

⁽¹⁾ G.U. L 159 del 16.6.2016, pag. 16.⁽²⁾ Parere del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ G.U. C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

- (5) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma denominato «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea»⁽¹⁾. In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto uno strumento in questo settore.
- (6) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco. Questo libro verde ha dato inizio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che incontrano le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio.
- (7) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale denominato «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini»⁽²⁾. In tale programma il Consiglio europeo ha espresso l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quale il regime patrimoniale tra coniugi, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compreso l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.
- (8) Nella «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.
- (9) Il 16 marzo 2011, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (10) Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.
- (11) Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, in particolare per quanto riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Con lettera indirizzata alla Commissione nel marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata; Cipro ha reiterato tale intenzione durante i lavori del Consiglio.
- (12) Il 9 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/954 che autorizza tale cooperazione rafforzata.
- (13) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, ai sensi della decisione (UE) 2016/954, oppure ai sensi di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.

⁽¹⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

- (14) In conformità all'articolo 81TFUE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi nel contesto di regimi patrimoniali tra coniugi con implicazioni transfrontaliere.
- (15) Al fine di garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi.
- (16) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie.
- (17) Il presente regolamento non riguarda la nozione di «matrimonio», che è definita dal diritto interno degli Stati membri.
- (18) È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Ai fini del presente regolamento, il termine «regime patrimoniale tra coniugi» deve essere interpretato autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo.
- (19) A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (20) Pertanto, il presente regolamento non si dovrebbe applicare a questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (21) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio, che continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.
- (22) Dato che le obbligazioni alimentari tra coniugi sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, poiché sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (23) Le questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra coniugi dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità, indipendentemente dalla loro natura, che sono maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dei regimi specifici esistenti negli Stati membri. Tuttavia, questa eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. Il presente regolamento dovrebbe dunque disciplinare in particolare le questioni della classificazione delle attività pensionistiche, degli importi già versati a un coniuge nel corso del matrimonio e dell'eventuale compensazione concessa in caso di pensione costituita con beni comuni.
- (24) Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dal regime patrimoniale tra coniugi di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (*numerus clausus*) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE)n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GUL 7 del 10.1.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 107).

- (25) Per consentire tuttavia ai coniugi di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per effetto del regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica al regime patrimoniale tra coniugi possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.
- (26) L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
- (27) I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un coniuge sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.
- (28) Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia *erga omnes* dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo le autorità giurisdizionali *strictu sensu* che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche, ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, in taluni casi riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi, esercitano funzioni giudiziarie come le autorità giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato al regime patrimoniale tra coniugi per delega di competenza di un'autorità giurisdizionale. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso.
- (31) Gli atti rilasciati dai notai in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento, e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici.

- (32) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dovrebbero fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. A tal fine, il regolamento dovrebbe cercare di concentrare la competenza giurisdizionale sul regime patrimoniale tra coniugi nello Stato membro delle autorità giurisdizionali chiamate a pronunciarsi sulla successione di un coniuge a norma del regolamento (UE) n. 650/2012 o sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del matrimonio a norma del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (33) Il presente regolamento dovrebbe prevedere che qualora il procedimento relativo alla successione di un coniuge sia pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi derivanti dal collegamento con la successione in questione.
- (34) Analogamente, le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 dovrebbero essere trattate dalle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, salvo che la competenza a decidere sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del matrimonio possa basarsi soltanto su criteri di competenza specifici. In tali casi, la concentrazione di competenza non dovrebbe essere consentita senza l'accordo dei coniugi.
- (35) Qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la successione di un coniuge oppure il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie di criteri di collegamento successivi ai fini della determinazione della competenza, a partire dalla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Tali criteri di collegamento sono stabiliti in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i coniugi e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.
- (36) Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe consentire alle parti, in determinate circostanze, di concludere un accordo relativo all'elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro di celebrazione del matrimonio.
- (37) Ai fini del presente regolamento e allo scopo di coprire tutte le situazioni possibili, lo Stato membro di conclusione del matrimonio dovrebbe essere lo Stato membro di fronte alle cui autorità il matrimonio è concluso.
- (38) Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono ritenere che ai sensi del diritto internazionale privato vigente in detto Stato il matrimonio in questione non è riconosciuto ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi. In tali situazioni, potrebbe rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza ai sensi del presente regolamento. Le autorità giurisdizionali agiscono rapidamente e alle parti dovrebbe essere data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base ad un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine di tali criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti. Anche per l'autorità giurisdizionale adita in seguito ad una dichiarazione d'incompetenza, diversa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del matrimonio, può rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza alle stesse condizioni. La combinazione delle varie norme di competenza dovrebbe tuttavia garantire che le parti abbiano tutte le possibilità di adire le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che accettino la competenza per dare effetto al loro regime patrimoniale tra coniugi.
- (39) Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non sia la legge di tale Stato membro.
- (40) Per far sì che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi criteri, esercitare la competenza in ordine al regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe indicare in modo esaustivo i criteri in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

- (41) Al fine di porre rimedio in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un *forum necessitatis* che, in casi eccezionali, consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su un regime patrimoniale tra coniugi che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il coniuge intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul *forum necessitatis* dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.
- (42) Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa al regime patrimoniale tra coniugi siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa relativa al regime patrimoniale tra coniugi.
- (43) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta ai coniugi di conoscere in anticipo la legge applicabile al loro regime patrimoniale. Occorre pertanto introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che il regime patrimoniale tra coniugi sia regolato da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione del regime patrimoniale tra coniugi, la legge applicabile a quest'ultimo dovrebbe regolare l'intero regime, ossia tutti i beni oggetto del regime, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
- (44) La legge determinata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.
- (45) Per agevolare ai coniugi la gestione dei beni, il presente regolamento dovrebbe autorizzarli a scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i coniugi in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima del matrimonio, all'atto della conclusione del matrimonio o nel corso del matrimonio.
- (46) Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi senza che i coniugi ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai coniugi non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i coniugi l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (47) È opportuno definire norme sulla validità sostanziale e formale di un accordo sulla scelta della legge applicabile, in modo che la scelta informata dei coniugi sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi che prevedono requisiti di forma differenti, dovrebbe essere sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.
- (48) Una convenzione matrimoniale è un tipo di disposizione patrimoniale tra coniugi la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l'accettazione negli Stati membri dei diritti patrimoniali dei coniugi acquisiti per effetto di una convenzione matrimoniale, si dovrebbero definire norme sulla validità formale di una convenzione matrimoniale. Come minimo la convenzione dovrebbe essere redatta per iscritto, datata e firmata da entrambe le parti. Tuttavia, la convenzione dovrebbe anche soddisfare gli ulteriori requisiti di validità formali previsti dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del regolamento e della legge dello Stato membro in cui i coniugi hanno la residenza abituale. Il presente regolamento dovrebbe anche determinare la legge che disciplina la validità sostanziale di tale convenzione.

- (49) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme sul conflitto di leggi armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi poco dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta applicabile, ovvero in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme i collegamenti più stretti. In applicazione dell'ultimo criterio, si dovrebbe tener conto di tutte le circostanze e dovrebbe essere chiaro che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio.
- (50) Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.
- (51) Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi in assenza di una scelta di legge e di una convenzione matrimoniale, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, su richiesta di uno dei coniugi, dovrebbe poter concludere, in casi eccezionali in cui i coniugi si fossero trasferiti nello Stato di residenza abituale per un lungo periodo di tempo, che la legge di tale Stato è applicabile se i coniugi vi hanno fatto affidamento. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (52) La legge designata come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbe regolare quest'ultimo dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante il matrimonio e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni. Essa dovrebbe includere gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi. Tuttavia, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo per disciplinare tali effetti solo qualora i rapporti giuridici tra il coniuge e il terzo siano sorti in un momento in cui il terzo era a conoscenza di tale legge o sarebbe stato tenuto ad esserne a conoscenza.
- (53) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento.
- (54) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero altresì poter disattendere determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disattendere la legge di un altro Stato ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare — o eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare del suo articolo 21 sul principio di non discriminazione.
- (55) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.
- (56) Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

- (57) Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di regime patrimoniale tra coniugi.
- (58) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.
- (59) L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.
- (60) I termini «negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.
- (61) Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere al riguardo.
- (62) Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.
- (63) L'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili, dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.
- (64) Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del matrimonio alla base del regime patrimoniale tra coniugi che ha dato luogo alla decisione.
- (65) È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di regime patrimoniale tra coniugi delle quali gli Stati membri sono parti.
- (66) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri che sono parti della convenzione del 6 febbraio 1931 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale in materia di matrimonio, adozione e tutela, riveduta nel 2006; della convenzione del 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta nel giugno 2012; e

della convenzione dell'11 ottobre 1977 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, di continuare ad applicare talune disposizioni di tali convenzioni, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

- (67) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di regime patrimoniale tra coniugi nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾. Per consentire la tempestiva pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.
- (68) Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per gli attestati da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria.
- (69) Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽²⁾.
- (70) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica degli attestati e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (71) Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (72) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione, permettere ai coniugi di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita matrimoniale e al momento della liquidazione del regime patrimoniale, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, se del caso mediante una cooperazione rafforzata tra Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (73) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al principio di non discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

02016R1103 — IT — 08.07.2016 — 000.002 — 1

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B**REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSIGLIO****del 24 giugno 2016**

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

(GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 1)

Rettificato da:► C1 Rettifica, GU L 113 del 29.4.2017, pag. 62 (2016/1103)► C2 Rettifica, GU L 167 del 4.7.2018, pag. 36 (2016/1103)

**REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSIGLIO****del 24 giugno 2016****che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi****CAPO I****AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI***Articolo 1***Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) la capacità giuridica dei coniugi;
- b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;
- c) le obbligazioni alimentari;
- d) la successione a causa di morte del coniuge;
- e) la sicurezza sociale;
- f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;
- g) la natura dei diritti reali;
- h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

*Articolo 2***Competenza in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri**

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi.

*Articolo 3***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «regime patrimoniale tra coniugi»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento;

▼B

- b) «convenzione matrimoniale»: qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale;
- c) «atto pubblico»: qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;
- d) «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
- e) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di regime patrimoniale tra coniugi approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;
- f) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
- g) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.

2. Ai fini del presente regolamento, per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

- a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;
- b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

CAPO II

COMPETENZA

*Articolo 4***Competenza in caso di morte di un coniuge**

Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione.

▼B

*Articolo 5***Competenza in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in questione.

2. La competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi del paragrafo 1 è condizionata all'accordo dei coniugi se l'autorità giurisdizionale investita della domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio:

- a) è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore e questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,
- b) è l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di cui l'attore è cittadino e questi vi risiede abitualmente e vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,
- c) è adita ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di conversione della separazione personale in divorzio, o
- d) è adita ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di competenza residua.

3. Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, l'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo deve essere conforme all'articolo 7, paragrafo 2.

*Articolo 6***Competenza negli altri casi**

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

▼B*Articolo 7***Elezione del foro**

1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), o a quelle dello Stato membro di conclusione del matrimonio.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

*Articolo 8***Competenza fondata sulla comparizione del convenuto**

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 1.

2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

*Articolo 9***Competenza alternativa**

1. In via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, detta autorità può declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.

2. Se un'autorità giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 4 o 6 declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi.

Negli altri casi sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8 o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del matrimonio.

3. Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

▼B

*Articolo 10***Competenza sussidiaria**

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.

*Articolo 11***Forum necessitatis**

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

*Articolo 12***Competenza in caso di domanda riconvenzionale**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 13***Limitazione del procedimento**

1. Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sul regime patrimoniale tra coniugi può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

*Articolo 14***Adizione di un'autorità giurisdizionale**

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita:

▼B

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;
- b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o
- c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

*Articolo 15***Verifica della competenza**

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di regime patrimoniale tra coniugi per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

*Articolo 16***Verifica della ricevibilità**

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2. In luogo del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

*Articolo 17***Litispendenza**

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

▼B

medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza dell'autorità giurisdizionale investita della controversia, qualsiasi altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio alla prima autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita.

3. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

*Articolo 18***Connessione**

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2. Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai fini del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

*Articolo 19***Provvedimenti provvisori e cautelari**

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

CAPO III**LEGGE APPLICABILE***Articolo 20***Applicazione universale**

La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

*Articolo 21***Unità della legge applicabile**

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

▼B

*Articolo 22***Scelta della legge applicabile**

1. I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti:
 - a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; o
 - b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
2. Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.
3. Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.

*Articolo 23***Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile**

1. L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo.
2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.
3. Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.
4. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

*Articolo 24***Consenso e validità sostanziale**

1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

▼B

*Articolo 25***Validità formale della convenzione matrimoniale**

1. La convenzione matrimoniale è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

3. Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.

*Articolo 26***Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti**

1. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato:

- a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,
- b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza,
- c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

2. Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) del paragrafo 1.

3. In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a), disciplini il regime patrimoniale tra coniugi se l'istante dimostra che:

- a) i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente più lungo di quello di residenza abituale comune nello Stato designato al paragrafo 1, lettera a);

▼B

- b) entrambi i coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

La legge di tale altro Stato si applica dalla conclusione del matrimonio, salvo disaccordo di uno dei coniugi. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il presente paragrafo non si applica se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

*Articolo 27***Ambito della legge applicabile**

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:

- a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio;
- b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
- c) la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell'altro coniuge;
- d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni;
- e) lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni;
- f) gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;
- g) la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale.

*Articolo 28***Opponibilità a terzi**

1. In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i coniugi salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

2. Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, se

- a) la legge è la legge:
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o

▼B

- ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;
- oppure
- b) uno dei coniugi ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione del regime patrimoniale tra coniugi prescritti dalla legge:
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o
 - ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.
3. Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi rispetto al terzo sono disciplinati:
- a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo; o
 - b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

*Articolo 29***Adattamento dei diritti reali**

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

*Articolo 30***Norme di applicazione necessaria**

1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
2. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrano nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento.

▼B*Articolo 31***Ordine pubblico del foro**

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

*Articolo 32***Esclusione del rinvio**

Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

*Articolo 33***Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale**

1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
 - a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i coniugi hanno la residenza abituale;
 - b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto;
 - c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

*Articolo 34***Ordinamenti plurilegislativi a base personale**

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regime patrimoniale tra coniugi, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto.

▼B

*Articolo 35***Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi**

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regime patrimoniale tra coniugi, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI*Articolo 36***Riconoscimento**

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

*Articolo 37***Motivi di diniego del riconoscimento**

Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

*Articolo 38***Diritti fondamentali**

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

▼B

*Articolo 39***Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine**

1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.
2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11.

*Articolo 40***Divieto di riesame del merito**

La decisione emessa in uno Stato membro non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito.

*Articolo 41***Sospensione del procedimento di riconoscimento**

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.

*Articolo 42***Esecutività**

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

*Articolo 43***Determinazione del domicilio**

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

*Articolo 44***Competenza territoriale**

1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

*Articolo 45***Procedura**

1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

▼B

2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
 - a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - b) l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 46.

*Articolo 46***Mancata produzione dell'attestato**

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, dispone la dispensa.
2. Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

*Articolo 47***Dichiarazione di esecutività**

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

*Articolo 48***Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

*Articolo 49***Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.

▼B

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

*Articolo 50***Impugnazione della decisione emessa sul ricorso**

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 64.

*Articolo 51***Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.

*Articolo 52***Sospensione del procedimento**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

*Articolo 53***Provvedimenti provvisori e cautelari****▼C2**

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.

▼B

2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

▼B

*Articolo 54***Esecutività parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

*Articolo 55***Patrocinio a spese dello Stato**

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 56***Assenza di garanzie, cauzioni o depositi**

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 57***Assenza di imposte, diritti o tasse**

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

CAPO V

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE*Articolo 58***Accettazione degli atti pubblici**

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

▼B

2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.
3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.
4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale tra coniugi è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

*Articolo 59***Esecutività degli atti pubblici**

1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

*Articolo 60***Esecutività delle transazioni giudiziarie**

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.



CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

*Articolo 61***Legalizzazione e altre formalità analoghe**

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

*Articolo 62***Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore**

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione del 6 febbraio 1931 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, riveduta nel 2006; della convenzione del 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta nel giugno 2012; della convenzione dell'11 ottobre 1977 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali fra coniugi.

*Articolo 63***Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

▼B

Articolo 64

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1. Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;
- b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 65

Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 66

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b) e agli articoli 58, 59 e 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

▼B*Articolo 67***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 68***Clausola di revisione**

1. Entro il 29 gennaio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.
2. Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.
3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

*Articolo 69***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

▼C1

2. Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte in tale data o successivamente alla stessa sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.
3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale in tale data o successivamente al 29 gennaio 2019.

▼B*Articolo 70***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.

▼B

Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal 29 aprile 2018, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano a decorrere dal 29 luglio 2016. Per tali Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

2h

Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio
del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione
rafforzata nel settore della competenza, della legge
applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione
delle decisioni in materia di **effetti patrimoniali
delle unioni registrate**





[Modifiche, atti di esecuzione e giurisprudenza della CGUE](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate](#)



[Regolamento sulla digitalizzazione](#)

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio entro il **17 gennaio 2028 (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 DEL CONSIGLIO**del 24 giugno 2016****che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
- (4) Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate.
- (5) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma denominato «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea» ⁽⁴⁾. In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto uno strumento in questo settore.

⁽¹⁾ GU L 159 del 16.6.2016, pag. 16.

⁽²⁾ Parere del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

- (6) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco. Questo libro verde ha dato inizio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che incontrano le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio. Ha inoltre trattato l'insieme delle questioni di diritto internazionale privato con cui si confrontano le coppie legate da forme di unione diverse dal matrimonio, in particolare da unione registrata, nonché i problemi specifici a tali coppie.
- (7) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale denominato «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini»⁽¹⁾. In tale programma il Consiglio europeo ha espresso l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali le conseguenze patrimoniali delle separazioni, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compreso l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.
- (8) Nella «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.
- (9) Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (10) Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.
- (11) Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, in particolare per quanto riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Con lettera indirizzata alla Commissione nel marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata; Cipro ha reiterato tale intenzione durante i lavori del Consiglio.
- (12) Il 9 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/954 che autorizza tale cooperazione rafforzata.
- (13) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, ai sensi della decisione (UE) 2016/954, oppure ai sensi di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.
- (14) In conformità all'articolo 81 TFUE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi nel contesto degli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni transfrontaliere.

⁽¹⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

- (15) Al fine di garantire alle coppie non sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (16) Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all'altro ed è opportuno operare una distinzione tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti a un'autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire norme ad esse applicabili in uno strumento dell'Unione. Per facilitare il buon funzionamento del mercato interno è necessario eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone legate da unione registrata, in particolare quelli che creano difficoltà a queste coppie nel gestire e dividere i loro beni. Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le questioni connesse agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di «unione registrata» dovrebbe essere definita ai fini esclusivi del presente regolamento; il suo contenuto specifico dovrebbe continuare ad essere definito dal diritto interno degli Stati membri. Nulla nel presente regolamento dovrebbe imporre a uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale.
- (18) È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner.
- (19) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (20) Pertanto, il presente regolamento non si dovrebbe applicare a questioni relative alla capacità giuridica generale dei partner; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i partner con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (21) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un'unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.
- (22) Dato che le obbligazioni alimentari tra partner sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (23) Le questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra partner dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità, indipendentemente dalla loro natura, che sono maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dei regimi specifici esistenti negli Stati membri. Tuttavia, questa eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. Il presente regolamento dovrebbe dunque disciplinare in particolare le questioni della classificazione delle attività pensionistiche, degli importi già versati a un partner nel corso dell'unione registrata e dell'eventuale compensazione concessa in caso di pensione costituita con beni comuni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GUL 7 del 10.1.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 107).

- (24) Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (*numerus clausus*) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale.
- (25) Per consentire tuttavia ai partner di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro in forza degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato o la cui legge si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.
- (26) L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
- (27) I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un partner sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.
- (28) Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia *erga omnes* dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo le autorità giurisdizionali *strictu sensu* che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche, ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, in taluni casi riguardanti gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, esercitano funzioni giudiziarie come le autorità giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato agli effetti patrimoniali dell'unione registrata per delega di competenza di un'autorità giurisdizionale. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso.

- (31) Gli atti rilasciati dai notai in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici.
- (32) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dovrebbero fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. A tal fine, il regolamento dovrebbe cercare di concentrare la competenza giurisdizionale sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate nello Stato membro delle autorità giurisdizionali chiamate a pronunciarsi sulla successione di un partner a norma del regolamento (UE) n. 650/2012 o sullo scioglimento o annullamento dell'unione registrata.
- (33) Il presente regolamento dovrebbe prevedere che qualora il procedimento relativo alla successione di un partner sia pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate collegate alla successione in questione.
- (34) Analogamente, le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la domanda di scioglimento o di annullamento di un'unione registrata dovrebbero essere trattate dall'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, se sussiste accordo dei partner.
- (35) Qualora le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate non siano correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la successione di un partner oppure lo scioglimento o l'annullamento dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie di criteri di collegamento successivi ai fini della determinazione della competenza, a partire dalla residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. L'ultimo criterio di competenza della serie dovrebbe fare riferimento allo Stato membro ai sensi della cui legge si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione. Tali criteri di collegamento sono stabiliti in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i partner e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.
- (36) Giacché l'istituto dell'unione registrata non è previsto in tutti gli Stati membri, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata possono, in via eccezionale, dichiarare la propria incompetenza ai sensi del presente regolamento. In tal caso le autorità giurisdizionali agiscono rapidamente e alle parti dovrebbe essere data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base a un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine di tali criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti. Anche per l'autorità giurisdizionale adita in seguito a una dichiarazione d'incompetenza, diversa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita, la cui competenza si basa sull'accordo relativo all'elezione del foro o sulla comparizione del convenuto, può rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza alle stesse condizioni. Infine, onde prevenire situazioni di diniego di giustizia dovrebbe essere introdotta una norma di competenza alternativa per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della fattispecie alla luce delle altre disposizioni del presente regolamento.
- (37) Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe consentire alle parti, in determinate circostanze, di concludere un accordo relativo all'elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in forza della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
- (38) Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la controversia amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non sia la legge di tale Stato membro.
- (39) Per far sì che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi criteri, esercitare la competenza in ordine agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe indicare in modo esaustivo i criteri in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

- (40) Al fine di porre rimedio in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un *forum necessitatis* che, in casi eccezionali, consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il partner intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul *forum necessitatis* dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.
- (41) Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa agli effetti patrimoniali di un'unione registrata siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa.
- (42) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta ai partner di conoscere in anticipo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata. Occorre pertanto introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che gli effetti patrimoniali dell'unione registrata siano regolati da una legge prevedibile con la quale l'unione registrata presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione, la legge applicabile dovrebbe regolare l'insieme degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, ossia tutti gli effetti patrimoniali riconducibili all'unione registrata, indipendentemente dalla natura dei beni o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
- (43) La legge determinata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.
- (44) Per agevolare ai partner la gestione dei beni, il presente regolamento dovrebbe autorizzarli a scegliere la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i partner in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi. Tuttavia, per evitare di privare la scelta di legge di qualsiasi effetto e lasciare così i partner in un vuoto giuridico, tale scelta di legge dovrebbe essere limitata a una legge che attribuisca effetti patrimoniali alle unioni registrate. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima o all'atto della registrazione dell'unione o nel corso dell'unione registrata.
- (45) Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate senza che i partner ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i partner l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (46) È opportuno definire norme sulla validità sostanziale e formale di un accordo sulla scelta della legge applicabile, in modo che la scelta informata dei partner sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i partner siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti possono ad esempio esistere in uno Stato membro in cui l'accordo è incluso in una convenzione tra partner. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi che prevedono requisiti di forma differenti, dovrebbe essere sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due partner ha la residenza abituale in uno Stato membro che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.
- (47) Una convenzione tra partner è un tipo di disposizione patrimoniale tra partner la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l'accettazione negli Stati membri dei diritti patrimoniali dei partner acquisiti per effetto di una convenzione tra partner, si dovrebbero definire norme sulla validità formale di una convenzione tra partner. Come minimo la convenzione dovrebbe essere redatta per iscritto, datata e firmata

da entrambe le parti. Tuttavia, la convenzione dovrebbe anche soddisfare gli ulteriori requisiti di validità formali previsti dalla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del regolamento e della legge dello Stato membro in cui i partner hanno la residenza abituale. Il presente regolamento dovrebbe anche determinare la legge che disciplina la validità sostanziale di tale convenzione.

- (48) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il presente regolamento dovrebbe stabilire che la legge in base alla quale si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione, si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
- (49) Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.
- (50) Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate in assenza di una scelta di legge e di una convenzione tra partner, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, su richiesta di uno dei partner, dovrebbe poter concludere, in casi eccezionali in cui i partner si fossero trasferiti nello Stato di residenza abituale per un lungo periodo di tempo, che la legge di tale Stato è applicabile se i partner vi hanno fatto affidamento. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (51) La legge designata come legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata dovrebbe regolare quest'ultima dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante l'unione registrata e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni. Essa dovrebbe contemplare anche gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi. Tuttavia, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate può essere fatta valere da un partner contro un terzo per disciplinare tali effetti solo qualora i rapporti giuridici tra il partner e il terzo siano sorti in un momento in cui il terzo era a conoscenza di tale legge o sarebbe stato tenuto ad esserne a conoscenza.
- (52) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento.
- (53) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero altresì poter disattendere determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disattendere la legge di un altro Stato ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare — o eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare del suo articolo 21 sul principio di non discriminazione.
- (54) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.
- (55) Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

- (56) Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (57) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.
- (58) L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.
- (59) I termini «negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
- (60) Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere al riguardo.
- (61) Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.
- (62) L'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.
- (63) Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento dell'unione registrata che ha dato luogo alla decisione.
- (64) È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate delle quali gli Stati membri sono parti.
- (65) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾. Per consentire la tempestiva pubblicazione

⁽¹⁾ Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

- (66) Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per gli attestati da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria.
- (67) Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (68) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica degli attestati e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (69) Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (70) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione, permettere ai partner di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita di coppia e al momento della liquidazione dei loro beni, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, se del caso mediante una cooperazione rafforzata tra Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (71) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al principio di non discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

02016R1104 — IT — 08.07.2016 — 000.001 — 1

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B**REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 DEL CONSIGLIO****del 24 giugno 2016**

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

(GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 30)

Rettificato da:► C1 Rettifica, GU L 113 del 29.4.2017, pag. 62 (2016/1104)

**REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 DEL CONSIGLIO****del 24 giugno 2016****che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate****CAPO I****AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI***Articolo 1***Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) la capacità giuridica dei partner;
- b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata;
- c) le obbligazioni alimentari;
- d) la successione a causa di morte del partner;
- e) la sicurezza sociale;
- f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra partner, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa;
- g) la natura dei diritti reali;
- h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

*Articolo 2***Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri**

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

▼B

*Articolo 3***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «unione registrata»: il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione;
 - b) «effetti patrimoniali di un'unione registrata»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento;
 - c) «convenzione tra partner»: qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata;
 - d) «atto pubblico»: qualsiasi documento in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;
 - e) «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
 - f) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;
 - g) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
 - h) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.
2. Ai fini del presente regolamento per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:
 - a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;
 - b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

▼B

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

CAPO II**COMPETENZA***Articolo 4***Competenza in caso di morte di un partner**

Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla causa di successione in questione.

*Articolo 5***Competenza in caso di scioglimento o annullamento**

1. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata connessi con tale caso di scioglimento o annullamento, se sussiste accordo dei partner.

2. Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, deve essere conforme all'articolo 7.

*Articolo 6***Competenza negli altri casi**

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- d) di cittadinanza comune dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

▼B

- e) ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

*Articolo 7***Elezione del foro**

1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali della loro unione registrata alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 26, paragrafo 1, a quelle dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

*Articolo 8***Competenza fondata sulla comparizione del convenuto**

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26 paragrafo 1, e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4.

2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

*Articolo 9***Competenza alternativa**

1. Se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 5, o dell'articolo 6, lettere a), b), c) o d) ritiene che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata, declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.

2. Se un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Negli altri casi, sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata le autorità giurisdizionali di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8.

▼B

3. Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di scioglimento o annullamento di un'unione registrata che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

*Articolo 10***Competenza sussidiaria**

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e), o degli articoli 7 o 8, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.

*Articolo 11***Forum necessitatis**

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e) o degli articoli 7, 8 o 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

*Articolo 12***Competenza in caso di domanda riconvenzionale**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 13***Limitazione del procedimento**

1. Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

▼B*Articolo 14***Adizione di un'autorità giurisdizionale**

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;
- b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o
- c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

*Articolo 15***Verifica della competenza**

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

*Articolo 16***Verifica della ricevibilità**

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
2. In luogo del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,⁽¹⁾ qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.
3. Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

▼B

*Articolo 17***Litispendenza**

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza dell'autorità giurisdizionale investita della controversia, qualsiasi altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio alla prima autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita.
3. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

*Articolo 18***Connessione**

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai fini del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

*Articolo 19***Provvedimenti provvisori e cautelari**

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

CAPO III

LEGGE APPLICABILE*Articolo 20***Applicazione universale**

La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

▼B*Articolo 21***Unità della legge applicabile**

La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano.

*Articolo 22***Scelta della legge applicabile**

1. I partner o futuri partner possono designare o modificare di comune accordo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, a condizione che tale legge attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e tale legge sia una delle seguenti:

- a) la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione della convenzione;
 - b) la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione; o
 - c) la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
2. Salvo diverso accordo dei partner, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata deciso nel corso dell'unione ha effetti solo per il futuro.
3. Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.

*Articolo 23***Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile**

1. L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo.
2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.
3. Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

▼B

4. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

*Articolo 24***Consenso e validità sostanziale**

1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi.

2. Un partner, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

*Articolo 25***Validità formale della convenzione tra partner**

1. La convenzione tra partner è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

3. Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.

*Articolo 26***Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti**

1. In mancanza di un accordo a scelta delle parti ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

▼B

2. In via eccezionale e su richiesta di uno dei partner, l'autorità giudiziaria competente a decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registrata può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1 disciplini gli effetti patrimoniali dell'unione registrata se la legge di tale altro Stato attribuisce effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e se l'istante dimostra che:

- a) i partner avevano l'ultima residenza abituale comune in tale Stato per un periodo significativamente lungo;
- b) entrambi i partner hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

La legge di tale altro Stato si applica dalla costituzione dell'unione registrata, salvo disaccordo di uno dei partner. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1.

Il presente paragrafo non si applica se i partner hanno concluso una convenzione tra partner prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

Articolo 27

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:

- a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante e dopo l'unione registrata;
- b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
- c) la responsabilità di un partner per le passività e i debiti dell'altro partner;
- d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei partner o di entrambi i partner con riguardo ai beni;
- e) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata;
- f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;
- g) la validità formale della convenzione tra partner.

▼B

*Articolo 28***Opponibilità a terzi**

1. In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i partner salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

2. Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, se:

a) tale legge è la legge

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,

ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;

oppure

b) uno dei partner ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione degli effetti patrimoniali dell'unione registrata prescritti dalla legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,

ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o

iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.

3. Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata rispetto al terzo sono disciplinati:

a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo; o

b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

*Articolo 29***Adattamento dei diritti reali**

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

▼B

*Articolo 30***Norme di applicazione necessaria**

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
2. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 31***Ordine pubblico del foro**

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

*Articolo 32***Esclusione del rinvio**

Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

*Articolo 33***Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale**

1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
 - a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i partner hanno la residenza abituale;
 - b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i partner hanno il collegamento più stretto;

▼B

- c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

*Articolo 34***Ordinamenti plurilegislativi a base personale**

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partner hanno il collegamento più stretto.

*Articolo 35***Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi**

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI*Articolo 36***Riconoscimento**

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

▼B

*Articolo 37***Motivi di diniego del riconoscimento**

Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

*Articolo 38***Diritti fondamentali**

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

*Articolo 39***Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine**

1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.
2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 12.

*Articolo 40***Divieto di riesame del merito**

La decisione emessa in uno Stato membro non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito.

*Articolo 41***Sospensione del procedimento di riconoscimento**

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.

▼B*Articolo 42***Esecutività**

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

*Articolo 43***Determinazione del domicilio**

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

*Articolo 44***Competenza territoriale**

1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

*Articolo 45***Procedura**

1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
 - a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - b) l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 46.

*Articolo 46***Mancata produzione dell'attestato**

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporre la dispensa.

▼B

2. Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

*Articolo 47***Dichiarazione di esecutività**

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

*Articolo 48***Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

*Articolo 49***Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2. Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.

5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

▼B*Articolo 50***Impugnazione della decisione emessa sul ricorso**

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 64.

*Articolo 51***Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.

*Articolo 52***Sospensione del procedimento**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

*Articolo 53***Provvedimenti provvisori e cautelari**

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

*Articolo 54***Esecutività parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

▼B

*Articolo 55***Patrocinio a spese dello Stato**

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 56***Assenza di garanzie, cauzioni o depositi**

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 57***Assenza di imposte, diritti o tasse**

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

CAPO V

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE*Articolo 58***Accettazione degli atti pubblici**

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

▼B

4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

*Articolo 59***Esecutività degli atti pubblici**

1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

*Articolo 60***Esecutività delle transazioni giudiziarie**

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

CAPO VI**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI***Articolo 61***Legalizzazione e altre formalità analoghe**

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

▼B*Articolo 62***Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore**

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi, nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.

*Articolo 63***Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

*Articolo 64***Informazioni concernenti gli estremi e le procedure**

1. Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;
- b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.



Articolo 65

Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 66

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 67

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 68

Clausola di revisione

1. Entro il 29 gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.
2. Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.

▼B

3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

*Articolo 69***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

▼C1

2. Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato anteriormente al 29 gennaio 2019, le decisioni assunte in tale data o successivamente alla stessa sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata in tale data o successivamente al 29 gennaio 2019.

▼B*Articolo 70***Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.

Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal 29 aprile 2018, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano a decorrere dal 29 luglio 2016. Per tali Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

2i

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di **successioni** e alla creazione di un certificato successorio europeo





[Modifiche, atti di esecuzione e giurisprudenza della CGUE](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sulle successioni](#)



[Regolamento sulla digitalizzazione](#)

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (UE) n. 650/2012 entro il **17 gennaio 2028 (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 4 luglio 2012

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

(GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107)

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 344 del 14.12.2012, pag. 3 (650/2012)
- **C2** Rettifica, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 140 (650/2012)
- **C3** Rettifica, GU L 176 del 12.7.2018, pag. 23 (650/2012)



**REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 4 luglio 2012

**relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli
atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un
certificato successorio europeo**

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;
 - b) la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 26;
 - c) le questioni riguardanti la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica;
 - d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
 - e) le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;
 - f) la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;
 - g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, lettera i);
 - h) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;
 - i) lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;
 - j) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;
 - k) la natura dei diritti reali;
 - l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

▼B

*Articolo 2***Competenza in materia di successione all'interno degli Stati membri**

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di successione.

*Articolo 3***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «successione», la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;
 - b) «patto successorio», l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo;
 - c) «testamento congiuntivo», il testamento redatto in un unico documento da due o più persone;
 - d) «disposizione a causa di morte», un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio;
 - e) «Stato membro d'origine», lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l'atto pubblico o è stato rilasciato il certificato successorio europeo;
 - f) «Stato membro dell'esecuzione», lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
 - g) «decisione», qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
 - h) «transazione giudiziale», la transazione in materia di successioni approvata dall'organo giurisdizionale o conclusa davanti all'organo giurisdizionale nel corso di un procedimento;
 - i) «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;

▼B

2. Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

- a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e
- b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

CAPO II

COMPETENZA

*Articolo 4***Competenza generale**

Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

*Articolo 5***Accordi di scelta del foro**

1. Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

2. L'accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

*Articolo 6***Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge**

Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10:

- a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; oppure

▼B

- b) dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta.

*Articolo 7***Competenza in caso di scelta di legge**

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

- a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell'articolo 6;
- b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure
- c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell'organo giurisdizionale adito.

*Articolo 8***Chiusura del procedimento aperto d'ufficio in caso di scelta di legge**

L'organo giurisdizionale che ha aperto d'ufficio un procedimento in materia di successioni ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10 chiude il procedimento se le parti del procedimento hanno convenuto di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 22.

*Articolo 9***Competenza fondata sulla comparizione**

1. Se, nel corso del procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esercita la competenza ai sensi dell'articolo 7, risulta che non tutte le parti del procedimento sono parte dell'accordo relativo alla scelta del foro, l'organo giurisdizionale continua a esercitare la competenza quando le parti che non sono parte dell'accordo compariscono senza contestare la competenza dell'organo giurisdizionale.

2. Se la competenza dell'organo giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è contestata dalle parti del procedimento che non sono parte dell'accordo in questione, l'organo giurisdizionale dichiara la propria incompetenza.

In tal caso, la competenza a decidere sulla successione spetta agli organi giurisdizionali competenti ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10.

*Articolo 10***Competenza sussidiaria**

1. Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera successione, nella misura in cui:

▼B

- a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,
 - b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l'organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.
2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

*Articolo 11***Forum necessitatis**

Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

*Articolo 12***Limitazione del procedimento**

1. Se l'eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l'organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

*Articolo 13***Accettazione o rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima**

▼C3

Oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

▼B

*Articolo 14***Adizione dell'organo giurisdizionale**

Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;

▼B

- b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'organo giurisdizionale; o
- c) se i procedimenti sono aperti d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale decide di aprire il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

*Articolo 15***Verifica della competenza**

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

*Articolo 16***Verifica della ricevibilità**

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'organo giurisdizionale competente sospende il procedimento fino a quando sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o, che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2. In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») ⁽¹⁾, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

*Articolo 17***Litispendenza**

1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.

2. Ove sia accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito, l'organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

▼B

*Articolo 18***Connessione**

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti agli organi giurisdizionali di Stati membri differenti, l'organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

*Articolo 19***Provvedimenti provvisori e cautelari**

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

CAPO III

LEGGE APPLICABILE*Articolo 20***Applicazione universale**

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

*Articolo 21***Criterio generale**

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

*Articolo 22***Scelta di legge**

1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

▼B

Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.

3. La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.

4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

*Articolo 23***Ambito di applicazione della legge applicabile**

1. La legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione.

2. Tale legge regola in particolare:

- a) le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;
- b) l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;
- c) la capacità di succedere;
- d) la diseredazione e l'indegnità;
- e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;
- f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;
- g) la responsabilità per i debiti ereditari;
- h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi;
- i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
- j) la divisione dell'eredità.

*Articolo 24***Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori**

1. Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione.

▼B

2. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1, una persona può scegliere come legge regolatrice della sua disposizione a causa di morte, per quanto riguarda l'ammissibilità e la validità sostanziale, la legge che avrebbe potuto scegliere conformemente all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

3. Il paragrafo 1 si applica, in quanto compatibile, alla modifica o alla revoca di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio. In caso di scelta di legge a norma del paragrafo 2, la modifica o la revoca sono disciplinate dalla legge scelta.

*Articolo 25***Patti successori**

1. Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto.

2. Un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto.

Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'articolo 22, alle condizioni ivi indicate.

*Articolo 26***Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte**

1. Ai fini degli articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:

- a) la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;
- b) le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione;
- c) l'ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte;
- d) l'interpretazione della disposizione;

▼B

e) il dolo, la violenza, l'errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione.

2. Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 25, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare una tale disposizione.

*Articolo 27***Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto**

1. Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:

- a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o
- b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
- c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
- d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
- e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati.

Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.

2. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata.

3. Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte.

▼B

*Articolo 28***Validità formale della dichiarazione riguardante l'accettazione o la rinuncia**

La dichiarazione riguardante l'accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

- a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22; o
- b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.

*Articolo 29***Disposizioni specifiche in materia di nomina e poteri di un amministratore dell'eredità in determinate situazioni**

1. Qualora la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione in conformità al presente regolamento e qualora la legge applicabile alla successione sia una legge straniera, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro possono, quando aditi, nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.

L'amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del presente paragrafo sono abilitati a eseguire il testamento del defunto e/o amministrare l'eredità a norma della legge applicabile alla successione. Se tale legge non prevede l'amministrazione dell'eredità da parte di una persona che non è un beneficiario, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l'amministratore deve essere nominato possono nominare un amministratore terzo ai sensi della propria legge nazionale qualora quest'ultima lo richieda e sussista un grave conflitto di interessi tra i beneficiari o tra i beneficiari e i creditori o altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto ovvero un disaccordo tra i beneficiari sull'amministrazione dell'eredità o qualora l'eredità sia di complessa amministrazione a causa della natura dei beni.

L'amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del presente paragrafo sono gli unici soggetti abilitati a esercitare i poteri di cui ai paragrafi 2 o 3.

2. L'amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del paragrafo 1 esercitano i poteri di amministrare l'eredità ai quali sono abilitati a norma della legge applicabile alla successione. L'organo giurisdizionale che provvede alla nomina può determinare nella sua decisione condizioni specifiche per l'esercizio di detti poteri in conformità alla legge applicabile alla successione.

Se la legge applicabile alla successione non prevede poteri sufficienti per conservare i beni dell'eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto, l'organo giurisdizionale che provvede alla nomina può decidere di permettere all'amministratore o agli amministratori di esercitare, in via residuale, i poteri previsti a tal fine dalla propria legge e nella relativa decisione può fissare condizioni specifiche per l'esercizio di tali poteri in conformità alla legge.

▼B

Nell'esercizio di tali poteri residuali l'amministratore o gli amministratori devono tuttavia rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità per i debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di accettare l'eredità o di rinunciare ad essa e, se del caso, i poteri dell'esecutore testamentario.

3. In deroga al paragrafo 2, l'organo giurisdizionale che nomina uno o più amministratori ai sensi del paragrafo 1 può, in via eccezionale, qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo, decidere di conferire agli amministratori tutti i poteri di amministrazione previsti dal diritto dello Stato membro in cui sono nominati.

Nell'esercizio di tali poteri, tuttavia, gli amministratori rispettano, in particolare, l'individuazione dei beneficiari e i loro diritti successori, incluso il diritto alla quota di legittima o le loro rivendicazioni nei confronti dell'eredità o degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione.

*Articolo 30***Norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni**

Se la legge dello Stato in cui sono situati determinati beni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni contiene norme speciali che, per ragioni di carattere economico, familiare o sociale, impongono restrizioni alla successione di tali beni, tali norme speciali si applicano alla successione purché, in base alla legge di tale Stato, esse si applichino indipendentemente dalla legge applicabile alla successione.

*Articolo 31***Adattamento dei diritti reali**

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

*Articolo 32***Commorienza**

Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l'ordine dei decessi e quelle leggi regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre.

▼B

*Articolo 33***Eredità vacante**

Nella misura in cui, secondo la legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento, non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o legatari, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge, l'applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato membro o di un'istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio, a condizione che i creditori possano chiedere di soddisfare i propri crediti con tutti i beni caduti in successione.

*Articolo 34***Rinvio**

1. Quando il presente regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinvino:

- a) alla legge di uno Stato membro; o
 - b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge.
2. Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, all'articolo 27, all'articolo 28, lettera b), e all'articolo 30.

*Articolo 35***Ordine pubblico**

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro dell'autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione.

*Articolo 36***Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale**

- 1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di successione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
- 2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
 - a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale del defunto, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte;

▼B

- b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza del defunto, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto;
- c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

3. In deroga al paragrafo 2, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata ai sensi dell'articolo 27 e in mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge in tale Stato, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui il testatore o le persone la cui successione è interessata da un patto successorio avevano il collegamento più stretto.

*Articolo 37***Ordinamenti plurilegislativi a base personale**

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di successione, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il defunto aveva il collegamento più stretto.

*Articolo 38***Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi**

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di successione, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI*Articolo 39***Riconoscimento**

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 45 a 58, che la decisione sia riconosciuta.

▼B

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

*Articolo 40***Motivi di diniego del riconoscimento**

Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

*Articolo 41***Divieto di riesame del merito**

In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.

*Articolo 42***Sospensione del procedimento di riconoscimento**

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.

*Articolo 43***Esecutività**

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

*Articolo 44***Determinazione del domicilio**

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 45 a 58, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.

▼B*Articolo 45***Competenza territoriale**

1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 78.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

*Articolo 46***Procedimento**

1. Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
 - a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - b) l'attestato rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 47.

*Articolo 47***Mancata produzione dell'attestato**

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

*Articolo 48***Dichiarazione di esecutività**

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 46 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 40. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

▼B

*Articolo 49***Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

*Articolo 50***Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all'organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 78.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

*Articolo 51***Impugnazione della decisione emessa sul ricorso**

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 78.

*Articolo 52***Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività**

L'organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 51 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 40. Esso si pronuncia senza indugio.

▼B

*Articolo 53***Sospensione del procedimento**

L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 51, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

*Articolo 54***Provvedimenti provvisori e cautelari**

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 48.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

*Articolo 55***Esecutività parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

*Articolo 56***Patrocinio a spese dello Stato**

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

*Articolo 57***Assenza di garanzie, cauzioni o depositi**

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

▼B

*Articolo 58***Assenza di imposte, diritti o tasse**

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

CAPO V

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE*Articolo 59***Accettazione degli atti pubblici**

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.

3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente.

4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di successioni è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere tale questione.

*Articolo 60***Esecutività degli atti pubblici**

1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

2. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

▼B

3. L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 51 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

*Articolo 61***Esecutività delle transazioni giudiziarie**

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

2. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l'organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

3. L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 51 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

CAPO VI

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO*Articolo 62***Istituzione di un certificato successorio europeo**

1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo («certificato») che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 69.

2. L'uso del certificato non è obbligatorio.

3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.

*Articolo 63***Scopo del certificato**

1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

▼B

- b) l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
- c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

*Articolo 64***Competenza a rilasciare il certificato**

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 10 o dell'articolo 11. L'autorità di rilascio è:

- a) un organo giurisdizionale quale definito all'articolo 3, paragrafo 2; o
- b) un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione.

*Articolo 65***Domanda di certificato**

1. Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1 («richiedente»).

2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

3. La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l'articolo 66, paragrafo 2:

- a) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
- b) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;
- c) le generalità dell'eventuale rappresentante del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, indirizzo e potere di rappresentanza;
- d) le generalità del coniuge o partner del defunto e, se del caso, degli ex coniugi o ex partner: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;

▼B

- e) le generalità di altri possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge: cognome e nome/nomi o denominazione dell'organizzazione, numero d'identificazione (se del caso) e indirizzo;
- f) lo scopo previsto del certificato ai sensi dell'articolo 63;
- g) gli estremi dell'organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale, se del caso;
- h) gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere, secondo il caso, il preteso diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario e/o il diritto di dare esecuzione al testamento del defunto e/o il diritto di amministrare l'eredità del defunto;
- i) l'indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto; se non è allegato né l'originale né una copia, un'indicazione del luogo in cui si trova l'originale;
- j) l'indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio; se non è allegato né l'originale né la copia della convenzione, un'indicazione del luogo in cui si trova l'originale;
- k) l'indicazione delle eventuali dichiarazioni di accettazione o di rinuncia dell'eredità da parte dei beneficiari;
- l) una dichiarazione secondo cui, per quanto noto al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare;
- m) qualsiasi altra informazione considerata utile dal richiedente ai fini del rilascio del certificato.

*Articolo 66***Esame della domanda**

1. Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.
2. Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.
3. Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l'autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

▼B

5. Ai fini del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all'autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un'altra autorità nazionale.

*Articolo 67***Rilascio del certificato**

1. L'autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un'altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

L'autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:

- a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
 - b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.
2. L'autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell'emissione del certificato.

*Articolo 68***Contenuto del certificato**

Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

- a) il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio;
- b) il numero di riferimento del fascicolo;
- c) gli elementi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
- d) la data di rilascio;
- e) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;
- f) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
- g) le generalità dei beneficiari: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi e numero d'identificazione (se del caso);

▼B

- h) i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente;
- i) la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;
- j) l'indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità;
- k) se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell'accettazione dell'eredità o della rinuncia alla stessa;
- l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
- m) l'elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;
- n) le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte;
- o) i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.

*Articolo 69***Effetti del certificato**

1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.
3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegna beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.
4. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

▼B

5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).

*Articolo 70***Copie autentiche del certificato**

1. L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse.

2. Ai fini dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 73, paragrafo 2, l'autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi del paragrafo 1.

3. Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev'essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l'autorità di rilascio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità possa essere più lungo. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall'articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all'autorità di rilascio.

*Articolo 71***Rettifica, modifica o revoca del certificato**

1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d'ufficio, l'autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.

2. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, l'autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

3. L'autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.

*Articolo 72***Procedure di ricorso**

1. Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.

Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

Il ricorso è proposto davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

2. Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.

▼B

Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l'autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

*Articolo 73***Sospensione degli effetti del certificato**

1. Gli effetti del certificato possono essere sospesi:
 - a) dall'autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 71; o
 - b) dall'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall'autorità di rilascio in virtù dell'articolo 72, in pendenza di tale impugnazione.
2. L'autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l'autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'eventuale sospensione degli effetti del certificato.

Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.

CAPO VII**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI***Articolo 74***Legalizzazione o altra formalità analoga**

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

*Articolo 75***Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore**

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell'articolo 27 del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

▼B

3. Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall'accordo intergovernativo tra tali Stati del 1° giugno 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:

- a) norme sugli aspetti procedurali dell'amministrazione dell'eredità secondo la definizione della convenzione e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati parti contraenti della convenzione; e
- b) procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di successioni.

*Articolo 76***Relazioni con il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio**

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾.

*Articolo 77***Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di successioni, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di successioni e al tipo di autorità competente a ricevere dichiarazioni di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima ovvero di rinuncia ad essi.

Gli Stati membri forniscono altresì schede informative che indichino tutti i documenti o le informazioni abitualmente richiesti ai fini della registrazione dei beni immobili situati nel loro territorio.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

*Articolo 78***Informazioni concernenti gli estremi e le procedure****▼C2**

1. Entro il 16 novembre 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

▼B

- a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2;
- b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51;

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

▼B

c) le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64; e

d) le procedure di ricorso di cui all'articolo 72.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

*Articolo 79***Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.

3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

*Articolo 80***Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67**

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

*Articolo 81***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.



Articolo 82

Riesame

Entro 18 agosto 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati in relazione a transazioni stragiudiziali in materia di successioni intervenute parallelamente in diversi Stati membri o a una transazione stragiudiziale intervenuta in uno Stato membro parallelamente a una transazione dinanzi a un giudice di un altro Stato membro. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

Articolo 83

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015.
2. Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.
3. Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell'effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione.
4. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.

Articolo 84

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da 17 agosto 2015, ►C1 tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere dal 16 novembre 2014, ◄ e gli articoli 79, 80 e 81, che si applicano a decorrere da 5 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.



3

PROCEDIMENTI EUROPEI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE



3a

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il **titolo esecutivo europeo** per i crediti non contestati





[Regolamento con allegati](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Guida pratica della RGE sul regolamento sul titolo esecutivo europeo](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sul titolo esecutivo europeo](#)



REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 21 aprile 2004****che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (piano d'azione di Vienna) ⁽⁴⁾.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario.
- (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁵⁾. Il programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell'exequatur, ovvero l'istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(5) La nozione di «credito non contestato» dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell'assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

(6) L'assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell'invito di un giudice a notificare l'intenzione di difendere la propria causa per iscritto.

(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come titoli esecutivi europei.

(8) Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio Europeo ha ritenuto che l'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l'esecuzione nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione. Nel Regno Unito, ad esempio, la registrazione di una decisione giudiziaria straniera certificata seguirà pertanto le medesime regole della registrazione di una decisione giudiziaria pronunciata in altra sede nel Regno Unito e non implicherà un riesame nel merito della decisione giudiziaria straniera. I regimi in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie dovrebbero continuare a essere disciplinati dal diritto interno.

(9) Tale procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d'exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁶⁾, in quanto rende superfluo il

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 86..

⁽²⁾ GU C 85 del 8.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (GU C 64 E del 12.3.2004, pag.79), posizione comune del Consiglio del 6.2.2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 30.3.2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

benessere del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

- (10) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell'esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all'esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.
- (11) Il presente regolamento mira a promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta.
- (12) Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.
- (13) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che tali norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una *fiction iuris* in ordine all'osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo.
- (14) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall'assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario. Nella seconda ipotesi, una decisione giudiziaria dovrebbe essere certificata come titolo esecutivo europeo soltanto se lo Stato membro d'origine dispone di un meccanismo appropriato che consenta al debitore di chiedere il riesame completo della decisione giudiziaria alle condizioni stabilite all'articolo 19, nei casi eccezionali in cui, malgrado l'osservanza dell'articolo 14, il documento non sia pervenuto al destinatario.
- (15) La notificazione a mani di persone diverse dal debitore stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto il documento in questione.
- (16) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il debitore ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.
- (17) Il giudice competente per la verifica dell'integrale osservanza delle norme procedurali minime dovrebbe, in caso affermativo, rilasciare un certificato standard di titolo esecutivo europeo dal quale risulti con chiarezza tale controllo e il suo risultato.
- (18) La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell'esecuzione.
- (19) Il presente regolamento non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre un incentivo in tal senso, agevolando l'accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro solo a condizione che siano rispettate tali norme minime.
- (20) Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari.
- (21) Quando un documento deve essere inviato da uno Stato membro a un altro per essere ivi notificato, il presente regolamento, in particolare le norme in materia di notificazione dovrebbero applicarsi assieme al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in collegamento con le dichiarazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 23 di detto regolamento.
- (22) Poiché gli scopi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

30.4.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/17

comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (23) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (24) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (25) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (26) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino del trattato, la procedura di codecisione è applicabile dal 1° febbraio 2003 per le misure stabilite nel presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004
che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
(GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione del 16 novembre 2005	L 300	6	17.11.2005
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1103/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008	L 304	80	14.11.2008
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) 2022/2040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022	L 275	30	25.10.2022



**REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 21 aprile 2004

che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
- c) la sicurezza sociale;
- d) l'arbitrato.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo

1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera «non contestato» se:

- a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

02004R0805 — IT — 26.10.2022 — 003.001 — 3

▼B

- c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o
 - d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;
2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

*Articolo 4***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
2. «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell'atto pubblico;
3. «atto pubblico»:
 - a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto, e
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine,
 o
 - b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;
4. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, e tali atti sono stati certificati come titolo esecutivo europeo;
5. «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico certificati come titolo esecutivo europeo;
6. «giudice d'origine»: il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c);
7. in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine «giudice» comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).



CAPO II

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

*Articolo 5***Abolizione dell'exequatur**

La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

*Articolo 6***Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo**

1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

- a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e
- b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e
- c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e
- d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:

— un credito sia considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e

— si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e

— il debitore sia il consumatore.

2. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

3. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello Stato membro d'origine.

02004R0805 — IT — 26.10.2022 — 003.001 — 5

▼B*Articolo 7***Spese relative ai procedimenti giudiziari**

Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.

*Articolo 8***Titolo esecutivo europeo parziale**

Se solo alcune parti della decisione giudiziaria sono conformi ai requisiti del presente regolamento, è rilasciato per tali parti un certificato di titolo esecutivo europeo parziale.

*Articolo 9***Rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo**

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I.
2. Il certificato di titolo esecutivo europeo è compilato nella lingua della decisione giudiziaria.

*Articolo 10***Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo**

1. Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene
 - a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;
 - b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. La legislazione dello Stato membro d'origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo.
3. Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI.
4. Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

*Articolo 11***Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo**

Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria.

▼B

CAPO III

**NORME MINIME PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AI CREDITI
NON CONTESTATI***Articolo 12***Campo di applicazione delle norme minime**

1. La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo.

2. I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 relativo ad una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione giudiziaria se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c).

*Articolo 13***Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore**

1. La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore secondo una delle seguenti forme:

- a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore,
- b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notificazione,
- c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore,
- d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

2. Qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere stata notificata al debitore in conformità del paragrafo 1 o oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

*Articolo 14***Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore**

1. La notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza al debitore può anche essere stata effettuata secondo una delle seguenti forme:

02004R0805 — IT — 26.10.2022 — 003.001 — 7

▼B

- a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore;
 - b) se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi «locali commerciali» a una persona alle dipendenze del debitore;
 - c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore;
 - d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
 - e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine;
 - f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.
2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.
3. La notificazione, ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), è attestata da:
- a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:
 - i) la forma di notificazione;
 - ii) la data in cui è stata effettuata;
 - iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso,
 - o
 - b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

*Articolo 15***Notificazione ai rappresentanti del debitore**

La notificazione ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 14 può anche essere stata effettuata ad un rappresentante del debitore.

*Articolo 16***Informazioni al debitore riguardo al credito**

Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti;
- b) l'importo del credito;

▼B

- c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;
- d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

*Articolo 17***Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito**

Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire all'udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza quanto segue:

- a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;
- b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

*Articolo 18***Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime**

1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:

- a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e
- b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e
- c) il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere.



Articolo 19

Norme minime per il riesame in casi eccezionali

1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 13 a 18, una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame della decisione nel caso in cui:

- a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e
- ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,
- o

b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.

CAPO IV ESECUZIONE

Articolo 20

Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:

- a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
- b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
- c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro

▼B

in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Alla parte che in uno Stato membro chiedi l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 21***Rifiuto dell'esecuzione**

1. Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
- b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e
- c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 22***Accordi con paesi terzi**

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

*Articolo 23***Sospensione o limitazione dell'esecuzione**

Se il debitore ha

- impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o

02004R0805 — IT — 26.10.2022 — 003.001 — 11

▼B

— chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10,

il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
- c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

CAPO V**TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI***Articolo 24***Transazioni giudiziarie**

1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II.

2. La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

*Articolo 25***Atti pubblici**

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

▼B

CAPO VI

DISPOSIZIONE TRANSITORIA*Articolo 26***Disposizione transitoria**

Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI COMUNITARI*Articolo 27***Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001**

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.

*Articolo 28***Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000**

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 29***Informazioni sul procedimento e sulle autorità di esecuzione**

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti

- a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e
- b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 30***Informazioni relative ai rimedi giuridici, alle lingue ed alle autorità**

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
- a) la procedura di rettifica e di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

⁽¹⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

▼B

b) le lingue ammesse ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c);

c) gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25;

ed ogni conseguente modifica.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e con ogni altro mezzo appropriato.

▼M3*Articolo 31***Modifiche degli allegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 *bis*, al fine di modificare gli allegati per aggiornare i modelli di certificato.

*Articolo 31 bis***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 ottobre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾ del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

▼ M3

▼ B

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.

Esso si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

3a i)

Articolo 18 del regolamento sulla digitalizzazione*



**Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria*

***La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (CE) n. 805/2004 entro il **17 gennaio 2029** (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



*Articolo 18***Modifica del regolamento (CE) n. 805/2004**

All'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 è aggiunta la lettera seguente:

- «e) mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 *bis* del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).».

3b

Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un **procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento**





[Regolamento con allegati](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Guida pratica della RGE sul regolamento sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento](#)



30.12.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 399/1

I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)***REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 12 dicembre 2006****che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerato quanto segue:

- (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Ai sensi dell'articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento.
- (4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento

reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾. Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è stato portato avanti nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi all'ingiunzione di pagamento europea.

- (5) La Commissione ha adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti non contestati.
- (6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un'importanza primaria per gli operatori economici dell'Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro.
- (7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.
- (8) I conseguenti ostacoli all'accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 221 dell' 8.9.2005, pag. 77.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006. Decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

⁽³⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

- (9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.
- (10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.
- (11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull'utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati.
- (12) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere un'ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire l'accesso alla giustizia.
- (13) Nella domanda d'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.
- (14) In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di domanda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari.
- (15) La presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio.
- (16) Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l'altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere necessario che sia un giudice ad effettuare l'esame.
- (17) Il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale.
- (18) L'ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della possibilità di versare al ricorrente l'importo stabilito oppure, in caso di contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto dovrebbe essere informato della portata giuridica dell'ingiunzione di pagamento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.
- (19) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme minime da applicare nell'ambito della procedura relativa all'ingiunzione di pagamento europea. In particolare, in ordine all'osservanza di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una *factio iuris* non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell'ingiunzione di pagamento europea.
- (20) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati o dall'assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario.
- (21) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l'ingiunzione di pagamento europea.
- (22) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.
- (23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.
- (24) L'opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.

30.12.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 399/3

- (25) Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l'ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda.
- (26) Le spese di giudizio di cui all'articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un'entità diversa dal giudice.
- (27) Un'ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione. La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l'ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, in particolare le norme minime stabilite dall'articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 23.
- (28) Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini⁽¹⁾. Il convenuto dovrebbe essere informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l'ingiunzione di pagamento europea.
- (29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, in particolare l'istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l'Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾.
- (31) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/2421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Esso garantisce inoltre che le sentenze emesse nell'ambito di tale procedimento siano esecutive senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione (abolizione dell'exequatur). L'obiettivo generale del regolamento (CE) n. 861/2007 è stato agevolare l'accesso alla giustizia tanto per i consumatori quanto per le imprese, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione.
- (2) Nella relazione della Commissione del 19 novembre 2013 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 si afferma che, in generale, si ritiene che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbia semplificato i contenziosi transfrontalieri di modesta entità nell'Unione. Tuttavia, tale relazione individua anche ostacoli alla realizzazione del pieno sfruttamento delle potenzialità del procedimento europeo per le controversie di modesta entità a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

⁽¹⁾ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 43.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2015.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

Detta relazione rileva, tra l'altro, che il basso massimale previsto dal regolamento (CE) n. 861/2007 relativamente al valore della causa priva molti potenziali attori di controversie transfrontaliere dell'uso di un procedimento semplificato. Inoltre, si afferma che vari elementi del procedimento potrebbero essere ulteriormente semplificati per ridurre le spese e la durata del contenzioso. La relazione della Commissione giunge alla conclusione che il modo più efficace per eliminare tali ostacoli è la modifica del regolamento (CE) n. 861/2007.

- (3) I consumatori dovrebbero poter sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato interno, senza che la loro fiducia venga minata dalla mancanza di mezzi di ricorso efficaci per le controversie che presentano un elemento transfrontaliero. I miglioramenti proposti nel presente regolamento per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità mirano a offrire ai consumatori un mezzo di ricorso efficace e contribuiscono così al rispetto concreto dei loro diritti.
- (4) L'innalzamento del massimale relativamente al valore della causa a 5 000 EUR migliorerebbe, specialmente per le PMI, l'accesso a un ricorso giurisdizionale efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle controversie transfrontaliere. Si dovrebbe considerare che vi sia controversia transfrontaliera allorché almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento che non sia quello dell'organo giurisdizionale adito.
- (6) Un altro elemento che dovrebbe migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali che possono contribuire a superare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di spese elevate e durata dei procedimenti.
- (7) Per ridurre ulteriormente le spese del contenzioso e la durata dei procedimenti, è opportuno incoraggiare maggiormente le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione.
- (8) Per gli atti che devono essere notificati e/o comunicati alle parti nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la notificazione e/o comunicazione elettronica dovrebbe essere equiparata a quella effettuata tramite i servizi postali. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento stabilisca un quadro generale che consenta l'uso della notificazione e/o comunicazione elettronica se i necessari mezzi tecnologici sono disponibili e l'uso della notificazione e/o comunicazione elettronica è compatibile con le norme procedurali nazionali dello Stato membro interessato. Per quanto riguarda tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti o altre persone coinvolte nel procedimento e gli organi giurisdizionali, dovrebbero essere preferiti, per quanto possibile, i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili.
- (9) Le parti o altri destinatari, salvo che siano tenuti a norma del diritto nazionale ad accettare mezzi elettronici, dovrebbero poter scegliere se, per la notificazione e/o comunicazione di atti o per altre comunicazioni scritte con l'organo giurisdizionale, debbano essere utilizzati i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili, o strumenti più tradizionali. Il fatto che una parte accetti la notificazione e/o comunicazione per via elettronica fa salvo il diritto della stessa di rifiutare di accettare un atto non redatto o non accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha il domicilio o la residenza abituale oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, oppure in una lingua da essa compresa.
- (10) Se per la notificazione e/o comunicazione di atti o di altre comunicazioni scritte si utilizzano mezzi elettronici, gli Stati membri dovrebbero applicare le migliori prassi esistenti per assicurare che il contenuto degli atti notificati e/o comunicati e di altre comunicazioni scritte ricevuti sia fedele e conforme a quello degli atti e di altre comunicazioni scritte spediti, e che le modalità per la ricevuta di ritorno prevedano una conferma della ricezione da parte del destinatario e della data di ricezione.
- (11) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Le udienze dovrebbero essere tenute soltanto in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o allorché un organo giurisdizionale accetti di tenere un'udienza orale su richiesta di una delle parti.

- (12) Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all'organo giurisdizionale, le udienze e l'assunzione di prove mediante audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte utilizzando eventuali appropriati mezzi di comunicazione a distanza a disposizione dell'organo giurisdizionale, a meno che, in considerazione delle particolari circostanze del caso, l'uso di siffatti mezzi tecnologici non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. Per quanto concerne le persone aventi il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, l'udienza dovrebbe svolgersi avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza. Per consentire lo svolgimento delle udienze, è opportuno adottare disposizioni affinché gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbiano accesso ad appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, al fine di garantire l'equità del procedimento, con riguardo alle particolari circostanze del caso. In relazione alla videoconferenza, si dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni del Consiglio sulla videoconferenza transfrontaliera adottate dal Consiglio il 15 e 16 giugno 2015 e i lavori intrapresi nel quadro della giustizia elettronica europea.
- (14) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell'attore circa l'avvio di un'azione giudiziale. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità, le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non dovrebbero essere sproporzionate rispetto all'entità della controversia e non dovrebbero essere maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l'addebito di ragionevoli spese di giudizio minime e dovrebbe far salva la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, tariffe distinte per un'eventuale procedura di impugnazione contro una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
- (15) Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio dovrebbero comprendere le spese e i diritti da pagare all'organo giurisdizionale, il cui importo è determinato in conformità del diritto nazionale. Esse non dovrebbero includere, ad esempio, le somme che vengono trasferite a terzi nel corso del procedimento, come gli onorari di avvocati, le spese di traduzione, i costi di notificazione e/o comunicazione degli atti da parte di soggetti diversi dall'organo giurisdizionale, le spese pagate per perizie o testimonianze.
- (16) Un effettivo accesso alla giustizia in tutta l'Unione costituisce un obiettivo primario. Per assicurare un siffatto accesso effettivo nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dovrebbe essere concesso il patrocinio a spese dello Stato in conformità della direttiva 2003/8/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (17) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a recarsi nello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito o a ricorrere a un avvocato. Per far sì che gli attori che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito abbiano un effettivo accesso al procedimento, gli Stati membri dovrebbero, come minimo, rendere disponibile almeno una delle modalità di pagamento a distanza di cui al presente regolamento.
- (18) È opportuno chiarire che le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono esecutive al pari delle sentenze emesse in tale procedimento.
- (19) Al fine di ridurre al minimo la necessità di traduzioni e i relativi costi, l'organo giurisdizionale, allorché rilascia un certificato di esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o di una conciliazione giudiziaria approvata da un organo giurisdizionale o conclusa dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in una lingua diversa dalla propria, dovrebbe utilizzare la pertinente versione linguistica del modulo standard del certificato disponibile in formato dinamico online sul portale europeo della giustizia elettronica. A tale riguardo, ad esso dovrebbe essere consentito di fare affidamento sull'accuratezza della traduzione disponibile su tale portale. Eventuali spese relative alla necessaria traduzione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato devono essere ripartite secondo quanto disposto dal diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

- (20) Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza pratica alle parti nella compilazione dei moduli standard previsti nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Inoltre, dovrebbero fornire informazioni generali sull'ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe implicare la prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di decidere in merito alle modalità e ai mezzi più idonei per fornire tale assistenza pratica e tali informazioni generali, e dovrebbe spettare agli Stati membri decidere a quali organi imporre tali obblighi. Tali informazioni generali sull'ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti potrebbero essere altresì fornite facendo riferimento a informazioni contenute in opuscoli o manuali, in siti web nazionali o nel portale europeo della giustizia elettronica, o tramite idonee organizzazioni di supporto come la rete dei Centri europei dei consumatori.
- (21) È opportuno che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri, siano rese più trasparenti e facilmente reperibili su Internet. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni alla Commissione, che a sua volta dovrebbe provvedere a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse con ogni mezzo idoneo, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
- (22) Nel regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è opportuno chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale procedimento dovrebbe essere esperibile anche dall'attore in un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento qualora il convenuto abbia presentato opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento europea.
- (23) Al fine di agevolare ulteriormente l'accesso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il modulo di domanda standard dovrebbe essere disponibile non solo presso gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma dovrebbe essere altresì accessibile tramite gli appositi siti web nazionali. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto inserendo, sui pertinenti siti web nazionali, un link al portale europeo della giustizia elettronica.
- Per migliorare la tutela del convenuto, i moduli standard previsti nel regolamento (CE) n. 861/2007 dovrebbero contenere informazioni sulle conseguenze per il convenuto della mancata contestazione della domanda o della mancata comparizione a un'udienza per la quale si è stati citati a comparire, in particolare per quanto riguarda la possibilità che sia emessa o eseguita una sentenza nei suoi confronti e sull'eventuale responsabilità per le spese del procedimento. I moduli standard dovrebbero inoltre contenere informazioni circa la possibilità che la parte vincitrice non sia in grado di recuperare le spese del procedimento nella misura in cui queste siano superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.
- (24) Affinché i moduli standard del procedimento europeo per controversie di modesta entità e del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento siano tenuti aggiornati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 861/2007 e riguardo alle modifiche degli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 1896/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (25) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (27) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

02006R1896 — IT — 14.07.2017 — 003.006 — 1

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
(GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1)



**REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 12 dicembre 2006

che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento intende
 - a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento,
 - e
 - b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.
2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell'articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni;
 - b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
 - c) la sicurezza sociale;
 - d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se
 - i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito,
 - o
 - ii) riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

*Articolo 3***Controversie transfrontaliere**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.
2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾.
3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità del presente regolamento.

*Articolo 4***Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento**

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

*Articolo 5***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale è emessa un'ingiunzione di pagamento europea;
2. «Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro nel quale è richiesta l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea;
3. «giudice»: qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l'ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa;
4. «giudice d'origine»: il giudice che emette l'ingiunzione di pagamento europea.

*Articolo 6***Competenza giurisdizionale**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

▼B*Articolo 7***Domanda d'ingiunzione di pagamento europea**

1. La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell'Allegato I.

2. Nella domanda sono indicati:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;
- b) l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;
- c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine;
- d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;
- e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;
- f) i motivi della competenza giurisdizionale;
- e
- g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell'articolo 3.

3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine.

▼M3

4. In appendice alla domanda, il ricorrente può indicare al giudice quale eventuale procedura, fra quelle elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all'ingiunzione di pagamento europea.

Nell'appendice di cui al primo comma, il ricorrente può altresì informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.

▼B

5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.

6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo

▼B

2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽¹⁾. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

*Articolo 8***Esame della domanda**

Il giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.

*Articolo 9***Completamento e rettifica della domanda**

1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell'Allegato II.

2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.

*Articolo 10***Modifica della domanda**

1. Se le condizioni di cui all'articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente mediante il modulo standard C riprodotto nell'Allegato III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d'ingiunzione di pagamento europea per l'importo specificato dal giudice ed è informato delle conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde rinviando il modulo standard C spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzione di pagamento europea conformemente all'articolo 12, per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

▼B

3. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

*Articolo 11***Rigetto della domanda**

1. Il giudice rigetta la domanda se:
 - a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7;
oppure
 - b) il credito è manifestamente infondato;
oppure
 - c) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
oppure
 - d) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell'articolo 10.

Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto mediante il modulo standard D riprodotto nell'Allegato IV.

2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione.
3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

*Articolo 12***Emissione di un'ingiunzione di pagamento europea**

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V.

Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.

2. L'ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo A.

3. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

- a) pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione;
oppure

02006R1896 — IT — 14.07.2017 — 003.006 — 7

▼B

- b) opporsi all'ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d'origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.
4. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:
- a) l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;
- b) l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16;
- c) se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.
5. Il giudice garantisce che l'ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15.

*Articolo 13***Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto**

L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:

- a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;
- b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notifica;
- c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;
- d) notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (fac-simile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.

*Articolo 14***Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto**

1. L'ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:
- a) notifica in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto;

▼B

- b) se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;
 - c) deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;
 - d) deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
 - e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine;
 - f) notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.
2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.
3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:
- a) un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:
 - i) la forma di notifica,
 - e
 - ii) la data in cui è stata effettuata,
 - e
 - iii) se l'ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,
 - oppure
 - b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

*Articolo 15***Notifica ad un rappresentante**

La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.

▼B*Articolo 16***Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea**

1. Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea.
2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.
3. Il convenuto indica nell'opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.
4. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.
5. L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l'opposizione è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

▼M3*Articolo 17***Effetti della presentazione di un'opposizione**

1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità delle norme:
 - a) del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, laddove applicabile; oppure
 - b) di un rito processuale civile nazionale appropriato.
2. Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel procedimento avviato in caso di opposizione o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento viene trattato secondo l'appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga.

▼M3

3. Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile.
4. Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine.
5. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1.

▼B*Articolo 18***Forza esecutiva**

1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell'articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine.
3. Il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.

*Articolo 19***Abolizione dell'exequatur**

L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

*Articolo 20***Riesame in casi eccezionali**

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'articolo 14,

c
 - ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure
- b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

02006R1896 — IT — 14.07.2017 — 003.006 — 11

▼B

2. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla.

*Articolo 21***Esecuzione**

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. Per l'esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge di tale Stato membro:

a) una copia dell'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d'origine, che presenti le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità,

e

b) ove richiesto, una traduzione dell'ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea diverse dalla sua possono essere accettate per l'ingiunzione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.



Articolo 22

Rifiuto dell'esecuzione

1. Su istanza del convenuto l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:

a) la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti,

e

b) la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione,

e

c) il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.

2. L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea.

3. In nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Limitazione o sospensione dell'esecuzione

Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell'articolo 20, il giudice competente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi,

o

b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo,

o

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

Articolo 24

Assistenza legale

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:

a) né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea,

b) né per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea.

02006R1896 — IT — 14.07.2017 — 003.006 — 13

▼B*Articolo 25***Spese di giudizio****▼M3**

1. Se in uno Stato membro le spese di giudizio del procedimento civile ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, sono equivalenti o superiori a quelle del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, l'importo totale delle spese di giudizio di un'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, non supera le spese per un procedimento civile non preceduto da un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

Non si possono addebitare in uno Stato membro spese di giudizio aggiuntive per il procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, se le spese di giudizio di tale tipo di procedimento in tale Stato membro sono inferiori a quelle del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

▼B

2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale.

*Articolo 26***Rapporto con le norme processuali nazionali**

Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.

*Articolo 27***Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000**

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾.

*Articolo 28***Informazioni relative alle spese di notifica e all'esecuzione**

Gli Stati membri collaborano nell'informare i cittadini e gli ambienti professionali circa:

a) le spese di notifica dei documenti,

e

b) le autorità competenti per l'esecuzione, ai fini dell'applicazione degli articoli 21, 22 e 23,

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

▼B*Articolo 29***Informazioni relative alla giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue**

1. Entro il 12 giugno 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) i giudici competenti ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea;
 - b) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 20;
 - c) i mezzi di comunicazione accettati ai fini dell'ingiunzione di pagamento europea e di cui dispongono i giudici;
 - d) le lingue accettate in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e con ogni altro mezzo appropriato.

▼M3*Articolo 30***Modifica degli allegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo alla modifica degli allegati da I a VII.

*Articolo 31***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.
3. La delega di potere di cui all'articolo 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro

02006R1896 — IT — 14.07.2017 — 003.006 — 15

▼M3

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B*Articolo 32***Riesame**

Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione particolareggiata che riesamina l'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Detta relazione contiene una valutazione dell'applicazione del procedimento e una valutazione d'impatto estesa per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell'Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità della procedura, l'efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni d'ingiunzione di pagamento degli Stati membri.

La relazione della Commissione è integrata, se del caso, da proposte di adeguamento.

*Articolo 33***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2008, ad eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si applicano dal 12 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

3b i)

Articolo 19 del regolamento sulla digitalizzazione*



**Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria*

***La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (CE) n. 1896/2006 entro il **17 gennaio 2026** (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



*Articolo 19***Modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006**

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La domanda è presentata mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).»;

- 2) all'articolo 7, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 5, l'obbligo di firmare la domanda è soddisfatto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.»

- 3) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui agli articoli 19 e 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;

- 4) l'articolo 16 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'opposizione è presentata mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844, su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.»

- b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del rappresentante del convenuto. Quando l'opposizione è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l'obbligo di firmare l'opposizione è soddisfatto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.»

3c

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un **procedimento europeo per le controversie di modesta entità**





[Regolamento con allegati](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Guida pratica della RGE sul regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#)



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2007

che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Ai sensi dell'articolo 65, lettera c), del trattato, tali misure includono l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
- (3) A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed

extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁴⁾, la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ⁽⁶⁾, e il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ⁽⁷⁾.

- (4) Nella riunione tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire norme procedurali comuni per semplificare e accelerare le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori.
- (5) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽⁸⁾. Il programma è inteso a semplificare e accelerare la composizione delle controversie transfrontaliere di modesta entità. Questi obiettivi sono stati ripresi nel programma dell'Aia ⁽⁹⁾, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi alle controversie di modesta entità.

⁽³⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 6).

⁽⁷⁾ GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁽¹⁾ GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 61.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2007.

L 199/2

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

31.7.2007

- (6) Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il libro verde ha avviato una consultazione sulle misure atte a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie di modesta entità.
- (7) Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità, in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa. Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco costosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l'accesso alla giustizia. La distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determina l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea. Nel momento in cui si stabiliscono le spese di trattazione della controversia nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si dovrebbero prendere in considerazione i principi di semplicità, rapidità e proporzionalità. Sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione.
- (8) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendo uno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano impregiudicati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre semplificare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
- (9) Il presente regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'organo giurisdizionale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un'udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all'estensione dell'assunzione di prove.
- (10) Per facilitare il calcolo del valore della controversia, non si dovrebbe tener conto degli interessi, dei diritti e delle spese. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati il potere dell'organo giurisdizionale di determinare tali somme in corso di giudizio, nonché le norme nazionali relative al calcolo degli interessi.
- (11) Al fine di agevolare l'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l'apposito modulo e presentandolo all'organo giurisdizionale. Il modulo di domanda dovrebbe essere presentato soltanto ad un organo giurisdizionale competente.
- (12) Il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, ove opportuno, di documenti giustificativi pertinenti. Tuttavia, ciò non impedisce all'attore di presentare, se del caso, ulteriori prove durante il procedimento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla replica da parte del convenuto.
- (13) Le nozioni di «manifestamente infondata» in riferimento al rigetto di una pretesa e di «irricevibile» in riferimento al rigetto di una domanda dovrebbero essere determinati conformemente al diritto nazionale.
- (14) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l'organo giurisdizionale non ritenga necessaria un'udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta. Tale rigetto non può essere impugnato autonomamente.
- (15) Le parti non dovrebbero essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.
- (16) La nozione di «domanda riconvenzionale» dovrebbe essere interpretata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, come nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. Gli articoli 2 e 4, nonché l'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, dovrebbero applicarsi per analogia alle domande riconvenzionali.
- (17) Qualora il convenuto invochi un diritto di compensazione nel corso del procedimento, tale richiesta non dovrebbe costituire una domanda riconvenzionale ai fini del presente regolamento. Pertanto, il convenuto non dovrebbe essere tenuto a servirsi del modulo standard A di cui all'allegato I per far valere tale diritto.
- (18) Lo Stato membro richiesto ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 è lo Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o al quale deve essere inviato l'atto. Per ridurre spese e tempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.
- (19) La parte può rifiutare di accettare un documento al momento della notificazione e/o comunicazione, o restituendo il documento entro una settimana, qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento, oppure in una lingua compresa dal destinatario.

31.7.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/3

- (20) Per quanto concerne le udienze e l'assunzione di prove, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di tecnologie di comunicazione moderne conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro del foro. L'organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove.
- (21) L'assistenza pratica da fornire alle parti dovrebbe comprendere le informazioni tecniche relative alla possibilità di accesso e alla compilazione dei moduli.
- (22) Le informazioni sulle questioni procedurali possono essere fornite anche dal personale dell'organo giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale.
- (23) Dato che il presente regolamento mira a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità, l'organo giurisdizionale dovrebbe agire nel minor tempo possibile anche nei casi in cui il presente regolamento non prescriva alcun termine per una fase specifica della procedura.
- (24) Per calcolare i termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾.
- (25) Al fine di accelerare il recupero dei crediti di modesta entità, la sentenza dovrebbe essere esecutiva indipendentemente da ogni possibile impugnazione e non dovrebbe essere subordinata alla costituzione di una cauzione, eccetto nei casi previsti dal presente regolamento.
- (26) Eventuali riferimenti nel presente regolamento ad una possibile impugnazione dovrebbero comprendere qualsiasi possibile mezzo di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale.
- (27) Dell'organo giurisdizionale deve far parte una persona abilitata ad esercitare le funzioni di giudice in conformità della legislazione nazionale.
- (28) Ogniqualvolta l'organo giurisdizionale è tenuto a fissare un termine, la parte interessata dovrebbe essere informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.
- (29) La parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, l'organo giurisdizionale dovrebbe ingiungere alla parte soccombente di sopportare soltanto le spese processuali, comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notificazione e/o comunicazione oppure dalla traduzione degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie.
- (30) Per agevolare il riconoscimento e l'esecuzione, la sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere riconosciuta ed essere esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
- (31) Dovrebbero essere previste norme minime per il riesame di una sentenza nei casi in cui il convenuto non sia stato in grado di contestare la domanda.
- (32) Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, la parte che richiede l'esecuzione non dovrebbe essere obbligata ad avere un rappresentante autorizzato o un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, a parte i soggetti responsabili dell'esecuzione secondo la legislazione di tale Stato membro.
- (33) Il capo III del presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alla determinazione delle spese giudiziali da parte dei funzionari dell'organo giurisdizionale per una sentenza emessa secondo la procedura prevista dal presente regolamento.
- (34) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (35) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le misure necessarie per aggiornare o apportare modifiche tecniche ai moduli di cui agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento nonché ad integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura per semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurre le spese, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (37) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/2421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Esso garantisce inoltre che le sentenze emesse nell'ambito di tale procedimento siano esecutive senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione (abolizione dell'*exequatur*). L'obiettivo generale del regolamento (CE) n. 861/2007 è stato agevolare l'accesso alla giustizia tanto per i consumatori quanto per le imprese, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione.
- (2) Nella relazione della Commissione del 19 novembre 2013 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 si afferma che, in generale, si ritiene che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbia semplificato i contenziosi transfrontalieri di modesta entità nell'Unione. Tuttavia, tale relazione individua anche ostacoli alla realizzazione del pieno sfruttamento delle potenzialità del procedimento europeo per le controversie di modesta entità a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

⁽¹⁾ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 43.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2015.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

Detta relazione rileva, tra l'altro, che il basso massimale previsto dal regolamento (CE) n. 861/2007 relativamente al valore della causa priva molti potenziali attori di controversie transfrontaliere dell'uso di un procedimento semplificato. Inoltre, si afferma che vari elementi del procedimento potrebbero essere ulteriormente semplificati per ridurre le spese e la durata del contenzioso. La relazione della Commissione giunge alla conclusione che il modo più efficace per eliminare tali ostacoli è la modifica del regolamento (CE) n. 861/2007.

- (3) I consumatori dovrebbero poter sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato interno, senza che la loro fiducia venga minata dalla mancanza di mezzi di ricorso efficaci per le controversie che presentano un elemento transfrontaliero. I miglioramenti proposti nel presente regolamento per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità mirano a offrire ai consumatori un mezzo di ricorso efficace e contribuiscono così al rispetto concreto dei loro diritti.
- (4) L'innalzamento del massimale relativamente al valore della causa a 5 000 EUR migliorerebbe, specialmente per le PMI, l'accesso a un ricorso giurisdizionale efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle controversie transfrontaliere. Si dovrebbe considerare che vi sia controversia transfrontaliera allorché almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento che non sia quello dell'organo giurisdizionale adito.
- (6) Un altro elemento che dovrebbe migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali che possono contribuire a superare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di spese elevate e durata dei procedimenti.
- (7) Per ridurre ulteriormente le spese del contenzioso e la durata dei procedimenti, è opportuno incoraggiare maggiormente le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione.
- (8) Per gli atti che devono essere notificati e/o comunicati alle parti nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la notificazione e/o comunicazione elettronica dovrebbe essere equiparata a quella effettuata tramite i servizi postali. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento stabilisca un quadro generale che consenta l'uso della notificazione e/o comunicazione elettronica se i necessari mezzi tecnologici sono disponibili e l'uso della notificazione e/o comunicazione elettronica è compatibile con le norme procedurali nazionali dello Stato membro interessato. Per quanto riguarda tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti o altre persone coinvolte nel procedimento e gli organi giurisdizionali, dovrebbero essere preferiti, per quanto possibile, i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili.
- (9) Le parti o altri destinatari, salvo che siano tenuti a norma del diritto nazionale ad accettare mezzi elettronici, dovrebbero poter scegliere se, per la notificazione e/o comunicazione di atti o per altre comunicazioni scritte con l'organo giurisdizionale, debbano essere utilizzati i mezzi elettronici, ove disponibili e ammissibili, o strumenti più tradizionali. Il fatto che una parte accetti la notificazione e/o comunicazione per via elettronica fa salvo il diritto della stessa di rifiutare di accettare un atto non redatto o non accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha il domicilio o la residenza abituale oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, oppure in una lingua da essa compresa.
- (10) Se per la notificazione e/o comunicazione di atti o di altre comunicazioni scritte si utilizzano mezzi elettronici, gli Stati membri dovrebbero applicare le migliori prassi esistenti per assicurare che il contenuto degli atti notificati e/o comunicati e di altre comunicazioni scritte ricevuti sia fedele e conforme a quello degli atti e di altre comunicazioni scritte spediti, e che le modalità per la ricevuta di ritorno prevedano una conferma della ricezione da parte del destinatario e della data di ricezione.
- (11) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Le udienze dovrebbero essere tenute soltanto in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o allorché un organo giurisdizionale accetti di tenere un'udienza orale su richiesta di una delle parti.

- (12) Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all'organo giurisdizionale, le udienze e l'assunzione di prove mediante audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte utilizzando eventuali appropriati mezzi di comunicazione a distanza a disposizione dell'organo giurisdizionale, a meno che, in considerazione delle particolari circostanze del caso, l'uso di siffatti mezzi tecnologici non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. Per quanto concerne le persone aventi il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, l'udienza dovrebbe svolgersi avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza. Per consentire lo svolgimento delle udienze, è opportuno adottare disposizioni affinché gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbiano accesso ad appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, al fine di garantire l'equità del procedimento, con riguardo alle particolari circostanze del caso. In relazione alla videoconferenza, si dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni del Consiglio sulla videoconferenza transfrontaliera adottate dal Consiglio il 15 e 16 giugno 2015 e i lavori intrapresi nel quadro della giustizia elettronica europea.
- (14) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell'attore circa l'avvio di un'azione giudiziale. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità, le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non dovrebbero essere sproporzionate rispetto all'entità della controversia e non dovrebbero essere maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l'addebito di ragionevoli spese di giudizio minime e dovrebbe far salva la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, tariffe distinte per un'eventuale procedura di impugnazione contro una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
- (15) Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio dovrebbero comprendere le spese e i diritti da pagare all'organo giurisdizionale, il cui importo è determinato in conformità del diritto nazionale. Esse non dovrebbero includere, ad esempio, le somme che vengono trasferite a terzi nel corso del procedimento, come gli onorari di avvocati, le spese di traduzione, i costi di notificazione e/o comunicazione degli atti da parte di soggetti diversi dall'organo giurisdizionale, le spese pagate per perizie o testimonianze.
- (16) Un effettivo accesso alla giustizia in tutta l'Unione costituisce un obiettivo primario. Per assicurare un siffatto accesso effettivo nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dovrebbe essere concesso il patrocinio a spese dello Stato in conformità della direttiva 2003/8/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (17) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a recarsi nello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito o a ricorrere a un avvocato. Per far sì che gli attori che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito abbiano un effettivo accesso al procedimento, gli Stati membri dovrebbero, come minimo, rendere disponibile almeno una delle modalità di pagamento a distanza di cui al presente regolamento.
- (18) È opportuno chiarire che le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono esecutive al pari delle sentenze emesse in tale procedimento.
- (19) Al fine di ridurre al minimo la necessità di traduzioni e i relativi costi, l'organo giurisdizionale, allorché rilascia un certificato di esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o di una conciliazione giudiziaria approvata da un organo giurisdizionale o conclusa dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in una lingua diversa dalla propria, dovrebbe utilizzare la pertinente versione linguistica del modulo standard del certificato disponibile in formato dinamico online sul portale europeo della giustizia elettronica. A tale riguardo, ad esso dovrebbe essere consentito di fare affidamento sull'accuratezza della traduzione disponibile su tale portale. Eventuali spese relative alla necessaria traduzione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato devono essere ripartite secondo quanto disposto dal diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

- (20) Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza pratica alle parti nella compilazione dei moduli standard previsti nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Inoltre, dovrebbero fornire informazioni generali sull'ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe implicare la prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di decidere in merito alle modalità e ai mezzi più idonei per fornire tale assistenza pratica e tali informazioni generali, e dovrebbe spettare agli Stati membri decidere a quali organi imporre tali obblighi. Tali informazioni generali sull'ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti potrebbero essere altresì fornite facendo riferimento a informazioni contenute in opuscoli o manuali, in siti web nazionali o nel portale europeo della giustizia elettronica, o tramite idonee organizzazioni di supporto come la rete dei Centri europei dei consumatori.
- (21) È opportuno che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri, siano rese più trasparenti e facilmente reperibili su Internet. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni alla Commissione, che a sua volta dovrebbe provvedere a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse con ogni mezzo idoneo, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
- (22) Nel regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è opportuno chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale procedimento dovrebbe essere esperibile anche dall'attore in un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento qualora il convenuto abbia presentato opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento europea.
- (23) Al fine di agevolare ulteriormente l'accesso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il modulo di domanda standard dovrebbe essere disponibile non solo presso gli organi giurisdizionali che sono competenti in materia di procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma dovrebbe essere altresì accessibile tramite gli appositi siti web nazionali. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto inserendo, sui pertinenti siti web nazionali, un link al portale europeo della giustizia elettronica.
- Per migliorare la tutela del convenuto, i moduli standard previsti nel regolamento (CE) n. 861/2007 dovrebbero contenere informazioni sulle conseguenze per il convenuto della mancata contestazione della domanda o della mancata comparizione a un'udienza per la quale si è stati citati a comparire, in particolare per quanto riguarda la possibilità che sia emessa o eseguita una sentenza nei suoi confronti e sull'eventuale responsabilità per le spese del procedimento. I moduli standard dovrebbero inoltre contenere informazioni circa la possibilità che la parte vincitrice non sia in grado di recuperare le spese del procedimento nella misura in cui queste siano superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.
- (24) Affinché i moduli standard del procedimento europeo per controversie di modesta entità e del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento siano tenuti aggiornati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 861/2007 e riguardo alle modifiche degli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 1896/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (25) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (27) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 2007
che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
(GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015	L 341	1	24.12.2015
► <u>M3</u>	Regolamento delegato (UE) 2017/1259 della Commissione del 19 giugno 2017	L 182	1	13.7.2017

Rettificato da:

- C1** Rettifica, GU L 141 del 5.6.2015, pag. 118 (861/2007)

02007R0861 — IT — 14.07.2017 — 003.001 — 2

▼B

REGOLAMENTO (CE) n. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 luglio 2007****che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità**

CAPO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurre le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

▼M2

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere come definite all'articolo 3, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 5 000 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti:

- a) lo stato e la capacità delle persone fisiche;
- b) il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che, secondo la legge ad essi applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio;
- c) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- d) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
- e) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, gli accordi giudiziali, i concordati e le procedure affini;
- f) la sicurezza sociale;
- g) l'arbitrato;
- h) il diritto del lavoro;

▼M2

- i) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro; o
- j) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

▼B*Articolo 3***Controversie transfrontaliere**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.

▼M2

- 2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- 3. La data di riferimento per stabilire se una controversia sia una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

▼B

CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ*Articolo 4***Introduzione del procedimento**

- 1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.
- 2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.
- 3. Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l'organo giurisdizionale ne informa l'attore. A meno che l'attore non ritiri la domanda, l'organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.
- 4. Se l'organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall'attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all'attore l'opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L'organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all'allegato II.

(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

02007R0861 — IT — 14.07.2017 — 003.001 — 4

▼B

Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l'attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta. ►M2 L'organo giurisdizionale ne informa l'attore, comunicandogli altresì se tale rigetto possa formare oggetto di impugnazione. ◄

▼M2

5. Gli Stati membri provvedono affinché il modulo di domanda standard A sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.

▼B*Articolo 5***Svolgimento del procedimento****▼M2**

1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta.

1 bis. L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza.

▼B

2. Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l'organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all'allegato III.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.

3. Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all'organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica.

4. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l'organo giurisdizionale ne invia una copia all'attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

5. Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall'invio della replica all'attore se la controversia rientra nel campo d'applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente.

6. Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all'attore secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.

L'attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali.

▼B

7. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4 nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.

*Articolo 6***Lingue**

1. Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell'organo giurisdizionale.

2. Se qualsiasi altro documento ricevuto dall'organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l'emissione della sentenza.

3. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento; o

b) in una lingua compresa dal destinatario;

l'organo giurisdizionale ne informa l'altra parte in modo che quest'ultima possa fornire una traduzione del documento.

*Articolo 7***Conclusione del procedimento**

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure

b) assume le prove a norma dell'articolo 9; oppure

c) ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza.

2. L'organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all'articolo 13.

3. In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

▼M2

*Articolo 8***Udienza**

1. Qualora si ritenga necessario tenere un'udienza in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 *bis*, tale udienza è tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale, a meno che l'uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento.

Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 ⁽¹⁾.

2. La parte citata a comparire fisicamente a un'udienza può richiedere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l'organo giurisdizionale ne dispone, in ragione del fatto che le misure da adottare per essere fisicamente presente, in particolare per quanto riguarda le possibili spese sostenute da tale parte, sarebbero sproporzionate rispetto all'entità della controversia.

3. Una parte citata a comparire a un'udienza da tenersi tramite una tecnologia di comunicazione a distanza può chiedere di essere presente fisicamente all'udienza. Il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C, stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, informano le parti che il rimborso delle eventuali spese sostenute da una parte per la comparizione fisica all'udienza orale su sua richiesta è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 16.

4. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito a una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere impugnata autonomamente rispetto all'impugnazione della sentenza.

*Articolo 9***Assunzione delle prove**

1. L'organo giurisdizionale determina le modalità di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Esso ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

2. L'organo giurisdizionale può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.

3. Qualora l'assunzione delle prove implichi l'audizione di una persona, tale audizione è condotta secondo le modalità di cui all'articolo 8.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

▼M2

4. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.

▼B*Articolo 10***Rappresentanza delle parti**

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

▼M2*Articolo 11***Assistenza alle parti**

1. Gli Stati membri assicurano che entrambe le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale assistenza è fornita a titolo gratuito. Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.

▼B*Articolo 12***Mandato dell'organo giurisdizionale**

1. L'organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

2. Se necessario, l'organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.

3. Ove possibile, l'organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.

▼M2*Articolo 13***Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni scritte**

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell'articolo 7 sono notificati e/o comunicati:

- a) tramite i servizi postali; o
- b) per via elettronica:

02007R0861 — IT — 14.07.2017 — 003.001 — 8

▼M2

- i) se siffatti mezzi sono disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha il domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, secondo le regole procedurali di detto Stato membro; e
- ii) se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito la notificazione e/o comunicazione per via elettronica degli atti o se, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, ha l'obbligo giuridico di accettare tale specifica modalità di notificazione e/o comunicazione.

La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata.

2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale modalità di comunicazione.

3. Oltre agli altri mezzi disponibili in base alle regole procedurali degli Stati membri per esprimere l'accettazione preliminare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, dell'utilizzo dei mezzi elettronici, è possibile esprimere tale accettazione mediante il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C.

4. Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2 o, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulta opportuno, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammissibile nell'ambito del diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

▼B*Articolo 14***Termini**

1. Qualora l'organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

2. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l'organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 4, dall'articolo 5, paragrafi 3 e 6, e dall'articolo 7, paragrafo 1.

▼B

3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l'organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, e dall'articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.

*Articolo 15***Esecutorietà della sentenza**

1. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione.
2. L'articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.

▼M2*Articolo 15 bis***Spese di giudizio e modalità di pagamento**

1. Le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, offrendo almeno una delle seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) pagamento con carte di credito o debito; o
 - c) addebito diretto sul conto corrente dell'attore.

▼B*Articolo 16***Spese**

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

*Articolo 17***Impugnazione**

1. Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l'impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

▼M2

2. Gli articoli 15 *bis* e 16 si applicano a ogni mezzo di impugnazione.

▼M2

*Articolo 18***Riesame della sentenza in casi eccezionali**

1. Il convenuto che non sia comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:

- a) non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure
- b) non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili;

eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia ommesso di impugnare la sentenza.

2. Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile.

3. Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la sentenza resta esecutiva.

Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla. Tuttavia, l'attore non perde i benefici di un'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale.

▼B

*Articolo 19***Diritto processuale applicabile**

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO*Articolo 20***Riconoscimento ed esecuzione**

1. La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

▼M2

2. Su richiesta di una delle parti, l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, di cui all'allegato IV, senza spese supplementari. Ove richiesto, l'organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga l'organo giurisdizionale a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del tale certificato.

▼B*Articolo 21***Procedimento di esecuzione**

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

▼M2

b) il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e, se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui si chiede che avvenga l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.

▼B

3. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a) un rappresentante autorizzato; né

b) un recapito postale;

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l'esecuzione.

4. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

▼M2*Articolo 21 bis***Lingua del certificato**

1. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali può accettare il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

02007R0861 — IT — 14.07.2017 — 003.001 — 12

▼M2

2. Le informazioni sul contenuto di una sentenza fornite in un certificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, sono tradotte da una persona abilitata a effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

▼B*Articolo 22***Rifiuto dell'esecuzione**

1. Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l'esecuzione è rifiutata dall'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
- b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;
- c) la persona contro cui viene chiesta l'esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

2. In nessun caso la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

*Articolo 23***Sospensione o limitazione dell'esecuzione**

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell'articolo 18, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, possono:

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;
o
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l'importo; oppure
- c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

▼M2*Articolo 23 bis***Conciliazioni giudiziarie**

Le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Alle conciliazioni giudiziarie si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del capo III.

▼B

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 24***Informazioni**

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

▼M2*Articolo 25***Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri**

1. Entro il 13 gennaio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
 - b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - c) le autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica a norma dell'articolo 11;
 - d) i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle loro regole procedurali a norma dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e gli eventuali mezzi per effettuare l'accettazione preliminare dell'utilizzo dei mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, disponibili in base al loro diritto nazionale;
 - e) le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni di atti o altre comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2;
 - f) le spese di giudizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati a norma dell'articolo 15 *bis*;
 - g) eventuali mezzi di impugnazione a norma del proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17, il termine entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata;
 - h) le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame;
 - i) le lingue che accettano a norma dell'articolo 21 *bis*, paragrafo 1; e
 - j) le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

02007R0861 — IT — 14.07.2017 — 003.001 — 14

▼M2

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.

*Articolo 26***Modifica degli allegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 riguardo alla modifica degli allegati da I a IV.

*Articolo 27***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.
3. La delega di potere di cui all'articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 28***Riesame**

1. Entro il 15 luglio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento in cui si valuta altresì l'opportunità:
 - a) di un ulteriore aumento del limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare l'accesso alla giustizia per i cittadini e le piccole e medie imprese nelle controversie transfrontaliere; e

▼M2

- b) di un'estensione del campo di applicazione del procedimento europeo per controversie di modesta entità, in particolare alle rivendicazioni salariali, al fine di agevolare l'accesso alla giustizia per i lavoratori nelle controversie di lavoro transfrontaliere con il datore di lavoro, previo esame di tutti gli effetti di tale estensione.

Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

A tal fine ed entro il 15 luglio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell'ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entità.

2. Entro il 15 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla diffusione delle informazioni relative al procedimento europeo per le controversie di modesta entità negli Stati membri e può formulare raccomandazioni su come rendere tale procedimento più noto.

▼B*Articolo 29***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 25, che si applica dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

3c i)

Articolo 20 del regolamento sulla digitalizzazione*



**Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria*

***La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (CE) n. 861/2007 entro il **17 gennaio 2026** (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



Articolo 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 861/2007

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali, mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).»;

- 2) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tramite i servizi postali;»

3) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); o

(*) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;

4) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

- «c) mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità interessato.»;

5) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutte le comunicazioni non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate:

- a) per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità interessato, purché la parte o la persona interessata abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale mezzo di comunicazione; oppure

- b) mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.»;

6) all'articolo 15 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio per via elettronica con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2844.».

3d

Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'**ordinanza europea di sequestro conservativo** su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale





[Modifiche, atti di esecuzione e giurisprudenza della CGUE](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sull'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari](#)



27.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/59

REGOLAMENTO (UE) N. 655/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 maggio 2014****che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) ed f),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio l'Unione, deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono comprendere misure volte a garantire, tra l'altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione, un accesso effettivo alla giustizia e l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
- (3) Il 24 ottobre 2006, attraverso il libro verde «Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari», la Commissione ha avviato una consultazione sulla necessità di una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari e sulle possibili caratteristiche di tale procedura.
- (4) Nel programma di Stoccolma del dicembre 2009 ⁽³⁾, che definisce le priorità in materia di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare la necessità e la fattibilità di determinate misure, a livello dell'Unione, di natura provvisoria e conservativa per impedire, ad esempio, la sottrazione di beni prima dell'esecuzione di un credito e a presentare opportune proposte per migliorare l'efficacia dell'esecuzione delle sentenze nell'Unione riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori.
- (5) Le procedure nazionali per ottenere misure cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari esistono in tutti gli Stati membri, ma le condizioni per la concessione di tali misure e l'efficienza della loro attuazione variano considerevolmente. Inoltre, il ricorso a misure cautelari nazionali può rivelarsi complesso per i casi con implicazioni transnazionali, in particolare qualora il creditore cerchi di ottenere il sequestro conservativo di più depositi bancari ubicati in Stati membri diversi. Sembra pertanto necessario e opportuno adottare uno strumento giuridico dell'Unione vincolante e direttamente applicabile che istituisca una nuova procedura dell'Unione atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari.

⁽¹⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 57.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

⁽³⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

- (6) La procedura istituita con il presente regolamento dovrebbe servire come mezzo aggiuntivo e facoltativo a disposizione del creditore, il quale rimane libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale.
- (7) Un creditore dovrebbe poter ottenere una misura cautelare sotto forma di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») per evitare il prelievo o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario tenuto in uno Stato membro se sussiste il rischio che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato nei confronti del debitore sia impedita o resa assai più difficile. Il sequestro conservativo di somme detenute nel conto bancario del debitore dovrebbe avere l'effetto di impedire l'utilizzo non solo da parte del debitore stesso, ma anche da parte delle persone dal medesimo autorizzate, ad effettuare pagamenti mediante tale conto, ad esempio mediante ordine permanente o ordini di addebito diretto o l'utilizzo di una carta di credito.
- (8) È auspicabile che l'ambito di applicazione del presente regolamento copra tutte le materie civili e commerciali, salvo alcune materie ben definite. In particolare, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a crediti vantati nei confronti del debitore nel contesto della procedura d'insolvenza. Ciò dovrebbe comportare che non possa essere emessa alcuna ordinanza di sequestro conservativo nei confronti del debitore una volta aperta una procedura di insolvenza a suo carico ai sensi del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio ⁽¹⁾. D'altra parte, tale esclusione dovrebbe consentire di avvalersi dell'ordinanza di sequestro conservativo a garanzia del recupero di pagamenti pregiudizievoli effettuati dal debitore a terzi.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai conti detenuti presso enti creditizi la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

Non dovrebbe dunque applicarsi agli enti finanziari che non raccolgono tali depositi, quali, ad esempio, gli enti che forniscono finanziamenti a progetti di esportazione e di investimento o a progetti nei paesi in via di sviluppo o gli enti che forniscono servizi del mercato finanziario. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie, né ai conti che non possono essere sottoposti a sequestro conservativo con provvedimenti nazionali equivalenti all'ordinanza di sequestro conservativo o che sono altrimenti esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto in questione.

- (10) È opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto ai casi transnazionali e dia una definizione di caso transnazionale in questo particolare contesto. Ai fini del presente regolamento, si dovrebbe configurare un caso transnazionale quando l'autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell'ordinanza è tenuto in un altro Stato membro. Un caso transnazionale si dovrebbe altresì configurare quando il creditore è domiciliato in uno Stato membro e l'autorità giudiziaria e il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro conservativo sono ubicati in un altro Stato membro.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al sequestro conservativo di conti bancari tenuti nello Stato membro dell'autorità giudiziaria investita della domanda di ordinanza di sequestro conservativo se il creditore è anch'esso domiciliato in tale Stato membro, anche se il creditore presenta nello stesso tempo una domanda di sequestro conservativo riguardante uno o più conti bancari tenuti in un altro Stato membro. In tal caso, il creditore dovrebbe presentare due domande distinte, ovvero una per l'ordinanza di sequestro conservativo e una per un provvedimento nazionale.

- (11) La procedura dell'ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe essere esperibile dal creditore che desideri garantire l'esecuzione di una successiva decisione di merito prima dell'avvio del procedimento di merito e in qualunque fase di tale procedimento. Lo stesso dicasi per il creditore che abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impone al debitore di pagare il credito vantato dal creditore.
- (12) Dovrebbe essere possibile avvalersi dell'ordinanza di sequestro conservativo a garanzia di crediti già esigibili. Ci si dovrebbe poter avvalere dell'ordinanza anche per crediti non ancora esigibili, purché tali crediti derivino da una transazione o da un evento che ha già avuto luogo e se ne possa stabilire l'importo, compresi i crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e azioni di risarcimento danni o di restituzione nascenti da illecito penale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

Il creditore dovrebbe poter chiedere che l'ordinanza di sequestro conservativo sia emessa per l'importo del credito principale o per un importo inferiore. Quest'ultima possibilità potrebbe essere di interesse per il creditore, ad esempio, qualora abbia già ottenuto qualche altra garanzia per una parte del credito.

- (13) Per garantire uno stretto legame tra il procedimento dell'ordinanza di sequestro conservativo e il procedimento di merito, la competenza internazionale per l'emissione dell'ordinanza dovrebbe spettare alle autorità giudiziarie dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a statuire sul merito. Ai fini del presente regolamento, la nozione di procedimento di merito dovrebbe comprendere ogni procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento e i procedimenti come la «procédure de référé» francese. Qualora il debitore sia un consumatore domiciliato in uno Stato membro, la competenza ad emettere l'ordinanza dovrebbe spettare unicamente alle autorità giudiziarie di tale Stato membro.
- (14) Le condizioni per emettere l'ordinanza di sequestro conservativo dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l'interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza e l'interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa.

Di conseguenza, allorché il creditore presenti una domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di aver ottenuto una decisione giudiziaria, l'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda dovrebbe essere convinta, sulla base delle prove fornite dal creditore, che la domanda del creditore relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Inoltre, il creditore dovrebbe essere tenuto in tutti i casi, anche se ha già ottenuto una decisione giudiziaria, a dimostrare in modo adeguato all'autorità giudiziaria che il credito vantato necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza l'ordinanza, l'esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa assai più difficile in quanto sussiste il rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un'azione insolita.

L'autorità giudiziaria dovrebbe valutare le prove fornite dal creditore a sostegno dell'esistenza di un tale rischio. Esse potrebbero riguardare, ad esempio, la condotta del debitore in relazione al credito vantato nei suoi confronti dal creditore o in una precedente controversia tra le parti, la storia creditizia del debitore, la natura dei beni del debitore e ogni eventuale azione recente intrapresa dal debitore in relazione ai suoi beni. Nel valutare le prove, l'autorità giudiziaria può considerare che le spese e i prelievi dai conti bancari effettuati dal debitore per sostenere il normale svolgimento della sua attività economica o le spese familiari ricorrenti non siano, di per sé, insoliti. Il mero mancato pagamento o la mera contestazione del credito o il mero fatto che il debitore abbia più di un creditore non dovrebbero, di per sé, essere considerati prove sufficienti per giustificare l'emissione di un'ordinanza, né dovrebbe, di per sé, costituire motivo sufficiente per l'emissione di un'ordinanza il mero fatto che la situazione finanziaria del debitore sia difficile o si stia deteriorando. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può tener conto di tali fattori nella valutazione globale dell'esistenza del rischio.

- (15) Per garantire l'effetto sorpresa dell'ordinanza di sequestro conservativo e assicurare che questa sia uno strumento utile per un creditore intenzionato a recuperare crediti da un debitore in casi transnazionali, non è opportuno che il debitore venga informato della domanda del creditore né che la sua audizione abbia luogo prima dell'emissione dell'ordinanza o che l'ordinanza gli sia notificata prima della relativa attuazione. Qualora, sulla base delle prove e delle informazioni fornite dal creditore o, se del caso, dai suoi testi, l'autorità giudiziaria non sia convinta che il sequestro conservativo del o dei conti bancari in questione sia giustificato, essa non dovrebbe emettere l'ordinanza.
- (16) Qualora il creditore presenti domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima dell'avvio di un procedimento di merito dinanzi all'autorità giudiziaria, il presente regolamento dovrebbe obbligarlo ad avviare tale procedimento entro un termine specifico nonché a fornirne la prova all'autorità giudiziaria presso la quale ha depositato la sua domanda di ordinanza. Qualora il creditore non adempia a tale obbligo, l'ordinanza dovrebbe essere revocata d'ufficio dall'autorità giudiziaria dovrebbe cessare automaticamente.
- (17) Tenuto conto dell'assenza di un'audizione preventiva del debitore, il presente regolamento dovrebbe prevedere altre salvaguardie specifiche per impedire l'abuso dell'ordinanza e tutelare i diritti del debitore.

- (18) Una di tali importanti salvaguardie dovrebbe consistere nella possibilità di imporre al creditore di costituire una garanzia per assicurare che il debitore possa essere risarcito in una fase ulteriore di qualunque danno eventualmente provocatogli dall'ordinanza di sequestro conservativo. In funzione del diritto nazionale, tale garanzia potrebbe essere costituita sotto forma di cauzione o altri tipi di garanzia, come una garanzia bancaria o un'ipoteca. L'autorità giudiziaria dovrebbe avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare l'importo della garanzia sufficiente ad impedire abusi dell'ordinanza e ad assicurare il risarcimento del debitore e l'autorità giudiziaria, in mancanza di prove specifiche in relazione all'importo del possibile danno, dovrebbe essere libera di considerare l'importo per il quale l'ordinanza deve essere emessa come criterio per determinare l'importo della garanzia.

Nei casi in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongano al debitore di pagare il credito vantato dal creditore, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere la regola e l'autorità giudiziaria dovrebbe concedere una dispensa da tale obbligo o richiedere la prestazione di una garanzia di un importo inferiore solo in via eccezionale qualora ritenga che la garanzia sia inopportuna, superflua o sproporzionata nelle circostanze del caso. Tali circostanze possono ricorrere, per esempio, se il creditore ha elementi particolarmente validi a suo favore ma non dispone di mezzi sufficienti per costituire una garanzia, se il credito riguarda alimenti o il pagamento di retribuzioni, o se l'entità del credito è tale da rendere inverosimile che l'ordinanza causi danni al debitore, ad esempio se si tratta di un debito commerciale di modesta entità.

Nei casi in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria. Tranne nelle summenzionate circostanze eccezionali, la costituzione di una garanzia può essere opportuna, per esempio, qualora la decisione giudiziaria di cui l'ordinanza di sequestro conservativo mira a garantire l'esecuzione non sia ancora esecutiva o sia solo provvisoriamente esecutiva a causa della pendenza di un ricorso.

- (19) Un altro elemento importante per garantire un opportuno equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore dovrebbe essere una regola relativa alla responsabilità del creditore per eventuali danni causati al debitore dall'ordinanza di sequestro conservativo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere, come norma minima, la responsabilità del creditore nel caso in cui il danno causato al debitore dall'ordinanza di sequestro conservativo sia dovuto a colpa del creditore. In tale contesto, l'onere della prova dovrebbe incombere al debitore. Per quanto concerne i criteri di responsabilità indicati nel presente regolamento, si dovrebbe prevedere una norma armonizzata che stabilisca una presunzione relativa di colpa in capo al creditore.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale altri criteri di responsabilità, diversi da quelli indicati nel presente regolamento. Per tali altri criteri di responsabilità, gli Stati membri dovrebbero anche poter mantenere o introdurre altri tipi di responsabilità, come la responsabilità oggettiva.

È opportuno che il presente regolamento stabilisca altresì una norma di conflitto ai cui sensi la legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell'esecuzione. Qualora vi siano più Stati membri dell'esecuzione, la legge applicabile dovrebbe essere la legge dello Stato membro dell'esecuzione in cui il debitore ha la residenza abituale. Se il debitore non ha la residenza abituale in uno degli Stati membri dell'esecuzione, la legge applicabile dovrebbe essere la legge dello Stato membro dell'esecuzione con cui il caso ha il legame più stretto. Nel determinare il legame più stretto, l'autorità giudiziaria potrebbe tener conto, tra l'altro, dell'entità dell'importo sottoposto a sequestro conservativo nei vari Stati membri dell'esecuzione.

- (20) Al fine di superare le difficoltà di ordine pratico ad ottenere informazioni sulla localizzazione del conto bancario del debitore in un contesto transnazionale, è opportuno che il presente regolamento istituisca un meccanismo che consenta al creditore di chiedere che le informazioni necessarie per l'identificazione del conto bancario del debitore siano ottenute dall'autorità giudiziaria, prima dell'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, tramite l'autorità d'informazione designata dello Stato membro in cui il creditore ritiene che il debitore detenga un conto bancario. Visto il carattere particolare di tale intervento da parte di autorità pubbliche e di tale accesso a dati privati, l'accesso alle informazioni sui conti bancari dovrebbe, di norma, essere concesso soltanto nei casi in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivo. Tuttavia, in via eccezionale, dovrebbe essere possibile per il creditore presentare una richiesta di informazioni sui conti bancari anche qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico in suo possesso non siano ancora esecutivi. Tale richiesta dovrebbe poter essere presentata nel caso in cui l'importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e l'autorità giudiziaria sia convinta, sulla base delle prove fornite dal creditore, che vi sia urgente necessità delle precitate informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, in mancanza, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

Affinché tale meccanismo possa funzionare, è opportuno che gli Stati membri prevedano nel rispettivo diritto nazionale uno o più metodi di ottenimento di dette informazioni che siano efficaci ed efficienti e non risultino sproporzionati in termini di costi o dispendiosi in termini di tempi. È opportuno che il meccanismo si applichi solo qualora tutte le condizioni e i requisiti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo siano soddisfatti e il creditore abbia debitamente illustrato nella sua richiesta i motivi per ritenere che il debitore detenga uno o più conti bancari in un determinato Stato membro, ad esempio il fatto che il debitore lavori o eserciti un'attività professionale ovvero possieda beni in tale Stato membro.

- (21) Al fine di garantire la protezione dei dati personali del debitore, le informazioni ottenute sull'identificazione del conto bancario o dei conti bancari del debitore non dovrebbero essere fornite al creditore. Dovrebbero essere fornite soltanto all'autorità giudiziaria richiedente e, in via eccezionale, alla banca, qualora la banca o un altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza nello Stato membro dell'esecuzione non sia in grado di identificare un conto bancario del debitore sulla base delle informazioni fornite nell'ordinanza, ad esempio nel caso in cui presso la stessa banca siano detenuti conti da diverse persone con lo stesso nome e lo stesso indirizzo. Qualora, in tal caso, sia indicato nell'ordinanza che i numeri del conto bancario o dei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto o sono stati ottenuti attraverso una richiesta di informazioni, la banca dovrebbe richiedere tali informazioni all'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione e dovrebbe poterne fare richiesta in modo semplice e informale.
- (22) È opportuno che il presente regolamento attribuisca al creditore il diritto di impugnare la decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo. Tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per il creditore di presentare una nuova domanda di ordinanza di sequestro conservativo sulla base di nuovi fatti o nuove prove.
- (23) Le strutture per l'esecuzione del sequestro conservativo di conti bancari variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Al fine di evitare sovrapposizioni tra tali strutture negli Stati membri e rispettare il più possibile le procedure nazionali, è opportuno che, per quanto riguarda l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo, il presente regolamento si basi sui metodi e sulle strutture esistenti nello Stato membro dell'esecuzione dell'ordinanza per l'esecuzione e l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti.
- (24) Per una rapida esecuzione è opportuno che il presente regolamento preveda la trasmissione dell'ordinanza dallo Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione con qualsiasi mezzo appropriato atto a garantire che il contenuto dei documenti trasmessi sia fedele, conforme e facilmente leggibile.
- (25) Quando riceve l'ordinanza di sequestro conservativo, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie affinché l'ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale trasmettendo l'ordinanza ricevuta alla banca o ad altro soggetto responsabile dell'esecuzione di tali ordinanze in detto Stato membro, ovvero, se il diritto nazionale lo prevede, incaricando altrimenti la banca di dare attuazione all'ordinanza.
- (26) A seconda del metodo previsto dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione per i provvedimenti nazionali equivalenti, all'ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe essere data attuazione bloccando l'importo sottoposto a sequestro conservativo sul conto del debitore o, se il diritto nazionale lo prevede, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo, che potrebbe essere un conto detenuto dall'autorità competente per l'esecuzione, dall'autorità giudiziaria, dalla banca presso la quale il debitore detiene il proprio conto, o da una banca designata quale entità di coordinamento per il sequestro conservativo in un determinato caso.
- (27) Il presente regolamento non dovrebbe escludere la possibilità che il pagamento dei compensi per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo sia richiesto anticipatamente. È opportuno che tale questione sia lasciata al diritto nazionale dello Stato membro in cui deve essere eseguita l'ordinanza.
- (28) Un'ordinanza di sequestro conservativo dovrebbe avere lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell'esecuzione. Se, a norma del diritto nazionale, taluni provvedimenti di esecuzione sono preminenti rispetto ai provvedimenti conservativi, dovrebbe essere attribuita loro la stessa preminenza rispetto alle ordinanze di sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, i provvedimenti *in personam* contemplati da taluni ordinamenti giuridici nazionali dovrebbero essere considerati provvedimenti nazionali equivalenti.

- (29) Il presente regolamento dovrebbe imporre alla banca o all'altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell'esecuzione l'obbligo di dichiarare se e, in caso affermativo, in che misura l'ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore, nonché l'obbligo per il creditore di assicurare il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo eccedenti l'importo specificato nell'ordinanza.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe salvaguardare il diritto del debitore a un giudice imparziale e ad un ricorso effettivo e pertanto, vista l'assenza di contraddittorio che caratterizza il procedimento per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo, consentirgli di contestare l'ordinanza o la relativa esecuzione per le ragioni previste nel presente regolamento subito dopo l'attuazione dell'ordinanza.
- (31) In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento prescriva che l'ordinanza di sequestro conservativo e tutti i documenti presentati dal creditore all'autorità giudiziaria nello Stato membro d'origine nonché le necessarie traduzioni siano notificati o comunicati al debitore subito dopo l'attuazione dell'ordinanza. L'autorità giudiziaria dovrebbe avere la facoltà discrezionale di allegare eventuali ulteriori documenti sui quali ha basato la propria decisione e di cui il debitore potrebbe aver bisogno per il suo ricorso, come i resoconti integrali delle audizioni.
- (32) Il debitore dovrebbe poter presentare reclamo contro l'ordinanza di sequestro conservativo, in particolare se non ricorrono le condizioni o i requisiti previsti dal presente regolamento o se le circostanze che hanno portato all'emissione dell'ordinanza sono mutate in modo tale che l'emissione dell'ordinanza non avrebbe più fondamento. Ad esempio, il debitore dovrebbe disporre di un mezzo di ricorso se il caso in questione non costituisce un caso transnazionale ai sensi del presente regolamento, se non sono state rispettate le norme di competenza previste dal presente regolamento, se il creditore non ha avviato il procedimento di merito entro il termine stabilito dal presente regolamento e, di conseguenza, l'autorità giudiziaria non ha revocato d'ufficio l'ordinanza o gli effetti dell'ordinanza non sono cessati automaticamente, se il credito vantato dal creditore non necessitava urgentemente di tutela sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto non sussisteva il rischio che la successiva esecuzione di tale credito fosse impedita o resa assai più difficile, o se la costituzione di una garanzia non era conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
- Il debitore dovrebbe altresì disporre di un mezzo di ricorso se l'ordinanza e la dichiarazione relativa al sequestro conservativo non gli sono state notificate o comunicate come previsto dal presente regolamento o se i documenti notificatigli o comunicatigli non soddisfano i requisiti linguistici stabiliti dal presente regolamento. Tuttavia, in questi casi non dovrebbe essere concesso tale mezzo di ricorso ove sia posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione o traduzione entro un determinato termine. Per porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione, il creditore dovrebbe chiedere all'organo responsabile della notificazione o comunicazione nello Stato membro di origine di provvedere affinché i documenti interessati siano notificati o comunicati al debitore mediante lettera raccomandata o, qualora il debitore abbia accettato di ritirare i documenti presso l'autorità giudiziaria, di fornire a quest'ultima le necessarie traduzioni dei documenti. Tale richiesta non dovrebbe essere necessaria se alla mancata notificazione o comunicazione si sia già posto rimedio in altro modo, ad esempio qualora l'autorità giudiziaria, in conformità del diritto nazionale, abbia avviato d'ufficio la notificazione o comunicazione.
- (33) La questione di chi debba fornire le traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento e di chi debba sostenere i costi di tali traduzioni è lasciata al diritto nazionale.
- (34) È opportuno che la competenza per i ricorsi contro l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo in quanto tale spetti alle autorità giudiziarie dello Stato membro di emissione dell'ordinanza. È opportuno che la competenza per i ricorsi contro l'esecuzione dell'ordinanza spetti alle autorità giudiziarie o, se del caso, alle autorità competenti per l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione.
- (35) È opportuno che il debitore abbia il diritto di chiedere il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se offre un'adeguata garanzia alternativa. Tale garanzia alternativa potrebbe essere costituita sotto forma di cauzione o altri tipi di garanzia, come una garanzia bancaria o un'ipoteca.

- (36) Il presente regolamento dovrebbe assicurare che il sequestro conservativo del conto del debitore non riguardi importi che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, ad esempio importi necessari a garantire il sostentamento del debitore e della sua famiglia. A seconda del sistema procedurale applicabile in tale Stato membro, l'importo in questione dovrebbe o essere esentato d'ufficio dall'organismo responsabile, che potrebbe essere l'autorità giudiziaria, la banca o l'autorità competente per l'esecuzione, prima dell'attuazione dell'ordinanza o essere esentato su richiesta del debitore dopo l'attuazione dell'ordinanza. Qualora siano sottoposti a sequestro conservativo conti detenuti in vari Stati membri e l'esenzione sia stata applicata più volte, il creditore dovrebbe avere la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente di uno degli Stati membri dell'esecuzione o, se il diritto nazionale dello Stato membro dell'esecuzione interessato lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione di tale Stato membro per chiedere l'adeguamento dell'esenzione applicata in detto Stato membro.
- (37) Per assicurare l'emissione e l'esecuzione rapida e tempestiva dell'ordinanza di sequestro conservativo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca termini entro i quali devono essere completate le varie fasi della procedura. Le autorità giudiziarie o le autorità coinvolte nella procedura dovrebbero essere autorizzate a derogare a tali termini solo in circostanze eccezionali, ad esempio in casi complessi dal punto di vista giuridico o fattuale.
- (38) Ai fini del calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (39) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare alla Commissione talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di ordinanze di sequestro conservativo e di provvedimenti nazionali equivalenti.
- (40) Al fine di facilitare l'applicazione pratica del presente regolamento, è opportuno elaborare moduli standard, in particolare, per la domanda di ordinanza, per l'ordinanza medesima, per la dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme e per la domanda di ricorso o d'impugnazione ai sensi del presente regolamento.
- (41) Al fine di accrescere l'efficienza del procedimento, è opportuno che il presente regolamento consenta il maggior uso possibile delle moderne tecnologie della comunicazione ammesse ai sensi delle norme procedurali degli Stati membri interessati, in particolare ai fini della compilazione dei moduli standard previsti dal presente regolamento e della comunicazione tra le autorità coinvolte nel procedimento. Inoltre, i metodi per la firma dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tecnologicamente neutri al fine di consentire l'applicazione dei metodi esistenti, quali la certificazione digitale o l'autenticazione sicura, e futuri sviluppi tecnici in questo settore.
- (42) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in relazione all'elaborazione dei moduli standard previsti dal presente regolamento e alla loro successiva modifica. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (43) Per l'adozione degli atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica dei moduli standard previsti dal presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (44) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, intende assicurare il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui rispettivamente agli articoli 7, 8, 17 e 47 della Carta.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (45) Nell'ambito dell'accesso ai dati personali e dell'utilizzo e della trasmissione di tali dati ai sensi del presente regolamento, si dovrebbero rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, quale recepita nel diritto nazionale degli Stati membri.
- (46) Occorre, tuttavia, stabilire alcune condizioni specifiche per l'accesso ai dati personali e per l'utilizzo e la trasmissione degli stessi al fine dell'applicazione del presente regolamento. In tale contesto, è stato tenuto conto del parere del Garante europeo della protezione dei dati ⁽²⁾. La persona interessata dalla raccolta delle informazioni dovrebbe essere avvisata conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, è opportuno che la comunicazione al debitore della divulgazione di informazioni relative al suo conto bancario o ai suoi conti bancari sia differita di 30 giorni, al fine di impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo.
- (47) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura dell'Unione per una misura cautelare che consenta ad un creditore di ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo di somme detenute dal debitore in un conto bancario nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (48) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto a quegli Stati membri che sono da esso vincolati in conformità dei trattati. Della procedura per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo prevista dal presente regolamento dovrebbero pertanto potersi avvalere soltanto i creditori domiciliati in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento e le ordinanze emesse ai sensi del presente regolamento dovrebbero riguardare soltanto il sequestro conservativo di conti bancari tenuti in un tale Stato membro.
- (49) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (50) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (51) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una procedura dell'Unione che consente a un creditore di ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell'importo specificato nell'ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ GU C 373 del 21.12.2011, pag. 4.

2. Dell'ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all'articolo 3, indipendentemente dalla natura dell'autorità giudiziaria interessata. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*«acta iure imperii»*).

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
- b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
- c) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;
- d) la sicurezza sociale;
- e) l'arbitrato.

3. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto, né ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

4. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie.

Articolo 3

Casi transnazionali

1. Ai fini del presente regolamento, un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:

- a) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all'articolo 6; o
- b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.

2. La data di riferimento per stabilire se un caso sia transnazionale è la data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso l'autorità giudiziaria competente ad emettere l'ordinanza di sequestro conservativo.

⁽¹⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «conto bancario» o «conto»: qualsiasi conto bancario contenente somme detenuto presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore;
- 2) «banca»: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, comprese le succursali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, di tale regolamento, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all'interno o, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, all'esterno dell'Unione se tali succursali sono ubicate nell'Unione;
- 3) «somme»: il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;
- 4) «Stato membro in cui è tenuto il conto bancario»:
 - a) lo Stato membro indicato nell'IBAN (numero di conto bancario internazionale) del conto bancario; o
 - b) per un conto bancario senza IBAN, lo Stato membro in cui la banca presso la quale è detenuto il conto ha la sua sede sociale o, qualora il conto sia detenuto presso una filiale, lo Stato membro in cui è ubicata la filiale;
- 5) «credito»: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da un'operazione o da un evento già verificatosi, a condizione che tale credito sia azionabile dinanzi a un'autorità giudiziaria;
- 6) «creditore»: una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro e richiede, o ha già ottenuto, un'ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito;
- 7) «debitore»: una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro contro cui il creditore mira ad ottenere, o ha già ottenuto, un'ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito;
- 8) «decisione giudiziaria»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, compresa la decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
- 9) «transazione giudiziaria»: la transazione approvata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro o conclusa dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato membro nel corso di un procedimento;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- 10) «atto pubblico»: un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
- a) riguardi la firma e il contenuto dell'atto; e
 - b) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;
- 11) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa l'ordinanza di sequestro conservativo;
- 12) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui è tenuto il conto bancario colpito da ordinanza di sequestro conservativo;
- 13) «autorità d'informazione»: l'autorità che uno Stato membro ha designato come competente al fine di ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario o sui conti bancari del debitore ai sensi dell'articolo 14;
- 14) «autorità competente»: l'autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato come competenti per la ricezione, la trasmissione o la notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 23, paragrafi 3, 5 e 6, dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma;
- 15) «domicilio»: il domicilio determinato a norma degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

CAPO 2

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DI UN'ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Articolo 5

Possibilità di avvalersi dell'ordinanza di sequestro conservativo

Il creditore può avvalersi dell'ordinanza di sequestro conservativo nei casi seguenti:

- a) prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria;
- b) dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore.

Articolo 6

Competenza giurisdizionale

1. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili.
2. In deroga al paragrafo 1, se il debitore è un consumatore che ha concluso un contratto con il creditore per uno scopo che può essere considerato estraneo all'attività commerciale o professionale del debitore, sono competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo intesa a garantire un credito relativo a tale contratto unicamente le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

3. Ove il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria, sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nella decisione giudiziaria o nella transazione giudiziaria le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria.

4. Ove il creditore abbia ottenuto un atto pubblico, sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato in tale atto le autorità giudiziarie all'uopo designate nello Stato membro in cui è stato redatto l'atto.

Articolo 7

Condizioni di emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo

1. L'autorità giudiziaria emette l'ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria dell'urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.

2. Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Articolo 8

Domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1. Le domande di ordinanza di sequestro conservativo sono depositate utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

2. La domanda comprende le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda;
- b) le generalità del creditore: nome ed estremi e, se del caso, nome ed estremi del rappresentante del creditore, e:
 - i) qualora il creditore sia una persona fisica, la sua data di nascita e, se del caso e se disponibile, il numero di identificazione personale o di passaporto; oppure
 - ii) qualora il creditore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, il suo Stato di costituzione, formazione o registrazione e il suo numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo della sua costituzione, formazione o registrazione;
- c) le generalità del debitore: nome ed estremi e, se del caso, nome ed estremi del rappresentante del debitore e, se disponibili:
 - i) qualora il debitore sia una persona fisica, la sua data di nascita e numero di identificazione personale o di passaporto; oppure
 - ii) qualora il debitore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro, il suo Stato di costituzione, formazione o registrazione e il suo numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo della sua costituzione, formazione o registrazione;
- d) una coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, come l'IBAN o il BIC, e/o il nome e l'indirizzo della banca presso la quale il debitore detiene uno o più conti da sottoporre a sequestro conservativo;

- e) ove disponibile, il numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, in tal caso, l'indicazione se occorra o meno sottoporre a sequestro conservativo eventuali altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;
- f) qualora non sia possibile fornire alcuna delle informazioni richieste ai sensi della lettera d), una dichiarazione attestante che è stata presentata una richiesta di informazioni sui conti bancari a norma dell'articolo 14, laddove tale richiesta sia possibile, e un'indicazione dei motivi per cui il creditore ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro;
- g) l'importo per cui è richiesta l'ordinanza di sequestro conservativo:
 - i) qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'importo del credito principale, o parte di esso, e l'importo degli interessi recuperabili ai sensi dell'articolo 15;
 - ii) qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell'atto pubblico, o parte di esso, e l'importo degli interessi e delle spese recuperabili ai sensi dell'articolo 15;
- h) qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico:
 - i) una descrizione di tutti gli elementi pertinenti a sostegno della competenza dell'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo;
 - ii) una descrizione di tutte le circostanze pertinenti invocate come fondamento del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;
 - iii) una dichiarazione attestante se il creditore abbia già avviato un procedimento di merito contro il debitore;
- i) qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, una dichiarazione attestante che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico non sono stati ancora eseguiti oppure, qualora siano stati eseguiti in parte, un'indicazione della portata della mancata esecuzione;
- j) una descrizione di tutte le circostanze pertinenti che giustificano l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1;
- k) ove applicabile, un'indicazione delle ragioni per cui il creditore ritiene che debba essere esentato dalla costituzione di garanzia ai sensi dell'articolo 12;
- l) un elenco delle prove addotte dal creditore;
- m) una dichiarazione ai sensi dell'articolo 16 attestante se il creditore abbia depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente o se tale provvedimento sia già stato ottenuto o rifiutato e, qualora sia stato ottenuto, il relativo grado di attuazione;
- n) un'indicazione facoltativa del conto bancario del creditore da utilizzare per eventuali pagamenti volontari del credito da parte del debitore;
- o) una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal creditore nella domanda sono, in coscienza e in fede, veritiere e complete e che il creditore è consapevole che dichiarazioni deliberatamente false o incomplete possono comportare conseguenze giuridiche in base al diritto dello Stato membro in cui è depositata la domanda o una responsabilità ai sensi dell'articolo 13.

3. La domanda è corredata di tutta la documentazione giustificativa pertinente e, qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, di una copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.

4. La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso a norma delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda.

Articolo 9

Assunzione di mezzi di prova

1. L'autorità giudiziaria decide mediante procedura scritta in base alle informazioni e alle prove fornite dal creditore nella domanda o insieme ad essa. Se ritiene che le prove fornite siano insufficienti, l'autorità giudiziaria può chiedere al creditore, qualora il diritto nazionale lo consenta, di fornire ulteriori prove documentali.

2. Fermo restando il paragrafo 1 e alle condizioni di cui all'articolo 11, e purché in tal modo non si ritardi indebitamente il procedimento, l'autorità giudiziaria può altresì avvalersi di ogni altro metodo appropriato per l'assunzione di prove previsto dal suo diritto nazionale, come un'audizione orale del creditore o di suoi testi, anche tramite videoconferenza o altre tecnologie della comunicazione.

Articolo 10

Avvio di un procedimento di merito

1. Qualora abbia presentato domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di avviare un procedimento di merito, il creditore avvia tale procedimento e ne fornisce la prova all'autorità giudiziaria presso la quale è stata depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda o entro 14 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza, se questa data è posteriore. L'autorità giudiziaria può anche prorogare tale termine su richiesta del debitore, ad esempio al fine di consentire alle parti di risolvere il contenzioso, e ne dà comunicazione a entrambe le parti.

2. La mancata ricezione della prova dell'avvio del procedimento da parte dell'autorità giudiziaria entro il termine di cui al paragrafo 1 comporta la revoca o la cessazione degli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo con conseguente informazione delle parti.

Qualora l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza sia ubicata nello Stato membro dell'esecuzione, la revoca o la cessazione degli effetti dell'ordinanza in questo Stato membro sono soggette al diritto di tale Stato membro.

Qualora la revoca o la cessazione degli effetti debba intervenire in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, l'autorità giudiziaria revoca l'ordinanza di sequestro conservativo avvalendosi del modulo per la revoca elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e trasmette il modulo per la revoca all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione conformemente all'articolo 29. Tale autorità adotta le misure necessarie applicando l'articolo 23, se del caso, al fine della revoca o della cessazione degli effetti.

3. Ai fini del paragrafo 1, si considera che il procedimento di merito sia stato avviato:

- a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giudiziaria, purché successivamente il creditore non abbia omissso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al debitore; o
- b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giudiziaria, quando l'autorità responsabile della notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente il creditore non abbia omissso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giudiziaria.

L'autorità responsabile della notificazione o comunicazione di cui al primo comma, lettera b), è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.

*Articolo 11***Procedura ex parte**

Il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell'emissione dell'ordinanza.

*Articolo 12***Costituzione di garanzia da parte del creditore**

1. Prima di emettere un'ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura prevista dal presente regolamento e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell'ordinanza nella misura in cui il creditore sia responsabile di tali danni ai sensi dell'articolo 13.

In via eccezionale, l'autorità giudiziaria può concedere una dispensa dall'obbligo di cui al primo comma qualora ritenga che la costituzione di garanzia ivi prevista non sia appropriata nelle circostanze del caso.

2. Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria può, prima di emettere l'ordinanza, imporre al creditore di costituire una garanzia ai sensi del paragrafo 1, primo comma, qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso.

3. Se l'autorità giudiziaria impone la costituzione di una garanzia ai sensi del presente articolo, informa il creditore dell'importo richiesto e delle forme di garanzia ammesse dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità giudiziaria. Essa comunica al creditore che emetterà l'ordinanza di sequestro conservativo una volta costituita la garanzia in conformità di tali prescrizioni.

*Articolo 13***Responsabilità del creditore**

1. Il creditore è responsabile per eventuali danni causati al debitore dall'ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore. L'onere della prova incombe al debitore.

2. Nei casi seguenti, si presume la colpa del creditore a meno che questi non dimostri il contrario:

- a) se l'ordinanza è revocata perché il creditore ha ommesso di avviare un procedimento di merito, a meno che tale omissione non sia stata determinata dal pagamento del credito da parte del debitore o da altre forme di regolamento tra le parti;
- b) se il creditore ha ommesso di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza ai sensi dell'articolo 27;
- c) se risulta successivamente che l'emissione dell'ordinanza non era opportuna o era opportuna solo per un importo inferiore a motivo del mancato adempimento da parte del creditore degli obblighi di cui all'articolo 16; oppure
- d) se l'ordinanza è revocata o cessa la sua esecuzione perché il creditore non ha rispettato gli obblighi su di esso incombenti ai sensi del presente regolamento in materia di notificazione o comunicazione o di traduzione di documenti o l'obbligo di porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione o alla mancata traduzione.

3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale altri criteri o tipi di responsabilità o norme sull'onere della prova. Tutti gli altri aspetti legati alla responsabilità del creditore nei confronti del debitore non espressamente trattati nei paragrafi 1 o 2 sono disciplinati dal diritto nazionale.

4. La legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Ove si proceda al sequestro conservativo di conti in più Stati membri, la legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell'esecuzione:

- a) nel quale il debitore ha la residenza abituale ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o, in mancanza,
 - b) che ha il legame più stretto con il caso.
5. Il presente articolo non disciplina l'eventuale responsabilità del creditore nei confronti della banca o di terzi.

Articolo 14

Richiesta di informazioni sui conti bancari

1. Il creditore, ove abbia ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l'indirizzo della banca, né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può chiedere all'autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l'identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

Fermo restando il primo comma, il creditore può presentare la richiesta di cui a tale comma qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l'importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore abbia fornito prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore.

2. Il creditore presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo. Il creditore giustifica i motivi per cui ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro e fornisce tutte le informazioni utili di cui dispone sul debitore e sul conto o sui conti da sottoporre a sequestro conservativo. Qualora l'autorità giudiziaria presso cui è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo ritenga che la richiesta del creditore non sia sufficientemente giustificata, la respinge.

3. Qualora ritenga che la richiesta del creditore sia adeguatamente giustificata e che tutte le condizioni e i requisiti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo siano soddisfatti, tranne l'obbligo d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e, se del caso, l'obbligo di garanzia ai sensi dell'articolo 12, l'autorità giudiziaria trasmette la richiesta di informazioni all'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione in conformità dell'articolo 29.

4. Per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione si avvale di uno dei metodi previsti in tale Stato membro ai sensi del paragrafo 5.

5. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio diritto nazionale almeno uno dei seguenti metodi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1:

- a) obbligo per tutte le banche sul suo territorio di rendere noto, su richiesta dell'autorità d'informazione, se il debitore detenga un conto presso di loro;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

- b) accesso dell'autorità d'informazione alle informazioni pertinenti, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove;
- c) possibilità per le sue autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale banca o quali banche del suo territorio detenga uno o più conti, qualora tale obbligo sia accompagnato da un provvedimento *in personam* dell'autorità giudiziaria che vieti il prelievo o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel suo conto o nei suoi conti fino a concorrenza dell'importo oggetto dell'ordinanza di sequestro conservativo; oppure
- d) qualsiasi altro metodo che sia efficace ed efficiente ai fini dell'ottenimento delle informazioni pertinenti, purché non risulti sproporzionato in termini di costi o di tempo.

Indipendentemente dal metodo o dai metodi previsti da uno Stato membro, tutte le autorità coinvolte nell'ottenimento delle informazioni agiscono con sollecitudine.

6. Non appena abbia ottenuto le informazioni sui conti bancari, l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione le trasmette all'autorità giudiziaria richiedente conformemente all'articolo 29.

7. Ove non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità d'informazione ne informa l'autorità giudiziaria richiedente. Se, in conseguenza della mancanza di informazioni sui conti bancari, la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è respinta in toto, l'autorità giudiziaria richiedente sblocca senza indugio qualsiasi garanzia eventualmente costituita dal creditore a norma dell'articolo 12.

8. Qualora, a norma del presente articolo, all'autorità d'informazione siano fornite informazioni da una banca o sia accordato l'accesso alle informazioni sui conti bancari detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri, la comunicazione al debitore della divulgazione dei suoi dati personali è differita di 30 giorni, al fine di impedire che una comunicazione precoce possa compromettere gli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 15

Interessi e spese

1. Su richiesta del creditore, l'ordinanza di sequestro conservativo include gli interessi maturati in conformità della legge applicabile al credito fino alla data di emissione dell'ordinanza, purché l'importo o il tipo di interessi non sia tale per cui la sua inclusione costituisce una violazione delle norme di applicazione necessaria dello Stato membro di origine.

2. Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'ordinanza di sequestro conservativo include, su richiesta del creditore, anche le spese per l'ottenimento di tale decisione, transazione o atto, ove si sia stabilito che tali spese devono essere sostenute dal debitore.

Articolo 16

Domande parallele

1. Il creditore non può presentare contemporaneamente, presso diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di ordinanza di sequestro conservativo nei confronti dello stesso debitore allo scopo di garantire lo stesso credito.

2. Nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo il creditore dichiara se ha depositato presso altre autorità giudiziarie o altre autorità una domanda di provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito, o se ha già ottenuto tale provvedimento. Indica altresì se eventuali domande di un siffatto provvedimento siano state respinte in quanto irricevibili o infondate.

3. Se il creditore ottiene un provvedimento nazionale equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito nel corso del procedimento per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, ne informa senza indugio l'autorità giudiziaria e comunica senza indugio alla medesima qualsiasi successiva attuazione del provvedimento nazionale concesso. Informa inoltre l'autorità giudiziaria di qualsiasi domanda di provvedimento nazionale equivalente che sia stata respinta in quanto irricevibile o infondata.

4. Qualora sia informata che il creditore ha già ottenuto un provvedimento nazionale equivalente, l'autorità giudiziaria esamina, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, se l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo, parziale o integrale, sia ancora opportuna.

Articolo 17

Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1. L'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo esamina se ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al presente regolamento.

2. L'autorità giudiziaria decide sulla domanda senza indugio e in ogni caso non più tardi della scadenza dei termini di cui all'articolo 18.

3. Ove il creditore non abbia fornito tutte le informazioni richieste dall'articolo 8, l'autorità giudiziaria può, salvo che la domanda sia manifestamente irricevibile o infondata, offrire al creditore l'opportunità di completare o rettificare la domanda entro un termine da essa fissato. Qualora il creditore non completi o non rettifichi la domanda entro tale termine, la domanda è respinta.

4. L'ordinanza di sequestro conservativo è emessa per l'importo giustificato dalle prove di cui all'articolo 9 e secondo il disposto del diritto applicabile al credito sottostante e include, se del caso, gli interessi e/o le spese ai sensi dell'articolo 15.

L'ordinanza non può in alcun caso essere emessa per un importo superiore a quello indicato dal creditore nella sua domanda.

5. La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d'origine per provvedimenti nazionali equivalenti.

Articolo 18

Termini per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo

1. Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.

2. Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda da parte del creditore.

3. Qualora ritenga, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, che sia necessaria l'audizione orale del creditore e, se del caso, di suoi testi, l'autorità giudiziaria procede senza indugio all'audizione ed emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo all'audizione.

4. Nei casi di cui all'articolo 12, i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alla decisione che impone al creditore di costituire una garanzia. L'autorità giudiziaria emette la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo senza indugio non appena il creditore abbia costituito la garanzia richiesta.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 14, l'autorità giudiziaria emette la decisione senza indugio non appena ricevute le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 6 o 7, purché nel frattempo il creditore abbia costituito la garanzia eventualmente richiesta.

Articolo 19

Forma e contenuto dell'ordinanza di sequestro conservativo

1. L'ordinanza di sequestro conservativo è emessa utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2 e reca un timbro, una firma e/o qualsiasi altro segno di autenticazione dell'autorità giudiziaria. Il modulo è composto di due parti:

- a) la parte A, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 2 da fornire alla banca, al creditore e al debitore; e
- b) la parte B, relativa alle informazioni di cui al paragrafo 3 da fornire al creditore e al debitore in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 2.

2. La parte A comprende le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'autorità giudiziaria e numero di fascicolo del caso;
- b) generalità del creditore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b);
- c) generalità del debitore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c);
- d) il nome e indirizzo della banca interessata dall'ordinanza;
- e) qualora il creditore abbia fornito il numero di conto del debitore nella domanda, il numero del o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, se del caso, l'indicazione se debbano essere sottoposti a sequestro conservativo altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;
- f) se del caso, l'indicazione che il numero di un conto da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto mediante una richiesta ai sensi dell'articolo 14 e che la banca, se necessario a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, deve ottenere il numero o i numeri in questione dall'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione;
- g) importo da sottoporre a sequestro conservativo con l'ordinanza;
- h) l'incarico alla banca di attuare l'ordinanza conformemente all'articolo 24;
- i) data di emissione dell'ordinanza;
- j) se il creditore ha indicato un conto nella sua domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera n), l'autorizzazione alla banca, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, a procedere, se richiesto dal debitore e se consentito del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, al dissequestro di somme fino a concorrenza dell'importo specificato nell'ordinanza dal conto sottoposto a sequestro conservativo e al loro trasferimento sul conto che il creditore ha indicato nella sua domanda;
- k) informazioni su dove reperire la versione elettronica del modulo da utilizzare per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 25.

3. La parte B comprende le seguenti informazioni:
- a) descrizione dell'oggetto della controversia e del ragionamento che ha indotto l'autorità giudiziaria ad emettere l'ordinanza;
 - b) importo della garanzia eventualmente costituita dal creditore;
 - c) se del caso, il termine per l'avvio del procedimento di merito e per fornirne la prova all'autorità giudiziaria emittente;
 - d) se del caso, indicazione dei documenti che devono essere tradotti a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase;
 - e) se del caso, indicazione che spetta al creditore avviare l'esecuzione dell'ordinanza e di conseguenza, se del caso, indicazione che spetta al creditore trasmettere quest'ultima all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, e avviare la notificazione o comunicazione al debitore a norma dell'articolo 28, paragrafi 2, 3 e 4; e
 - f) informazioni circa i mezzi di ricorso esperibili da parte del debitore.
4. Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda conti detenuti in banche diverse, per ciascuna banca è compilato un modulo distinto (parte A ai sensi del paragrafo 2). In tal caso, il modulo fornito al creditore e al debitore (parti A e B ai sensi rispettivamente dei paragrafi 2 e 3) contiene un elenco di tutte le banche interessate.

Articolo 20

Durata del sequestro conservativo

Le somme sottoposte a sequestro conservativo con l'ordinanza rimangono sottoposte a sequestro conservativo secondo quanto previsto dall'ordinanza o da eventuali successive modifiche o limitazioni della stessa ai sensi del capo 4:

- a) fino a revoca dell'ordinanza;
- b) fino a che l'esecuzione dell'ordinanza sia cessata; oppure
- c) fino a che un provvedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l'ordinanza di sequestro conservativo era volta a garantire abbia avuto effetto per le somme sottoposte a sequestro conservativo con l'ordinanza.

Articolo 21

Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo

1. Il creditore ha il diritto di presentare ricorso avverso la decisione dell'autorità giudiziaria che respinge, in tutto o in parte, la sua domanda di ordinanza di sequestro conservativo.
2. Il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione di cui al paragrafo 1 è comunicata al creditore. È depositato dinanzi all'autorità giudiziaria indicata alla Commissione dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d).
3. Qualora la domanda di ordinanza di sequestro conservativo sia stata respinta in toto, al ricorso si applica la procedura ex parte di cui all'articolo 11.

CAPO 3

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO*Articolo 22***Riconoscimento ed esecutività**

L'ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

*Articolo 23***Esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, l'ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell'esecuzione.

2. Tutte le autorità coinvolte nell'esecuzione dell'ordinanza agiscono senza indugio.

3. Se l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione, la parte A dell'ordinanza di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e un modulo standard in bianco per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 sono trasmessi, ai fini del presente articolo, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione in conformità dell'articolo 29.

La trasmissione è effettuata dall'autorità giudiziaria emittente o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della procedura di esecuzione secondo il diritto dello Stato membro d'origine.

4. L'ordinanza è corredata, se necessario, di una traduzione o traslitterazione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione o, qualora in tale Stato membro vi siano più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere attuata l'ordinanza. Tale traduzione o traslitterazione è fornita dall'autorità giudiziaria emittente utilizzando l'appropriata versione linguistica del modulo standard di cui all'articolo 19.

5. L'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione adotta le misure necessarie affinché l'ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale.

6. Qualora l'ordinanza di sequestro conservativo riguardi più banche situate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, un modulo distinto per ciascuna banca, conforme all'articolo 19, paragrafo 4, è trasmesso all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione interessato.

*Articolo 24***Attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

1. La banca cui sia trasmessa un'ordinanza di sequestro conservativo procede alla sua attuazione subito dopo la ricezione dell'ordinanza stessa o, se previsto dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione, di un corrispondente incarico di attuazione dell'ordinanza.

2. Per attuare l'ordinanza di sequestro conservativo la banca procede, fatte salve le disposizioni dell'articolo 31, al sequestro conservativo dell'importo specificato nell'ordinanza:

a) provvedendo affinché tale importo non sia trasferito o prelevato dal conto bancario o dai conti bancari indicati nell'ordinanza o identificati a norma del paragrafo 4; oppure

b) se previsto dal diritto nazionale, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo.

L'importo finale sottoposto a sequestro conservativo può dipendere dal regolamento di transazioni già pendenti nel momento in cui la banca riceve l'ordinanza o un corrispondente incarico. Tuttavia, tali transazioni pendenti possono essere tenute in conto solo se sono regolate prima che la banca emetta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 nel rispetto dei termini di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), la banca è autorizzata, su richiesta del debitore, a dissequestrare somme sottoposte a sequestro conservativo e a trasferire tali somme sul conto del creditore indicato nell'ordinanza ai fini del pagamento del credito vantato dal creditore se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) tale autorizzazione della banca è specificamente indicata nell'ordinanza, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera j);
- b) il diritto dello Stato membro dell'esecuzione consente tale dissequestro e trasferimento; e
- c) non vi sono provvedimenti confliggenti in relazione al conto interessato.

4. Se l'ordinanza di sequestro conservativo non precisa il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari del debitore ma fornisce solo il nome di quest'ultimo o altri dati specifici che lo riguardano, la banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza identifica il o i conti detenuti dal debitore presso la banca indicata nell'ordinanza.

Qualora, sulla base delle informazioni fornite nell'ordinanza, la banca o detto altro soggetto non sia in grado di identificare con certezza un conto del debitore, la banca

- a) se, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f), è indicato nell'ordinanza che il numero del conto bancario o i numeri dei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto o sono stati ottenuti mediante una richiesta ai sensi dell'articolo 14, ottiene tale numero o tali numeri dall'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione; e
- b) in tutti gli altri casi, non attua l'ordinanza.

5. L'attuazione dell'ordinanza non riguarda le somme detenute nel conto o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), che eccedono l'importo specificato nell'ordinanza di sequestro conservativo.

6. Se al momento dell'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo le somme detenute nel o nei conti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono insufficienti per il sequestro conservativo dell'importo integrale specificato nell'ordinanza, quest'ultima è attuata soltanto per l'importo disponibile sul o sui conti.

7. Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda più conti detenuti dal debitore presso la stessa banca e tali conti contengono somme eccedenti l'importo specificato nell'ordinanza, l'ordinanza è attuata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) conti di risparmio intestati unicamente al debitore;
- b) conti correnti intestati unicamente al debitore;
- c) conti di risparmio cointestati, fatto salvo l'articolo 30;
- d) conti correnti cointestati, fatto salvo l'articolo 30.

8. Se la valuta delle somme contenute nel o nei conti bancari di cui al paragrafo 2, lettera a), è diversa da quella in cui è stata emessa l'ordinanza di sequestro conservativo, la banca converte l'importo specificato nell'ordinanza nella valuta delle somme con riferimento al tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea o al tasso di cambio della banca centrale dello Stato membro dell'esecuzione per la vendita di tale valuta applicabile nel giorno e all'ora dell'attuazione dell'ordinanza e procede al sequestro conservativo dell'importo corrispondente nella valuta delle somme.

Articolo 25

Dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme

1. Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo, la banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza nello Stato membro dell'esecuzione emette una dichiarazione, utilizzando il modulo di dichiarazione elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2, attestante se e in che misura siano state sottoposte a sequestro conservativo le somme sul o sui conti bancari del debitore e, in caso affermativo, in quale data è stata attuata l'ordinanza. Qualora, in circostanze eccezionali, non sia in grado di emettere la dichiarazione entro 3 giorni lavorativi, la banca o detto altro soggetto la emette il prima possibile e al più tardi entro la fine dell'ottavo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'ordinanza.

La dichiarazione è trasmessa, senza indugio, in conformità dei paragrafi 2 e 3.

2. Se l'ordinanza è stata emessa nello Stato membro dell'esecuzione, la banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza trasmette la dichiarazione all'autorità giudiziaria emittente in conformità dell'articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

3. Se l'ordinanza è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione, la dichiarazione è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione in conformità dell'articolo 29, a meno che non sia stata emessa dalla medesima autorità.

Entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all'emissione della dichiarazione, detta autorità trasmette la dichiarazione all'autorità giudiziaria emittente in conformità dell'articolo 29 e al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso mezzi elettronici equivalenti.

4. La banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo comunica i dettagli dell'ordinanza al debitore su richiesta del medesimo. La banca o detto altro soggetto può procedere in tal senso anche in assenza di una tale richiesta.

Articolo 26

Responsabilità della banca

L'eventuale responsabilità della banca per l'inosservanza degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente regolamento è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 27

Obbligo del creditore di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza

1. Il creditore ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per assicurare il dissequestro di qualsiasi importo che, in seguito all'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo, ecceda l'importo specificato nell'ordinanza di sequestro conservativo

a) se l'ordinanza riguarda più conti bancari nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi; o

b) se l'ordinanza è stata emessa dopo l'attuazione di uno o più provvedimenti nazionali equivalenti nei confronti dello stesso debitore e volti a garantire lo stesso credito.

2. Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 da cui risulti l'entità eccessiva dell'importo sequestrato, il creditore presenta, nel modo più rapido possibile e servendosi del modulo per la richiesta di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2, una richiesta di dissequestro all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione in cui sono stati sottoposti a sequestro conservativo importi eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza.

Tale autorità, non appena ricevuta la richiesta, incarica prontamente la banca interessata di effettuare il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza. L'articolo 24, paragrafo 7, si applica, se del caso, in ordine di priorità inverso.

3. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro possa prevedere nel suo diritto nazionale che il dissequestro di somme sequestrate eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza depositate su qualsiasi conto tenuto nel suo territorio sia avviato d'ufficio dalla competente autorità di esecuzione di tale Stato membro.

Articolo 28

Notificazione o comunicazione al debitore

1. L'ordinanza di sequestro conservativo, gli altri documenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo e la dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 sono notificati o comunicati al debitore in conformità del presente articolo.

2. Se il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità del diritto di quello Stato membro. L'autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d'origine, avvia la notificazione o comunicazione entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

3. Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l'autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d'origine, trasmette, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato in conformità dell'articolo 29. Tale autorità adotta, senza indugio, le misure necessarie affinché la notificazione o comunicazione al debitore sia effettuata in conformità del diritto dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato.

Se lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato è l'unico Stato membro dell'esecuzione, i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 5, sono trasmessi all'autorità competente di tale Stato membro al momento della trasmissione dell'ordinanza in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3. In tal caso, detta autorità competente avvia la notificazione o comunicazione di tutti i documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione o emissione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme.

L'autorità competente informa l'autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi abbia trasmesso i documenti da notificare o comunicare, in merito al risultato della notificazione o comunicazione al debitore.

4. Se il debitore è domiciliato in un paese terzo, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità delle norme in materia di notificazioni e comunicazioni internazionali applicabili nello Stato membro di origine.

5. Al debitore sono notificati o comunicati i seguenti documenti, corredati, se necessario, di una traduzione o traslitterazione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1:

a) l'ordinanza di sequestro conservativo, servendosi delle parti A e B del modulo di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3;

b) la domanda di ordinanza di sequestro conservativo presentata dal creditore all'autorità giudiziaria;

c) copia di tutti i documenti presentati dal creditore all'autorità giudiziaria per ottenere l'ordinanza.

6. Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda più banche, al debitore è notificata o comunicata, in conformità del presente articolo, soltanto la prima dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 da cui risulti il sequestro conservativo di somme. Ogni successiva dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 è comunicata al debitore senza indugio.

Articolo 29

Trasmissione dei documenti

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2. L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del presente articolo, paragrafo 1, trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione, un avviso di ricevimento all'autorità, al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti con i mezzi più rapidi e avvalendosi del modulo standard elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 30

Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari

Le somme depositate su conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal debitore o sono detenuti da terzi per conto del debitore o dal debitore per conto di terzi, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento soltanto nella misura in cui possono essere sottoposte a sequestro conservativo a norma del diritto dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 31

Importi esenti dal sequestro conservativo

1. Gli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione sono esenti da sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento.

2. Se, in forza del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono esentati da sequestro senza che il debitore lo richieda, l'organismo competente per l'esenzione di tali importi in tale Stato membro esenta d'ufficio tali importi dal sequestro conservativo.

3. Se, in forza del diritto dello Stato membro dell'esecuzione, gli importi di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono esentati da sequestro su richiesta del debitore, tali importi sono esentati dal sequestro conservativo su richiesta del debitore come previsto dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 32

Gerarchia dell'ordinanza di sequestro conservativo

L'ordinanza di sequestro conservativo ha lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell'esecuzione.

CAPO 4

MEZZI DI RICORSO

Articolo 33

Mezzi di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo

1. Su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, l'ordinanza di sequestro conservativo è revocata o, se del caso, modificata per i seguenti motivi:

- a) non ricorrono le condizioni o i requisiti stabiliti dal presente regolamento;
- b) l'ordinanza, la dichiarazione ai sensi dell'articolo 25 e/o gli altri documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 5, non sono stati notificati o comunicati al debitore entro 14 giorni dal sequestro conservativo del suo conto o dei suoi conti;
- c) i documenti notificati o comunicati al debitore a norma dell'articolo 28 non rispondevano ai requisiti linguistici di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
- d) gli importi sottoposti a sequestro conservativo eccedenti l'importo oggetto dell'ordinanza non sono stati dissequestrati conformemente all'articolo 27;
- e) il credito la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stato pagato in tutto o in parte;
- f) una decisione giudiziaria di merito ha dichiarato infondato il credito che il creditore intendeva garantire mediante l'ordinanza; oppure
- g) la decisione giudiziaria di merito, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza sono stati riformati o, a seconda dei casi, annullati.

2. Su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, la decisione relativa alla garanzia ai sensi dell'articolo 12 è riesaminata qualora le condizioni o i requisiti previsti da tale articolo non siano stati adempiuti.

Qualora, sulla base di un tale ricorso, l'autorità giudiziaria chieda al creditore di costituire una garanzia o una garanzia aggiuntiva, si applica, se del caso, l'articolo 12, paragrafo 3, prima frase, e l'autorità giudiziaria comunica che l'ordinanza di sequestro conservativo sarà revocata o modificata qualora la garanzia (aggiuntiva) richiesta non sia costituita entro il termine da essa fissato.

3. Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso se non viene posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera b).

A meno che alla mancata notificazione o comunicazione non sia già stato posto rimedio in altro modo, ai fini della valutazione della concessione o meno del ricorso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), si considera che vi sia stato posto rimedio:

- a) se il creditore chiede all'organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine di notificare o comunicare i documenti al debitore; oppure
- b) qualora il debitore abbia indicato nella sua domanda di ricorso che accetta di ritirare i documenti presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine e qualora il creditore fosse responsabile di fornire traduzioni e trasmetta a detta autorità giudiziaria le traduzioni richieste a norma dell'articolo 49, paragrafo 1.

L'organo responsabile della notificazione o comunicazione secondo il diritto dello Stato membro di origine, su richiesta del creditore a norma del presente paragrafo, secondo comma, lettera a), notifica o comunica senza indugio i documenti al debitore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato dal debitore conformemente al presente articolo, paragrafo 5.

Qualora spettasse al creditore avviare la notificazione o comunicazione dei documenti di cui all'articolo 28, si può porre rimedio a una mancata notificazione o comunicazione solo se il creditore dimostra di aver preso tutte le misure che era tenuto a prendere per l'effettuazione della notificazione o comunicazione iniziale dei documenti.

4. Il ricorso chiesto a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso se il creditore non fornisce al debitore le traduzioni richieste dal presente regolamento entro 14 giorni dalla data in cui il creditore è informato della domanda di ricorso presentata dal debitore a norma del paragrafo 1, lettera c).

Si applica, se del caso, il paragrafo 3, secondo e terzo comma.

5. Nella domanda di ricorso a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), il debitore indica un indirizzo al quale i documenti e le traduzioni di cui all'articolo 28 possono essere inviati conformemente al presente articolo, paragrafi 3 e 4, o, in alternativa, indica che accetta di ritirare tali documenti presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine.

Articolo 34

Mezzi di ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 33 e 35, su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro:

a) è limitata in ragione del fatto che alcuni importi detenuti sul conto bancario dovrebbero essere esenti da sequestro in conformità dell'articolo 31, paragrafo 3, o non si è tenuto conto, o non si è tenuto conto correttamente, degli importi esenti da sequestro nell'attuazione dell'ordinanza in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2; oppure

b) cessa per i seguenti motivi:

i) il conto sottoposto a sequestro conservativo è escluso dall'ambito d'applicazione del presente regolamento in virtù dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4;

ii) l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria, o dell'atto pubblico la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stata rifiutata nello Stato membro dell'esecuzione;

iii) l'esecutività della decisione giudiziaria la cui esecuzione il creditore intendeva garantire attraverso l'ordinanza è stata sospesa nello Stato membro d'origine;

iv) si applica l'articolo 33, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) o g). Si applica, se del caso, l'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5.

2. Su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro è fatta cessare se è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 35***Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore**

1. Il debitore o il creditore possono chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo di modificare o revocare l'ordinanza in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono mutate.
2. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo può anche, se il diritto dello Stato membro di origine lo consente, modificare o revocare d'ufficio l'ordinanza in ragione di mutate circostanze.
3. Il debitore e il creditore possono, in ragione del fatto che hanno convenuto di transigere la controversia, chiedere congiuntamente all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo di revocare o modificare l'ordinanza o all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione in tale Stato membro di far cessare o limitare l'esecuzione dell'ordinanza.
4. Il creditore può chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione o, se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione in tale Stato membro di modificare l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo mediante un adeguamento dell'esenzione applicata in tale Stato membro ai sensi dell'articolo 31 in ragione del fatto che sono già state applicate altre esenzioni per un importo sufficientemente elevato in relazione a uno o più conti tenuti in uno o più altri Stati membri e che pertanto si rende opportuno un adeguamento.

*Articolo 36***Procedura per i mezzi di ricorso di cui agli articoli 33, 34 e 35**

1. La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata.
2. La domanda è comunicata all'altra parte.
3. Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e accettati dal diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati.
4. La decisione è emessa senza indugio e in ogni caso non più tardi di 21 giorni dalla data in cui l'autorità giudiziaria o, se il diritto nazionale lo prevede, l'autorità competente per l'esecuzione ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi. La decisione è comunicata alle parti.
5. La decisione di revocare o modificare l'ordinanza di sequestro conservativo e la decisione di limitare o far cessare l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo sono immediatamente esecutive.

Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro di origine, l'autorità giudiziaria procede senza indugio, in conformità dell'articolo 29, alla trasmissione della decisione sul ricorso all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2. Non appena ricevuta tale decisione, quest'ultima autorità provvede immediatamente affinché sia attuata.

Se la decisione sul ricorso riguarda un conto bancario tenuto nello Stato membro di origine, essa è attuata in relazione a tale conto bancario conformemente al diritto dello Stato membro di origine.

Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro dell'esecuzione, la decisione sul ricorso è attuata in conformità del diritto dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 37

Impugnazione

Ciascuna parte ha il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 o 35. L'impugnazione è presentata utilizzando l'apposito modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 38

Diritto di costituire garanzie in sostituzione del sequestro conservativo

1. Su domanda del debitore:

- a) l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo può disporre il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria una garanzia a concorrenza dell'importo dell'ordinanza, o una garanzia alternativa in una forma ammessa dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo;
- b) l'autorità giudiziaria competente o, se il diritto nazionale lo prevede, l'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione dispone la cessazione dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell'esecuzione se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria o autorità una garanzia per l'importo sottoposto a sequestro conservativo in tale Stato membro, o una garanzia alternativa in una forma ammessa dal diritto dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo.

2. Al dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo si applicano, se del caso, gli articoli 23 e 24. La costituzione della garanzia in sostituzione del sequestro conservativo è comunicata al creditore in conformità del diritto nazionale.

Articolo 39

Diritti dei terzi

1. Il diritto di un terzo di contestare un'ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro di origine.

2. Il diritto di un terzo di contestare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione.

3. Fatte salve le altre norme in materia di competenza previste dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, sono competenti in relazione ad ogni azione promossa da un terzo:

- a) per contestare un'ordinanza di sequestro conservativo, le autorità giudiziarie dello Stato membro d'origine; e
- b) per contestare l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell'esecuzione, le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione o, se il diritto nazionale di tale Stato membro lo prevede, l'autorità competente per l'esecuzione.

CAPO 5

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 40***Legalizzazione o altra formalità analoga**

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

*Articolo 41***Rappresentanza legale**

Nel procedimento per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto. Nei procedimenti ai sensi del capo 4 non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto, a meno che, secondo il diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o dell'autorità presso cui è depositata la domanda di ricorso, tale rappresentanza non sia obbligatoria a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio delle parti.

*Articolo 42***Spese di giudizio**

Le spese di giudizio nei procedimenti per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un'ordinanza non superano le spese per ottenere un provvedimento nazionale equivalente o un ricorso avverso tale provvedimento nazionale.

*Articolo 43***Costi sostenuti dalle banche**

1. Una banca è autorizzata a chiedere al creditore o al debitore il pagamento o il rimborso dei costi sostenuti per attuare un'ordinanza di sequestro conservativo soltanto se, secondo il diritto dello Stato membro dell'esecuzione, essa ha diritto a tale pagamento o rimborso in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.
2. I compensi addebitati da una banca per coprire i costi di cui al paragrafo 1 sono determinati tenendo conto della complessità dell'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e non possono essere superiori ai compensi addebitati per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti.
3. I compensi addebitati da una banca per coprire i costi per la fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell'articolo 14 non possono essere superiori ai costi realmente sostenuti e, se del caso, non possono essere superiori ai compensi addebitati per la fornitura di informazioni sui conti nel contesto di provvedimenti nazionali equivalenti.

*Articolo 44***Compensi addebitati dalle autorità**

I compensi addebitati da qualsiasi autorità o altro organo dello Stato membro dell'esecuzione coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo o nella fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell'articolo 14 sono determinati in base ad una tabella dei compensi o un altro complesso di norme previamente stabiliti da ciascuno Stato membro e indicanti in modo trasparente i compensi applicabili. Nell'elaborare tale tabella o un altro complesso di norme, uno Stato membro può tener conto dell'importo dell'ordinanza e della complessità del relativo trattamento. Se del caso, i compensi non possono essere superiori a quelli addebitati in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.

*Articolo 45***Termini**

Se, in circostanze eccezionali, non le è possibile rispettare i termini previsti all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 28, paragrafi 2, 3 e 6, all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 36, paragrafi 4 e 5, l'autorità giudiziaria o l'autorità interessata adotta quanto prima le misure ivi disposte.

*Articolo 46***Rapporto con le norme procedurali nazionali**

1. Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura.
2. Gli effetti dell'apertura della procedura di insolvenza su misure di esecuzione individuali, quale l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sono disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta.

*Articolo 47***Protezione dei dati**

1. I dati personali ottenuti, trattati o trasmessi nel quadro del presente regolamento sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto al fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi e possono essere utilizzati soltanto per tale fine.
2. L'autorità competente, l'autorità d'informazione e gli altri soggetti responsabili dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo non possono conservare i dati di cui al paragrafo 1 oltre il periodo necessario per il fine per il quale sono stati ottenuti, trattati o trasmessi, che in ogni caso non supera i 6 mesi dalla fine del procedimento e, durante tale periodo, garantiscono un'adeguata protezione di tali dati. Il presente paragrafo non si applica ai dati trattati o conservati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

*Articolo 48***Relazione con altri strumenti**

Il presente regolamento fa salvi:

- a) il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, tranne per quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 3 e 6, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafi 3 e 6, all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, all'articolo 28, paragrafi 1, 3, 5 e 6, all'articolo 29, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento;
- b) il regolamento (UE) n. 1215/2012;
- c) il regolamento (CE) n. 1346/2000;
- d) la direttiva 95/46/CE, tranne per quanto previsto all'articolo 14, paragrafo 8, e all'articolo 47 del presente regolamento;
- e) il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- f) il regolamento (CE) n. 864/2007, tranne per quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.

*Articolo 49***Lingue**

1. I documenti elencati nell'articolo 28, paragrafo 5, lettere a) e b), da notificare o comunicare al debitore che non sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o, qualora tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il debitore è domiciliato o in un'altra lingua ad esso comprensibile, sono corredati di una traduzione o traslitterazione in una di tali lingue. I documenti elencati nell'articolo 28, paragrafo 5, lettera c), non devono essere tradotti. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può decidere che determinati documenti debbano, in via eccezionale, essere tradotti o traslitterati per consentire al debitore di far valere i suoi diritti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

2. Qualsiasi documento da indirizzare, a norma del presente regolamento, a un'autorità giudiziaria o a un'autorità competente può anche essere redatto in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, se lo Stato membro interessato ha dichiarato di accettare tale altra lingua.

3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 50

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1. Entro il 18 luglio 2016, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) le autorità giudiziarie designate come competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 6, paragrafo 4);
 - b) l'autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari (articolo 14);
 - c) i metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari previsti dal loro diritto nazionale (articolo 14, paragrafo 5);
 - d) le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso (articolo 21);
 - e) l'autorità o le autorità designate come competenti per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti a norma del presente regolamento (articolo 4, punto 14);
 - f) l'autorità competente per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi del capo 3;
 - g) la misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo in forza del loro diritto nazionale (articolo 30);
 - h) le norme applicabili agli importi esenti da sequestro ai sensi del diritto nazionale (articolo 31);
 - i) se, a norma del diritto nazionale, le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e, in caso affermativo, la parte tenuta al pagamento dei compensi in via provvisoria e finale (articolo 43);
 - j) la tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 44);
 - k) se è attribuito un ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti in forza del diritto nazionale (articolo 32);
 - l) le autorità giudiziarie o, se del caso, l'autorità di esecuzione competenti per un ricorso (articolo 33, paragrafo 1, articolo 34, paragrafo 1 o 2);
 - m) le autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso, il termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere presentato a norma del diritto nazionale e l'evento che segna l'inizio di tale termine (articolo 37);

- n) un'indicazione delle spese di giudizio (articolo 42); e
- o) le lingue accettate per le traduzioni dei documenti (articolo 49, paragrafo 2).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione mette le informazioni a disposizione del pubblico con tutti i mezzi adeguati, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 51

Elaborazione e successiva modifica dei moduli

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 37. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 52

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 53

Monitoraggio e riesame

1. Entro il 18 gennaio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione:

- a) dell'opportunità di includere gli strumenti finanziari nell'ambito di applicazione del presente regolamento; e
- b) della possibilità che gli importi accreditati sul conto del debitore successivamente all'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo possano essere sottoposti a sequestro conservativo in forza dell'ordinanza.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento e di una valutazione dell'impatto delle modifiche da introdurre.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, le informazioni riguardanti:

- a) il numero di domande di ordinanza di sequestro conservativo e il numero di casi in cui è stata emessa l'ordinanza;
- b) il numero di domande di ricorso ai sensi degli articoli 33 e 34 e, se possibile, il numero di casi in cui è stato concesso il ricorso; e
- c) il numero di domande di impugnazione depositate a norma dell'articolo 37 e, se possibile, il numero di casi in cui l'impugnazione è stata accolta.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017, ad eccezione dell'articolo 50, che si applica a decorrere dal 18 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

3d i)

Articolo 22 del regolamento sulla digitalizzazione*



***Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria*

***La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente al regolamento (UE) n. 655/2014 entro il **17 gennaio 2027** (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



Articolo 22

Modifiche del regolamento (UE) n. 655/2014

Il regolamento (UE) n. 655/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda oppure con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, , 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).»;

- 2) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d'origine per provvedimenti nazionali equivalenti oppure con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.»;

- 3) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Trasmissione dei documenti

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2023/2844 per quanto riguarda la comunicazione tra autorità, ovvero con qualsiasi mezzo appropriato laddove la comunicazione sia effettuata dai creditori, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2. L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione:

- a) un avviso di ricevimento all'autorità che ha trasmesso i documenti, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844; o
- b) un avviso di ricevimento al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti, con i mezzi più rapidi.

L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo si avvale del modulo standard per l'avviso di ricevimento, elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

- 4) l'articolo 36 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento:

- a) con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata; o
- b) mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.»;

IT

GU L del 27.12.2023

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e ammessi ai sensi del diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati o mediante mezzi di comunicazione elettronica previsti dal regolamento (UE) 2023/2844.».



4

QUESTIONI PROCEDURALI ORIZZONTALI



4a

Direttiva 2003/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003
intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle
controversie transfrontaliere attraverso la definizione di
norme minime comuni relative al **patrocinio a spese
dello Stato** in tali controversie





[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Atlante giudiziario europeo - direttiva sul patrocinio a spese dello Stato](#)



[Regolamento sulla digitalizzazione](#)



Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

► **C1** DIRETTIVA 2003/8/CE DEL CONSIGLIO ◀

del 27 gennaio 2003

intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

(GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41)

Rettificata da:

► **C1** Rettifica, GU L 32 del 7.2.2003, pag. 15 (2003/8/CE)

▼B

►C1 DIRETTIVA 2003/8/CE DEL CONSIGLIO ◄

del 27 gennaio 2003

intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'ambito del quale è garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare tra l'altro le misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) L'articolo 65, lettera c), del trattato cita, fra le misure da adottare a tal fine, quelle che mirano all'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
- (3) Il Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 ed il 16 ottobre 1999, ha invitato il Consiglio a stabilire norme minime che garantiscano un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato nelle cause transnazionali in tutta l'Unione.
- (4) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. Le materie contemplate dalla presente direttiva sono trattate nel rispetto di detta convenzione e in particolare del principio di eguaglianza delle parti in una controversia.
- (5) La presente direttiva mira a promuovere l'applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (6) Né la mancanza di risorse di una parte in giudizio, attore o convenuto, né le difficoltà derivanti dal carattere transfrontaliero di una controversia dovrebbero costituire ostacoli ad un accesso effettivo alla giustizia.
- (7) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 368.

⁽²⁾ Parere reso il 25 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 64.

▼B

- (8) La presente direttiva è intesa in primo luogo a garantire un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere definendo al riguardo talune norme minime comuni. Una direttiva del Consiglio è lo strumento legislativo più idoneo per conseguire tale obiettivo.
- (9) Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.
- (10) Ciascuna parte in una controversia in materia civile o commerciale che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva deve avere la possibilità di far valere i suoi diritti in giudizio anche se la sua situazione finanziaria non le consente di sostenere le spese processuali. Il patrocinio a spese dello Stato è ritenuto adeguato quando permette al beneficiario un accesso effettivo alla giustizia alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.
- (11) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un'azione legale, l'assistenza legale per adire un tribunale, la rappresentanza in sede di giudizio, l'esonero totale o parziale dalle spese processuali.
- (12) La legge nazionale dello Stato membro del foro o in cui si chiede l'esecuzione delle decisioni può prevedere che nelle spese processuali siano incluse le spese della parte avversa poste a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato.
- (13) Tutti i cittadini dell'Unione, a prescindere dal loro luogo di domicilio o dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, devono poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere se soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva. Lo stesso vale per i cittadini di paesi terzi regolarmente e abitualmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro.
- (14) È opportuno che gli Stati membri siano lasciati liberi di stabilire il limite al di sopra del quale si presume che una persona sia in grado di sostenere le spese processuali, alle condizioni previste dalla presente direttiva. Detti limiti devono essere definiti alla luce di vari fattori obiettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare.
- (15) L'obiettivo della presente direttiva non potrebbe tuttavia essere conseguito se i richiedenti il patrocinio a spese dello Stato non avessero la facoltà di dimostrare che non sono in grado di sostenere le spese processuali anche se dispongono di risorse superiori al limite stabilito dallo Stato membro del foro. Le autorità dello Stato membro del foro, all'atto di valutare se il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso su tale base, tengono conto delle informazioni sul soddisfacimento o meno, da parte del richiedente, dei criteri di idoneità al finanziamento nello Stato membro di domicilio o di dimora abituale.
- (16) Gli altri meccanismi che permettono in casi specifici l'accesso effettivo alla giustizia non sono una forma di patrocinio a spese dello Stato. Si può tuttavia presumere che la persona che può far ricorso a tali mezzi possa sostenere le spese processuali nonostante la sua situazione finanziaria sfavorevole.
- (17) Occorre che gli Stati membri abbiano facoltà di respingere le domande di patrocinio a spese dello Stato relative ad azioni giudiziarie manifestamente infondate o per motivi connessi al merito della causa purché sia fornita la consulenza legale nella fase precontenziosa e sia garantito l'accesso alla giustizia. Nel prendere una decisione sul merito di una domanda gli Stati membri possono respingere le richieste di patrocinio a spese dello Stato qualora il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver subito perdite materiali o finanziarie o la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente.

▼B

- (18) La complessità e le differenze dei sistemi giuridici degli Stati membri, così come i costi derivanti dal carattere transfrontaliero delle controversie, non dovrebbero ostacolare l'accesso alla giustizia. Occorre pertanto che il patrocinio a spese dello Stato copra le spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero di una controversia.
- (19) Nel considerare se la presenza fisica di una persona sia richiesta in aula i giudici di uno Stato membro dovrebbero valutare i vantaggi delle possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ⁽¹⁾.
- (20) Se concesso, il patrocinio a spese dello Stato deve coprire l'intero procedimento, comprese le spese sostenute affinché una sentenza sia dichiarata esecutiva o sia eseguita; il beneficiario dovrebbe continuare a ricevere tale patrocinio anche se una sentenza a lui favorevole è impugnata oppure se egli propone ricorso, purché le condizioni relative alle risorse finanziarie e al merito della controversia continuino ad essere soddisfatte.
- (21) Il patrocinio a spese dello Stato dev'essere concesso alle stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale.
- (22) Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
- (23) Poiché il patrocinio a spese dello Stato è accordato dallo Stato membro del foro o in cui si chiede l'esecuzione della sentenza, tranne che per la consulenza legale di un avvocato locale nella fase precontenziosa quando il richiedente il patrocinio a spese dello Stato non ha eletto domicilio o non ha la dimora abituale nello Stato membro del foro, questo deve applicare la propria legislazione, nel rispetto dei principi della presente direttiva.
- (24) È opportuno che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso o rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro del foro o di esecuzione della sentenza. Ciò è il caso sia quando il tribunale giudica nel merito che quando deve prima decidere se è competente o meno.
- (25) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri dovrebbe essere organizzata in modo da favorire l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto, nonché semplificare e rendere più rapida la trasmissione delle richieste di patrocinio a spese dello Stato da uno Stato membro all'altro.
- (26) I meccanismi di comunicazione e di trasmissione previsti dalla direttiva sono desunti direttamente da quelli istituiti dall'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1970. Occorre fissare un termine, non previsto dall'accordo del 1977, per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato. Fissare un termine relativamente breve contribuirebbe al buon funzionamento della giustizia.
- (27) Occorre che i dati trasmessi in forza della presente direttiva godano di un regime di tutela. Poiché si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, e la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati

⁽¹⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

▼B

personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾, non si rendono necessarie disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nella presente direttiva.

- (28) La messa a punto di un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione nei casi di controversie transfrontaliere dovrebbe rendere più facili e rapide le procedure.
- (29) Inoltre, tali formulari nonché i formulari di richiesta nazionali dovrebbero essere messi a disposizione a livello europeo attraverso il sistema di informazione della rete giudiziaria europea, istituita ai sensi della decisione 2001/470/CE ⁽²⁾.
- (30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (31) È opportuno precisare che l'introduzione di norme minime nelle controversie transfrontaliere non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni più favorevoli ai richiedenti il patrocinio a spese dello Stato o ai beneficiari di detto patrocinio.
- (32) L'accordo del 1997 e il protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, firmato a Mosca nel 2001 rimangono applicabili alle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi parti dell'accordo del 1977 o protocollo. Le disposizioni della presente direttiva prevalgono tuttavia su quelle dell'accordo del 1997 e dei protocolli per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri.
- (33) Il Regno Unito e l'Irlanda, in virtù dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva.
- (34) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è pertanto vincolata dalla stessa né la applica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

- 1. La presente direttiva è intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato nelle suddette controversie.
- 2. Essa si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa.
- 3. Nella presente direttiva per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



Articolo 2

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini della presente direttiva, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della presente direttiva è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere eseguita.
2. Lo Stato membro in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾.
3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in conformità della presente direttiva.

CAPITOLO II

DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Articolo 3

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

1. La persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva.
2. Il patrocinio a spese dello Stato è considerato adeguato se garantisce:
 - a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;
 - b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero totale o parziale dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.

Qualora il beneficiario perda la causa in uno Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, il patrocinio a spese dello Stato copre le spese sostenute dalla parte avversa se esso copre tali spese nei casi in cui il beneficiario è domiciliato o dimora abitualmente nello Stato membro del foro.

3. Gli Stati membri non sono obbligati a fornire l'assistenza legale o la rappresentanza in sede di giudizio nei procedimenti intesi specificamente a dare alle parti la possibilità di stare personalmente in giudizio, eccetto quando l'organo giurisdizionale o qualsiasi altra autorità competente decida altrimenti per assicurare l'eguaglianza delle parti o alla luce della complessità della controversia.
4. Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari del patrocinio a spese dello Stato di corrispondere un contributo ragionevole a copertura delle spese processuali tenuto conto delle condizioni previste all'articolo 5.
5. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorità competente abbia la facoltà di decidere che il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è tenuto al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute se la sua situazione finanziaria è migliorata sensibilmente oppure se la decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato è stata presa sulla base di informazioni inesatte fornite dal beneficiario.

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

*Articolo 4***Non discriminazione**

Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato, senza discriminazioni, ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri.

CAPITOLO III

CONDIZIONI E ENTITÀ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO*Articolo 5***Condizioni relative alle risorse finanziarie**

1. Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le quali sono parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a motivo della loro situazione economica, al fine di assicurare loro un accesso effettivo alla giustizia.
2. La situazione economica di una persona è valutata dall'autorità competente dello Stato membro del foro tenendo conto di diversi elementi oggettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente.
3. Gli Stati membri possono fissare dei limiti al di sopra dei quali si presume che il richiedente il patrocinio a spese dello Stato possa sostenere, parzialmente o totalmente, le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali limiti sono determinati in base ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I limiti fissati secondo il paragrafo 3 del presente articolo non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.
5. Il patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere concesso al richiedente che possa nella fattispecie disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

*Articolo 6***Condizioni legate al merito della controversia**

1. Gli Stati membri possono disporre che le domande di patrocinio a spese dello Stato relative ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata possano essere respinte dalle autorità competenti.
2. Se è fornita consulenza legale nella fase precontenziosa, il beneficio del successivo patrocinio a spese dello Stato può essere rifiutato o soppresso per motivi connessi al merito della causa, purché sia garantito l'accesso alla giustizia.
3. Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri valutano l'importanza del caso specifico per il richiedente ma possono anche tener conto della natura della causa quando il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente.

▼B

*Articolo 7***Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia**

Il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:

- a) spese di interpretazione;
- b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario; e
- c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.

*Articolo 8***Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente**

Lo Stato membro in cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o dimora abitualmente concede il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, necessario a coprire:

- a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato membro finché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi della presente direttiva, nello Stato membro del foro;
- b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato membro.

*Articolo 9***Continuità del patrocinio a spese dello Stato**

- 1. Il patrocinio a spese dello Stato è mantenuto, totalmente o parzialmente, anche per le spese sostenute affinché la sentenza sia eseguita nello Stato membro del foro.
- 2. Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro del foro riceve il patrocinio previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui viene chiesto che la sentenza sia eseguita o dichiarata esecutiva.
- 3. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, il patrocinio a spese dello Stato rimane disponibile qualora sia proposta impugnazione da parte del beneficiario o contro quest'ultimo.
- 4. Gli Stati membri possono disporre che si proceda ad un nuovo esame della domanda di patrocinio a spese dello Stato in qualunque fase del procedimento, per i motivi citati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5 e agli articoli 5 e 6, inclusi i procedimenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

*Articolo 10***Procedimenti stragiudiziali**

Il patrocinio a spese dello Stato è altresì esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dalla presente direttiva, qualora l'uso di tali mezzi sia richiesto dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.

*Articolo 11***Atti autentici**

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro alle condizioni definite nella presente direttiva.

CAPITOLO IV

PROCEDURA*Articolo 12***Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato**

Il patrocinio a spese dello Stato è accordato o rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro del foro, fatto salvo l'articolo 8.

*Articolo 13***Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato**

1. Le domande di patrocinio a spese dello Stato possono essere presentate:

- a) all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di trasmissione); oppure
- b) all'autorità competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).

2. Le domande di patrocinio a spese dello Stato sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti:

- a) nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di ricezione competente che corrisponde a una delle lingue delle istituzioni della Comunità; oppure
- b) in un'altra lingua che detto Stato membro abbia indicato di poter accettare in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3.

3. Le autorità di trasmissione competenti possono decidere di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto:

- a) che essa è infondata, o
- b) che essa esula dal campo di applicazione della presente direttiva.

A tali decisioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3.

4. L'autorità di trasmissione competente assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata. Lo assiste inoltre fornendo qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, in conformità dell'articolo 8, lettera b).

L'autorità di trasmissione competente trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato membro nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.

5. I documenti trasmessi ai sensi della presente direttiva sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente.

6. Gli Stati membri non possono richiedere alcun pagamento per i servizi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri in cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o dimora abitualmente possono prevedere che il richiedente rimborsi le spese di traduzione sostenute dall'autorità di trasmissione competente se la domanda di patrocinio a spese dello Stato è respinta dall'autorità competente.



Articolo 14

Autorità competenti e lingue

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti a trasmettere («autorità di trasmissione») e a ricevere («autorità di ricezione») la domanda.
2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
 - i nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione di cui al paragrafo 1,
 - la rispettiva competenza territoriale,
 - i mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste, e
 - le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diverse dalla o dalle proprie, che l'autorità di ricezione competente è disposta ad accettare per la compilazione delle domande di patrocinio a spese dello Stato ad essa trasmesse, in conformità della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 30 novembre 2004. Le eventuali modifiche successive di tali informazioni sono notificate alla Commissione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore della modifica nello Stato membro in questione.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

Trattamento delle domande

1. Le autorità nazionali competenti a statuire sulle domande di patrocinio a spese dello Stato provvedono affinché il richiedente sia pienamente informato del trattamento della domanda.
2. Le decisioni sono essere motivate qualora le domande siano respinte in tutto o in parte.
3. Gli Stati membri garantiscono la possibilità di riesame o ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato. Gli Stati membri possono prevedere un'esclusione per i casi in cui la domanda di patrocinio a spese dello Stato è respinta da un organo giurisdizionale, contro la cui decisione sulla fondatezza della pretesa il diritto nazionale non prevede ricorso giurisdizionale, o da una corte d'appello.
4. Qualora siano di natura amministrativa, i ricorsi contro una decisione di rifiuto o soppressione del patrocinio a spese dello Stato in virtù dell'articolo 6 sono sempre sottoposti in ultima istanza a riesame giudiziario.

Articolo 16

Formulario uniforme

1. Al fine di facilitare la trasmissione, è approntato un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
2. Il formulario uniforme per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi il 30 maggio 2003.

Il formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi entro il 30 novembre 2004.



CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 17***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 18***Informazione**

Le autorità nazionali competenti collaborano al fine di assicurare l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto riguardo ai diversi sistemi di patrocinio a spese dello Stato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea istituita ai sensi della decisione 2001/470/CE.

*Articolo 19***Disposizioni più favorevoli**

Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri prevedano disposizioni più favorevoli per i richiedenti il patrocinio a spese dello Stato e per i beneficiari dello stesso.

*Articolo 20***Nesso con altri strumenti**

Nei rapporti tra gli Stati membri e in relazione alle materie alle quali essa si applica, la presente direttiva prevale sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi:

- a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, firmato a Mosca nel 2001;
- b) la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia.

*Articolo 21***Recepimento nella legislazione nazionale**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 novembre 2004, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che è recepito nella legislazione nazionale entro il 30 maggio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 22***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼B*Articolo 23***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

4a i)

Articolo 1 della direttiva sulla digitalizzazione*



*Direttiva (UE) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria

***La Commissione adotta gli atti di esecuzione per quanto riguarda il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo relativamente alla direttiva 2003/8/CE del Consiglio entro il **17 gennaio 2027** (cfr. articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulla digitalizzazione)*



*Articolo 1***Modifiche della direttiva 2003/8/CE**

All'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2003/8/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di trasmissione competente trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato membro in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj>).».

4b

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della **mediazione** in materia civile e commerciale





[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – direttiva sulla mediazione](#)



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2008

relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
- (2) Il principio dell'accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.
- (3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, sancendo che l'istituzione di principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale verso l'appropriato sviluppo e l'operatività dei procedimenti stragiudiziali per la composizione delle controversie in materia civile e commerciale così come per semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia.

(4) Nell'aprile del 2002 la Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell'Unione europea e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per promuovere l'utilizzo della mediazione.

(5) L'obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell'Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l'accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di mediazione.

(6) La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

(7) Al fine di promuovere ulteriormente l'utilizzo della mediazione e per garantire che le parti che vi ricorrono possano fare affidamento su un contesto giuridico certo è necessario introdurre un quadro normativo che affronti, in particolare, gli elementi chiave della procedura civile.

(8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni.

(9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l'utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione.

⁽¹⁾ GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della loro controversia con l'assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia e del lavoro.
- (11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l'arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia.
- (12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe estendersi ai tentativi dell'organo giurisdizionale o del giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l'organo giurisdizionale o il giudice adito richiedano l'assistenza o la consulenza di una persona competente.
- (13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l'organo giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre, l'organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l'attenzione delle parti sulla possibilità di mediazione.
- (14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente direttiva.
- (15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare la data pertinente per determinare se una controversia che le parti tentano di risolvere con la mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno. In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel momento in cui intraprendono un'azione specifica per avviare il procedimento di mediazione.
- (16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all'effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l'introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e l'autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente. I mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza del codice europeo di condotta dei mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico.
- (18) Nell'ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato una raccomandazione⁽¹⁾ che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore o organizzazione che rientri nell'ambito di applicazione di tale raccomandazione dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la Commissione dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali di composizione delle controversie che secondo gli Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.
- (19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa peggiore al procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto dell'accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto con il diritto del suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell'accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi qualora l'obbligo contemplato nell'accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).

24.5.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/5

- (20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, o al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ⁽²⁾.
- (21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere esecutivi in un altro Stato membro, gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente, se il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di famiglia non è esecutivo nello Stato membro in cui l'accordo è stato concluso e in cui se ne chiede l'esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato membro rendendo l'accordo in questione esecutivo in un altro Stato membro.
- (22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati membri in materia di esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.
- (23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante e quindi la presente direttiva dovrebbe prevedere un grado minimo di compatibilità delle norme di procedura civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza della mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale.
- (24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro norme relative ai termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all'arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi anche se la presente direttiva non armonizza le norme nazionali relative ai termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza negli accordi internazionali resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio nella normativa in materia di trasporto, dovrebbero essere fatte salve dalla presente direttiva.
- (25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni su come contattare mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.
- (26) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽³⁾ gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall'organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell'ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;

- b) per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Articolo 4

Qualità della mediazione

1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l'ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.

2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.

Articolo 5

Ricorso alla mediazione

1. L'organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

3. Nella presente direttiva per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:

- a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
- b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
- c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
- d) ai fini dell'articolo 5, un invito è rivolto alle parti.

2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliati o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

24.5.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/7

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

Articolo 6

Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell'accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l'esecutività.

2. Il contenuto dell'accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.

3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e all'esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1.

Articolo 7

Riservatezza della mediazione

1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:

a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona; oppure

b) la comunicazione del contenuto dell'accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione di tale accordo.

2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione.

Articolo 8

Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.

Articolo 9

Informazioni al pubblico

Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.

Articolo 10

Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 11

Revisione

Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo della mediazione nell'Unione europea e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

*Articolo 12***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l'articolo 10, per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 14***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

4c

Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni **documenti pubblici** nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012





[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile - regolamento sui documenti pubblici](#)



26.7.2016



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/1

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/1191 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2016

che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di assicurare la libera circolazione dei documenti pubblici nell'Unione e, in tal modo, promuovere la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, l'Unione dovrebbe adottare misure concrete di semplificazione degli attuali requisiti amministrativi connessi alla presentazione in uno Stato membro di alcuni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro.
- (2) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri («convenzione sull'apostille»), che ha introdotto un sistema per la circolazione semplificata dei documenti pubblici rilasciati dagli Stati contraenti di tale convenzione.
- (3) Conformemente al principio della fiducia reciproca e al fine di promuovere la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe istituire un sistema per l'ulteriore semplificazione delle formalità amministrative per la circolazione di alcuni documenti pubblici e delle relative copie autentiche rilasciati da un'autorità di uno Stato membro ai fini della presentazione in un altro Stato membro.
- (4) Il sistema istituito dal presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle persone di continuare a beneficiare, se lo desiderano, di altri sistemi di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o da formalità analoghe applicabili tra Stati membri. In particolare, il presente regolamento dovrebbe essere considerato uno strumento separato e autonomo rispetto alla convenzione sull'apostille.

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 52.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016.

- (5) È opportuno salvaguardare la coesistenza tra il sistema istituito dal presente regolamento e altri sistemi applicabili tra gli Stati membri. Per quanto riguarda la convenzione sull'apostille, anche se non dovrebbe essere possibile per le autorità degli Stati membri di richiedere un'apostille quando una persona presenta loro un documento pubblico cui si applica il presente regolamento e sia rilasciato in un altro Stato membro, il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di apporre un'apostille se una persona sceglie di farne richiesta. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire a una persona di continuare a utilizzare in uno Stato membro un'apostille apposta in un altro Stato membro. Di conseguenza, su richiesta dell'interessato, si potrebbe ancora fare ricorso alla convenzione sull'apostille nelle relazioni tra Stati membri. Qualora una persona richieda l'apposizione di un'apostille su un documento pubblico cui si applica il presente regolamento, le autorità nazionali di rilascio dovrebbero utilizzare mezzi appropriati per informarla che ai sensi del sistema istituito dal presente regolamento non è più necessaria un'apostille se tale persona intende presentare il documento in un altro Stato membro. In ogni caso gli Stati membri dovrebbero rendere tali informazioni accessibili con ogni mezzo idoneo.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro conformemente alla sua legislazione nazionale e il cui obiettivo principale è accertare uno dei seguenti fatti: nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, o cittadinanza. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai documenti pubblici rilasciati a una persona dal proprio Stato membro di cittadinanza per attestarne l'assenza di precedenti penali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai documenti pubblici la cui presentazione possa essere richiesta da cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini quando, in conformità con la pertinente legislazione dell'Unione, desiderano votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza.
- (7) Il presente regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a rilasciare documenti pubblici non previsti ai sensi del diritto nazionale.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe altresì applicarsi alle copie autentiche di documenti pubblici prodotte da un'autorità competente dello Stato membro in cui è stato rilasciato il documento pubblico originale. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle copie di copie autentiche.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle versioni elettroniche di documenti pubblici e ai moduli standard multilingue adatti allo scambio elettronico. Tuttavia, ciascuno Stato membro dovrebbe decidere in base alla propria legislazione nazionale se, e a quali condizioni, si possano presentare documenti pubblici e moduli standard multilingue in formato elettronico.
- (10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a passaporti o carte d'identità rilasciati in uno Stato membro, in quanto tali documenti non sono soggetti a legalizzazione o formalità analoghe quando sono presentati in un altro Stato membro.
- (11) Il presente regolamento, e in particolare il meccanismo di cooperazione amministrativa da esso previsto, non dovrebbe applicarsi agli atti di stato civile rilasciati sulla base delle pertinenti convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC).
- (12) I documenti pubblici riguardanti il cambiamento di nome dovrebbero considerarsi anche quali documenti pubblici il cui obiettivo principale è accertare il nome di una persona.
- (13) La nozione di «stato civile» dovrebbe intendersi riferita alla condizione di coniugato, separato o non coniugato, incluse le condizioni di celibe/nubile, divorziato o vedovo, di un individuo.
- (14) La nozione di «filiazione» dovrebbe essere intesa come il rapporto giuridico tra un minore e i suoi genitori.
- (15) Ai fini del presente regolamento, le nozioni di «domicilio», «residenza» e «cittadinanza» dovrebbero essere interpretate conformemente al diritto nazionale.

26.7.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/3

- (16) Il concetto di «casellario giudiziario» dovrebbe essere interpretato come riferito al registro o ai registri nazionali che riportano le condanne conformemente al diritto nazionale. «Condanna» dovrebbe essere interpretato come riferito a ogni decisione definitiva di un organo giurisdizionale penale nei confronti di una persona fisica in relazione ad un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna.
- (17) La semplificazione dei requisiti per la presentazione in uno Stato membro di documenti pubblici rilasciati in un altro Stato membro dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini dell'Unione. Data la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti rilasciati da privati. Dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti pubblici rilasciati da autorità di paesi terzi, anche qualora siano già stati accettati come autentici dalle autorità di uno Stato membro. L'esclusione dei documenti pubblici rilasciati da autorità di paesi terzi dovrebbe estendersi alle copie autentiche di tali documenti prodotte dalle autorità di uno Stato membro.
- (18) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, accertamento dell'esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio (inclusa la capacità di contrarre matrimonio e stato civile), divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata (inclusa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato dell'unione registrata), scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, cittadinanza, assenza di precedenti penali o documenti pubblici la cui presentazione potrebbe essere richiesta da uno Stato membro ad un candidato alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali o ad un elettore a tali elezioni, che sia un cittadino di tale Stato membro. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe incidere sul riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto di un documento pubblico rilasciato in un altro Stato membro.
- (19) Al fine di promuovere la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, i documenti pubblici cui si applica il presente regolamento e le relative copie autentiche dovrebbero essere esentati da ogni forma di legalizzazione e formalità analoga.
- (20) È inoltre opportuno semplificare altre formalità, ossia l'obbligo di presentare sempre copie autentiche e traduzioni di documenti pubblici, allo scopo di agevolare ulteriormente la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri.
- (21) Al fine di superare le barriere linguistiche e, in tal modo, agevolare ulteriormente la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri, è opportuno redigere moduli standard multilingue in ciascuna delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per i documenti pubblici relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), all'unione registrata, (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata), al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali.
- (22) L'unico scopo dei moduli standard multilingue dovrebbe essere facilitare la traduzione dei documenti pubblici cui sono allegati. Pertanto, tali moduli non dovrebbero circolare come documenti autonomi tra gli Stati membri. Non dovrebbero avere la stessa finalità, né perseguire gli stessi obiettivi degli estratti o delle copie letterali degli atti di stato civile, degli estratti multilingue di atti di stato civile, degli estratti multilingue e codificati di atti di stato civile, o dei certificati di stato civile multilingue e codificati predisposti in virtù della convenzione n. 2 della CIEC concernente il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione degli atti di stato civile, della convenzione n. 16 della CIEC relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile e della convenzione n. 34 della CIEC relativa al rilascio di estratti e certificati plurilingue e codificati di atti di stato civile.
- (23) I moduli standard multilingue istituiti dal presente regolamento dovrebbero rispecchiare il contenuto dei documenti pubblici cui sono allegati ed evitare, nella misura del possibile, la necessità di una traduzione di tali documenti pubblici. Tuttavia, per vari documenti pubblici il cui contenuto non può essere adeguatamente rispecchiato in un modulo standard multilingue, come talune categorie di decisioni giudiziarie, l'obiettivo di eliminare la necessità di traduzione non è ragionevolmente raggiungibile. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i documenti pubblici cui possono essere allegati moduli standard multilingue come

supporto appropriato per la traduzione. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di allegare un modulo standard multilingue al maggior numero possibile di documenti pubblici contemplati dal presente regolamento.

- (24) Una persona che presenta un documento pubblico corredato di un modulo standard multilingue non dovrebbe essere tenuta a fornire una traduzione di tale documento pubblico. Tuttavia, l'autorità a cui è presentato il documento pubblico dovrebbe decidere in via definitiva se le informazioni contenute nel modulo standard multilingue siano sufficienti per il trattamento di tale documento pubblico.
- (25) L'autorità a cui è presentato un documento pubblico può eccezionalmente esigere, se necessario per il trattamento di tale documento pubblico, che la persona che presenta tale documento corredato di un modulo standard multilingue fornisca anche una traduzione o una traslitterazione del contenuto del modulo standard multilingue nella lingua ufficiale del suo Stato membro o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è presentato il documento pubblico, che sia anche una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
- (26) I moduli standard multilingue dovrebbero essere rilasciati su richiesta alle persone autorizzate a ricevere i documenti pubblici ai quali detti moduli sono destinati ad essere allegati. I moduli standard multilingue non dovrebbero produrre effetti giuridici per quanto riguarda il riconoscimento del loro contenuto negli Stati membri in cui sono presentati.
- (27) In sede di compilazione di un modulo standard multilingue da allegare ad un determinato documento pubblico, l'autorità che rilascia tale modulo dovrebbe essere in grado di selezionare, in tale modello di modulo standard multilingue, soltanto le voci specifiche per paese che sono pertinenti al documento pubblico in questione, al fine di garantire che il modulo standard multilingue contenga solo le informazioni figuranti nel documento pubblico al quale il modulo deve essere allegato.
- (28) Dovrebbe essere possibile integrare la versione elettronica di un modulo standard multilingue del portale europeo della giustizia elettronica in un altro sito, accessibile a livello nazionale, e rilasciare il modulo da tale altro sito.
- (29) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di creare versioni elettroniche dei moduli standard multilingue avvalendosi di una tecnologia diversa da quella utilizzata dal portale europeo della giustizia elettronica, purché i moduli standard multilingue rilasciati dagli Stati membri con l'ausilio di tale tecnologia diversa contengano le informazioni richieste dal presente regolamento.
- (30) È opportuno stabilire garanzie adeguate per prevenire la frode e la falsificazione dei documenti pubblici e delle relative copie autentiche che circolano tra gli Stati membri.
- (31) Per consentire scambi transfrontalieri di informazioni rapidi e sicuri e per facilitare l'assistenza reciproca, il presente regolamento dovrebbe istituire un efficace meccanismo di cooperazione amministrativa tra le autorità designate dagli Stati membri. Il ricorso a tale meccanismo di cooperazione amministrativa dovrebbe rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nel mercato interno e dovrebbe basarsi sul sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (32) È quindi opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1024/2012 per aggiungere alcune disposizioni del presente regolamento all'elenco delle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa per gli atti dell'Unione che sono attuate mediante l'IMI, come definito all'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012.
- (33) Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del presente regolamento e prevenire le frodi, la Commissione dovrebbe assicurare che l'IMI garantisca la sicurezza dei documenti pubblici e offra meccanismi sicuri di trasmissione elettronica di tali documenti. La Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GUL 316 del 14.11.2012, pag. 1).

dovrebbe rendere disponibile nell'IMI uno strumento che certifichi le informazioni scambiate attraverso il sistema quando sono esportate al di fuori del sistema. Inoltre, le autorità degli Stati membri che scambiano informazioni riguardanti documenti pubblici dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che, in linea con il regolamento (UE) n. 1024/2012, i documenti pubblici e i dati personali scambiati tramite l'IMI siano raccolti, trattati e utilizzati per finalità conformi a quelle per le quali sono stati inizialmente presentati. Il regolamento (UE) n. 1024/2012 stabilisce le disposizioni necessarie per garantire la protezione dei dati personali e un elevato livello di sicurezza e di riservatezza per lo scambio di informazioni tramite l'IMI e definisce le responsabilità della Commissione a tale riguardo. Il regolamento (UE) n. 1024/2012 stabilisce inoltre che i partecipanti all'IMI debbano scambiare e trattare dati personali unicamente per le finalità definite nell'atto giuridico dell'Unione su cui si basa lo scambio e in conformità con la finalità per la quale sono stati inizialmente presentati.

- (34) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ disciplinerà il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri in relazione all'applicazione del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Le autorità degli Stati membri dovrebbero effettuare gli scambi o le trasmissioni di informazioni e documenti in conformità con la direttiva 95/46/CE, con il fine specifico di verificare l'autenticità dei documenti pubblici tramite l'IMI e tale verifica dovrebbe essere eseguita esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze di tali autorità. Questo non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
- (35) Le autorità degli Stati membri dovrebbero prestarsi assistenza reciproca al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo di cooperazione amministrativa tra le autorità designate dagli Stati membri quando le autorità di uno Stato membro a cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autentica hanno un ragionevole dubbio circa l'autenticità del documento pubblico o della sua copia autentica.
- (36) Qualora abbiano un ragionevole dubbio sull'autenticità di un documento pubblico o della sua copia autentica, le autorità di uno Stato membro a cui tali documenti sono presentati dovrebbero avere la possibilità di verificare i modelli dei documenti disponibili nel repertorio dell'IMI e, se il dubbio permane, di presentare, tramite l'IMI, richieste di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui tali documenti sono stati rilasciati, rivolgendo la richiesta direttamente all'autorità che ha rilasciato il documento pubblico o prodotto la copia autentica oppure rivolgendosi all'autorità centrale di tale Stato membro. Le autorità che ricevono la richiesta dovrebbero rispondere quanto prima possibile e in ogni caso entro un termine non superiore a cinque giorni lavorativi o a dieci giorni lavorativi qualora la richiesta sia trattata da un'autorità centrale. Il termine di dieci giorni può applicarsi, in particolare, nel caso in cui le autorità che ricevono la richiesta non siano ancora registrate nell'IMI. Qualora non sia possibile rispettare tali termini, l'autorità che riceve la richiesta e l'autorità richiedente dovrebbero convenire una proroga del termine.
- (37) Ai fini del calcolo dei termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽²⁾.
- (38) In circostanze eccezionali, è possibile che le autorità degli Stati membri non siano in grado di verificare l'autenticità di un documento pubblico. Ciò dovrebbe avvenire solo qualora tale verifica risulti impossibile a causa di circostanze quali la distruzione fisica o la perdita di copie di documenti nazionali (per esempio in seguito a distruzione degli archivi di un determinato ufficio di stato civile o di un tribunale) o la mancanza di un registro. L'IMI dovrebbe pertanto essere dotato di un'opzione di risposta che tenga conto di tale eventualità.
- (39) Se la risposta dell'autorità che riceve la richiesta non conferma l'autenticità del documento pubblico o della copia autentica, o in mancanza di risposta da parte di tale autorità, l'autorità richiedente non dovrebbe essere obbligata a procedere al trattamento del documento pubblico o della copia autentica in questione. In questi casi, l'autorità richiedente o la persona che ha presentato il documento pubblico o la copia autentica dovrebbero inoltre essere

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

libere di avvalersi di qualsiasi mezzo disponibile per verificare o provare l'autenticità del documento pubblico o della copia autentica. Per garantire l'efficacia di tale regolamento, i casi di mancata risposta tramite l'IMI dovrebbero rimanere eccezionali.

- (40) Se necessario, il coordinatore IMI o le pertinenti autorità centrali possono contribuire a trovare una soluzione alle eventuali difficoltà incontrate dalle autorità degli Stati membri nell'utilizzo dell'IMI, anche in caso di mancata risposta ad una richiesta di informazioni o di impossibilità di convenire una proroga del termine di risposta.
- (41) Le autorità degli Stati membri dovrebbero beneficiare delle funzionalità dell'IMI disponibili, compreso il sistema multilingue per le comunicazioni e l'uso di domande e risposte pretradotte e predefinite, nonché di un repertorio di modelli di documenti pubblici utilizzati nel mercato interno.
- (42) Le autorità centrali degli Stati membri dovrebbero fornire assistenza per le richieste di informazioni e dovrebbero, in particolare, ricevere, trasmettere e, se necessario, rispondere a tali richieste nonché comunicare le informazioni necessarie per rispondere, segnatamente nel caso in cui né l'autorità richiedente né l'autorità che riceve la richiesta sia registrata nell'IMI.
- (43) Ai fini del presente regolamento, le autorità centrali degli Stati membri dovrebbero comunicare tra loro ed esercitare le loro funzioni tramite l'IMI. Le comunicazioni tra le autorità dello stesso Stato membro dovrebbero avvenire secondo le procedure nazionali.
- (44) È opportuno chiarire la relazione tra il presente regolamento e il vigente diritto dell'Unione. A tale proposito, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del diritto dell'Unione che contiene disposizioni sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità, come il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio ⁽¹⁾. Il presente regolamento non dovrebbe nemmeno pregiudicare l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica. Se le disposizioni del presente regolamento confliggono con una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina aspetti specifici della semplificazione dei requisiti per la presentazione di documenti pubblici e per l'ulteriore semplificazione di tali requisiti, come la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, dovrebbe prevalere la disposizione dell'atto dell'Unione che introduce un'ulteriore semplificazione.
- (45) Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori, come la direttiva 93/109/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ o il regolamento (CE) n. 987/2009. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato in sinergia con tali sistemi specifici.
- (46) Per coerenza con i suoi obiettivi generali, il presente regolamento dovrebbe prevalere, nei rapporti tra due o più Stati membri, per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione e nella misura in esso prevista, sugli accordi o sulle intese bilaterali o multilaterali a cui gli Stati membri aderiscono e che riguardano le materie oggetto del presente regolamento.
- (47) Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o concludere intese tra due o più di essi per materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento (ad esempio il valore probatorio dei

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

⁽³⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).

documenti pubblici, i moduli standard multilingue con valore legale, l'esenzione dalla legalizzazione di tali moduli, l'esenzione dalla legalizzazione dei documenti pubblici in settori diversi da quelli contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere facoltà di mantenere o concludere accordi al fine di semplificare ulteriormente la circolazione tra Stati membri dei documenti pubblici cui si applica il presente regolamento.

- (48) I documenti pubblici rilasciati dalle autorità di paesi terzi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Inoltre, gli accordi e le intese riguardanti atti di legalizzazione o formalità analoghe per documenti pubblici su materie oggetto del presente regolamento rilasciati dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi e destinati ad essere utilizzati nelle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati non possono pregiudicare l'applicazione del presente regolamento. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di concludere accordi internazionali bilaterali o multilaterali con paesi terzi riguardanti atti di legalizzazione o formalità analoghe per documenti pubblici su materie oggetto del presente regolamento rilasciati dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi e destinati ad essere utilizzati nelle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Agli Stati membri non dovrebbe inoltre essere preclusa la possibilità, nella misura in cui uno o più Stati membri aderiscano o possano decidere di aderire a tali accordi e intese, di decidere in merito all'accettazione dell'adesione di nuove parti contraenti, in particolare con riferimento al diritto di sollevare e notificare obiezioni a nuove adesioni di cui all'articolo 12, secondo comma, della convenzione sull'apostille, né di applicare e modificare la convenzione europea del 1968 relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, oppure di decidere in merito all'adesione di nuove parti contraenti a questa convenzione.
- (49) Poiché i moduli standard multilingue previsti dal presente regolamento non hanno valore legale e non si sovrappongono a quelli previsti dalle convenzioni nn. 16, 33 e 34 della CIEC, né ai certificati di cui alla convenzione n. 27 della CIEC, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di tali convenzioni tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo.
- (50) Dovrebbe essere istituito un comitato *ad hoc*, composto di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, incaricato di adottare qualsiasi misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare per lo scambio di buone prassi relative all'applicazione del regolamento tra gli Stati membri, alla prevenzione della frode in documenti pubblici, copie autentiche e traduzioni certificate, all'uso di versioni elettroniche di documenti pubblici, all'uso dei moduli standard multilingue e ai documenti falsificati individuati.
- (51) Per agevolare l'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero, allo scopo di mettere le informazioni a disposizione del pubblico con ogni mezzo idoneo e segnatamente attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, comunicare alla Commissione, tramite l'IMI, gli estremi delle loro autorità centrali, i modelli dei documenti pubblici più comunemente usati a norma del loro diritto nazionale o, qualora non esista un modello per un documento, informazioni relative alle caratteristiche specifiche di tale documento.
- (52) Gli Stati membri dovrebbero altresì comunicare, tramite l'IMI, versioni rese anonime di documenti falsificati che sono stati individuati e che potrebbero fungere da esempi utili e tipici per l'individuazione di possibili falsificazioni. La comunicazione di tali documenti falsificati dovrebbe essere limitata ai documenti falsificati la cui divulgazione sia consentita dal diritto nazionale e non dovrebbe pregiudicare le norme degli Stati membri in materia di divulgazione delle prove raccolte nel quadro di procedimenti penali. Le informazioni comunicate dagli Stati membri in relazione ai documenti falsificati non dovrebbero essere rese pubbliche.
- (53) Per agevolare l'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero parimenti, allo scopo di mettere le informazioni a disposizione del pubblico attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, comunicare alla Commissione la lingua o le lingue che possono accettare per la presentazione di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro; un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento; un elenco di documenti pubblici cui possono essere allegati moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione; gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano; un elenco indicativo dei tipi di autorità legittimate, in base alla legislazione nazionale, a produrre copie autentiche; informazioni relative a mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche; e le informazioni riguardo alle caratteristiche specifiche delle copie autentiche.

- (54) Le informazioni riguardanti i modelli dei documenti pubblici più comunemente usati o le caratteristiche specifiche di tali documenti o delle loro copie autentiche dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico soltanto se sono già accessibili al pubblico in virtù della legislazione dello Stato membro le cui autorità hanno rilasciato il documento pubblico o prodotto la copia autentica. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione quali documenti sono accessibili al pubblico in virtù del loro diritto nazionale. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, le informazioni sulle caratteristiche specifiche di documenti pubblici o di copie autentiche che gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione non dovrebbero includere le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza specifiche che non sono disponibili al pubblico in virtù del diritto dello Stato membro le cui autorità hanno rilasciato il documento pubblico o prodotto la copia autentica.
- (55) La comunicazione da parte di uno Stato membro alla Commissione di una o più lingue diverse dalla sua o dalle sue, che può accettare per la presentazione di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro, non dovrebbe pregiudicare la possibilità per le sue autorità di accettare, conformemente alla legislazione nazionale o dietro autorizzazione dello Stato membro interessato, una o più altre lingue quando viene presentato loro un documento pubblico rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro.
- (56) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (articolo 9) e la libertà di circolazione e di soggiorno. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (57) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della libera circolazione dei cittadini dell'Unione facilitando la libera circolazione di taluni documenti pubblici all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a ragione della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento prevede, in relazione a taluni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, un sistema:

- a) di esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe; e
- b) di semplificazione di altre formalità.

Fatto salvo il primo comma, il presente regolamento non impedisce a una persona di utilizzare altri sistemi applicabili in uno Stato membro relativamente alla legalizzazione o formalità analoghe.

2. Il presente regolamento istituisce moduli standard multilingue da utilizzare come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata), al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali.

26.7.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/9

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti:

- a) nascita;
- b) esistenza in vita;
- c) decesso;
- d) nome;
- e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- i) filiazione;
- j) adozione;
- k) domicilio e/o residenza;
- l) cittadinanza;
- m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

2. Il presente regolamento si applica inoltre ai documenti pubblici la cui presentazione possa essere richiesta da cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini quando essi desiderano votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, alle condizioni definite rispettivamente nella direttiva 93/109/CE e nella direttiva 94/80/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo; o
- b) alle copie autentiche dei documenti di cui alla lettera a), prodotte dalle autorità di uno Stato membro.

4. Il presente regolamento non si applica al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «documenti pubblici»:

- a) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario («huissier de justice»);

⁽¹⁾ Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38).

- b) i documenti amministrativi;
 - c) gli atti notarili;
 - d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;
 - e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.
- 2) «autorità», un'autorità pubblica di uno Stato membro o un'entità che agisce a titolo ufficiale ed è autorizzata ai sensi del diritto nazionale a rilasciare o ricevere un documento pubblico disciplinato dal presente regolamento o una copia autentica;
- 3) «legalizzazione», la formalità per certificare l'autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la veste nella quale ha agito il firmatario del documento e, ove opportuno, l'identità del bollo o del timbro che reca;
- 4) «formalità analoga», l'aggiunta del certificato previsto dalla convenzione sulle apostille;
- 5) «altre formalità», l'obbligo di produrre copie autentiche e traduzioni di documenti pubblici;
- 6) «autorità centrale», l'autorità/le autorità che è/sono stata/e designata/e, a norma dell'articolo 9, dagli Stati membri a esercitare funzioni relative all'applicazione del presente regolamento;
- 7) «copia autentica», una copia di un documento pubblico originale firmata e certificata come riproduzione esatta e completa di tale documento pubblico originale da un'autorità legittimata a tal fine ai sensi del diritto nazionale e dello stesso Stato membro che ha inizialmente rilasciato il documento pubblico.

CAPO II

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE E FORMALITÀ ANALOGHE, E SEMPLIFICAZIONE DELLE ALTRE FORMALITÀ RELATIVE ALLE COPIE AUTENTICHE

Articolo 4

Esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe

I documenti pubblici disciplinati dal presente regolamento e le loro copie autentiche sono esenti da ogni forma di legalizzazione e formalità analoghe.

Articolo 5

Semplificazione delle altre formalità relative alle copie autentiche

1. Laddove uno Stato membro prescriva la presentazione dell'originale di un documento pubblico rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro, le autorità dello Stato membro in cui è presentato il documento pubblico non richiedono anche la presentazione di una copia autentica.
2. Qualora uno Stato membro autorizzi la presentazione di una copia autentica, le autorità di tale Stato membro accettano una copia autentica prodotta in un altro Stato membro.

26.7.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/11

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DELLE ALTRE FORMALITÀ RELATIVE ALLE TRADUZIONI E AI MODULI STANDARD MULTILINGUE*Articolo 6***Semplificazione delle altre formalità relative alle traduzioni**

1. Non è richiesta una traduzione quando:
 - a) il documento pubblico è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il documento è presentato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il documento è presentato o in qualsiasi altra lingua espressamente accettata da tale Stato membro; oppure
 - b) il documento pubblico relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, è corredato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di un modulo standard multilingue purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.
2. La traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri.

*Articolo 7***Moduli standard multilingue**

1. I documenti pubblici relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), sono corredati, su richiesta della persona avente diritto ad ottenere il documento pubblico, di un modulo standard multilingue istituito conformemente al presente regolamento.
2. I moduli standard multilingue di cui al paragrafo 1 sono rilasciati da un'autorità e recano la data del rilascio, la firma e, se del caso, il bollo o il timbro dell'autorità di rilascio.

*Articolo 8***Uso dei moduli standard multilingue**

1. I moduli standard multilingue di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono allegati ai documenti pubblici di cui a tale paragrafo, sono utilizzati come supporto per la traduzione e non hanno alcun valore legale autonomo.
2. I moduli standard multilingue non costituiscono:
 - a) estratti di atti di stato civile;
 - b) copie letterali degli atti di stato civile;
 - c) estratti multilingue di atti di stato civile;
 - d) estratti multilingue e codificati di atti di stato civile; o
 - e) certificati di stato civile multilingue e codificati.

3. I moduli standard multilingue possono solo essere usati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati.

Articolo 9

Contenuto dei moduli standard multilingue

1. Ciascun modulo standard multilingue contiene una parte standard, costituita dai seguenti elementi:

- a) il titolo del modulo standard multilingue;
- b) la base giuridica per il rilascio del modulo standard multilingue;
- c) un riferimento allo Stato membro in cui il modulo standard multilingue è rilasciato;
- d) un riquadro recante la dicitura «Avviso importante»;
- e) un riquadro recante la dicitura «Nota per l'autorità di rilascio»;
- f) una serie di voci standard e i rispettivi codici numerici; e
- g) un riquadro recante la dicitura «Firma».

2. Le parti standard da inserire nei moduli standard multilingue relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata), al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, nonché glossari multilingue delle voci standard, figurano rispettivamente negli allegati da I a XI.

3. Ciascun modulo standard multilingue contiene inoltre, se del caso, una parte non standardizzata costituita da voci specifiche per paese che rispecchiano il contenuto del documento pubblico cui il modulo standard multilingue sarà allegato e dai rispettivi codici numerici di tali voci.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le voci specifiche per paese di cui al paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

5. Ciascun modulo standard multilingue comprende inoltre un glossario multilingue sia delle voci standard che delle voci specifiche per paese in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Articolo 10

Lingue di rilascio dei moduli standard multilingue

1. I moduli standard multilingue sono compilati dall'autorità di rilascio nella lingua ufficiale del proprio Stato membro o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il modulo standard multilingue è rilasciato.

2. La parte standard e le voci specifiche per paese del modulo standard multilingue è pubblicato in entrambe le seguenti lingue:

- a) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui il modulo standard multilingue è rilasciato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui il modulo standard multilingue è rilasciato, che sia anche una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione; e

26.7.2016



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/13

- b) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui deve essere presentato il documento pubblico cui il modulo standard multilingue è allegato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere presentato il documento pubblico cui il modulo standard multilingue è allegato, che sia anche una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
3. La parte standard e le voci specifiche per paese rilasciati nelle due lingue di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il glossario multilingue di cui all'articolo 9, paragrafo 5, sono inclusi in un unico modulo standard multilingue.

Articolo 11

Spese per ottenere un modulo standard multilingue

Al fine di agevolare ulteriormente la libera circolazione dei documenti pubblici all'interno dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché le spese per ottenere un modulo standard multilingue non superino il costo di produzione del modulo standard multilingue o del documento pubblico a cui il modulo è allegato, se questo è inferiore.

Articolo 12

Versioni elettroniche dei moduli standard multilingue

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene, per ciascuno Stato membro, modelli di moduli standard multilingue relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile e, se del caso, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, istituiti conformemente al presente regolamento in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, che comprendono:

- a) le parti standard che figurano negli allegati da I a XI; e
- b) le voci specifiche per paese comunicate dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

CAPO IV

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 13

Sistema di informazione del mercato interno

Ai fini dell'articolo 14, dell'articolo 16 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento è utilizzato il sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 14

Richieste di informazioni in caso di ragionevole dubbio

1. Se le autorità di uno Stato membro in cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autentica hanno ragionevoli dubbi circa l'autenticità di tale documento pubblico o della sua copia autentica, per fugare tale dubbio esse dovrebbero procedere nel modo seguente:

- a) verificare i modelli dei documenti disponibili nel repertorio dell'IMI di cui all'articolo 22;

- b) se un dubbio persiste, presentare eventualmente una richiesta di informazioni tramite l'IMI:
- i) all'autorità che ha rilasciato il documento pubblico o, qualora applicabile, all'autorità che ha prodotto la copia autentica, o ad entrambe; oppure
 - ii) all'autorità centrale competente.
2. Un ragionevole dubbio circa l'autenticità di un documento pubblico o della sua copia autentica di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare:
- a) l'autenticità della firma;
 - b) la capacità con cui ha agito il firmatario del documento;
 - c) l'identità del bollo o del timbro;
 - d) la falsificazione o manomissione del documento.
3. Le richieste di informazioni di cui al presente articolo specificano le motivazioni su cui si fondano
4. Le richieste di informazioni presentate in conformità del presente articolo sono corredate di una copia del documento pubblico cui si riferiscono o della sua copia autentica, trasmessa per via elettronica tramite l'IMI. Tali richieste e le eventuali risposte non sono soggette a imposte, diritti o tasse.
5. Le autorità rispondono alle richieste di informazioni di cui al presente articolo quanto prima possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi ovvero dieci giorni lavorativi qualora la richiesta sia trattata dall'autorità centrale.
- In casi eccezionali, qualora non sia possibile rispettare i termini di cui al primo comma, l'autorità richiesta e l'autorità richiedente convengono una proroga del termine.
6. Se l'autenticità del documento pubblico o della sua copia autentica non è confermata, l'autorità richiedente non è obbligata a trattarli.

Articolo 15

Designazione delle autorità centrali

1. Ai fini del presente regolamento ciascuno Stato membro designa almeno un'autorità centrale.
2. Lo Stato membro che abbia nominato più di un'autorità centrale indica quella a cui possono essere trasmesse comunicazioni ai fini dell'inoltro all'autorità competente di tale Stato.

Articolo 16

Funzioni delle autorità centrali

Le autorità centrali forniscono assistenza per le richieste di informazioni di cui all'articolo 14 e, in particolare,:

- a) trasmettono, ricevono e, laddove necessario, rispondono a tali richieste; e
- b) comunicano le informazioni necessarie per rispondere a tali richieste.

26.7.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/15

CAPO V

RAPPORTI CON ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E CON ALTRI STRUMENTI*Articolo 17***Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione**

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità, bensì completa tali disposizioni.
2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica.
3. Il presente regolamento non pregiudica il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori.

*Articolo 18***Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012**

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012, è aggiunto il punto seguente:

- «9. Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione di cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (*): Articolo 14, articolo 16 e articolo 22, paragrafi 1 e 2.

(*) GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1.».

*Articolo 19***Rapporti con le convenzioni, gli accordi e le intese internazionali**

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del regolamento stesso e che riguardano materie disciplinate dallo stesso.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento, per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione e nella misura in esso prevista, prevale sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte.
3. Il presente articolo fa salvo l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma.
4. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di negoziare, concludere, aderire a, modificare o applicare accordi e intese internazionali con paesi terzi riguardanti atti di legalizzazione o formalità analoghe per documenti pubblici su materie oggetto del presente regolamento e rilasciati dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi al fine di essere utilizzati nelle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di decidere in merito all'accettazione dell'adesione di nuove parti contraenti a tali accordi e intese a cui uno o più Stati membri aderiscono o possono decidere di aderire.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 20***Limitazione delle finalità**

1. Lo scambio e la trasmissione di informazioni e documenti effettuati dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento si prefigge il solo scopo di verificare l'autenticità dei documenti pubblici da parte delle autorità competenti tramite l'IMI.
2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai documenti pubblici.

*Articolo 21***Informazioni relative al contenuto del presente regolamento**

La Commissione e gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni relative al contenuto del presente regolamento attraverso mezzi adeguati, anche attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e i siti web delle autorità degli Stati membri.

*Articolo 22***Informazioni sulle autorità centrali ed estremi per contattarle**

1. Entro il 16 agosto 2018 gli Stati membri usano l'IMI per comunicare:
 - a) i nomi e gli estremi dell'autorità o delle autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 e, se del caso, dell'autorità designata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2;
 - b) i modelli dei documenti pubblici più comunemente usati a norma delle rispettive normative nazionali o, quando non esiste un singolo modello, le informazioni relative alle caratteristiche specifiche del documento pubblico in questione; e
 - c) versioni rese anonime dei documenti falsificati che sono stati individuati.
2. Gli Stati membri usano l'IMI per comunicare qualsiasi successiva modifica alle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione rende pubbliche tramite ogni mezzo appropriato:
 - a) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - b) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), accessibili al pubblico ai sensi del diritto dello Stato membro le cui autorità hanno rilasciato il documento pubblico.

*Articolo 23***Scambio delle migliori prassi**

1. È istituito un comitato ad hoc composto di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato ad hoc di cui al paragrafo 1 adotta ogni misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare facilitando lo scambio e l'aggiornamento costante delle migliori prassi riguardanti:

- a) l'applicazione del presente regolamento tra gli Stati membri;
- b) la prevenzione della frode in documenti pubblici, copie autentiche e traduzioni certificate;
- c) l'uso di versioni elettroniche di documenti pubblici;
- d) l'uso dei moduli standard multilingue;
- e) i documenti falsificati individuati.

Articolo 24

Informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri

1. Entro il 16 agosto 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le lingue che accetteranno per i documenti pubblici da presentare alle loro autorità a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
- b) un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- c) l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione;
- d) gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano;
- e) un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche;
- f) informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche; e
- g) informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche.

2. Entro il 16 febbraio 2017 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali, che siano anche lingua ufficiale o lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, le voci specifiche per paese da inserire nei moduli standard multilingue relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio) e lo stato civile e, se del caso, all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata) al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali.

3. Entro il 16 febbraio 2018 la Commissione pubblica gli elenchi delle voci specifiche per paese ricevute ai sensi del paragrafo 2 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel portale europeo della giustizia elettronica in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica successiva delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. La Commissione rende pubbliche tramite il portale europeo della giustizia elettronica:

- a) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f); e
- b) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), accessibili al pubblico ai sensi del diritto dello Stato membro le cui autorità hanno prodotto la copia autentica.

Articolo 25

Modifica delle voci specifiche per paese nei moduli standard multilingue

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica delle voci specifiche per paese di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
2. La Commissione pubblica le modifiche, di cui al paragrafo 1, delle voci specifiche per paese nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. La Commissione mette a disposizione del pubblico le modifiche, di cui al paragrafo 1, delle voci specifiche per paese nel portale europeo della giustizia elettronica e modifica di conseguenza i modelli di moduli standard multilingue per ciascuno Stato membro.

Articolo 26

Riesame

1. Entro il 16 febbraio 2024, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione delle esperienze pratiche pertinenti la cooperazione tra autorità centrali. Tale relazione contiene inoltre una valutazione dell'opportunità per:
 - a) l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a materie diverse da quelle di cui all'articolo 2 e al paragrafo 2 del presente articolo;
 - b) in caso di estensione dell'ambito di applicazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, l'istituzione di moduli standard multilingue relativi a documenti pubblici riguardanti le materie di cui alla lettera a) del presente paragrafo a cui può essere esteso l'ambito di applicazione del presente regolamento; e
 - c) l'utilizzo di sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri al fine di escludere qualsiasi possibilità di frode nelle materie disciplinate dal presente regolamento.
2. Entro il 16 febbraio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'opportunità per:
 - a) un'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento a:
 - i) documenti pubblici relativi allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa;
 - ii) diplomi, certificati e prove di altre qualificazioni formali; e
 - iii) documenti pubblici attestanti disabilità ufficialmente riconosciute;
 - b) dell'istituzione di moduli standard multilingue per quanto riguarda:
 - i) documenti pubblici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per cui non sono istituiti moduli standard multilingue dal presente regolamento; e
 - ii) documenti pubblici relativi alle materie individuate a norma della lettera a) del presente paragrafo a cui può essere esteso l'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - c) l'utilizzo di sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri al fine di escludere qualsiasi possibilità di frode nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

26.7.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/19

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono corredate, se opportuno, di proposte di adattamento, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a nuove materie di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), l'istituzione di nuovi moduli standard multilingue, di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), e l'utilizzo di sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri come indicato al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019, ad eccezione:
 - a) dell'articolo 24, paragrafo 2, che si applica a decorrere dal 16 febbraio 2017;
 - b) dell'articolo 12, e dell'articolo 24, paragrafo 3, che si applicano a decorrere dal 16 febbraio 2018; e
 - c) dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dal 16 agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2016

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK

4d

Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri **nell'assunzione delle prove** in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione)





[Regolamento con allegati](#)



[Modifiche, atti di esecuzione e giurisprudenza della CGUE](#)



[Regolamento \(CE\) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE relative al regolamento \(CE\) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale](#)



[Guida pratica della RGE sul regolamento sull'assunzione delle prove \(guida del 2025\)](#)



[Guida pratica della RGE sul regolamento sull'assunzione delle prove \(guida del 2011\)](#)



[Guida pratica della RGE sul regolamento sull'assunzione delle prove \(videoconferenza\)](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sull'assunzione delle prove](#)



I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2020/1783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2020

relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio ⁽³⁾ ha subito precedenti modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove sostanziali modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno.
- (3) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell'Unione, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all'assunzione delle prove. Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l'assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Fornendo una maggiore certezza del diritto e procedure più semplici, razionali e digitalizzate, si incoraggeranno i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e, di conseguenza, il funzionamento del mercato interno.
- (4) Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

- (5) Ai fini del presente regolamento, per «autorità giudiziaria» si dovrebbero intendere autorità che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale. Ciò comprende, in particolare, le autorità qualificate come autorità giudiziarie da altri atti giuridici dell'Unione, come il regolamento (UE) 2019/1111 ^(*) del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1215/2012 ^(*) e (UE) n. 650/2012 ^(*) del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (6) Per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, la richiesta di assunzione delle prove dovrebbe essere trasmessa mediante un modulo compilato nella lingua dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo Stato membro. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile moduli anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate.
- (7) Ai fini della rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni fra gli Stati membri per l'assunzione delle prove, dovrebbe essere usato ogni appropriata moderna tecnologia di comunicazione. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di documenti dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Di conseguenza, tale sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito per gli scambi di dati a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l'altro, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta in tali scambi.
- (8) Fatti salvi eventuali progressi tecnologici futuri, il sistema informatico decentrato sicuro e i suoi componenti non dovrebbero essere intesi come costituenti necessariamente un servizio elettronico di recapito qualificato certificato, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- (9) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare in luogo di un sistema informatico nazionale, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725 ^(*) e (UE) 2016/679 ^(*) del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre comprendere le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto dell'assunzione delle prove.
- (10) Per quanto concerne i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell'Unione, l'ente gestore dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantire il corretto funzionamento di tale sistema.
- (11) L'autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale dovrebbero essere responsabili in qualità di titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni tra Stati membri.

^(*) Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 27.7.2019, pag. 1).

^(*) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

^(*) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).

^(*) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

^(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

^(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (12) La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe diventare impossibile a causa di un guasto del sistema o della natura delle prove, per esempio laddove si trasmettano campioni di DNA o di sangue. Altri mezzi di comunicazione potrebbero essere più appropriati anche in circostanze eccezionali, che potrebbero includere situazioni in cui la conversione di atti voluminosi in formato elettronico comporti un onere amministrativo sproporzionato per le autorità competenti o in cui l'atto originale sia necessario in formato cartaceo per valutarne l'autenticità. Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l'altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale.
- (13) Ai fini del potenziamento della trasmissione elettronica transfrontaliera di documenti attraverso il sistema informatico decentrato, è opportuno che tali documenti non siano privati degli effetti giuridici e non siano considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia, tale principio dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l'ammissibilità di detti documenti come prova conformemente al diritto nazionale. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti.
- (14) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la capacità delle autorità di scambiarsi informazioni nell'ambito dei sistemi istituiti conformemente ad altri strumenti dell'Unione, come il regolamento (UE) 2019/1111 o il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, anche quando le informazioni hanno valore probatorio, lasciando pertanto all'autorità richiedente la scelta del metodo più appropriato.
- (15) Le richieste di assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare una richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, quest'ultima dovrebbe informare l'autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi che le impediscono di eseguire rapidamente la richiesta.
- (16) Per garantire l'efficacia del presente regolamento, le circostanze nelle quali è possibile rifiutare l'esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezionali.
- (17) L'autorità giudiziaria richiesta dovrebbe eseguire una richiesta di assunzione delle prove conformemente al proprio diritto nazionale.
- (18) Le parti del procedimento e, se del caso, i loro rappresentanti, dovrebbero poter assistere all'assunzione delle prove, qualora ciò sia previsto dalle leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, in modo da poter seguire i procedimenti come se le prove fossero state assunte nello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente. Essi dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all'assunzione delle prove al fine di svolgerci un ruolo più attivo. Tuttavia, le condizioni della loro partecipazione dovrebbero essere stabilite dall'autorità giudiziaria richiesta conformemente al proprio diritto nazionale.
- (19) I delegati dell'autorità giudiziaria richiedente dovrebbero poter assistere all'assunzione delle prove, qualora ciò sia compatibile con le leggi dello Stato membro della summenzionata autorità, in modo da essere in una posizione migliore per valutare le prove. Dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all'assunzione delle prove, alle condizioni stabilite dall'autorità richiesta conformemente al proprio diritto nazionale, in modo da svolgerci un ruolo più attivo.
- (20) Per facilitare l'assunzione delle prove, un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle proprie leggi nazionali, di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, se la richiesta di assunzione delle prove è accettata da quest'ultimo e alle condizioni stabilite dall'organo centrale o dall'autorità competente dello Stato membro richiesto.
- (21) Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, per esempio la videoconferenza, che è uno strumento importante per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'esame di una persona in qualità di testimone, parte in un procedimento o perito presente in un altro Stato membro, l'autorità giudiziaria richiedente che disponga della tecnologia della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza e ritenga appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie e il corretto svolgimento del procedimento dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza o tale altra tecnologia. La videoconferenza potrebbe inoltre essere usata per ascoltare un minore come previsto dal regolamento (UE) 2019/1111. Tuttavia, se l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto ritiene che siano necessarie talune condizioni, l'assunzione diretta delle prove dovrebbe essere effettuata a tali condizioni a norma del diritto di tale Stato membro. L'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe poter rifiutare in tutto o in parte l'assunzione diretta di prove se contraria ai principi fondamentali del diritto di tale Stato membro.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

- (22) Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'autorità giudiziaria richiedente dovrebbe, su sua richiesta, ricevere assistenza nel trovare un interprete e anche un interprete certificato se richiesto in modo specifico.
- (23) L'autorità giudiziaria investita del procedimento dovrebbe fornire alle parti e ai rispettivi rappresentanti legali le istruzioni relative alla procedura per la presentazione di atti o di altro materiale quando le audizioni sono effettuate mediante videoconferenza o altra opportuna tecnologia di comunicazione a distanza.
- (24) Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari, tali persone dovrebbero poter, nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui sono accreditate, assumere le prove senza necessità di richiesta preventiva, procedendo, senza ricorrere a misure coercitive, all'audizione dei cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto del procedimento pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano. Tuttavia, spetta allo Stato membro decidere se i propri agenti diplomatici o consolari abbiano il potere di assumere prove nell'ambito delle loro funzioni.
- (25) L'assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari dovrebbe avvenire presso i locali della missione diplomatica o consolare, salvo in circostanze eccezionali. Tali circostanze potrebbero includere il fatto che la persona che deve essere ascoltata non sia in grado di recarvisi a causa di una malattia grave.
- (26) L'esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove conformemente al presente regolamento non dovrebbe comportare l'insorgere di un diritto al rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiedente chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e agli interpreti e le spese risultanti dall'esecuzione secondo una procedura speciale prevista dalle leggi nazionali o dall'uso di una tecnologia di comunicazione a distanza, non dovrebbero essere a carico di detta autorità. In tal caso l'autorità giudiziaria richiedente dovrebbe adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiedente dovrebbe, prima di dare esecuzione alla richiesta, poter chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste.
- (27) Al fine di aggiornare i moduli di cui all'allegato I del presente regolamento o introdurre modifiche tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche di tale allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (28) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri che hanno lo stesso ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o concludere accordi o intese volti a facilitare ulteriormente la cooperazione in materia di assunzione delle prove, purché tali accordi o intese siano compatibili con il presente regolamento.
- (30) È fondamentale che siano disponibili mezzi efficaci per ottenere, proteggere e presentare le prove, e che i diritti della difesa siano rispettati e le informazioni riservate siano tutelate. In tale contesto è importante incoraggiare l'utilizzo delle moderne tecnologie.
- (31) Le procedure per l'assunzione, la protezione e la presentazione delle prove dovrebbero garantire il rispetto dei diritti procedurali delle parti, nonché la tutela della vita privata e l'integrità e la riservatezza dei dati personali, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2.12.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 405/5

- (32) È importante garantire che il presente regolamento sia applicato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e che l'applicazione del presente regolamento assicuri la protezione della vita privata sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì importante garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali delle persone fisiche a norma del presente regolamento avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, nonché del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati ai sensi del presente regolamento solamente per le sue finalità specifiche di cui al presente regolamento.
- (33) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. Qualora gli Stati membri raccolgano dati riguardo al numero di richieste trasmesse ed eseguite nonché al numero di casi in cui la trasmissione è stata effettuata con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato, è opportuno che forniscano detti dati alla Commissione a fini di monitoraggio. Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema *back-end* dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento elaborato dalla Commissione, tale sistema può essere programmato per raccogliere tali dati e in tal caso tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione.
- (34) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico semplificato che assicuri la trasmissione diretta, efficace e rapida delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (35) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 settembre 2019 ⁽¹⁴⁾.
- (36) Affinché le sue disposizioni siano di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1206/2001 e sostituirlo con il presente regolamento.
- (37) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹³⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽¹⁴⁾ GU C 370 del 31.10.2019, pag. 24.

02020R1783 — IT — 02.12.2020 — 000.002 — 1

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B **REGOLAMENTO (UE) 2020/1783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 25 novembre 2020
relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove
in materia civile o commerciale (assunzione delle prove)
(rifusione)
(GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1)

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 90050 del 26.10.2023, pag. 1 (2020/1783)
- C2 Rettifica, GU L 90158 del 7.3.2024, pag. 1 (2020/1783)



**REGOLAMENTO (UE) 2020/1783 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

del 25 novembre 2020

**relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri
nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione
delle prove)**

(rifusione)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede:

a) che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove; o

b) l'assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro.

2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate a essere utilizzate in procedimenti giudiziari già pendenti o previsti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «autorità giudiziaria»: autorità giudiziarie e altre autorità negli Stati membri trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, che esercitano funzioni giudiziarie, che agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale;

2) «sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che operano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

Articolo 3

Trasmissione diretta fra autorità giudiziarie

1. Ai fini dell'assunzione delle prove, le richieste di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il procedimento è pendente o previsto («autorità giudiziaria richiedente»), all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro («autorità giudiziaria richiesta»).

▼B

2. Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad assumere le prove in conformità del presente regolamento. L'elenco deve precisare anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.

*Articolo 4***Organo centrale**

1. Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato di:
 - a) fornire informazioni alle autorità giudiziarie;
 - b) ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;
 - c) trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta all'autorità giudiziaria competente su domanda di un'autorità giudiziaria richiedente.
2. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.
3. Ciascuno Stato membro designa inoltre l'organo centrale di cui al paragrafo 1 del presente articolo o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 19.

CAPO II**TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE***SEZIONE 1**Trasmissione delle richieste**Articolo 5***Forma e contenuto delle richieste**

1. Le richieste sono presentate utilizzando il modulo A o, laddove opportuno, il modulo L di cui all'allegato I. Ciascuna contiene le seguenti indicazioni:
 - a) l'autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l'autorità giudiziaria richiesta;
 - b) l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;
 - c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
 - d) la descrizione dell'assunzione delle prove richiesta;
 - e) in caso di richiesta di audizione di una persona:
 - il nome e l'indirizzo delle persone da esaminare;
 - le domande da rivolgere alla persona da esaminare o i fatti sui quali tale persona deve essere esaminata;

▼B

- laddove opportuno, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre;
 - la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione al posto del giuramento e, ove occorra, l'indicazione di eventuali formule particolari da usare per tale giuramento o dichiarazione;
 - laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l'autorità giudiziaria richiedente ravvisi la necessità;
- f) in caso di richiesta di assunzione di prove diverse da quelle di cui alla lettera e), all'occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare;
- g) laddove opportuno, la richiesta di cui all'articolo 12, paragrafo 3 o 4, o agli articoli 13 o 14 così come le informazioni necessarie all'esecuzione di tali disposizioni.
2. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.
3. Gli atti che l'autorità giudiziaria richiedente considera necessari per l'esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione dei documenti nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.

*Articolo 6***Lingue**

Le richieste e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve aver luogo l'assunzione delle prove richiesta, ovvero in un'altra lingua che tale Stato membro abbia dichiarato di accettare.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali i moduli di cui all'allegato I possono essere compilati.

*Articolo 7***Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni**

1. Le richieste e le comunicazioni formulate ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.
2. Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
3. Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

▼B

4. Qualora a causa dei guasti del sistema informatico decentrato o della natura delle prove interessate non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, o a causa di circostanze eccezionali, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire l'affidabilità e la sicurezza.

*Articolo 8***Effetti giuridici dei documenti elettronici**

Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.

*SEZIONE 2***Ricezione delle richieste***Articolo 9***Ricezione delle richieste**

1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione di una richiesta una dichiarazione di ricezione all'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo B di cui all'allegato I. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.

2. Se l'autorità giudiziaria richiesta non ha competenza per eseguire una richiesta presentata utilizzando il modulo A di cui all'allegato I, che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 6, tale autorità giudiziaria inoltra la richiesta all'autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo C di cui all'allegato I.

*Articolo 10***Richieste incomplete**

1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all'articolo 5, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all'allegato I e chiede all'autorità giudiziaria richiedente di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.

2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo D di cui all'allegato I, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev'essere costituito il deposito o l'anticipo. L'autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell'anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il modulo E di cui all'allegato I.

▼B

*Articolo 11***Completamento della richiesta**

1. Se l'autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, oppure ha informato l'autorità giudiziaria richiedente, a norma dell'articolo 10, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari di cui all'articolo 5, il termine fissato all'articolo 12, decorre dalla ricezione, da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.
2. Qualora l'autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, il termine fissato all'articolo 12 comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l'anticipo.

*SEZIONE 3**Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta**Articolo 12***Disposizioni generali sull'esecuzione di una richiesta**

1. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.
2. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali.
3. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal proprio diritto nazionale, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I. L'autorità giudiziaria esegue la richiesta secondo la procedura particolare a meno che farlo sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o non sia in grado di farlo a causa delle notevoli difficoltà d'ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta di esecuzione secondo una procedura speciale per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all'allegato I.
4. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi di una particolare tecnologia di comunicazione nell'assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.

L'autorità giudiziaria richiesta utilizza la tecnologia di comunicazione specificata ai sensi del primo comma a meno che ciò non sia incompatibile con il proprio diritto nazionale o l'autorità giudiziaria richiesta non sia in grado di farlo a causa di notevoli difficoltà di ordine pratico.

Se l'autorità giudiziaria richiesta non utilizza la tecnologia di comunicazione specificata per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il modulo H di cui all'allegato I.

Se la tecnologia di comunicazione di cui al primo comma non è disponibile nelle autorità giudiziarie richiedenti o richieste, tali autorità giudiziarie possono convenire di rendere disponibile tale tecnologia di comunicazione.

*Articolo 13***Assunzione di prove in presenza e con la partecipazione delle parti**

1. Se la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta lo prevede, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.
2. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I, che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.
3. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina le condizioni alle quali essi possono partecipare, conformemente all'articolo 12.
4. L'autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il modulo I di cui all'allegato I.
5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l'autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.

*Articolo 14***Assunzione delle prove in presenza e con la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente**

1. Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità devono avere facoltà di assistere all'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «delegato» comprende i magistrati designati dall'autorità giudiziaria richiedente in conformità del proprio diritto nazionale. L'autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in conformità del proprio diritto nazionale, altre persone, quali, per esempio, periti.
3. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta, utilizzando il modulo A di cui all'allegato I, della presenza dei suoi delegati, e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'assunzione delle prove. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.
4. Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente all'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiedente determina, a norma dell'articolo 12, le condizioni alle quali essi possono partecipare.

▼B

5. L'autorità giudiziaria richiesta comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data e il luogo in cui si svolgerà l'assunzione delle prove e, se del caso, le condizioni alle quali i suoi delegati possono partecipare all'assunzione delle prove, utilizzando il modulo I di cui all'allegato I.

*Articolo 15***Misure coercitive**

Ove necessario, nell'eseguire una richiesta l'autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta per l'esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un'autorità nazionale o da una parte interessata.

*Articolo 16***Richieste di rifiuti di esecuzione**

1. Una richiesta di esame di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca il diritto o l'obbligo di astenersi dal deporre in base:

- a) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta; o
- b) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se necessario, attestati dall'autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell'autorità giudiziaria richiesta.

2. L'esecuzione di una richiesta può essere rifiutata, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, soltanto se si applica uno o più dei seguenti motivi:

- a) la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- b) l'esecuzione della richiesta non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto;
- c) l'autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta di assunzione delle prove avanzata dall'autorità giudiziaria richiesta a norma dell'articolo 10 entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso dell'autorità giudiziaria; oppure
- d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla domanda dell'autorità giudiziaria richiesta di tale deposito o anticipo.

3. Un'autorità giudiziaria richiesta non deve rifiutare di dare esecuzione a una richiesta per il solo motivo che, in conformità del suo diritto nazionale, un'altra autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l'esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d'azione al riguardo.

▼B

4. Se l'esecuzione di una richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il modulo K di cui all'allegato I, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.

*Articolo 17***Comunicazione di ritardi**

Se l'autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il modulo J di cui all'allegato I, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.

*Articolo 18***Procedura successiva all'esecuzione della richiesta**

L'autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l'esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria richiedente. A tali atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il modulo K di cui all'allegato I.

*SEZIONE 4****Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente e assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o funzionari consolari****Articolo 19***Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiedente**

1. Un'autorità giudiziaria che chieda l'assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l'organo centrale o l'autorità competente di tale Stato membro, utilizzando il modulo L di cui all'allegato I.

2. L'assunzione diretta delle prove può essere eseguita solo se è possibile procedervi su base volontaria senza l'uso di misure coercitive.

Se l'assunzione diretta delle prove implica che una persona debba essere esaminata, l'autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che l'assunzione delle prove ha luogo su base volontaria.

3. L'assunzione diretta delle prove è eseguita da un magistrato o da un'altra persona, quale un perito, designati in conformità della legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta per l'assunzione diretta delle prove l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all'autorità giudiziaria richiedente se la richiesta è stata accolta e, se necessario, comunica all'autorità giudiziaria richiedente le condizioni in base alle quali l'assunzione diretta delle prove dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro, utilizzando il modulo M di cui all'allegato I.

▼B

L'organo centrale o l'autorità competente può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'assunzione diretta delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e il rispetto delle condizioni in cui deve essere eseguita l'assunzione diretta delle prove.

5. Qualora entro 30 giorni dalla conferma di ricezione della richiesta per l'assunzione diretta delle prove l'autorità giudiziaria richiedente non abbia ricevuto informazioni sull'accoglimento della richiesta, può inviare un sollecito all'organo centrale o all'autorità competente dello Stato membro richiesto. Se l'autorità giudiziaria richiedente non riceve una risposta entro 15 giorni dalla conferma di ricezione del sollecito, la richiesta per l'assunzione diretta delle prove è ritenuta accettata. Tuttavia, in caso di circostanze eccezionali in cui l'organo centrale o l'autorità competente si siano trovati nell'impossibilità di reagire alla richiesta entro il termine successivo al sollecito, è eccezionalmente ancora possibile invocare in qualsiasi momento motivi per rifiutare l'assunzione diretta delle prove dopo la scadenza di detto termine e fino al momento dell'effettiva assunzione diretta delle prove.

6. L'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di fornire assistenza pratica nell'assunzione diretta delle prove.

7. L'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto possono rifiutare una richiesta di assunzione diretta delle prove solo qualora:

- a) non rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento;
 - b) non contenga tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 5; o
 - c) l'assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.
8. Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'autorità giudiziaria richiedente esegue l'assunzione diretta delle prove in conformità della legge del suo Stato membro.

*Articolo 20***Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza**

1. Qualora le prove debbano essere assunte esaminando una persona presente in un altro Stato membro e l'autorità giudiziaria chieda di assumere le prove direttamente a norma dell'articolo 19, tale autorità giudiziaria assume le prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a condizione che tale tecnologia sia a disposizione dell'autorità giudiziaria e quest'ultima ritenga che l'uso di tale tecnologia sia appropriato nelle circostanze specifiche della fattispecie.

▼B

2. La richiesta di assunzione diretta delle prove utilizzando videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dev'essere presentata utilizzando il modulo N di cui all'allegato I. L'autorità giudiziaria richiedente e l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiedente, o l'autorità giudiziaria incaricata di fornire assistenza pratica nell'assunzione diretta delle prove concordano le modalità pratiche dell'esame.

Su richiesta, l'autorità giudiziaria richiedente riceve assistenza nel trovare, se necessario, un interprete.

*Articolo 21***Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari**

Gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che le loro autorità giudiziarie possano chiedere ai propri agenti diplomatici o consolari, nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui sono accreditati, di assumere le prove presso i locali della missione diplomatica o consolare, salvo in circostanze eccezionali, senza necessità di richiesta preventiva, procedendo, su base volontaria e senza ricorrere a misure coercitive, all'audizione dei cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto di procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro che rappresentano. L'agente diplomatico o consolare richiesto dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.

*SEZIONE 5**Spese**Articolo 22***Spese**

1. L'esecuzione di una richiesta per l'assunzione delle prove ai sensi dell'articolo 12 non comporta il diritto al rimborso di tasse o spese.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria richiesta può chiedere il rimborso di tasse o spese. Se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente vigila a che senza indugio sia rimborsato quanto segue:

- i compensi versati ai periti o agli interpreti; e
- le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4.

L'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

3. Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, prima di dare esecuzione alla richiesta per l'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta può chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo sui costi previsti della perizia. In tutti gli altri casi, il deposito o l'anticipo non è una condizione per l'esecuzione di una richiesta per l'assunzione delle prove.

Il deposito o l'anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.



CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 23***Manuale e modifica dell'allegato I**

1. La Commissione elabora e aggiorna periodicamente un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 31 e gli accordi o le intese vigenti, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3. Essa rende disponibile il manuale per via elettronica, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e sul portale europeo della giustizia elettronica.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per modificare l'allegato I al fine di aggiornare i moduli in esso previsti o introdurre modifiche tecniche.

*Articolo 24***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 23, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

*Articolo 25***Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione**

1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:
 - a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
 - b) le specifiche tecniche per protocolli di comunicazione;
 - c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;
 - d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
 - e) l'istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 23 marzo 2022 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

*Articolo 26***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 27***Software di implementazione di riferimento**

1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema *back-end* in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l'implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso.

*Articolo 28***Costi del sistema informatico decentrato**

1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso che interconnettono i sistemi informatici nazionali nell'ambito del sistema informatico decentrato.

▼B

2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità degli Stati membri di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.

*Articolo 29***Rapporto con accordi o intese tra Stati membri**

1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.

2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese intesi a facilitare l'assunzione delle prove, sempre che tali accordi o intese siano compatibili con le sue disposizioni.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione

- a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri, nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
- b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

*Articolo 30***Tutela delle informazioni trasmesse**

1. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679.

Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti a livello di Unione è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che non sono pertinenti ai fini del trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.

2. L'autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale sono considerate titolari del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

▼B

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento siano utilizzate dall'autorità giudiziaria richiesta soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
4. Le autorità giudiziarie richieste assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo il proprio diritto nazionale.
5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.
6. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/58/CE.

*Articolo 31***Comunicazioni**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) l'elenco redatto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se applicabile, la specifica competenza delle autorità giudiziarie;
 - b) il nome e l'indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, precisandone la competenza territoriale;
 - c) i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie figuranti nell'elenco redatto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
 - d) le lingue che possono essere utilizzate per le richieste, a norma dell'articolo 6.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dettagli delle altre autorità competenti ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica riguardante tali dettagli.
4. Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

*Articolo 32***Monitoraggio**

1. Entro il 2 luglio 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

▼B

2. Il programma dettagliato specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Esso stabilisce in quale momento i dati di cui al paragrafo 3 devono essere raccolti per la prima volta, che dev'essere al più tardi il 2 luglio 2026, e successivamente con quale periodicità tali dati debbano essere raccolti.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari a fini di monitoraggio, ove disponibili:

a) il numero di richieste di assunzione delle prove trasmesse a norma, rispettivamente, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 19, paragrafo 1;

b) il numero di richieste di assunzione delle prove eseguite a norma, rispettivamente, dell'articolo 12 e dell'articolo 19, paragrafo 8;

c) il numero di casi in cui la richiesta di assunzione delle prove è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

4. Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema *back-end* nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), e trasmettono periodicamente tali dati alla Commissione.

*Articolo 33***Valutazione**

1. Entro cinque anni dalla data di applicazione dell'articolo 7 conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.

*Articolo 34***Abrogazione**

1. Il regolamento (CE) n. 1206/2001 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, a eccezione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1206/2001, che è abrogato a decorrere dalla data di applicazione dell'articolo 7 di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

▼B*Articolo 35***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

2. L'articolo 31, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 23 marzo 2022.

3. L'articolo 7 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

4e

Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla **notificazione e alla comunicazione** negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione)





[Regolamento con allegati](#)



[Modifiche, atti di esecuzione e giurisprudenza della CGUE](#)



[Regolamento \(CE\) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale \(notificazione o comunicazione degli atti\) e che abroga il regolamento \(CE\) n. 1348/2000 del Consiglio](#)



[Modifiche e giurisprudenza della CGUE relative al regolamento \(CE\) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale \(notificazione o comunicazione degli atti\) e che abroga il regolamento \(CE\) n. 1348/2000 del Consiglio](#)



[Regolamento \(CE\) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale](#)



[Atlante giudiziario europeo in materia civile – regolamento sulla notificazione e la comunicazione degli atti](#)



[Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale](#)



REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 25 novembre 2020****relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)****(rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha subito precedenti modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove sostanziali modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno.
- (3) Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell'Unione, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale fra gli Stati membri, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali. Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzandole per quanto riguarda la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell'Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Fornendo una maggiore certezza del diritto e procedure più semplici, razionali e digitalizzate, incoraggerà i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all'interno dell'Unione e, di conseguenza, il funzionamento del mercato interno.
- (4) Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in altre materie come quella fiscale, doganale o amministrativa.
- (5) Per notificazione o comunicazione transfrontaliera si dovrebbe intendere la notificazione o comunicazione tra uno Stato membro e un altro.
- (6) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di atti a un rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, ma dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di qualsiasi atto a una parte residente in un altro Stato membro se tale notificazione o comunicazione è richiesta a norma del diritto dello Stato membro del foro, indipendentemente dal se l'atto sia stato notificato o comunicato al rappresentante della parte.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 4 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

- (7) Se il destinatario non dispone nello Stato membro del foro di un recapito noto per la notificazione o comunicazione, ma dispone di uno o più recapiti noti per la notificazione o comunicazione in un altro o altri Stati membri, l'atto dovrebbe essere trasmesso a tale altro Stato membro ai fini della notificazione o comunicazione a norma del presente regolamento. Tale situazione non dovrebbe essere qualificata come notificazione o comunicazione nazionale interna allo Stato membro del foro. In particolare, l'atto non dovrebbe essere notificato o comunicato al destinatario attraverso forme fittizie, quale la notificazione o comunicazione mediante affissione di un avviso all'albo pretorio o deposito dell'atto nel fascicolo del tribunale.
- (8) Ai fini del presente regolamento, la definizione di «atti extragiudiziali» dovrebbe essere intesa nel senso che include i documenti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, e altri atti la cui formale trasmissione a un destinatario residente in un altro Stato membro è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale. La definizione di «atti extragiudiziali» non dovrebbe essere intesa nel senso che include gli atti rilasciati dalle autorità amministrative ai fini dei procedimenti amministrativi.
- (9) L'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter designare organi mittenti e organi riceventi distinti o designare uno o più organi incaricati delle due funzioni per un periodo di cinque anni. Dovrebbe tuttavia essere possibile rinnovare tale designazione ogni cinque anni.
- (10) Per garantire la rapida trasmissione degli atti tra Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione, dovrebbe essere utilizzata ogni appropriata moderna tecnologia di comunicazione, a condizione che siano rispettate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Di conseguenza, un sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito per gli scambi di dati dovrebbe essere istituito a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l'altro, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta in tali scambi.
- (11) Fatti salvi eventuali progressi tecnologici futuri, il sistema informatico decentrato sicuro e i suoi componenti non dovrebbero essere necessariamente intesi come costituenti un servizio elettronico di recapito qualificato certificato, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
- (12) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo di un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare in luogo di un sistema informatico nazionale, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725 (†) e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (‡), in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre includere le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto della notificazione o comunicazione degli atti.
- (13) Per quanto riguarda i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell'Unione, l'ente gestore dovrebbe disporre di risorse sufficienti ad assicurare il corretto funzionamento di tale sistema.
- (14) L'autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale dovrebbero essere responsabili in qualità di titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento per la trasmissione degli atti tra Stati membri.

(*) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(†) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(‡) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (15) La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe diventare impossibile a causa di un guasto del sistema. Altri mezzi di comunicazione potrebbero essere più appropriati anche in circostanze eccezionali, che potrebbero includere situazioni in cui la conversione di atti voluminosi in formato elettronico comporti un onere amministrativo sproporzionato per l'organo mittente o in cui l'atto originale sia necessario in formato cartaceo per valutarne l'autenticità. Qualora non si faccia ricorso al sistema informatico decentrato, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l'altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale.
- (16) Ai fini del potenziamento della trasmissione elettronica transfrontaliera, è opportuno che tali atti non siano privati degli effetti giuridici e non siano considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia, tale principio non dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l'ammissibilità di detti atti come prova in conformità del diritto nazionale. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti.
- (17) Per agevolare la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli che figurano nell'allegato I. L'atto da trasmettere dovrebbe essere corredato di una domanda redatta usando il modulo A di cui all'allegato I. Il modulo Dovrebbe essere compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro dovrebbe indicare la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, diverse dalla sua o dalle sue, che ritiene accettabili.
- (18) Una dichiarazione di ricezione che utilizza il modulo D di cui all'allegato I dovrebbe essere inviata automaticamente all'organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato o con altri strumenti, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell'atto.
- (19) Quando riceve un certificato di mancata notificazione o comunicazione, è importante che l'organo mittente sappia se le autorità dello Stato membro richiesto hanno presentato richieste ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati, laddove tali registri e banche dati esistano, per cercare un nuovo recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione se le rispettive autorità presentano tali richieste di propria iniziativa, qualora il recapito indicato nella domanda di notificazione o comunicazione non sia corretto. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe imporre alle autorità degli Stati membri l'obbligo di presentare tali richieste.
- (20) Qualora una domanda di notificazione o comunicazione non possa essere soddisfatta sulla base delle informazioni o degli atti trasmessi, qualora non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora l'inosservanza dei requisiti di forma renda impossibile la notificazione o comunicazione, oppure qualora sia stata inviata a un organo ricevente che non ha competenza territoriale, l'organo ricevente dovrebbe adottare le misure previste dal presente regolamento senza ritardi ingiustificati, irragionevoli e inutili alla luce delle specifiche circostanze, ivi compreso il ricorso ai mezzi di comunicazione a disposizione dell'organo ricevente.
- (21) La rapidità della trasmissione richiede che la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni immediatamente successivi alla ricezione dell'atto. È opportuno che la notificazione o la comunicazione degli atti sia effettuata nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un mese dalla data in cui pervengono all'organo ricevente.
- (22) L'organo ricevente dovrebbe continuare ad adottare tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto anche nei casi in cui non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione dell'atto, per esempio perché il convenuto è stato in vacanza lontano dalla sua casa o era per motivi professionali lontano dalla sua sede di lavoro. Tuttavia, per evitare che l'organo ricevente sia obbligato senza limiti di tempo ad adottare le necessarie misure per notificare o comunicare l'atto, l'organo mittente dovrebbe essere in grado di indicare un termine, scaduto il quale la notificazione o la comunicazione non è più necessaria, usando il modulo A di cui all'allegato I.
- (23) Per garantire l'efficacia del presente regolamento, le circostanze in cui è possibile rifiutare l'atto da notificare o comunicare dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.
- (24) In tutti i casi in cui l'atto da notificare o comunicare non è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione, l'organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto, con il modulo I di cui all'allegato I, che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto in una lingua che il destinatario comprende o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo

di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e tramite i servizi postali, alle notificazioni e comunicazioni per via elettronica e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione al destinatario della traduzione dell'atto stesso.

- (25) Qualora l'atto da notificare o comunicare sia corredato da traduzione, questa dovrebbe essere certificata o altrimenti ritenuta adatta al procedimento ai sensi del diritto dello Stato membro di origine. La traduzione dovrebbe essere messa a disposizione dello Stato membro in cui è previsto che si svolga la notificazione o comunicazione. La traduzione di atti in un'altra lingua al fine di garantire la conformità al presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità che il destinatario contesti la correttezza della traduzione ai sensi del diritto dello Stato membro del foro.
- (26) Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto e l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento decidano, previa verifica, che il rifiuto non è giustificato, tale organo giurisdizionale o autorità investito del procedimento dovrebbe valutare un modo appropriato per informare il destinatario di tale decisione conformemente alla legislazione nazionale. Al fine di verificare se il rifiuto è stato giustificato, l'organo giurisdizionale o l'autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo al fine di determinare le competenze linguistiche del destinatario. Se del caso, nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento potrebbero tenere conto di elementi fattuali, per esempio se il destinatario ha redatto atti nella lingua in questione, se la professione del destinatario implica particolari conoscenze linguistiche, se il destinatario è un cittadino dello Stato membro del foro, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un periodo di tempo prolungato.
- (27) A causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, la data effettiva della notificazione o della comunicazione può variare da uno Stato membro all'altro. Alla luce di tale situazione e delle difficoltà che possono eventualmente sorgere, è opportuno che il presente regolamento preveda un sistema in forza del quale la data della notificazione o della comunicazione è fissata dal diritto dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legislazione di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente dovrebbe essere quella fissata dalla legge di tale Stato membro. Tale sistema di duplice data esiste solo in un numero limitato di Stati membri. Qualora gli Stati membri applichino tale sistema, dovrebbero informarne la Commissione, la quale dovrebbe rendere disponibile tale informazione per via elettronica nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione del Consiglio 2001/470/CE ⁽⁷⁾ e sul portale europeo della giustizia elettronica.
- (28) Per agevolare l'accesso alla giustizia, gli Stati membri dovrebbero fissare un diritto forfettario unico per il ricorso a un ufficiale giudiziario o a una persona competente ai sensi della legge dello Stato membro richiesto. Tale diritto forfettario dovrebbe rispettare i principi di proporzionalità e di non discriminazione. L'obbligo di un diritto forfettario unico non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di fissare diritti diversi a seconda del tipo di notificazione o di comunicazione, purché siano rispettati i principi sopra enunciati.
- (29) Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di notificare o comunicare atti alle persone residenti in un altro Stato membro tramite i servizi postali, direttamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. Dovrebbe essere possibile utilizzare un servizio postale, privato o pubblico, per la notificazione o comunicazione di atti in diverse forme di corrispondenza, ivi compresi plichi di lettere.
- (30) Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽⁸⁾, a norma del presente regolamento la notificazione o comunicazione diretta a mezzo posta dovrebbe essere considerata validamente effettuata anche nel caso in cui l'atto non sia stato consegnato al destinatario in persona, se è stato notificato o comunicato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l'atto, a meno che il diritto dello Stato membro del foro consenta esclusivamente la notificazione o comunicazione di detto atto al destinatario in persona.
- (31) L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti, veloci e sicuri di notificazione o comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici a un destinatario che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a tale tipo di notificazione o comunicazione elettronica diretta dovrebbero essere tali da garantire che la notificazione o comunicazione elettronica sia eseguita solo mediante gli strumenti elettronici disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale e dovrebbero garantire che esistano garanzie adeguate per la tutela degli interessi del destinatario, ivi compresi requisiti tecnici rigorosi e il requisito del consenso esplicito da parte del destinatario.

⁽⁷⁾ Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2017, *Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA*, C-354/15, ECLI:EU:C:2017:157.

- (32) Gli atti dovrebbero poter essere notificati o comunicati al destinatario per via elettronica, usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari. In tali casi, il previo consenso esplicito potrebbe essere espresso per procedimenti specifici o come consenso generale a notificazioni o comunicazioni di atti nel corso di procedimenti giudiziari mediante tali strumenti di notificazione o comunicazione. Tale consenso potrebbe altresì essere espresso quando, in base al diritto dello Stato membro del foro, gli atti del procedimento potrebbero essere notificati o comunicati mediante un sistema elettronico e il destinatario abbia acconsentito all'uso di tale sistema in relazione alla notificazione o comunicazione degli atti prima che questi siano notificati o comunicati al destinatario attraverso detto sistema.
- (33) Gli atti dovrebbero poter essere notificati o comunicati al destinatario per via elettronica, senza l'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all'invio di e-mail spedita a un indirizzo di posta elettronica specifico nel corso di detti procedimenti, a condizione che sia ricevuta una prova della ricezione dell'atto da parte del destinatario. Il destinatario dovrebbe confermare la ricezione dell'atto firmando e rinviando una dichiarazione di ricezione o rispondendo a un'e-mail dall'indirizzo di posta elettronica fornito dal destinatario ai fini della notificazione o comunicazione. La dichiarazione di ricezione dovrebbe poter essere firmata anche per via elettronica. Al fine di garantire la sicurezza della trasmissione, gli Stati membri dovrebbero poter precisare condizioni supplementari alle quali accetteranno la notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica, qualora la loro legislazione interna preveda a tale proposito condizioni più rigorose rispetto alla notificazione o comunicazione per posta elettronica o qualora la loro legislazione non contempli tale notificazione o comunicazione per posta elettronica. Dette condizioni potrebbero riguardare questioni quali l'identificazione del mittente e del destinatario, l'integrità degli atti inviati e la protezione della trasmissione rispetto a interferenze esterne.
- (34) Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario dovrebbe poter notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro in cui il servizio è richiesto, purché tale tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.
- (35) Qualora il diritto nazionale e il presente regolamento consentano al giudice di pronunciarsi anche se non è pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell'atto introduttivo del procedimento o di un atto equivalente, è opportuno compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere il certificato presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto prima che sia emessa qualsivoglia sentenza in conformità di qualsiasi altro requisito a tutela degli interessi del convenuto. A meno di incompatibilità con il diritto nazionale, è opportuno compiere ogni ragionevole sforzo per informare il convenuto che è stato avviato un procedimento giudiziario usando tutti i canali di comunicazione disponibili, comprese le moderne tecnologie di comunicazione, al recapito o account noto all'organo giurisdizionale investito del procedimento.
- (36) È opportuno che la Commissione predisponga un manuale contenente informazioni utili alla corretta applicazione del presente regolamento. Il manuale dovrebbe essere reso disponibile nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per garantire che le informazioni nel manuale siano aggiornate e complete, specie per quanto riguarda i dati per contattare gli organi riceventi e mittenti.
- (37) Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (38) Al fine di aggiornare i moduli di cui all'allegato I del presente regolamento o introdurre modifiche tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica di tale allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁰⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽⁹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (39) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (40) Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri che hanno lo stesso ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare, sulla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, sulla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, purché tali accordi o intese siano compatibili con il presente regolamento.
- (41) In conformità del diritto dell'Unione, dovrebbero essere pienamente osservati e rispettati i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare i diritti alla parità di accesso alla giustizia, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali e della vita privata.
- (42) È opportuno che i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento siano tutelati in modo adeguato. Tale tutela rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. I dati personali che non sono pertinenti ai fini del trattamento di un caso specifico dovrebbero essere cancellati immediatamente.
- (43) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe valutare il presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. Qualora gli Stati membri raccolgano dati riguardo alla notificazione o comunicazione degli atti ai sensi del presente regolamento, in particolare, informazioni sul numero di domande trasmesse e domande ricevute, sul numero di casi in cui la trasmissione è stata effettuata con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato, sul numero di certificati di mancata notificazione o comunicazione ricevuti e sul numero delle notifiche di rifiuti per motivi linguistici ricevuti dagli organi mittenti, è opportuno che forniscano tali dati alla Commissione a fini di monitoraggio. Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema *back-end* dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, detto sistema può essere programmato per raccogliere tali dati e, in tal caso, tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione.
- (44) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle differenze esistenti tra le norme nazionali che regolamentano la giurisdizione come anche il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni, ma possono invece, a motivo dell'applicabilità diretta e del carattere vincolante del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (45) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 settembre 2019 ⁽³⁾.
- (46) Affinché le sue disposizioni siano di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1393/2007 e sostituirlo con il presente regolamento.
- (47) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽³⁾ GU C 370 del 31.10.2019, pag. 24.

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

(rifusione)

(GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40)

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 320 del 14.12.2022, pag. 54 (2020/1784)
- C2 Rettifica, GU L 188 del 27.7.2023, pag. 61 (2020/1784)
- C3 Rettifica, GU L 90073 del 2.2.2024, pag. 1 (2020/1784)
- C4 Rettifica, GU L 90194 del 28.2.2025, pag. 1 (2020/1784)



REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2020

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o
commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

(rifusione)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).

2. Fatto salvo l'articolo 7, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.

3. Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato dalla persona alla quale deve essere notificato o comunicato, indipendentemente dal luogo di residenza di tale persona.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «Stato membro del foro»: Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario;
- 2) «sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

Articolo 3

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli «organi mittenti»).

▼B

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro (gli «organi riceventi»).

3. Gli Stati membri possono designare organi mittenti e riceventi distinti, o designare uno o più organi a svolgere entrambe le funzioni. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni.

4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
- b) la competenza territoriale degli organi riceventi;
- c) i mezzi con i quali tali organi riceventi possono ricevere i documenti nei casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4; e
- d) le lingue che possono essere usate per la compilazione dei moduli che figurano nell'allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.

*Articolo 4***Autorità centrale**

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata di:

- a) fornire informazioni agli organi mittenti;
- b) ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;
- c) trasmettere, in casi eccezionali, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente su richiesta di un organo mittente.

Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

*Articolo 5***Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti, degli organi riceventi e da parte delle autorità centrali**

1. La trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione operata in base ai moduli di cui all'allegato I tra organi mittenti e riceventi, tra tali

▼B

organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.

2. Alla trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e comunicazioni operata attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

3. Qualora gli atti da notificare o comunicare, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e le altre comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

4. Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato o a causa di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire affidabilità e sicurezza.

*Articolo 6***Effetti giuridici dei documenti elettronici**

Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.

*Articolo 7***Assistenza nel reperimento di recapiti**

1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi:

▼C4

- a) prevedendo autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto;
- b) consentendo alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l'atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; o
- c) fornendo informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l'atto.

▼B

2. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni, al fine di metterle a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:

- a) gli strumenti di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;
- b) se del caso, i nominativi e i recapiti delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
- c) se le autorità dello Stato membro richiesto presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.

CAPO II**ATTI GIUDIZIARI***SEZIONE 1****Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari****Articolo 8***Trasmissione degli atti**

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e ricevuti.

2. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo A di cui all'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione la lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua nella quale accetta che sia compilato il modulo.

3. Gli atti trasmessi ai sensi del presente regolamento sono esonerati dai requisiti della legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

4. Qualora chieda che gli sia restituito un esemplare dell'atto inviato in formato cartaceo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, corredato del certificato di cui all'articolo 14, l'organo mittente trasmette tale atto in due esemplari.

*Articolo 9***Traduzione dell'atto**

1. L'organo mittente a cui il richiedente ha consegnato l'atto per la trasmissione informa il richiedente che il destinatario può rifiutare di accettare l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

▼B

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatte salve eventuali decisioni successive del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

*Articolo 10***Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente**

1. Alla ricezione di un atto, l'organo ricevente invia automaticamente all'organo mittente una dichiarazione di ricezione al più presto attraverso il sistema informatico decentrato o, qualora tale dichiarazione sia inviata con altri mezzi, al più presto e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell'atto, usando il modulo D di cui all'allegato I.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o degli atti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto con l'organo mittente senza indebito ritardo per ottenere le informazioni o gli atti mancanti usando il modulo E di cui all'allegato I.

3. Nel caso in cui la domanda di notificazione o di comunicazione esuli in maniera manifesta dall'ambito di applicazione del presente regolamento o nel caso in cui il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e gli atti trasmessi sono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, senza indebito ritardo, unitamente a un avviso di restituzione, usando il modulo F di cui all'allegato I.

4. Nel caso in cui un organo ricevente che riceve un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale, ritrasmette tale atto senza indebito ritardo, unitamente alla domanda, all'organo ricevente territorialmente competente dello Stato membro richiesto se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2. L'organo ricevente ne informa al contempo l'organo mittente usando il modulo G di cui all'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello Stato membro richiesto riceve l'atto e la domanda, l'organo ricevente invia una dichiarazione di ricezione all'organo mittente al più presto, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell'atto, usando il modulo H di cui all'allegato I.

*Articolo 11***Notificazione o comunicazione degli atti**

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.

▼B

2. L'organo ricevente adotta tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla sua ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione dell'atto, l'organo ricevente:

- a) ne informa immediatamente l'organo mittente usando il modulo K di cui all'allegato I o, se l'organo mittente ha richiesto le informazioni mediante il modulo I di cui all'allegato I, usando il modulo Di cui all'allegato I; e
- b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole, a meno che l'organo mittente non indichi che tale notificazione o comunicazione non è più necessaria.

*Articolo 12***Rifiuto di ricevere un atto**

1. Il destinatario ha la facoltà di rifiutare l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una delle seguenti lingue:

- a) una lingua compresa dal destinatario; o
- b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione.

2. L'organo ricevente informa il destinatario del diritto di cui al paragrafo 1 nel caso in cui l'atto non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b), accludendo all'atto notificato o comunicato il modulo L di cui all'allegato I:

- a) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine; e
- b) in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b).

Se risulta che il destinatario comprende una lingua ufficiale di un altro Stato membro, è fornito anche il modulo L di cui all'allegato I in tale lingua.

Qualora uno Stato membro traduca il modulo L di cui all'allegato I in una lingua di un paese terzo, comunica tale traduzione alla Commissione al fine di metterla a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica.

3. Il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto o al momento stesso della notificazione o comunicazione o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione facendo una dichiarazione scritta con cui rifiuta l'accettazione. A tal fine, il destinatario può restituire all'organo ricevente il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta che indichi che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto in ragione della lingua in cui è stato notificato o comunicato.

02020R1784 — IT — 02.12.2020 — 000.006 — 8

▼B

4. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa immediatamente l'organo mittente mediante il certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione usando il modulo K di cui all'allegato I e gli restituisce la domanda e, ove disponibile, ciascun atto di cui è richiesta la traduzione.

5. È possibile ovviare alla notificazione o comunicazione dell'atto rifiutato attraverso la notificazione o comunicazione al destinatario, conformemente al presente regolamento, di tale atto unitamente a una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1. In tal caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto e la sua traduzione sono stati notificati o comunicati in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora la legge di uno Stato membro richieda che un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

7. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 17, e l'autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 18, dell'articolo 19 o dell'articolo 20, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.

*Articolo 13***Data della notificazione o della comunicazione**

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 5, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 11, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2. Se tuttavia, la legge di uno Stato membro prescrive che un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.

3. Il presente articolo si applica anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

▼B*Articolo 14***Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato**

1. Previo espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto in questione, l'organo ricevente redige un certificato dell'espletamento di tali formalità utilizzando il modulo standard K di cui all'allegato I e lo inoltra all'organo mittente, corredato, ove si applichi l'articolo 8, paragrafo 4, di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato che accetterà. Ciascuno Stato membro indica la lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua nella quale il modulo K di cui all'allegato I può essere compilato.

*Articolo 15***Spese di notificazione o di comunicazione**

1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non fa sorgere un obbligo di pagamento o rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2. In deroga al paragrafo 1, il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese:

- a) dell'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;
- b) del ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

Gli Stati membri fissano un importo forfettario unico per l'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto. Tale importo deve essere conforme ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali importi forfettari.

*SEZIONE 2****Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari****Articolo 16***Trasmissione per via diplomatica o consolare**

In circostanze eccezionali ciascuno Stato membro ha la facoltà di ricorrere alla via diplomatica o consolare per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi riceventi e alle autorità centrali di un altro Stato membro.

*Articolo 17***Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari**

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza ricorrere a misure coercitive, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

02020R1784 — IT — 02.12.2020 — 000.006 — 10

▼B

2. Uno Stato membro può comunicare alla Commissione di opporsi all'uso della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari di cui al paragrafo 1 sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

*Articolo 18***Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali**

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone presenti in un altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

*Articolo 19***Notificazione o comunicazione per via elettronica**

1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale, a condizione che:

- a) gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari; o
- b) il destinatario abbia previamente espresso, all'organo giurisdizionale o all'autorità investito dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione degli atti in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all'uso di e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e il destinatario confermi di aver ricevuto l'atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione.

2. Al fine di garantire la sicurezza della trasmissione, qualsiasi Stato membro può precisare e comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione o comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora la legislazione interna preveda a tale proposito condizioni più rigorose o non contempli la notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica.

*Articolo 20***Notificazione o comunicazione diretta**

1. Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro nel quale è richiesta la notificazione o comunicazione, a condizione che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

▼B

2. Lo Stato membro che consente la notificazione o comunicazione diretta comunica alla Commissione le informazioni relative a quale professione o persona competente sia autorizzata a effettuare la notificazione o comunicazione diretta degli atti sul suo territorio. La Commissione mette a disposizione tali informazioni tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

CAPO III**ATTI EXTRAGIUDIZIALI***Articolo 21***Trasmissione e notificazione o comunicazione di atti extragiudiziali**

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi e notificati o comunicati in un altro Stato membro, a norma del presente regolamento.

CAPO IV**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 22***Mancata comparizione del convenuto**

1. Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell'atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

- a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o
- b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che i propri organi giurisdizionali, nonostante il paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell'atto introduttivo di un procedimento o di un atto equivalente, possono pronunciarsi purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;
- b) dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine, che l'organo giurisdizionale ritiene adeguato nel caso di specie, che non sia inferiore a sei mesi;

02020R1784 — IT — 02.12.2020 — 000.006 — 12

▼B

- c) non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

▼C4

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'organo giurisdizionale adotti, in casi giustificati d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

▼B

4. Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione della sentenza, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e
- b) i motivi di impugnazione del convenuto non siano manifestamente infondati.

La richiesta di rimuovere detta preclusione può essere presentata soltanto entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che una domanda di preclusione sarà inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine fissato dallo Stato membro in detta comunicazione. Tale termine non è inferiore a un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Tali informazioni sono rese disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

*Articolo 23***Modifica dell'allegato I**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per modificare l'allegato I al fine di aggiornare i moduli in esso previsti o introdurre modifiche tecniche.

*Articolo 24***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼B

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dal 22 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 25***Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:

- a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
- b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
- c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;

▼B

- d) gli obiettivi minimi di disponibilità, e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
 - e) l'istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 23 marzo 2022 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

*Articolo 26***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 27***Software di implementazione di riferimento**

1. La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema *back-end* in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l'implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso.

*Articolo 28***Costi del sistema informatico decentrato**

1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso che interconnettono i sistemi informatici nazionali nell'ambito del sistema informatico decentrato.
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.

▼B*Articolo 29***Rapporto con accordi o intese tra Stati membri**

1. Per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti.
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione:
 - a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
 - b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

*Articolo 30***Gratuito patrocinio**

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell'articolo 24 della convenzione dell'Aia, del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

*Articolo 31***Tutela delle informazioni trasmesse**

1. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679.

Lo scambio o la trasmissione di dati tra autorità competenti a livello di Unione sono conformi al regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che non sono pertinenti per il trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.

2. L'autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale sono considerate titolari del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

02020R1784 — IT — 02.12.2020 — 000.006 — 16

▼B

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento siano utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
4. Gli organi riceventi assicurano che tali informazioni restino riservate secondo il proprio diritto nazionale.
5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.
6. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/58/CE.

*Articolo 32***Rispetto dei diritti fondamentali a norma del diritto dell'Unione**

In conformità del diritto dell'Unione, sono pienamente rispettati i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare i diritti alla parità di accesso alla giustizia, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali e della vita privata.

*Articolo 33***Comunicazione, pubblicazione e manuale**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 e 22.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili per via elettronica, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

▼C3

3. La Commissione pubblica, con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

▼B

4. La Commissione elabora e a intervalli regolari aggiorna un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1. Essa rende disponibile il manuale per via elettronica, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e sul portale europeo della giustizia elettronica.

*Articolo 34***Monitoraggio**

1. Entro il 2 luglio 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

▼B

2. Il programma dettagliato specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Esso stabilisce in quale momento i dati di cui al paragrafo 3 devono essere raccolti per la prima volta, che dev'essere al più tardi il 2 luglio 2026, e successivamente con quale periodicità tali dati debbano essere raccolti.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari ai fini del monitoraggio, ove disponibili:

- a) il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti trasmesse conformemente all'articolo 8;
- b) il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti eseguite conformemente all'articolo 11;
- c) il numero di casi in cui la domanda di notificazione o comunicazione di atti è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentralizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;
- d) il numero di certificati di mancata notificazione o comunicazione ricevuti;
- e) il numero di rifiuti di atti in ragione della lingua ricevuti dagli organi mittenti.

4. Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema *back-end* nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e d), e trasmettono periodicamente tali dati alla Commissione.

*Articolo 35***Valutazione**

1. Entro cinque anni dalla data di applicazione dell'articolo 5 conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.

*Articolo 36***Abrogazione**

1. Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, a eccezione degli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1393/2007, che sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione degli articoli 5, 8 e 10 di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.

02020R1784 — IT — 02.12.2020 — 000.006 — 18

▼B

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

*Articolo 37***Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

2. Gli articoli 5, 8 e 10 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

4e i)

Articolo 24 del regolamento sulla digitalizzazione*



**Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria*



Articolo 24

Modifiche del regolamento (UE) 2020/1784

Il regolamento (UE) 2020/1784 è così modificato:

- 1) all'articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 17, e l'autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 18, dell'articolo 19, dell'articolo 19 bis, o dell'articolo 20, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.»;

- 2) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presente articolo si applica anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2, ad eccezione dell'articolo 19 bis.»;

- 3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Notificazione o comunicazione per via elettronica mediante il punto di accesso elettronico europeo

1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso dei procedimenti giudiziari interessati.

2. Il destinatario conferma di aver ricevuto gli atti mediante avviso di ricevimento nel quale figura la data del ricevimento. La data di notificazione o comunicazione degli atti è quella indicata nell'avviso di ricevimento. La stessa regola si applica nel caso in cui si sia avviato alla notificazione o comunicazione degli atti rifiutati a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).»;

- 4) all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'articolo 19 bis si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a, del regolamento (UE) 2023/2844.».

4f

Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 sulla **digitalizzazione** della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria





[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)





2023/2844

27.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2023****sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 intitolata «Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità», la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del «digitale per default», assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale e garantire la fiducia reciproca, l'interoperabilità e la sicurezza.
- (2) Per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia pienamente funzionale, è importante che tutti gli Stati membri cerchino di ridurre le disparità esistenti in materia di digitalizzazione dei sistemi e sfruttino le opportunità offerte dai pertinenti meccanismi di finanziamento dell'Unione.
- (3) Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, gli atti giuridici dell'Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra le autorità competenti e le persone fisiche e giuridiche in materia civile e commerciale, dovrebbero essere integrati stabilendo condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali.
- (4) Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure giudiziarie e a facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, che dovrebbe portare a risparmi di costi e tempi, a una riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza nelle situazioni di forza maggiore, a beneficio di tutte le autorità coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'uso di canali di comunicazione digitali tra le autorità competenti dovrebbe portare a una riduzione dei ritardi nella trattazione delle cause, sia nel breve che nel lungo termine. Ciò andrebbe a vantaggio delle persone fisiche e giuridiche nonché delle autorità competenti degli Stati membri e rafforzerebbe la fiducia nei sistemi giudiziari. La digitalizzazione dei canali di comunicazione apporterebbe inoltre benefici nel settore dei procedimenti penali transfrontalieri e nel contesto della lotta dell'Unione contro la criminalità. In tale ambito, il livello elevato di sicurezza che i canali di comunicazione digitali sono in grado di offrire costituisce un passo avanti, anche in termini di tutela dei diritti degli interessati, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali.
- (5) I diritti e le libertà fondamentali di tutti gli interessati dallo scambio elettronico di dati a norma del presente regolamento, in particolare il diritto a un accesso effettivo alla giustizia, il diritto a un equo processo, il principio di non discriminazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali dovrebbero essere pienamente rispettati conformemente al diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 323 del 26.8.2022, pag. 77.⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023.

- (6) Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, tutti i soggetti dovrebbero rispettare il principio di indipendenza della magistratura, tenendo conto del principio della separazione dei poteri e degli altri principi dello Stato di diritto.
- (7) L'accesso effettivo alla giustizia è un obiettivo fondamentale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La trasformazione digitale è un passo cruciale verso il miglioramento dell'accesso alla giustizia, dell'efficienza, della qualità e della trasparenza dei sistemi giudiziari.
- (8) È importante sviluppare canali e strumenti adeguati per assicurare che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire uno strumento informatico uniforme a livello di Unione che consenta alle autorità competenti di procedere allo scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause in modo rapido, diretto, interoperabile, affidabile, accessibile, sicuro ed efficiente. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti del diritto siano coinvolti nella trasformazione digitale dei sistemi giudiziari.
- (9) Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, grazie ai quali non è necessario sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato per garantire uno scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro tra le autorità competenti è il sistema di comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (*e-Justice Communication via the Online Data Exchange* – «sistema e-CODEX»), il cui quadro giuridico è stabilito dal regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- (10) La digitalizzazione dei procedimenti dovrebbe garantire l'accesso alla giustizia per tutti, comprese le persone con disabilità. Il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo istituiti dal presente regolamento dovrebbero essere conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*). Allo stesso tempo, i metodi di pagamento elettronico di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- (11) L'istituzione di canali digitali per la comunicazione transfrontaliera contribuirebbe direttamente a migliorare l'accesso alla giustizia, consentendo alle persone fisiche e giuridiche di chiedere la tutela dei propri diritti e far valere le proprie istanze, avviare procedimenti giudiziari e scambiare in formato digitale i dati relativi ai procedimenti con l'autorità giudiziaria o altre autorità competenti, nel contesto delle procedure che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia civile e commerciale.
- (12) Al fine di garantire che gli strumenti di comunicazione elettronica abbiano un impatto positivo sull'accesso alla giustizia, gli Stati membri dovrebbero destinare risorse sufficienti al miglioramento delle competenze e dell'alfabetizzazione digitali dei cittadini e dovrebbero prestare particolare attenzione a impedire che la mancanza di competenze digitali diventi un ostacolo all'uso del sistema informatico decentrato. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia fornita una formazione a tutti i professionisti della giustizia, compresi i pubblici ministeri, i giudici e il personale amministrativo, nonché alle autorità competenti, al fine di garantire un uso efficace del sistema informatico decentrato. Tale formazione dovrebbe mirare a migliorare il funzionamento dei sistemi giudiziari in tutta l'Unione, nonché il rispetto dei diritti e dei valori fondamentali, in particolare consentendo ai professionisti della giustizia di affrontare efficacemente le sfide che i procedimenti, le udienze o le audizioni svolti mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza possono porre a causa della loro natura virtuale. La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a chiedere sovvenzioni per le attività di formazione nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione e dovrebbe sostenerli a tal fine.

^(*) Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1).

^(*) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

^(*) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

- (13) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la digitalizzazione delle comunicazioni nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione di determinati atti giuridici dell'Unione in materia civile, commerciale e penale. È opportuno elencare detti atti negli allegati del presente regolamento. Dovrebbe essere disciplinata dal presente regolamento anche la comunicazione tra le autorità competenti e gli organi e le agenzie dell'Unione, quali la Procura europea o Eurojust, nelle cause in cui sono competenti ai sensi degli atti giuridici elencati nell'allegato II. Qualora, ai sensi del diritto nazionale, gli amministratori delle procedure di insolvenza siano competenti per i crediti insinuati da un creditore straniero nelle procedure di insolvenza ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), essi dovrebbero essere considerati autorità competenti ai sensi del presente regolamento.
- (14) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme che disciplinano le procedure giudiziarie transfrontaliere stabilite dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II, ad eccezione delle norme relative alla comunicazione con mezzi digitali introdotte dallo stesso regolamento. Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati il diritto nazionale relativo alla designazione di qualsiasi autorità, persona o organo che si occupi di qualsiasi aspetto della verifica e del deposito di domande, documenti e informazioni. I requisiti previsti dal diritto nazionale applicabile in materia di autenticità, esattezza, attendibilità, affidabilità e di forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni dovrebbero rimanere impregiudicati, ad eccezione delle norme relative alla comunicazione con mezzi digitali introdotte dal presente regolamento.
- (15) La necessità di considerare una causa come avente implicazioni transfrontaliere dovrebbe essere stabilita a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora gli atti giuridici elencati negli allegati I e II prevedano esplicitamente che una procedura di comunicazione tra autorità competenti debba essere disciplinata dal diritto nazionale.
- (16) Gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle comunicazioni orali, ad esempio per telefono o di persona.
- (17) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o alla comunicazione di atti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), né all'assunzione di prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*). Tali regolamenti stabiliscono già norme specifiche in materia di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria. Tuttavia, al fine di migliorare la notificazione o comunicazione elettronica diretta degli atti a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro, il presente regolamento dovrebbe introdurre alcune modifiche al regolamento (UE) 2020/1784.
- (18) Se la Commissione collabora con attori esterni nelle fasi di progettazione e di realizzazione del punto di accesso elettronico europeo, tali attori dovrebbero avere esperienza in materia di sviluppo informatico sicuro, di facile utilizzo e accessibile.
- (19) Ai fini di una comunicazione sicura, efficiente, rapida, interoperabile, riservata e affidabile tra gli Stati membri nelle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile, commerciale e penale, dovrebbe essere impiegata una tecnologia di comunicazione adeguata, a patto che siano rispettate determinate condizioni quanto alla sicurezza, all'integrità e all'attendibilità del documento ricevuto e all'identificazione dei partecipanti alla comunicazione. Pertanto, dovrebbe essere istituito un sistema informatico decentrato sicuro, efficiente e affidabile per lo scambio di dati nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. Il carattere decentrato del sistema informatico dovrebbe puntare a consentire scambi sicuri di dati fra le autorità competenti, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta nel merito dello scambio. Il sistema informatico decentrato dovrebbe anche consentire scambi sicuri di dati fra uno Stato membro e gli organi e le agenzie dell'Unione, quale Eurojust, nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato II.

^(*) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

^(*) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).

^(*) Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1).

- (20) Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end negli Stati membri e negli organi e agenzie dell'Unione competenti, così come i punti di accesso interoperabili attraverso i quali tali sistemi sono collegati mediante interconnessioni sicure. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX.
- (21) Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare un software sviluppato dalla Commissione (software di implementazione di riferimento) in luogo di un sistema informatico nazionale. Tale software di implementazione di riferimento dovrebbe essere basato su un'impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti e-CODEX necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Una tale impostazione dovrebbe consentire agli Stati membri di riutilizzare o migliorare le loro infrastrutture nazionali di comunicazione giudiziaria esistenti per uso transfrontaliero. Per le questioni relative alle obbligazioni alimentari, gli Stati membri potrebbero anche utilizzare un software sviluppato dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (iSupport).
- (22) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, dello sviluppo e della manutenzione del software di implementazione di riferimento, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione, per impostazione predefinita e in base ai requisiti di accessibilità. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725 ^(*) e (UE) 2016/679 ^(**) del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(***), in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, così come nel rispetto di un livello elevato di cibersecurity. In particolare, le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla creazione, allo sviluppo o alla manutenzione dei sistemi informatici nazionali o del software di implementazione di riferimento dovrebbero essere vincolate da tali requisiti e principi. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre comprendere misure tecniche appropriate e consentire misure organizzative, compresa la vigilanza necessaria a garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto delle procedure giudiziarie transfrontaliere. Al fine di garantire l'interoperabilità con i sistemi informatici nazionali, il software di implementazione di riferimento dovrebbe essere in grado di implementare le norme procedurali digitali, quali definite nel regolamento (UE) 2022/850, per i corrispondenti atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento.
- (23) Al fine di fornire un'assistenza rapida, sicura ed efficiente ai richiedenti, la comunicazione tra le autorità competenti, quali gli organi giurisdizionali e le autorità centrali istituite ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 ⁽¹³⁾ e (UE) 2019/1111 ⁽¹⁴⁾ del Consiglio, dovrebbe, di norma, avvenire attraverso il sistema informatico decentrato.
- (24) La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe risultare impossibile in ragione di un guasto del sistema. Qualsiasi guasto del sistema dovrebbe essere risolto quanto prima dagli organismi competenti dell'Unione e dagli Stati membri. Nella pratica, la trasmissione potrebbe rivelarsi impossibile anche a causa della natura fisica o tecnica di ciò che deve essere trasmesso, come nel caso di trasmissione di prove fisiche o quando sia necessario trasmettere il documento originale in formato cartaceo per valutarne l'autenticità, oppure per cause di forza maggiore. Le situazioni di forza maggiore sono determinate, di norma, da eventi imprevedibili e inevitabili derivanti da una causa esterna all'autorità competente. Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la comunicazione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l'altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altri mezzi elettronici sicuri, tramite il servizio postale o tramite la trasmissione di persona qualora ciò sia possibile.

^(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

^(**) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^(***) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).

- (25) Il sistema informatico decentrato dovrebbe essere utilizzato in maniera automatica e predefinita nelle comunicazioni tra le autorità competenti. Tuttavia, al fine di garantire la flessibilità della cooperazione giudiziaria, in determinate situazioni potrebbero risultare più appropriati altri mezzi di comunicazione. Ciò potrebbe rivelarsi opportuno quando le autorità competenti necessitano di una comunicazione personale diretta e, in particolare, per la comunicazione diretta tra organi giurisdizionali a norma dei regolamenti (UE) 2015/848 e (UE) 2019/1111 del Parlamento europeo e del Consiglio, così come per la comunicazione diretta tra autorità competenti a norma delle decisioni quadro 2005/214/GAI⁽¹⁴⁾, 2006/783/GAI⁽¹⁵⁾, 2008/909/GAI⁽¹⁶⁾, 2008/947/GAI⁽¹⁷⁾ e 2009/829/GAI⁽¹⁸⁾ del Consiglio, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾ o del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁰⁾, quando la comunicazione tra le autorità competenti può essere effettuata con qualsiasi mezzo o con qualsiasi mezzo appropriato, come previsto da tali atti. In tali casi le autorità competenti potrebbero utilizzare mezzi di comunicazione meno formali, quali la posta elettronica.

Potrebbe risultare opportuno ricorrere ad altri mezzi di comunicazione anche qualora la comunicazione comporti il trattamento di dati sensibili o qualora la conversione di documenti voluminosi in formato elettronico imponga un onere amministrativo sproporzionato all'autorità competente che trasmette la documentazione. Considerando che le autorità competenti trattano dati sensibili, la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni dovrebbero sempre essere garantite nella scelta dei mezzi di comunicazione appropriati. Il sistema informatico decentrato dovrebbe sempre essere considerato il mezzo più appropriato per lo scambio dei moduli stabiliti a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento. I moduli potrebbero tuttavia essere scambiati attraverso altri mezzi qualora le autorità competenti di diversi Stati membri siano presenti nello stesso luogo in uno Stato membro al fine di prestare assistenza nell'esecuzione delle procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II del presente regolamento, se ciò è reso necessario dall'urgenza della questione, ad esempio in situazioni previste dalla direttiva 2014/41/UE, in cui l'autorità di emissione partecipa all'esecuzione dell'ordine europeo d'indagine nello Stato di esecuzione o quando le autorità competenti di diversi Stati membri coordinano le procedure di cooperazione giudiziaria a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II del presente regolamento nel corso di una riunione in presenza.

- (26) Per quanto riguarda i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell'Unione, conformemente ai requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento (UE) 2022/850, il soggetto che li gestisce dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantirne il corretto funzionamento.
- (27) Al fine di agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche alle autorità competenti in materia civile e commerciale, il presente regolamento dovrebbe istituire, nel sistema informatico decentrato, un punto di accesso a livello di Unione, un «punto di accesso elettronico europeo», che dovrebbe contenere informazioni sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone fisiche e giuridiche e attraverso il quale queste ultime possano presentare istanze e richieste, inviare, richiedere e ricevere informazioni di rilevanza procedurale, compreso l'accesso a fascicoli o a parti di fascicoli processuali digitalizzati e comunicare con le autorità competenti, o far sì che il loro rappresentante agisca in tal senso per loro conto, nei casi disciplinati dal presente regolamento, o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali. Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe essere ospitato sul portale europeo della giustizia elettronica, che funge da sportello unico per le informazioni e i servizi giudiziari nell'Unione.

⁽¹⁴⁾ Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

⁽¹⁵⁾ Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).

⁽¹⁶⁾ Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

⁽¹⁷⁾ Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).

⁽¹⁸⁾ Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).

- (28) Si applica il diritto al patrocinio a spese dello Stato o all'assistenza legale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, in particolare il diritto al patrocinio a spese dello Stato, quale stabilito dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾, dai regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111 del Consiglio e dalla direttiva 2003/8/CE del Consiglio ⁽²²⁾. Le persone fisiche e giuridiche dovrebbero poter accedere alle informazioni pertinenti sul portale della giustizia elettronica tramite link al punto di accesso elettronico europeo.
- (29) Ai fini della comunicazione delle persone fisiche e giuridiche con le autorità competenti in materia civile e commerciale nei procedimenti transfrontalieri, la comunicazione elettronica dovrebbe essere utilizzata in alternativa ai mezzi di comunicazione esistenti, compresi quelli nazionali, senza pregiudicare il modo in cui le persone fisiche o giuridiche comunicano con le loro autorità nazionali, conformemente al diritto nazionale. In caso di comunicazione di persone giuridiche con le autorità competenti, si dovrebbe incoraggiare l'uso automatico predefinito di mezzi elettronici. Tuttavia, per evitare che l'accesso alla giustizia tramite mezzi digitali concorra ad ampliare ulteriormente il divario digitale, la scelta del mezzo, tra la comunicazione elettronica prevista dal presente regolamento e gli altri mezzi di comunicazione, dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli interessati. Ciò è particolarmente importante per far fronte alle situazioni specifiche di persone che potrebbero non disporre dei mezzi tecnici o delle competenze digitali necessari per accedere ai servizi digitali e di persone con disabilità, in quanto gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati ad adottare misure adeguate in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
- (30) Per potenziare la comunicazione e la trasmissione elettroniche transfrontaliere di documenti tramite il sistema informatico decentrato, anche attraverso il punto di accesso elettronico europeo, è opportuno far sì che tali documenti trasmessi tramite il sistema informatico decentrato non siano privati degli effetti giuridici e non siano considerati inammissibili nel procedimento per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia, questo principio dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l'ammissibilità di detti documenti, che potrebbero costituire una prova conformemente al diritto nazionale.
- (31) Al fine di agevolare le udienze e le audizioni nei procedimenti in materia civile, commerciale e penale aventi implicazioni transfrontaliere, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'uso facoltativo della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza.
- (32) La videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe consentire all'autorità competente di autenticare l'identità delle persone da ascoltare e dovrebbe permettere la comunicazione visiva, audio e orale durante l'udienza. Una semplice chiamata telefonica non dovrebbe essere considerata una tecnologia di comunicazione a distanza adeguata per le udienze o le audizioni. La tecnologia utilizzata dovrebbe soddisfare le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, di riservatezza delle comunicazioni e di sicurezza dei dati, indipendentemente dal tipo di udienza per la quale è utilizzata.
- (33) Lo svolgimento di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza non dovrebbe essere rifiutato unicamente a causa dell'assenza di norme nazionali che disciplinino l'uso della tecnologia di comunicazione a distanza. In tal caso, dovrebbero applicarsi con gli opportuni adattamenti le norme più adeguate previste dal diritto nazionale, quali quelle in materia di assunzione delle prove.
- (34) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto all'interpretazione e la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza utilizzata nei procedimenti in materia civile, commerciale o penale dovrebbe consentire il ricorso all'interpretazione.
- (35) Al fine di agevolare le udienze e le audizioni nei procedimenti in materia civile e commerciale aventi implicazioni transfrontaliere, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'uso facoltativo della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per la partecipazione delle parti o dei loro rappresentanti a tali udienze e audizioni, subordinatamente alla disponibilità della relativa tecnologia, alla possibilità per le parti di presentare un parere sull'uso di tale tecnologia e all'adeguatezza dell'uso di tale tecnologia nelle circostanze specifiche del caso. Il presente regolamento non dovrebbe impedire né alle persone che assistono una parte né ai pubblici ministeri nei procedimenti in materia civile e commerciale di partecipare all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, conformemente al diritto nazionale applicabile.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).

⁽²²⁾ Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

GU L del 27.12.2023

- (36) La procedura relativa all'avvio e allo svolgimento delle udienze o audizioni in materia civile e commerciale mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Qualora la registrazione delle udienze o delle audizioni sia prevista dal diritto nazionale dello Stato membro che tiene l'udienza in materia civile o commerciale, le parti dovrebbero essere informate di tali disposizioni e, ove previsto, della loro possibilità di sollevare obiezioni alla registrazione.
- (37) Nel decidere se consentire la partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti a un'udienza in materia civile e commerciale mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'autorità competente dovrebbe scegliere un metodo appropriato per esaminare i pareri delle parti conformemente al diritto processuale nazionale.
- (38) Qualora un'autorità competente nei procedimenti in materia civile o commerciale abbia deciso di autorizzare la partecipazione di almeno una delle parti o di altre persone a un'udienza mediante videoconferenza, tale autorità competente dovrebbe garantire che tali persone abbiano accesso all'udienza mediante videoconferenza. In particolare, l'autorità competente dovrebbe inviare a tali persone un link per consentirne la partecipazione alla videoconferenza e fornire assistenza tecnica. L'autorità competente dovrebbe ad esempio fornire istruzioni sul software che sarà utilizzato e organizzare, se necessario, una prova tecnica prima dell'udienza, nonché tenere conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità.
- (39) Qualora a partecipare a procedimenti in materia civile o commerciale, in particolare in qualità di parte, a norma del diritto nazionale, sia un minore, questi dovrebbe poter partecipare all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza ai sensi del presente regolamento, tenendo conto dei suoi diritti procedurali. D'altro canto, se partecipa al procedimento ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, ad esempio se deve essere ascoltato in qualità di testimone, il minore potrebbe essere ascoltato anche mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del regolamento (UE) 2020/1783.
- (40) Se un'autorità competente richiede la partecipazione di una persona ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, la partecipazione di tale persona all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal regolamento (UE) 2020/1783.
- (41) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale quando tale uso è già previsto negli atti giuridici elencati nell'allegato I, o in materie non aventi implicazioni transfrontaliere. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle procedure di autenticazione notarile.
- (42) In materia penale, la procedura relativa all'avvio e allo svolgimento delle udienze e delle audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal diritto dello Stato membro che effettua l'udienza. Lo Stato membro che effettua l'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere inteso come lo Stato membro che ha richiesto l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza.
- (43) Le norme stabilite dal presente regolamento sull'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per le udienze e le audizioni nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale non dovrebbero applicarsi alle udienze e alle audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza ai fini dell'assunzione delle prove o dello svolgimento di un processo che potrebbe sfociare in una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o dell'imputato. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2014/41/UE, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio ⁽²³⁾.

⁽²³⁾ Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

- (44) Al fine di salvaguardare il diritto a un processo equo e i diritti della difesa, l'indagato, l'imputato o il condannato, o un soggetto colpito, quale definito nel regolamento (UE) 2018/1805, diverso dall'indagato, dall'imputato o dal condannato, dovrebbe dare il proprio consenso all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle udienze nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale. L'autorità competente dovrebbe poter derogare al requisito della richiesta del consenso dell'indagato, dell'imputato o del condannato o del soggetto colpito solo in circostanze eccezionali in cui tale deroga sia debitamente giustificata da gravi minacce per la sicurezza pubblica e la salute pubblica, che si dimostrino reali e attuali o prevedibili. Il ricorso a una deroga per quanto riguarda la richiesta di consenso alla videoconferenza dovrebbe essere limitato a quanto necessario e dovrebbe rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In assenza di richiesta di consenso, l'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito dovrebbe avere la possibilità di chiedere un riesame conformemente al diritto nazionale e nel pieno rispetto della Carta.
- (45) Se i diritti dell'indagato, dell'imputato o del condannato sono violati nel contesto di un'udienza effettuata mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'accesso a un ricorso effettivo dovrebbe essere garantito conformemente all'articolo 47 della Carta. L'accesso a un ricorso effettivo dovrebbe essere garantito anche ai soggetti colpiti diversi dall'indagato, dall'imputato o dal condannato nel contesto di udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in procedimenti a norma del regolamento (UE) 2018/1805.
- (46) Le autorità competenti responsabili di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale dovrebbero garantire che la comunicazione tra l'indagato, l'imputato o il condannato, o il soggetto colpito nel procedimento a norma del regolamento (UE) 2018/1805, e il proprio avvocato, sia immediatamente prima che durante l'udienza, sia riservata, conformemente al diritto nazionale applicabile.
- (47) Qualora si organizzino un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale, l'autorità competente che riceve la richiesta di fissare siffatta udienza («autorità competente ricevente») dovrebbe garantire che l'indagato, l'imputato o il condannato, o il soggetto colpito, quale definito nel regolamento (UE) 2018/1805, comprese le persone con disabilità, abbia accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. Ciò dovrebbe includere la responsabilità di garantire l'accesso, ad esempio, ai locali in cui si terrà l'udienza e alle attrezzature tecniche disponibili. Qualora nei locali dell'autorità competente che riceve la richiesta non siano disponibili attrezzature tecniche, tale autorità dovrebbe poter adottare le opportune disposizioni pratiche organizzando l'udienza nei locali di un'altra autorità affinché sia effettuata, se possibile, mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, conformemente alle procedure nazionali.
- (48) Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾ istituisce un quadro normativo comune dell'Unione per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari elettronici («servizi fiduciari eIDAS»), in particolare firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali, servizi elettronici di recapito e autenticazione di siti web, cui è riconosciuto a livello transfrontaliero lo stesso status giuridico dei rispettivi equivalenti fisici. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe prevedere l'uso dei servizi fiduciari eIDAS ai fini della comunicazione digitale.
- (49) Se un documento trasmesso nell'ambito di una comunicazione elettronica prevista dal presente regolamento richiede un sigillo o una firma, le autorità competenti dovrebbero utilizzare un sigillo elettronico qualificato o una firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e le persone fisiche o giuridiche dovrebbero utilizzare una firma elettronica qualificata o un'identificazione elettronica. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe incidere sui requisiti formali applicabili ai documenti prodotti a sostegno di una richiesta, che potrebbero essere originali digitali o copie autenticate. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti e qualsiasi requisito relativo all'autenticità, esattezza, attendibilità, affidabilità e forma giuridica adeguata dei documenti o delle informazioni, ad eccezione delle condizioni relative alla comunicazione con mezzi digitali introdotte dal presente regolamento.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

GU L del 27.12.2023

- (50) Per agevolare il pagamento delle spese nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia civile e commerciale elencati nell'allegato I, i mezzi tecnici di pagamento elettronico delle spese dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di accessibilità. L'uso di metodi di pagamento diffusi in tutta l'Unione, quali carta di credito, carta di debito, portafoglio elettronico e bonifico bancario, dovrebbe essere possibile in ambiente online e accessibile tramite il punto di accesso elettronico europeo.
- (51) Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e l'allineamento ad esso degli atti giuridici dell'Unione vigenti in materia civile, commerciale e penale, nel presente regolamento è necessario modificare mediante il presente regolamento gli atti giuridici seguenti: i regolamenti (CE) n. 805/2004⁽²³⁾, (CE) n. 1896/2006⁽²⁴⁾, (CE) n. 861/2007⁽²⁵⁾, (UE) n. 606/2013⁽²⁶⁾, (UE) n. 655/2014⁽²⁷⁾, (UE) 2015/848 e (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali modifiche mirano ad assicurare che la comunicazione avvenga conformemente alle norme e ai principi stabiliti nel presente regolamento. Le modifiche delle direttive e delle decisioni quadro in materia civile, commerciale e penale sono introdotte con la direttiva (UE) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾.
- (52) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016⁽²⁹⁾, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio, comprese valutazioni quantitative e qualitative per ciascuno degli atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento, per valutare l'effettiva incidenza pratica del presente regolamento e, in particolare, per esaminare l'impatto in termini di efficienza ed efficacia della digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e l'esigenza di ulteriori interventi.
- (53) Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento elaborato dalla Commissione, il sistema potrebbe essere programmato per raccogliere tali dati, che in tal caso dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Anche il connettore e-CODEX potrebbe essere dotato di una funzione che consenta il recupero di dati statistici pertinenti.
- (54) Nei casi in cui i dati sul numero di udienze e audizioni in cui è stata utilizzata la videoconferenza non possono essere raccolti automaticamente, e al fine di limitare l'ulteriore onere amministrativo della raccolta dei dati, ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un organo giurisdizionale o un'autorità competente allo scopo di stabilire un campione di monitoraggio. Tale organo giurisdizionale designato o autorità competente designata dovrebbero essere incaricati di raccogliere e trasmettere alla Commissione tali dati sulle proprie udienze e audizioni, che dovrebbero servire a stimare, per un determinato Stato membro, la quantità di dati necessari per la valutazione del presente regolamento. L'organo giurisdizionale designato o l'autorità competente designata dovrebbero essere competenti a tenere udienze e audizioni mediante videoconferenza in conformità del presente regolamento. Il campione di monitoraggio designato dovrebbe essere anche rappresentativo dell'attuazione del presente regolamento per i settori nei quali sono considerate autorità competenti ai sensi del presente regolamento autorità diverse dagli organi giurisdizionali o dai pubblici ministeri, quali ad esempio i notai.

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59).

⁽²⁸⁾ Direttiva (UE) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2843, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2843/oj>).

⁽²⁹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (55) L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicati la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura negli Stati membri, nonché i diritti procedurali sanciti dalla Carta e dal diritto dell'Unione, quali le direttive sui diritti procedurali, ossia le direttive 2010/64/UE ⁽³³⁾, 2012/13/UE ⁽³³⁾, 2013/48/UE ⁽³⁴⁾, (UE) 2016/343 ⁽³⁵⁾, (UE) 2016/800 ⁽³⁶⁾ e (UE) 2016/1919 ⁽³⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare il diritto all'interpretazione, il diritto di avvalersi di un difensore, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto al patrocinio a spese dello Stato e il diritto di presenziare al processo.
- (56) I regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680 si applicano al trattamento di dati personali effettuato nel sistema informatico decentrato. Al fine di precisare la responsabilità del trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato, il presente regolamento dovrebbe indicare chi è da considerarsi titolare del trattamento dei dati personali. A tal fine, è opportuno considerare che ciascun soggetto mittente o ricevente abbia determinato distintamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
- (57) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto concerne l'istituzione del sistema informatico decentrato. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁸⁾. Gli atti di esecuzione dovrebbero consentire agli Stati membri di adattare i loro sistemi informatici nazionali pertinenti ai fini della connessione al sistema informatico decentrato.
- (58) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la digitalizzazione armonizzata della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente, dato che, tra l'altro, non è possibile garantire che i sistemi informatici degli Stati membri e degli organi e delle agenzie dell'Unione siano interoperabili, ma, a motivo di un'azione coordinata dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (59) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (60) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (61) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 25 gennaio 2022,

⁽³³⁾ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

⁽³⁵⁾ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

⁽³⁶⁾ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

⁽³⁷⁾ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

⁽³⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

GU L del 27.12.2023

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico uniforme per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica tra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti nelle procedure giudiziarie in materia civile e commerciale.

Stabilisce inoltre norme in materia di:

- a) uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per finalità diverse dall'assunzione delle prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783;
- b) applicazione di firme elettroniche e sigilli elettronici;
- c) effetti giuridici dei documenti elettronici;
- d) pagamento elettronico delle spese.

2. Il presente regolamento si applica alla comunicazione elettronica nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, come previsto agli articoli 3 e 4, e alle udienze e audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile, commerciale e penale, come previsto agli articoli 5 e 6.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «autorità competente»: l'organo giurisdizionale, la procura, l'autorità centrale e le altre autorità competenti quali definite negli atti giuridici elencati negli allegati I e II, ivi designate o oggetto di notifica in conformità degli stessi, nonché organi e agenzie dell'Unione che partecipano a procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II; ai fini dell'articolo 5, per «autorità competente» si intende inoltre qualsiasi organo giurisdizionale o altra autorità competente ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale a tenere udienze e audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile o commerciale; ai fini dell'articolo 6, per «autorità competente» si intende anche qualsiasi organo giurisdizionale o altra autorità che partecipa alle procedure previste dagli atti giuridici elencati nell'allegato II;
- 2) «comunicazione elettronica»: lo scambio digitale di informazioni su internet o su altra rete di comunicazione elettronica;
- 3) «sistema informatico decentrato»: una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascun organo o di ciascuna agenzia dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni;
- 4) «punto di accesso elettronico europeo»: il portale accessibile alle persone fisiche e giuridiche, o ai loro rappresentanti, in tutta l'Unione e connesso a un punto di accesso interoperabile nel contesto del sistema informatico decentrato;
- 5) «spese»: i pagamenti riscossi dalle autorità competenti nei procedimenti a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I;
- 6) «videoconferenza»: una tecnologia di trasmissione audiovisiva che consente la comunicazione bidirezionale e simultanea di immagini e suoni, permettendo in tal modo l'interazione visiva, audio e orale.

CAPO II

COMUNICAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 3

Mezzi di comunicazione tra autorità competenti

1. La comunicazione a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I tra le autorità competenti di diversi Stati membri e a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II tra autorità competenti di diversi Stati membri e tra un'autorità nazionale competente e un organo o un'agenzia dell'Unione, compreso lo scambio di moduli stabiliti da tali atti, è effettuata mediante un sistema informatico decentrato sicuro, efficiente e affidabile.

2. La comunicazione può tuttavia essere effettuata dalle autorità competenti con mezzi alternativi qualora non sia possibile procedere alla comunicazione elettronica in conformità del paragrafo 1:

- a) a causa di guasti del sistema informatico decentrato;
- b) a causa della natura fisica o tecnica del materiale trasmesso; o
- c) per cause di forza maggiore.

Ai fini del primo comma, le autorità competenti provvedono affinché i mezzi di comunicazione alternativi utilizzati siano i più rapidi e appropriati e garantiscano la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni.

3. Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 2, può essere utilizzato qualsiasi altro mezzo di comunicazione laddove il ricorso al sistema informatico decentrato non sia appropriato per una determinata situazione. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di informazioni a norma del presente paragrafo avvenga in modo sicuro e affidabile.

4. Il paragrafo 3 non si applica allo scambio dei moduli previsti dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

Qualora le autorità competenti di diversi Stati membri siano presenti nello stesso luogo in uno Stato membro al fine di prestare assistenza nell'esecuzione delle procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II, esse possono scambiare i moduli attraverso altri mezzi appropriati se ciò è reso necessario dall'urgenza della questione. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di moduli di cui al presente comma avvenga in modo sicuro e affidabile.

5. Il presente articolo fa salve le disposizioni procedurali applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale in materia di ammissibilità dei documenti, ad eccezione dei requisiti relativi ai mezzi di comunicazione.

6. Ciascuno Stato membro può decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione tra le proprie autorità nazionali nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I o II.

7. Gli organi o le agenzie dell'Unione possono decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione all'interno dell'agenzia o dell'organo nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato II.

CAPO III

COMUNICAZIONE TRA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE E AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE*Articolo 4***Punto di accesso elettronico europeo**

1. Sul portale europeo della giustizia elettronica è istituito un punto di accesso elettronico europeo.
2. Il punto di accesso elettronico europeo può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità competenti nei casi seguenti:
 - a) nell'ambito delle procedure di cui ai regolamenti (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007 e (UE) n. 655/2014;
 - b) nell'ambito delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 805/2004;
 - c) nell'ambito delle cause di riconoscimento, di una dichiarazione di esecutività o diniego del riconoscimento di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012 ⁽³⁹⁾ e (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE) n. 4/2009, (UE) 2016/1103 ⁽⁴⁰⁾, (UE) 2016/1104 ⁽⁴¹⁾ e (UE) 2019/1111 del Consiglio;
 - d) nell'ambito delle procedure relative al rilascio, alla rettifica e alla revoca dei documenti seguenti:
 - i) gli estratti di cui al regolamento (CE) n. 4/2009;
 - ii) il certificato successorio europeo e gli attestati di cui al regolamento (UE) n. 650/2012;
 - iii) i certificati di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012;
 - iv) i certificati di cui al regolamento (UE) n. 606/2013;
 - v) gli attestati di cui al regolamento (UE) 2016/1103;
 - vi) gli attestati di cui al regolamento (UE) 2016/1104;
 - vii) i certificati di cui al regolamento (UE) 2019/1111;
 - e) nell'ambito dell'insinuazione di un credito da parte di un creditore straniero nelle procedure di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848;
 - f) nell'ambito della comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o le autorità competenti ai sensi del capo IV della direttiva 2003/8/CE.
3. La Commissione è responsabile della gestione tecnica, dello sviluppo, dell'accessibilità, della manutenzione, della sicurezza e del supporto tecnico all'utente in relazione al punto di accesso elettronico europeo. La Commissione fornisce gratuitamente il supporto tecnico all'utente.
4. Il punto di accesso elettronico europeo contiene informazioni rivolte alle persone fisiche e giuridiche sul loro diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche nei procedimenti transfrontalieri. Esso consente inoltre ai loro rappresentanti di agire per loro conto. Il punto di accesso elettronico europeo consente alle persone fisiche e giuridiche, o ai loro rappresentanti, nei casi di cui al paragrafo 2, di presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali.

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁽⁴⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 1).

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 30).

La comunicazione tramite il punto di accesso elettronico europeo è conforme ai requisiti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale dello Stato membro pertinente, in particolare relativamente a forma, lingua e rappresentanza.

5. Le autorità competenti accettano le comunicazioni tramite il punto di accesso elettronico europeo nei casi di cui al paragrafo 2.
6. A condizione che una persona fisica o giuridica, o il suo rappresentante, abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso del punto di accesso elettronico europeo quale mezzo di comunicazione o modalità di notificazione o comunicazione, le autorità competenti comunicano con tale persona fisica o giuridica o il suo rappresentante nei casi di cui al paragrafo 2 usando tale punto di accesso, e possono notificare o comunicare loro atti tramite tale punto di accesso. Ogni consenso è specifico alla procedura nell'ambito della quale è espresso ed è espresso separatamente ai fini della comunicazione e della notificazione degli atti. Qualora una persona fisica o giuridica intenda utilizzare il punto di accesso elettronico europeo di propria iniziativa per la comunicazione nell'ambito di cause, può indicare il proprio consenso in detta comunicazione iniziale.
7. Il punto di accesso elettronico europeo è tale da garantire l'identificazione degli utenti.

CAPO IV

UDIENZE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA O ALTRA TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Articolo 5

Partecipazione a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale

1. Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nell'ambito di procedimenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 861/2007, (UE) n. 655/2014 e (UE) 2020/1783, e su richiesta di una parte o del rispettivo rappresentante o, se previsto dal diritto nazionale, di propria iniziativa, nell'ambito di procedimenti in materia civile o commerciale in cui una delle parti, o il suo rappresentante, si trovi in un altro Stato membro, l'autorità competente decide in merito alla partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza sulla base:
 - a) della disponibilità di tale tecnologia;
 - b) del parere delle parti coinvolte nel procedimento sul ricorso a tale tecnologia; e
 - c) dell'opportunità del ricorso a tale tecnologia nelle circostanze specifiche del caso.
2. L'autorità competente che tiene l'udienza provvede affinché le parti e i loro rappresentanti, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso alla videoconferenza dell'udienza.
3. Qualora il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento preveda la registrazione dell'udienza o dell'audizione, le stesse norme si applicano all'udienza o audizione tenuta mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. Lo Stato membro in cui ha luogo il procedimento adotta misure adeguate in conformità del diritto nazionale per assicurare che tale registrazione sia effettuata e archiviata in modo sicuro e non sia divulgata al pubblico.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la procedura per le udienze e le audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che effettua l'udienza.

Articolo 6

Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale

1. Il presente articolo si applica ai procedimenti a norma degli atti giuridici seguenti:
 - a) la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ⁽⁴²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);
 - b) la decisione quadro 2008/909/GAI, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3;
 - c) la decisione quadro 2008/947/GAI, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4;
 - d) la decisione quadro 2009/829/GAI, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4;
 - e) la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4;
 - f) il regolamento (UE) 2018/1805, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1.
2. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro («autorità competente richiedente») richieda l'audizione dell'indagato, dell'imputato o del condannato, o del soggetto colpito quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2018/1805, diverso dall'indagato, dall'imputato o dal condannato, presente in un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento a norma degli atti giuridici elencati al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di tale altro Stato membro («autorità competente ricevente») consente la partecipazione di tali persone all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:
 - a) le particolari circostanze del caso giustifichino il ricorso a tale tecnologia; e
 - b) l'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per tale udienza conformemente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo.

Prima di acconsentire all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'indagato o l'imputato ha la possibilità di chiedere il parere di un difensore a norma della direttiva 2013/48/UE. Prima che sia espresso il consenso, le autorità competenti forniscono alla persona che deve essere sentita informazioni sulla procedura applicabile allo svolgimento di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, nonché sui suoi diritti procedurali, compresi il diritto all'interpretazione e il diritto di avvalersi di un difensore.

Il consenso è espresso volontariamente e in modo inequivocabile e l'autorità competente richiedente verifica tale consenso prima dell'inizio dell'udienza. La verifica del consenso è registrata nei verbali dell'udienza in conformità del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

Fermi restando il principio dell'equo processo e il diritto a un ricorso effettivo a norma del diritto processuale nazionale, l'autorità competente può decidere di non richiedere il consenso delle persone di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo qualora la partecipazione a un'udienza in presenza costituisca una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica, che si dimostri reale e attuale o prevedibile.

3. L'autorità competente ricevente provvede affinché le persone di cui al paragrafo 2, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.
4. Il presente articolo fa salvi gli altri atti giuridici dell'Unione che prevedono l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale.
5. È assicurata, conformemente al diritto nazionale applicabile, la riservatezza delle comunicazioni tra un indagato, un imputato, un condannato o un soggetto colpito e il relativo difensore prima e durante l'udienza tenuta mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

⁽⁴²⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

⁽⁴³⁾ Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).

6. Prima dell'audizione di un minore mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, i titolari della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/800 o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva ne sono informati prontamente. L'autorità competente decide se escutere un minore mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza tenendo conto dell'interesse superiore del minore.
7. Qualora il diritto nazionale dello Stato membro preveda la registrazione delle udienze o delle audizioni nelle cause nazionali, le stesse norme si applicano alle udienze e audizioni tenute mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle cause transfrontaliere. Lo Stato membro richiedente adotta misure adeguate in conformità del diritto nazionale per assicurare che tale registrazione sia effettuata e archiviata in modo sicuro e non sia divulgata al pubblico.
8. L'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito hanno, in caso di violazione degli obblighi o delle garanzie di cui presente articolo, la possibilità di un ricorso effettivo, conformemente al diritto nazionale e nel pieno rispetto della Carta.
9. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8, la procedura applicabile allo svolgimento di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro richiedente. Le autorità competenti che ricevono e che presentano la richiesta concordano le modalità pratiche dell'udienza.

CAPO V

SERVIZI FIDUCIARI, EFFETTI GIURIDICI DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E PAGAMENTO ELETTRONICO DELLE SPESE

Articolo 7

Firme elettroniche e sigilli elettronici

1. Alle comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento si applica il quadro giuridico generale per l'uso di servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
2. Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica di cui all'articolo 3 del presente regolamento richieda un sigillo o una firma in conformità degli atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento, il documento reca il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
3. Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento richieda la firma della persona che lo trasmette, la persona in questione si conforma a tale obbligo mediante:
- a) l'identificazione elettronica con un livello di garanzia elevato quale precisato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014; o
 - b) la firma elettronica qualificata quale definita all'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Articolo 8

Effetti giuridici dei documenti elettronici

I documenti trasmessi con comunicazione elettronica non sono privati degli effetti giuridici né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II per il solo motivo della loro forma elettronica.

Articolo 9

Pagamento elettronico delle spese

1. Gli Stati membri prevedono la possibilità di pagamento elettronico delle spese, anche da Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'autorità competente.
2. I mezzi tecnici di pagamento elettronico delle spese sono conformi alle norme applicabili in materia di accessibilità. Qualora i mezzi disponibili di pagamento elettronico delle spese lo consentano, essi sono accessibili tramite il punto di accesso elettronico europeo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E VALUTAZIONE

Articolo 10

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, e il punto di accesso elettronico europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, stabilendo quanto segue:

- a) le specifiche tecniche per i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
- b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
- c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;
- d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
- e) gli standard procedurali digitali quali definiti all'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850;
- f) un calendario di attuazione che stabilisca, tra l'altro, le date disponibili del software di implementazione di riferimento di cui all'articolo 12 del presente regolamento, la sua installazione da parte delle autorità competenti e, se del caso, il completamento dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici nazionali per garantire la conformità ai requisiti di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo; e
- g) le specifiche tecniche del punto di accesso elettronico europeo, compresi gli strumenti utilizzati per l'identificazione elettronica dell'utente al livello di garanzia elevato quale precisato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014 e il periodo di conservazione delle informazioni e dei documenti.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il:

- a) 17 gennaio 2026 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3 e 4, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 1, 10 e 11;
- b) 17 gennaio 2027 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 1, 8, 9 e 10, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 5 e 9;
- c) 17 gennaio 2028 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 6, 11 e 12, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 2, 3, 4 e 8; e
- d) 17 gennaio 2029 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 2, 5, 7 e 13, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 6 e 7.

Articolo 11

Formazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché ai professionisti della giustizia interessati e alle autorità competenti sia offerta la formazione necessaria per un uso efficiente del sistema informatico decentrato e per un uso appropriato della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza. Ferme restando l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione della magistratura in tutta l'Unione, e nel debito rispetto dell'indipendenza della professione forense, gli Stati membri incoraggiano tale formazione per giudici, pubblici ministeri e altri professionisti della giustizia.

2. La Commissione provvede affinché la formazione dei professionisti della giustizia sull'uso efficiente del sistema informatico decentrato figuri tra le priorità formative sostenute dai pertinenti programmi finanziari dell'Unione.

3. Gli Stati membri incoraggiano le autorità a condividere le migliori prassi in materia di videoconferenza al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza.
4. La Commissione informa gli Stati membri della possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 3 nell'ambito dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.

Articolo 12

Software di implementazione di riferimento

1. La Commissione è responsabile della creazione, dell'accessibilità, dello sviluppo e della manutenzione del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, sviluppo e manutenzione del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. La Commissione fornisce, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento.
3. Il software di implementazione di riferimento offre un'interfaccia comune per comunicare con altri sistemi informatici nazionali.

Articolo 13

Costi del sistema informatico decentrato, del punto di accesso elettronico europeo e dei sistemi informatici nazionali

1. Ciascuno Stato membro o ciascun soggetto che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali è responsabile.
2. Ciascuno Stato membro o ciascun soggetto che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di creazione e adattamento dei propri pertinenti sistemi informatici nazionali o di altri sistemi informatici, ove applicabili, per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3. La Commissione informa gli Stati membri della possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.
4. Gli organi e le agenzie dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti del sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza.
5. Gli organi e le agenzie dell'Unione sostengono i costi di creazione e adattamento dei propri sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
6. La Commissione sostiene tutti i costi relativi al punto di accesso elettronico europeo.

Articolo 14

Protezione delle informazioni trasmesse

1. L'autorità competente è considerata un titolare del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o della direttiva (UE) 2016/680 per quanto concerne il trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato.
2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte del punto di accesso elettronico europeo.
3. L'autorità competente provvede a che le informazioni trasmesse ad altra autorità competente in una procedura giudiziaria transfrontaliera e considerate riservate ai sensi del diritto dello Stato membro da cui sono trasmesse siano soggette alle norme in materia di riservatezza stabilite nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale dello Stato membro cui sono destinate.

*Articolo 15***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 16***Monitoraggio e valutazione**

1. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e dalle informazioni da essa raccolte. La Commissione include inoltre una valutazione dell'effetto della comunicazione elettronica sulla parità delle armi nel contesto dei procedimenti civili e penali transfrontalieri. La Commissione, in particolare, valuta l'applicazione dell'articolo 5. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, specificando la relativa tecnologia e le norme di interoperabilità e istituendo una cooperazione giudiziaria al fine di fornire alle parti del procedimento l'accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nei locali delle autorità competenti dello Stato membro in cui la parte è presente.

2. Fatto salvo il caso in cui si applichi una procedura di comunicazione equivalente a norma di altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su base annuale, le informazioni seguenti, che rilevano ai fini della valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento:

- a) tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, i costi sostenuti per la creazione o l'adattamento dei rispettivi sistemi informatici nazionali pertinenti al fine di renderli interoperabili con i punti di accesso;
- b) tre anni dall'entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), la durata dei procedimenti giudiziari di primo grado, dalla data in cui l'autorità competente riceve la domanda fino alla data della decisione, a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3, 4 e 9, se tali informazioni sono disponibili;
- c) tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il tempo necessario per trasmettere informazioni relative alla decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria oppure, ove non applicabile, per trasmettere informazioni relative ai risultati dell'esecuzione di tale sentenza o decisione giudiziaria, a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti da 1 a 7 e da 9 a 11, raggruppati per atto giuridico corrispondente, se tali informazioni sono disponibili;
- d) tre anni data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il numero di richieste trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, se tali informazioni sono disponibili.

3. Allo scopo di stabilire un campione, ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate di raccogliere dati sul numero di udienze e audizioni che tali autorità hanno tenuto facendo ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza in conformità degli articoli 5 e 6. Tali dati sono trasmessi alla Commissione a decorrere dal 2 maggio 2026.

4. Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione.

5. Gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

Articolo 17

Informazioni da comunicare alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 17 luglio 2024 le seguenti informazioni affinché siano messe a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:

- a) ove applicabile, estremi dei portali informatici nazionali;
- b) descrizione delle disposizioni e delle procedure nazionali applicabili alla videoconferenza in conformità degli articoli 5 e 6;
- c) informazioni sulle spese dovute;
- d) indicazioni sui metodi di pagamento elettronico disponibili per le spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere;
- e) le autorità competenti a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II, qualora non siano già state notificate alla Commissione conformemente a tali atti giuridici.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche alle informazioni di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se sono in grado di applicare l'articolo 5 o l'articolo 6 ovvero di rendere operativo il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

CAPO VII

MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 18

Modifica del regolamento (CE) n. 805/2004

All'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 è aggiunta la lettera seguente:

- «e) mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).».

Articolo 19

Modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:

- 1) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La domanda è presentata mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).».

GU L del 27.12.2023

- 2) all'articolo 7, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 5, l'obbligo di firmare la domanda è soddisfatto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.»;

- 3) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui agli articoli 19 e 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;

- 4) l'articolo 16 è così modificato:

- a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'opposizione è presentata mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844, su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.»;

- b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del rappresentante del convenuto. Quando l'opposizione è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l'obbligo di firmare l'opposizione è soddisfatto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.».

Articolo 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 861/2007

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali, mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).»;

- 2) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tramite i servizi postali;»

3) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); o

(*) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;

4) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c) mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità interessato.»;

5) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutte le comunicazioni non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate:

a) per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità interessato, purché la parte o la persona interessata abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale mezzo di comunicazione; oppure

b) mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.»;

6) all'articolo 15 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio per via elettronica con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2844.».

Articolo 21

Modifiche del regolamento (UE) n. 606/2013

Il regolamento (UE) n. 606/2013 è così modificato:

1) all'articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro d'origine, la notifica è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello d'origine, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente o mediante mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Qualora la persona che determina il rischio risieda in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

(*) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;

2) all'articolo 11, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro richiesto, la comunicazione è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello richiesto, la comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente o mediante mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784. Qualora la persona che determina il rischio risieda in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.».

Articolo 22

Modifiche del regolamento (UE) n. 655/2014

Il regolamento (UE) n. 655/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda oppure con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, , 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).»;

- 2) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d'origine per provvedimenti nazionali equivalenti oppure con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.»;

- 3) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Trasmissione dei documenti

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2023/2844 per quanto riguarda la comunicazione tra autorità, ovvero con qualsiasi mezzo appropriato laddove la comunicazione sia effettuata dai creditori, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2. L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione:

- a) un avviso di ricevimento all'autorità che ha trasmesso i documenti, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844; o
- b) un avviso di ricevimento al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti, con i mezzi più rapidi.

L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo si avvale del modulo standard per l'avviso di ricevimento, elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

- 4) l'articolo 36 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento:

- a) con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata; o
- b) mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e ammessi ai sensi del diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati o mediante mezzi di comunicazione elettronica previsti dal regolamento (UE) 2023/2844.».

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2015/848

Il regolamento (UE) 2015/848 è così modificato:

1) all'articolo 42, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).»;

2) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura o con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.

Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.»;

3) all'articolo 57, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.».

Articolo 24

Modifiche del regolamento (UE) 2020/1784

Il regolamento (UE) 2020/1784 è così modificato:

1) all'articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 17, e l'autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 18, dell'articolo 19, dell'articolo 19 bis, o dell'articolo 20, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.»;

GU L del 27.12.2023

2) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presente articolo si applica anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2, ad eccezione dell'articolo 19 bis.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Notificazione o comunicazione per via elettronica mediante il punto di accesso elettronico europeo

1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso dei procedimenti giudiziari interessati.

2. Il destinatario conferma di aver ricevuto gli atti mediante avviso di ricevimento nel quale figura la data del ricevimento. La data di notificazione o comunicazione degli atti è quella indicata nell'avviso di ricevimento. La stessa regola si applica nel caso in cui si sia avviato alla notificazione o comunicazione degli atti rifiutati a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).»;

4) all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'articolo 19 bis si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a, del regolamento (UE) 2023/2844.».

CAPO VIII

MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 25

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1805

Il regolamento (UE) 2018/1805 è così modificato:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all'articolo 6 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.»;

3) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento è adottata senza ritardo ed è comunicata immediatamente all'autorità di emissione.»;

- 4) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione senza ritardo la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento.»;
- 5) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'autorità di esecuzione informa immediatamente l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento indicando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.

3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta immediatamente le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di congelamento e ne informa l'autorità di emissione.»;
- 6) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Tale richiesta, comprese le pertinenti informazioni di supporto, è trasmessa direttamente all'autorità di emissione. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.»;
- 7) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 17 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;
- 8) all'articolo 16, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione qualora:»;
- 9) all'articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Non appena l'esecuzione del provvedimento di confisca è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione.»;
- 10) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di confisca è adottata senza ritardo ed è comunicata immediatamente all'autorità di emissione.»;
- 11) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità di esecuzione comunica senza ritardo all'autorità di emissione la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca.»;
- 12) all'articolo 21, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca, specificando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso;

4. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta, senza ritardo, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione.»;
- 13) all'articolo 25:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Mezzi di comunicazione»;
 - b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatta eccezione per le comunicazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 3, le comunicazioni ufficiali ai sensi del presente regolamento tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione sono effettuate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

GU L del 27.12.2023

2. Qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità centrale di un altro Stato membro.
3. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza ritardo al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.

(*) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27 dicembre 2023 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj>).;

- 14) all'articolo 27, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.

3. L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa. L'autorità di esecuzione trasmette allo Stato di emissione senza indebito ritardo una conferma della cessazione.»;

- 15) all'articolo 31, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le consultazioni, o almeno i relativi risultati, sono registrati.».

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° maggio 2025.
3. Tuttavia, gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti di esecuzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, che istituiscono il sistema informatico decentrato per ciascuno degli atti giuridici elencati negli allegati I e II.
4. Gli articoli 3 e 4 si applicano ai procedimenti avviati a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

ALLEGATO I

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

- 1) Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
- 2) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
- 3) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.
- 4) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
- 5) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
- 6) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
- 7) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).
- 8) Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.
- 9) Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
- 10) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.
- 11) Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
- 12) Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- 13) Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

ALLEGATO II

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale

- 1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
- 2) Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio ⁽¹⁾.
- 3) Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie
- 4) Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
- 5) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
- 6) Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
- 7) Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.
- 8) Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali ⁽²⁾.
- 9) Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.
- 10) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.
- 11) Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

⁽¹⁾ GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

4g

Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (**«azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»**)





[Modifiche e giurisprudenza della CGUE](#)





2024/1069

16.4.2024

DIRETTIVA (UE) 2024/1069 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 aprile 2024****sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettera f),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, che sono necessarie per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito, se necessario, promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile che sono applicabili negli Stati membri.
- (2) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 3 TUE stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») prevede, tra gli altri, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, che include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media, il diritto alla libertà di riunione e di associazione e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
- (4) Il diritto alla libertà di espressione e d'informazione sancito dall'articolo 11 della Carta include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. È necessario attribuire all'articolo 11 della Carta il significato e la portata del corrispondente articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo («CEDU») relativo alla libertà di espressione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo («CEDH»).
- (5) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre un pacchetto di misure vincolanti e non vincolanti per affrontare il crescente numero di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica («SLAPP») riguardanti i giornalisti, le organizzazioni non governative (ONG), il mondo accademico e la società civile dell'Unione. Il Parlamento ha messo in luce la necessità di misure legislative nei settori del diritto processuale civile e penale, quali un meccanismo di rapido rigetto delle cause civili abusive, il diritto al pieno riconoscimento delle spese sostenute dal convenuto e il diritto al risarcimento dei danni. La risoluzione dell'11 novembre 2021 chiedeva anche, tra l'altro, un'adeguata formazione dei giudici e degli operatori della giustizia in materia di SLAPP, un fondo specifico destinato a offrire sostegno finanziario alle vittime di SLAPP e un registro pubblico relativo alle decisioni giudiziarie sui casi di SLAPP. Inoltre, il Parlamento ha chiesto la revisione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ al fine di prevenire il fenomeno del «turismo della diffamazione» («libel tourism») o quello della «scelta opportunistica del foro» («forum shopping»).

⁽¹⁾ GU C 75 del 28.2.2023, pag. 143.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2024.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

- (6) Scopo della presente direttiva è eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, proteggendo nel contempo le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, tra cui i giornalisti, gli editori, le organizzazioni dei media, gli informatori e i difensori dei diritti umani, come pure le organizzazioni della società civile, le ONG, i sindacati, gli artisti, i ricercatori e gli accademici, da procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti per dissuaderle dalla partecipazione pubblica.
- (7) Il diritto alla libertà di espressione è un diritto fondamentale che va esercitato con senso di dovere e responsabilità, tenendo conto del diritto fondamentale delle persone di ottenere informazioni imparziali, come anche del rispetto del diritto fondamentale di proteggere la propria reputazione, i propri dati personali e la propria vita privata. In caso di conflitti tra tali diritti, tutte le parti devono avere accesso alla giustizia, con il dovuto rispetto del principio dell'equo processo. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe lasciare all'organo giurisdizionale adito la discrezionalità necessaria per valutare se l'applicazione delle garanzie pertinenti sia appropriata in un caso specifico. Nell'esercitare tale discrezionalità la Corte non dovrebbe applicare le garanzie pertinenti, ad esempio, qualora la partecipazione pubblica non sia in buona fede come nel caso in cui, mediante la partecipazione pubblica, il convenuto diffonda disinformazione o accuse false o il cui scopo è quello di danneggiare la reputazione dell'attore.
- (8) I giornalisti svolgono un ruolo importante nel facilitare il dibattito pubblico e nello scambio di informazioni, opinioni e idee. Dovrebbero essere in grado di svolgere le loro attività in modo efficace e senza timori al fine di garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee. Un giornalismo indipendente, professionale e responsabile, nonché l'accesso a un'informazione pluralistica, sono pilastri fondamentali della democrazia. È essenziale che i giornalisti dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per contrastare la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze, conformemente all'etica del giornalismo, e che sia accordata loro protezione quando agiscono in buona fede.
- (9) La presente direttiva non fornisce una definizione di giornalista poiché lo scopo è proteggere tutte le persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica. Va tuttavia sottolineato che il giornalismo è svolto da un'ampia gamma di soggetti, tra cui reporter, analisti, editorialisti e blogger, nonché da altre figure che intraprendono forme di autopubblicazione su carta stampata, Internet o altri mezzi.
- (10) I giornalisti investigativi e le organizzazioni dei media svolgono un ruolo particolarmente importante nell'individuare e nel combattere la criminalità organizzata, gli abusi di potere, la corruzione, le violazioni dei diritti fondamentali e l'estremismo. Compiono un lavoro che comporta rischi particolarmente elevati e sono sempre più esposti ad attacchi, omicidi e minacce, nonché intimidazioni e molestie. È necessario un solido sistema di garanzie e di protezione, affinché i giornalisti investigativi possano esercitare la loro funzione cruciale di vigilanza su questioni di interesse pubblico, senza il timore di essere puniti per il fatto di cercare la verità e informare il pubblico.
- (11) I difensori dei diritti umani dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica e promuovere l'assunzione di responsabilità senza timore di intimidazioni. I difensori dei diritti umani comprendono individui, gruppi e organizzazioni della società civile che promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti. I difensori dei diritti umani sono impegnati a promuovere e tutelare i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali, ambientali e climatici, nonché i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ, e a combattere la discriminazione diretta o indiretta secondo quanto stabilito all'articolo 21 della Carta. Tenuto conto delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e clima, è opportuno prestare attenzione anche ai difensori dei diritti ambientali, in quanto svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee.
- (12) Altri importanti partecipanti al dibattito pubblico, come gli accademici, i ricercatori o gli artisti, meritano altresì una protezione adeguata, in quanto anch'essi potrebbero essere bersaglio di SLAPP. In una società democratica, essi dovrebbero essere in grado di insegnare, imparare, fare ricerca, esibirsi e comunicare senza timore di rappresaglie. Accademici e ricercatori contribuiscono in modo sostanziale al dibattito pubblico e alla diffusione delle conoscenze, garantiscono che il dibattito democratico possa svolgersi su base informata e contrastano la disinformazione.
- (13) Per una democrazia sana e prospera è necessario che le persone possano partecipare attivamente al dibattito pubblico senza indebite ingerenze da parte delle autorità pubbliche o di altre entità potenti interne o straniere. Al fine di garantire una partecipazione significativa, le persone dovrebbero poter accedere a informazioni affidabili, che consentano loro di formarsi le proprie opinioni ed esercitare il loro giudizio in uno spazio pubblico in cui sia possibile esprimere liberamente pareri diversi.
- (14) Per favorire un simile ambiente è importante proteggere le persone fisiche e giuridiche dai procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Tali procedimenti giudiziari non mirano ad ottenere l'accesso alla giustizia, bensì a mettere a tacere il dibattito pubblico e impedire le indagini e le denunce sulle violazioni del diritto nazionale e dell'Unione, di norma attraverso il ricorso a molestie e all'intimidazione.

GU L del 16.4.2024

- (15) Le SLAPP sono generalmente avviate da entità potenti, ad esempio individui, gruppi di lobby, società, politici e organi statali, nel tentativo di mettere a tacere il dibattito pubblico. Sono spesso caratterizzate da una situazione di squilibrio di potere tra le parti, in cui l'attore si trova in una posizione finanziaria o politica più forte rispetto al convenuto. Un simile squilibrio di potere, pur non essendo un elemento indispensabile di tali casi, ove presente, aumenta in misura significativa le conseguenze negative e l'effetto dissuasivo dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Ove presente, l'abuso del vantaggio economico o dell'influenza politica da parte dell'attore nei confronti del convenuto, unitamente all'assenza di fondatezza giuridica, desta particolare preoccupazione se i procedimenti giudiziari abusivi in questione sono finanziati direttamente o indirettamente dai bilanci statali e sono combinati con altre misure statali indirette e dirette contro organizzazioni di media indipendenti, il giornalismo indipendente e la società civile.
- (16) I procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica potrebbero incidere negativamente sulla credibilità e sulla reputazione delle persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica e potrebbero esaurirne le risorse finanziarie e di altro tipo. Tali procedimenti potrebbero di conseguenza contribuire a ritardare o addirittura impedire del tutto la pubblicazione di informazioni su questioni di interesse pubblico. La durata dei procedimenti e la pressione finanziaria che ne deriva possono avere un effetto dissuasivo sulle persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica. Tali pratiche potrebbero pertanto avere effetti dissuasivi per quanto riguarda il loro lavoro, spingendole all'autocensura per evitare eventuali procedimenti giudiziari futuri, con il conseguente impoverimento del dibattito pubblico a scapito della società nel suo complesso.
- (17) Le persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono trovarsi di fronte a molteplici azioni legali avviate contemporaneamente, a volte in più giurisdizioni. La presente direttiva si applica solo alle questioni di carattere civile o commerciale aventi implicazioni transfrontaliere, anche se le pratiche volte a prevenire, limitare o penalizzare la partecipazione pubblica possono riguardare anche azioni legali amministrative o penali o una combinazione di diversi tipi di procedimenti. I procedimenti avviati nella giurisdizione di uno Stato membro nei confronti di una persona domiciliata in un altro Stato membro sono generalmente più complessi e costosi per il convenuto. Gli attori nei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica potrebbero anche avvalersi di strumenti procedurali al fine di aumentare la durata e i costi del contenzioso, e possono avviare procedimenti in una giurisdizione che ritengono più favorevole al loro caso, anziché adire la giurisdizione più adatta per l'esame della domanda (scelta opportunistica del foro). La pressione finanziaria, la durata e la varietà delle procedure e la minaccia di sanzioni costituiscono strumenti potenti per intimidire e mettere a tacere le voci critiche. Tali pratiche comportano anche un onere inutile e dannoso a carico dei sistemi giudiziari e determinano un uso scorretto delle loro risorse, il che equivale a un abuso di tali sistemi.
- (18) Le garanzie previste dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono attive, direttamente o indirettamente, nella partecipazione pubblica. Dovrebbero proteggere anche qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo professionale o personale, assiste o fornisce sostegno, beni o servizi a un'altra persona per fini direttamente collegati alla partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, come ad esempio gli avvocati, i familiari, i fornitori di Internet, le case editrici o le tipografie, che si trovano ad affrontare procedimenti giudiziari, o la minaccia di tali procedimenti, per il fatto che sostengono, assistono, o prestano beni o servizi alle persone bersaglio di SLAPP.
- (19) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a qualsiasi tipo di domanda o azione legale di carattere civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere esaminata nel quadro di procedimenti civili, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. Ciò include le procedure per le misure provvisorie e cautelari, le domande riconvenzionali o altri tipi particolari di rimedi esperibili nel quadro di altri strumenti. Qualora siano intentate azioni civili nell'ambito di procedimenti penali, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nei casi in cui il loro esame sia pienamente disciplinato dal diritto processuale civile. Tuttavia, non dovrebbe applicarsi qualora l'esame di tali azioni sia disciplinato, in tutto o in parte, dal diritto processuale penale.
- (20) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle domande basate sulla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (*acta iure imperii*) né alle azioni esercitate nei confronti dei funzionari che agiscono a nome dello Stato o né alla responsabilità per atti delle autorità pubbliche, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici. Gli Stati membri potrebbero ampliare l'ambito di applicazione delle garanzie procedurali previste dalla presente direttiva a tali domande a norma del diritto nazionale. In linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, i procedimenti giudiziari possono continuare a rientrare nell'ambito delle decisioni «in materia civile e commerciale» di cui alla presente direttiva, quando uno Stato o un ente pubblico è parte in causa, se gli atti o le omissioni non sono compiuti nell'esercizio dei pubblici poteri. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle questioni penali o all'arbitrato.
- (21) La presente direttiva stabilisce norme minime, consentendo in tal modo agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone attive nella partecipazione pubblica, comprese le disposizioni nazionali che istituiscono garanzie procedurali più efficaci, come un regime di responsabilità che preservi e tuteli il diritto alla libertà di espressione e di informazione. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto al livello di protezione già esistente in ciascuno Stato membro.

- (22) «Partecipazione pubblica» dovrebbe essere definita quale formulazione di qualsiasi dichiarazione o lo svolgimento di qualsiasi attività da parte di una persona fisica o giuridica nell'esercizio di diritti fondamentali, quali il diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze o alla libertà di riunione e di associazione, e concernente una questione di interesse pubblico attuale o futuro, compresa la creazione, la presentazione, la promozione, mediante pubblicità o con altri mezzi, di comunicazioni, pubblicazioni o opere giornalistiche, politiche, scientifiche, accademiche, artistiche, illustrative o satiriche, e attività di marketing. Con il termine «interesse pubblico futuro» si fa riferimento al fatto che una questione potrebbe non essere ancora di interesse pubblico, ma che potrebbe diventarlo nel momento in cui il pubblico ne viene a conoscenza, ad esempio per mezzo di una pubblicazione. La partecipazione pubblica può comprendere anche attività connesse all'esercizio della libertà accademica e artistica, del diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, come l'organizzazione o la partecipazione ad attività di lobbying, manifestazioni e proteste o le attività motivate dall'esercizio del diritto a una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo, quali ricorsi dinanzi a organi giurisdizionali o amministrativi e la partecipazione a udienze pubbliche. La partecipazione pubblica dovrebbe comprendere anche le azioni preparatorie, di sostegno o assistenza legate da un nesso diretto e intrinseco alla dichiarazione o all'attività e prese di mira dalle SLAPP al fine di inibire la partecipazione pubblica. Tali azioni dovrebbero riguardare direttamente un atto specifico di partecipazione pubblica o basarsi su un legame contrattuale tra l'effettivo bersaglio delle SLAPP e la persona che svolge l'azione preparatoria, di sostegno o di assistenza. Proporre un ricorso non contro un giornalista o un difensore dei diritti umani, bensì contro la piattaforma Internet sulla quale essi pubblicano il proprio lavoro, oppure contro la società che stampa un testo o il negozio che lo vende può essere un modo efficace per silenziare la partecipazione pubblica, dato che senza tali servizi le opinioni non possono essere pubblicate e non possono quindi influenzare il dibattito pubblico. La partecipazione pubblica può comprendere inoltre altre attività tese ad informare o influire sull'opinione pubblica o a incoraggiare l'adozione di azioni da parte del pubblico, comprese le attività di entità pubbliche o private in relazione a questioni di interesse pubblico, come l'organizzazione o la partecipazione a ricerche, indagini, campagne o altre azioni collettive.
- (23) Una questione di interesse pubblico dovrebbe essere definita quale comprendente le questioni relative al godimento dei diritti fondamentali, tra cui la parità di genere, la protezione dalla violenza di genere e la non discriminazione, nonché la protezione dello Stato di diritto, della libertà e del pluralismo dei media. Esso dovrebbe anche essere intenso in modo tale da includere la qualità, la sicurezza o altri aspetti di beni, prodotti o servizi che siano rilevanti per la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, il clima o per i diritti dei consumatori e del lavoro. Una controversia puramente individuale tra un consumatore e un fabbricante o un prestatore di servizi in relazione a un bene, prodotto o servizio dovrebbe rientrare nel concetto di questione di interesse pubblico solo se la questione contiene elementi di interesse pubblico, ad esempio se riguarda prodotti o servizi che non rispettano norme ambientali o di sicurezza.
- (24) Le attività di una persona fisica o giuridica che è una figura pubblica dovrebbero anch'esse essere considerate questioni di interesse pubblico, dato che potrebbero suscitare un legittimo interesse nel pubblico. Non esiste invece alcun legittimo interesse nel caso in cui l'unico obiettivo di una dichiarazione o attività riguardante tale persona sia soddisfare la curiosità di determinati lettori quanto ai particolari della vita privata di una persona fisica.
- (25) Le questioni esaminate da un organo legislativo, esecutivo o giudiziario o nel quadro di qualsiasi altro procedimento ufficiale possono costituire esempi di questioni di interesse pubblico. Esempi specifici di tali questioni potrebbero essere la legislazione in materia di norme ambientali o di sicurezza dei prodotti, una licenza ambientale per una fabbrica o una miniera inquinanti o i procedimenti giudiziari aventi rilevanza giuridica al di là del singolo caso, ad esempio una causa concernente l'uguaglianza, la discriminazione sul luogo di lavoro, la criminalità ambientale o il riciclaggio.
- (26) Sono considerate questioni di interesse pubblico le accuse di corruzione, frode, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, estorsione, coercizione, molestie sessuali e violenza di genere o altre forme di intimidazione e criminalità, inclusi i reati finanziari e quelli ambientali. Qualora l'illecito in questione sia di interesse pubblico, non dovrebbe essere rilevante se esso sia qualificato come illecito penale o amministrativo ai sensi del diritto nazionale.
- (27) Dovrebbero essere considerate questioni di interesse pubblico anche le attività volte a proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e il principio di non ingerenza nei processi democratici e a fornire o agevolare l'accesso del pubblico alle informazioni al fine di combattere la disinformazione, anche per quanto riguarda la protezione dei processi democratici da indebite ingerenze.

GU L del 16.4.2024

- (28) I procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica comportano di norma l'uso in malafede di tattiche di contenzioso adottate dall'attore, quali tattiche relative alla scelta della giurisdizione, il fatto di basarsi su una o più domande completamente o parzialmente infondate, la presentazione di richieste di risarcimento eccessive, il ricorso a tattiche dilatorie o la decisione di interrompere la causa in una fase avanzata del procedimento, l'avvio di più procedimenti su questioni simili, e causando spese sproporzionate per il convenuto nel procedimento. Nel determinare se il procedimento giudiziario abbia natura abusiva, occorre tenere conto anche del comportamento pregresso dell'attore e, in particolare, di eventuali antecedenti di intimidazione giuridica. Tali tattiche di contenzioso, che sono spesso combinate con varie forme di intimidazione, molestie o minacce prima o durante il procedimento, sono impiegate dall'attore per scopi diversi dall'accesso alla giustizia o dal reale esercizio di un diritto e sono volte a ottenere un effetto dissuasivo sulla partecipazione pubblica in relazione alla questione dibattuta.
- (29) Le domande presentate nell'ambito di procedimenti giudiziari abusivi tese a bloccare la partecipazione pubblica possono essere completamente o parzialmente infondate. Ciò significa che una domanda non deve necessariamente essere completamente infondata affinché il procedimento sia considerato abusivo. Ad esempio, anche una violazione minore dei diritti della personalità che potrebbe dar luogo a una modesta richiesta di risarcimento a norma del diritto applicabile può essere abusiva qualora venga richiesto un importo o un rimedio manifestamente eccessivo. D'altro canto, se l'attore in un procedimento giudiziario presenta domande fondate, tale procedimento non dovrebbe essere considerato abusivo ai fini della presente direttiva.
- (30) Qualora le SLAPP abbiano una dimensione transfrontaliera, la complessità e le sfide cui devono far fronte i convenuti aumentano, in quanto sono chiamati a partecipare a procedimenti in altre giurisdizioni, a volte anche in più giurisdizioni contemporaneamente. Tale circostanza a sua volta comporta costi e un onere aggiuntivo, con conseguenze ancora più negative. Si dovrebbe ritenere che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati in tale Stato membro. Spetta all'organo giurisdizionale determinare gli elementi pertinenti alla situazione in questione in funzione delle circostanze particolari di ciascun caso, tenendo conto, per esempio, dello specifico atto di partecipazione del pubblico o degli elementi specifici che indicano un possibile abuso, in particolare nel caso in cui siano avviati procedimenti multipli in più di una giurisdizione. Tale determinazione da parte dell'organo giurisdizionale dovrebbe essere effettuata indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato.
- (31) Il convenuto dovrebbe poter richiedere le seguenti garanzie procedurali: la costituzione di una cauzione a copertura delle spese relative al procedimento, e, se del caso, a copertura dei danni, il rigetto anticipato di domande manifestamente infondate, e misure specifiche, vale a dire la condanna alle spese e sanzioni o altre misure adeguate altrettanto efficaci. Tali garanzie procedurali dovrebbero essere applicate in conformità del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, come stabilito dall'articolo 47 della Carta, lasciando all'organo giurisdizionale il potere discrezionale nei singoli casi di esaminare adeguatamente la questione, consentendo così il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate senza limitare l'accesso effettivo alla giustizia.
- (32) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva siano disponibili per le persone fisiche o giuridiche contro le quali è stato avviato un procedimento giudiziario a causa della loro partecipazione pubblica e che l'esercizio di tali garanzie non sia indebitamente arduo. Spetta al diritto nazionale stabilire o mantenere le norme procedurali, la forma e i metodi specifici riguardanti le modalità con cui l'organo giurisdizionale adito dovrebbe trattare le richieste di garanzie procedurali. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero applicare le norme di procedura civile esistenti in materia di trattamento delle prove per valutare se le condizioni per l'applicazione delle garanzie procedurali sono soddisfatte o potrebbero stabilire norme specifiche a tale riguardo.
- (33) Al fine di garantire che le richieste di cauzione e di rigetto anticipato siano trattate in modo accelerato, gli Stati membri potrebbero fissare termini per lo svolgimento delle udienze o per l'adozione di una decisione da parte dell'organo giurisdizionale. Potrebbero anche adottare regimi analoghi alle procedure relative alle misure provvisorie. Al fine di concludere il procedimento il più rapidamente possibile, gli Stati membri dovrebbero, conformemente al loro diritto processuale nazionale, adoperarsi per garantire che, qualora il convenuto abbia presentato una domanda di ricorso ai sensi della presente direttiva, la decisione relativa a tale domanda sia adottata in modo accelerato, anche avvalendosi delle procedure già esistenti per il trattamento accelerato conformemente al diritto nazionale.
- (34) In alcuni procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, gli attori ritirano o modificano deliberatamente le domande o gli atti processuali per evitare una decisione giudiziaria sulle spese favorevole alla parte vittoriosa. Tale tattica legale potrebbe, in alcuni Stati membri, privare il convenuto di ogni possibilità di ottenere il rimborso delle spese relative al procedimento. Il ritiro o la modifica della domanda o degli atti processuali, se previsti dal diritto nazionale, e fatta salva la facoltà delle parti di mettere fine al procedimento, non dovrebbe pertanto pregiudicare la possibilità per il convenuto di chiedere l'applicazione di rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, in conformità del diritto nazionale. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le garanzie procedurali possano essere adottate d'ufficio.

- (35) Al fine di garantire un livello di protezione più efficace, le associazioni, le organizzazioni, i sindacati e altri soggetti che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a tutelare o promuovere i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, dovrebbero poter sostenere il convenuto nei procedimenti giudiziari avviati in relazione alla partecipazione pubblica, con l'approvazione del convenuto. Tale sostegno dovrebbe garantire che le competenze specifiche di tali entità possano essere fatte valere in detti procedimenti, contribuendo così alla valutazione giudiziaria per determinare se un caso sia abusivo o se una domanda sia manifestamente infondata. Tale sostegno potrebbe, ad esempio, consistere nel fornire informazioni pertinenti al caso di specie o nell'intervenire a favore del convenuto nel procedimento giudiziario o potrebbe assumere qualsiasi altra forma prevista dal diritto nazionale. Le condizioni alle quali le ONG potrebbero sostenere il convenuto e i requisiti procedurali per tale sostegno, segnatamente i termini, ove opportuno, dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti di rappresentanza e di intervento esistenti quali garantiti da altre norme dell'Unione o nazionali. Gli Stati membri che non dispongono di criteri per il «legittimo interesse» potrebbero accettare che le entità in generale possano sostenere il convenuto conformemente alla presente direttiva.
- (36) Per fornire al convenuto una garanzia supplementare, dovrebbe essere possibile stabilire la costituzione di una cauzione a copertura delle spese stimate relative al procedimento, che potrebbero includere le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto e, se previsto dal diritto nazionale, i danni stimati. Tuttavia, è necessario trovare un equilibrio tra tale misura e il diritto di accesso alla giustizia dell'attore. L'organo giurisdizionale adito dovrebbe poter, se lo ritenere opportuno, ordinare all'attore di costituire una cauzione se vi sono elementi atti ad indicare che il procedimento è abusivo o se sussiste il rischio che il convenuto non ottenga il rimborso oppure in relazione alla situazione economica delle parti o ad altri criteri analoghi stabiliti dal diritto nazionale. La costituzione di una cauzione non comporta un giudizio sul merito del caso ma rappresenta una misura cautelare per garantire gli effetti della decisione finale con cui si accerta che vi sia stato un abuso procedurale e per coprire le spese e, se previsto dal diritto nazionale, i potenziali danni causati al convenuto, in particolare quando vi è il rischio di un danno irreparabile. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se la cauzione debba essere disposta dall'organo giurisdizionale d'ufficio oppure su istanza del convenuto. Qualora il diritto nazionale lo preveda, dovrebbe essere possibile concedere la cauzione in qualsiasi fase del procedimento giudiziario.
- (37) La decisione con cui viene accolta la richiesta di rigetto anticipato dovrebbe essere una decisione sul merito, previo esame adeguato. Gli Stati membri dovrebbero adottare nuove norme o applicare le norme esistenti ai sensi del diritto nazionale in modo che l'organo giurisdizionale possa decidere di respingere le domande manifestamente infondate non appena abbia ricevuto le informazioni necessarie per motivare la decisione. Tale rigetto dovrebbe avvenire il prima possibile nel corso del procedimento, ma potrebbe verificarsi in qualsiasi fase del procedimento, a seconda del momento in cui l'organo giurisdizionale ha ricevuto tali informazioni, conformemente al diritto nazionale. La possibilità di accordare il rigetto anticipato non osta all'applicazione di norme nazionali che consentono agli organi giurisdizionali nazionali di valutare la ricevibilità di un ricorso ancor prima dell'avvio del procedimento.
- (38) Qualora il convenuto abbia chiesto il rigetto della domanda in quanto manifestamente infondata, l'organo giurisdizionale dovrebbe trattare tale richiesta in modo accelerato conformemente al diritto nazionale, al fine di velocizzare la valutazione circa la manifesta infondatezza della domanda, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.
- (39) In linea con i principi generali di procedura civile, l'onere della prova della fondatezza di tale domanda incombe all'attore nei confronti di una persona fisica o giuridica attiva nella partecipazione pubblica. Qualora il convenuto abbia chiesto il rigetto anticipato, l'attore, al fine di evitare tale rigetto, dovrebbe essere tenuto a motivare la sua domanda almeno in misura tale da consentire all'organo giurisdizionale di concludere che la domanda non è manifestamente infondata.
- (40) La decisione con cui viene accolta la richiesta di rigetto anticipato dovrebbe essere impugnabile. Anche la decisione con cui viene respinta la richiesta di rigetto anticipato potrebbe essere impugnabile conformemente al diritto nazionale.
- (41) Qualora l'organo giurisdizionale abbia stabilito che il procedimento è abusivo, tra le spese dovrebbero figurare tutti i tipi di spese relative al procedimento che possono essere riconosciute ai sensi del diritto nazionale, compreso l'intero importo delle spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che tali spese non siano eccessive. Qualora il diritto nazionale non preveda il riconoscimento integrale delle spese di rappresentanza legale al di là quanto previsto dai compensi professionali stabiliti per legge, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'attore sostenga integralmente tali spese con altri mezzi disponibili ai sensi del diritto nazionale. Tuttavia, l'intero importo delle spese di rappresentanza legale non dovrebbe essere riconosciuto se tale importo è eccessivo, ad esempio se sono stati concordati onorari sproporzionati. L'organo giurisdizionale dovrebbe pronunciare le decisioni concernenti le spese conformemente al diritto nazionale.

GU L del 16.4.2024

- (42) Dare agli organi giurisdizionali la possibilità di imporre sanzioni o altre misure adeguate altrettanto efficaci ha come obiettivo principale dissuadere i potenziali attori dall'avviare procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Altre misure appropriate, tra cui il risarcimento dei danni o la pubblicazione della decisione dell'organo giurisdizionale, se previsto dal diritto nazionale, dovrebbero essere efficaci quanto le sanzioni. Qualora l'organo giurisdizionale abbia stabilito che il procedimento è abusivo, tali sanzioni o altre misure adeguate altrettanto efficaci dovrebbero essere determinate caso per caso, essere proporzionate alla natura di e agli elementi che indicano l'abuso individuato e tenere conto del potenziale effetto dannoso o dissuasivo di tali procedimenti sulla partecipazione pubblica o sulla situazione economica dell'attore che ha tratto vantaggio dallo squilibrio di potere. Spetta agli Stati membri di decidere le modalità di pagamento di eventuali importi monetari.
- (43) Nel contesto transfrontaliero è importante riconoscere anche le minacce derivanti da SLAPP avviati in paesi terzi contro giornalisti, difensori dei diritti umani e altre persone attive nella partecipazione pubblica domiciliate nell'Unione. Le SLAPP in paesi terzi possono comportare il riconoscimento di danni eccessivi a carico di persone attive nella partecipazione pubblica. I procedimenti giudiziari nei paesi terzi sono più complessi e costosi per le persone che sono bersaglio di SLAPP. Per tutelare la democrazia e il diritto alla libertà di espressione e di informazione nell'Unione ed evitare che le garanzie previste dalla presente direttiva siano compromesse dal ricorso a procedimenti giudiziari in altre giurisdizioni, è importante garantire protezione da domande manifestamente infondate e dai procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica nei paesi terzi. Spetta agli Stati membri scegliere se negare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo in quanto manifestamente contraria all'ordine pubblico o sulla base di un motivo distinto di diniego.
- (44) La presente direttiva introduce un nuovo criterio speciale di giurisdizione al fine di garantire che le persone bersaglio di SLAPP e domiciliate nell'Unione dispongano di un rimedio efficace nell'Unione contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo da un attore domiciliato al di fuori dell'Unione. Ciò dovrebbe trovare applicazione a prescindere dal fatto che una decisione sia stata pronunciata o che una decisione sia definitiva, in quanto le persone bersaglio di SLAPP possono subire danni e sostenere spese sin dall'inizio del procedimento ed eventualmente anche se non è stata pronunciata una decisione, come nel caso di un ritiro della domanda. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di limitare l'esercizio della giurisdizione mentre il procedimento è ancora pendente nel paese terzo, conformemente al diritto nazionale, ad esempio prevedendo la sospensione del procedimento nello Stato membro. Tale criterio speciale di giurisdizione consente alle persone bersaglio di SLAPP domiciliate nell'Unione di chiedere agli organi giurisdizionali del loro luogo di domicilio il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese sostenute o ragionevolmente previste nell'ambito di siffatti procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali di un paese terzo. Tale criterio speciale di giurisdizione intende fungere da deterrente contro SLAPP avviati in paesi terzi nei confronti di persone domiciliate nell'Unione e la decisione pronunciata in tali procedimenti dovrebbe poter essere applicata, ad esempio, nel caso in cui un attore domiciliato al di fuori dell'Unione possieda beni nell'Unione europea. Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva relative al criterio speciale di giurisdizione non dovrebbero riguardare né il diritto applicabile né il diritto sostanziale in materia di risarcimento dei danni in quanto tali.
- (45) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e multilaterali tra uno Stato terzo, da un lato, e l'Unione o uno Stato membro, dall'altro, conclusi anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, ivi compresa la convenzione di Lugano del 2007, in linea con l'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (46) Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione le informazioni sulle garanzie procedurali, sui mezzi di ricorso e sulle misure di sostegno esistenti in un unico luogo nell'ambito di un cosiddetto «sportello unico», al fine di fornire un facile accesso gratuito a informazioni specifiche a coloro che sono bersaglio di SLAPP per aiutarli a trovare tutte le informazioni pertinenti. Una situazione tipica degli SLAPP è che tali persone bersaglio subiscano gravi ripercussioni finanziarie e danni psicologici e reputazionali. Causare tale danno è uno degli obiettivi degli attori di SLAPP allorché avviano procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Pertanto, le informazioni fornite mediante lo «sportello unico» dovrebbero comprendere i meccanismi di sostegno esistenti, ad esempio informazioni sulle organizzazioni e associazioni pertinenti che forniscono assistenza legale o finanziaria e sostegno psicologico alle persone bersaglio delle SLAPP. La presente direttiva non definisce la forma dello sportello unico.
- (47) L'obiettivo della pubblicazione delle decisioni giudiziarie pertinenti è sensibilizzare fornire una fonte di informazioni in merito alle SLAPP agli organi giurisdizionali, ai professionisti del diritto e al pubblico in generale. Tale pubblicazione dovrebbe rispettare il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali e potrebbe essere garantita attraverso canali adeguati quali le banche dati giudiziarie esistenti o il portale europeo della giustizia elettronica. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero almeno essere tenuti a pubblicare le sentenze degli organi giurisdizionali nazionali di appello o di ultima istanza.

- (48) Il tipo di dati che devono essere raccolti dagli Stati membri a norma della presente direttiva, ove disponibili, riguarda un numero limitato di elementi chiave, come il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica classificati in base ai tipi di convenuti e di attori e ai tipi di domande utilizzati per avviare tali procedimenti giudiziari. Tali dati sono necessari per monitorare l'esistenza e la crescita del numero di SLAPP nell'Unione, in quanto forniscono alle autorità e ad altri portatori di interessi pertinenti le informazioni per quantificare e comprendere meglio gli SLAPP e li aiutano a fornire il sostegno necessario alle persone che ne sono il bersaglio. La disponibilità dei dati sarebbe agevolata dalla digitalizzazione della giustizia.
- (49) La raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione⁽⁵⁾ è rivolta agli Stati membri e mette a disposizione un pacchetto completo di strumenti, tra cui la formazione, la sensibilizzazione, il sostegno alle persone bersaglio di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, la raccolta di dati, e la comunicazione e il monitoraggio dei procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica. Nel momento in cui elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva, tenendo conto anche del contesto nazionale di ciascuno Stato membro, compresa l'attuazione della raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, la Commissione dovrebbe elaborare una sintesi separata della relazione in un formato facilmente accessibile, contenente informazioni chiave sull'uso delle garanzie previste dalla presente direttiva negli Stati membri. La Commissione dovrebbe pubblicare sia la relazione che la sintesi attraverso canali appropriati, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.
- (50) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la protezione offerta da altri strumenti di diritto dell'Unione che stabiliscono norme più favorevoli per le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica. In particolare, la presente direttiva non intende ridurre o limitare diritti quali il diritto alla libertà di espressione e di informazione, né intende pregiudicare in alcun modo la tutela offerta dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾, quale recepita nel diritto nazionale. Per quanto riguarda le situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e della direttiva (UE) 2019/1937, dovrebbe applicarsi la protezione offerta da entrambi gli atti.
- (51) Le norme sulla competenza giurisdizionale e sul diritto applicabile nei casi di cui ai regolamenti (UE) n. 1215/2012 e (CE) n. 864/2007 potrebbero essere pertinenti nei casi SLAPP. Pertanto, è importante che qualsiasi futuro riesame di tali regolamenti valuti anche gli aspetti specifici inerenti alle SLAPP delle norme sulla competenza giurisdizionale e sul diritto applicabile.
- (52) La presente direttiva è conforme ai diritti fondamentali, alla Carta e ai principi generali del diritto dell'Unione. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e attuata conformemente a tali diritti fondamentali, compreso il diritto alla libertà di espressione e di informazione, nonché il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto di accesso alla giustizia. Nell'attuare la presente direttiva, tutte le autorità pubbliche coinvolte dovrebbero pervenire, nelle situazioni di conflitto tra i pertinenti diritti fondamentali, a un giusto equilibrio tra i diritti in questione, conformemente al principio di proporzionalità.
- (53) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (54) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 6 luglio 2022 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (55) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle differenze a livello nazionale in relazione al diritto processuale ma, a motivo del fatto che la presente direttiva stabilisce norme minime comuni per le garanzie procedurali nazionali nelle questioni transfrontaliere di carattere civile e commerciale, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

⁽⁵⁾ Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

GU L del 16.4.2024

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce garanzie contro domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle questioni di carattere civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere sottoposte nel quadro di procedimenti civili, comprese le procedure per misure provvisorie e cautelari e le domande riconvenzionali, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale adito. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii). La presente direttiva non si applica alle questioni penali o all'arbitrato e lascia impregiudicato il diritto processuale penale.

Articolo 3

Prescrizioni minime

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per proteggere le persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi in materia civile tesi a bloccare la partecipazione pubblica, comprese disposizioni nazionali che istituiscono garanzie procedurali più efficaci in relazione al diritto alla libertà di espressione e di informazione.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di garanzie già offerto dagli Stati membri negli ambiti cui si applica la presente direttiva.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «partecipazione pubblica»: la resa di qualsiasi dichiarazione o lo svolgimento di qualsiasi attività da parte di una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze o alla libertà di riunione e di associazione e qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza direttamente collegata a tali dichiarazioni o attività, e che riguarda una questione di interesse pubblico.
- 2) «questione di interesse pubblico»: qualunque questione che riguarda il pubblico in misura tale da poter suscitare in quest'ultimo un legittimo interesse, in ambiti quali:
 - a) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente o il clima;
 - b) le attività di una persona fisica o giuridica che è una figura pubblica nel settore pubblico o privato;
 - c) le questioni oggetto di esame da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario o qualsiasi altro procedimento ufficiale;
 - d) le accuse di corruzione, frode o di qualsiasi altro illecito penale o amministrativo in relazione a tali questioni;

- e) le attività volte a proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, compresa la protezione dei processi democratici da indebite ingerenze, in particolare combattendo la disinformazione.
- 3) «procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica»: procedimenti giudiziari che non sono avviati per far valere o esercitare realmente un diritto, ma che hanno come finalità principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica, spesso attraverso lo sfruttamento di una situazione di squilibrio di potere tra le parti, e che presentano domande infondate. Indicazioni di tale finalità comprendono per esempio:
 - a) la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda o di parte della stessa, incluso il valore eccessivo della controversia;
 - b) l'esistenza di procedimenti multipli avviati dall'attore o da suoi associati in relazione a questioni simili;
 - c) la presenza di intimidazione, molestie o minacce da parte dell'attore o dei rappresentanti dell'attore, prima o durante il procedimento, nonché di un comportamento analogo da parte dell'attore in casi simili o paralleli;
 - d) l'uso in malafede di tattiche procedurali, quali il rinvio del procedimento, la scelta opportunistica del foro fraudolenta o pretestuosa o l'interruzione della causa in una fase avanzata del procedimento in malafede.

Articolo 5

Questioni con implicazioni transfrontaliere

1. Ai fini della presente direttiva si ritiene che una questione presenti implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati unicamente in tale Stato membro.
2. Il domicilio è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012.

CAPO II

Norme comuni in materia di garanzie procedurali

Articolo 6

Richiesta di garanzie procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ove sono avviati procedimenti giudiziari nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, tali persone possano richiedere, conformemente al diritto nazionale:
 - a) la costituzione di una cauzione di cui all'articolo 10;
 - b) il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate di cui al capo III;
 - c) rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica di cui al capo IV.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le misure relative alle garanzie procedurali di cui ai capi III e IV possano essere adottate d'ufficio dall'organo giurisdizionale adito.

Articolo 7

Trattamento accelerato delle richieste di garanzie procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste in conformità, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), siano trattate in modo accelerato conformemente al diritto nazionale, tenendo conto delle circostanze del caso, del diritto a un ricorso effettivo e del diritto a un giudice imparziale.

GU L del 16.4.2024

2. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), siano trattate in modo accelerato, ove possibile, conformemente al diritto nazionale, tenendo conto delle circostanze del caso, del diritto a un ricorso effettivo e del diritto a un giudice imparziale.

Articolo 8

Modifica successiva della domanda o degli atti processuali

Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica qualunque modifica successiva delle domande o degli atti processuali da parte dell'attore, compreso il ritiro delle domande, non pregiudichi la possibilità per il convenuto di chiedere l'applicazione dei rimedi di cui al capo IV, conformemente al diritto nazionale.

Il primo comma non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 9

Sostegno per il convenuto nei procedimenti giudiziari

Gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale adito con riguardo ad un procedimento giudiziario avviato nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica possa accettare che associazioni, organizzazioni, sindacati e altri soggetti che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a tutelare o promuovere i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, potrebbero sostenere il convenuto, nel caso in cui il convenuto dia la sua approvazione, o fornire informazioni in tali procedimenti conformemente al diritto nazionale.

Articolo 10

Cauzione

Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, l'organo giurisdizionale adito possa esigere, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia, che l'attore costituisca una cauzione a copertura delle spese stimate relative al procedimento, che possono includere le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, e, se previsto dal diritto nazionale, le spese relative ai danni.

CAPO III

Rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate

Articolo 11

Rigetto anticipato

Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali possano rigettare il prima possibile nel corso del procedimento, conformemente al diritto nazionale e previo esame adeguato, le domande tese a bloccare la partecipazione pubblica che risultano manifestamente infondate.

Articolo 12

Onere della prova e fondatezza delle domande

1. L'onere della prova della fondatezza della domanda incombe all'attore che ha proposto il ricorso.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il convenuto abbia chiesto il rigetto anticipato, spetti all'attore suffragare la domanda al fine di permettere all'organo giurisdizionale di valutare se essa non sia manifestamente infondata.

Articolo 13

Impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché la decisione con cui viene accolta la richiesta di rigetto anticipato a norma dell'articolo 11 sia impugnabile.

CAPO IV

Rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica

Articolo 14

Decisione relativa alle spese

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'attore che ha avviato un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica possa essere condannato a sostenere tutti i tipi di spese relative al procedimento che possono essere concesse del diritto nazionale, compreso l'intero importo delle spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che tale importo non sia eccessivo.
2. Qualora il diritto nazionale non garantisca il riconoscimento integrale delle spese di rappresentanza legale al di là di quanto previsto dai compensi professionali stabiliti per legge, gli Stati membri assicurano che tali spese siano interamente coperte, a meno che non siano eccessive, da altri mezzi previsti dal diritto nazionale.

Articolo 15

Sanzioni o altre misure adeguate altrettanto efficaci

Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali investiti di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possano infliggere alla parte che ha avviato tali procedimenti sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o imporre altre misure adeguate altrettanto efficaci, tra cui il risarcimento dei danni o la pubblicazione della decisione dell'organo giurisdizionale, se previsto dal diritto nazionale.

CAPO V

Protezione da sentenze emesse in paesi terzi

Articolo 16

Motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo

Gli Stati membri provvedono affinché siano negati il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa in un paese terzo in esito a un procedimento giudiziario teso a bloccare la partecipazione pubblica di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro se tale procedimento giudiziario è considerato manifestamente infondato o abusivo conformemente al diritto dello Stato membro in cui vengono chiesti il riconoscimento o l'esecuzione di detta sentenza.

Articolo 17

Giurisdizione per i ricorsi in relazione ai procedimenti di paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nei confronti di una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro sia stato avviato dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo, da parte di un attore domiciliato al di fuori dell'Unione, un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica, tale persona possa chiedere all'organo giurisdizionale del luogo del proprio domicilio il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese sostenute in relazione al procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale del paese terzo.
2. Gli Stati membri possono limitare l'esercizio della giurisdizione a norma del paragrafo 1 mentre il procedimento è ancora pendente nel paese terzo.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 18

Rapporto con le convenzioni e gli accordi bilaterali e multilaterali

La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e multilaterali tra uno Stato terzo e l'Unione o uno Stato membro conclusi entro il 6 maggio 2024.

GU L del 16.4.2024

Articolo 19**Informazioni e trasparenza**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica di cui all'articolo 6 abbiano accesso, se del caso, alle informazioni sulle garanzie procedurali e sui mezzi di ricorso disponibili e sulle misure di sostegno esistenti, quali il patrocinio a spese dello Stato e il sostegno finanziario e psicologico, ove disponibili.

Le informazioni di cui al primo comma comprendono tutte le informazioni disponibili sulle campagne di sensibilizzazione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri portatori di interessi.

Tali informazioni sono fornite in un unico luogo in un formato facilmente accessibile attraverso un canale appropriato come un centro di informazione, un punto focale esistente o un portale elettronico, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili transfrontalieri sia concesso conformemente alla direttiva 2003/8/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.

3. Gli Stati membri pubblicano, in un formato elettronico facilmente accessibile, tutte le sentenze definitive emesse dagli organi giurisdizionali nazionali di appello o di ultima istanza in relazione ai procedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La pubblicazione è effettuata conformemente al diritto nazionale.

Articolo 20**Raccolta dei dati**

Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, se disponibili, i dati relativi alle richieste e alle decisioni di cui ai capi II, III, IV e V, preferibilmente in forma aggregata, riguardanti:

- a) il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell'anno di riferimento;
- b) il numero di procedimenti giudiziari, classificati per tipo di convenuto e di attore;
- c) il tipo di domanda presentata sulla base della presente direttiva.

Articolo 21**Riesame**

Entro il 7 maggio 2030 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati disponibili in merito all'applicazione della presente direttiva, in particolare i dati disponibili che indichino in che modo le persone bersaglio di procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione pubblica hanno utilizzato le garanzie di cui alla presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, entro il 7 maggio 2031 e successivamente almeno ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione valuta gli sviluppi relativi ai procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri, tenendo conto del contesto nazionale di ciascuno Stato membro, compresa l'attuazione della raccomandazione (UE) 2022/758. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva. Tali relazioni della Commissione sono rese pubbliche.

Articolo 22**Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 maggio 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽⁷⁾ Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

